



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

n. 50

DELL'11 DICEMBRE 2013

50

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 65 LR n. 7/2000, come modificato dall'art. 14, c. 18 della LR n. 24/2009 - legge finanziaria 2010 e art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

pag. **8**

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20

Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative.

pag. **53**

Decreto del Presidente della Regione 27 novembre 2013, n. 0221/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle Azioni 2 e 3 del Programma di attuazione degli interventi della Regione Friuli Venezia Giulia a favore dei malati di Sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 2376, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), emanato con decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2012, n. 201.

pag. **58**

Decreto del Presidente della Regione 28 novembre 2013, n. 0224/Pres.

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

pag. **62**

Decreto del Presidente della Regione 28 novembre 2013, n. 0225/Pres.

DLgs. 502/1992, art. 3 e art. 3bis. Preposizione del Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" al vertice dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale".

pag. **67**

Decreto del Presidente della Regione 28 novembre 2013, n. 0226/Pres.

DLgs. 502/1992, art. 3 e art. 3bis. Nomina del Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina".

pag. **68**

Decreto del Presidente della Regione 28 novembre 2013, n. 0227/Pres.

DLgs. 502/1992, art. 3 e art. 3bis. Preposizione del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Pordenone al vertice dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana".

pag. **69**

Decreto del Presidente della Regione 28 novembre 2013, n. 0228/Pres.

DLgs. 502/1992, art. 3 e art. 3bis. Nomina del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Pordenone.

pag. **71**

Decreto del Presidente della Regione 2 dicembre 2013, n. 0229/Pres.

Legge 23 febbraio 2001, n. 38, articolo 10. Insegne pubbliche e toponomastica. Individuazione Enti.

pag. 72

Decreto dell'Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 2 dicembre 2013, n. 2588

Approvazione del "Piano di classifica per il riparto degli oneri consortili" del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina.

pag. 78

Decreto del Direttore dell'Area per il coordinamento e la programmazione delle politiche economiche, patrimoniali e comunitarie 28 novembre 2013, n. 2413

LR n. 9/1999, art. 68 e LR n. 12/2009, art. 15, commi da 15 a 23. Approvazione per l'annualità 2013 della "Lista di accreditamento annuale in materia comunitaria e internazionale" approvata con decreto n. 2266 del 19 luglio 2013 del Direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie. Ammissione della candidatura del dott. Saša Jančar.

pag. 159

Decreto del Direttore del Servizio geologico 28 novembre 2013, n. SGEO/1 -2616- UMGCM92

DLgs. 22/2010. Concessione per la coltivazione di risorse geotermiche denominata "Pozzo Benedetti" in Comune di Palazzolo dello Stella (UD).

pag. 161

Decreto del Direttore del Servizio geologico 2 dicembre 2013, n. SGEO/1 -2633- UMGCM13

DLgs. 22/2010. Conferma della concessione per la coltivazione di risorse geotermiche denominata "Parco zoo e Marina Punta Verde" in Comune di Lignano (UD), rilasciata alle imprese "Tiliment company Srl" e "Marina punta verde Srl" con decreto dell'Assessore regionale all'industria n. 611/IND/9-M/EP di data 9 ottobre 1995, e allineamento della scadenza al 20 dicembre 2039.

pag. 161

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 28 ottobre 2013, n. 5722/LAVFOR.FP/2013

Programma Operativo Regionale FSE 2007/2013 - Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione. Programmazione periodica delle operazioni 2012 - Programma specifico n. 13 (Piano d'azione per la ricollocazione lavorativa di disoccupati, lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità, lavoratori in mobilità in deroga) - Avviso emanato con decreto 5014/LAVFOR.FP/2011. Rettifica parziale di decreto n. 4289/LAVFOR.FP/2013 del 20/8/2013.

pag. 162

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 20 novembre 2013, n. 7385/LAVFOR.FP/2013

Percorsi di formazione formale per apprendisti - luglio 2013-ottobre 2013 - Approvazione operazioni.

pag. 163

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 25 novembre 2013, n. 7500/LAVFOR.FP/2013

Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 -Competitività regionale ed occupazione - 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2013 - Programma specifico n. 21. Approvazione richiesta di modifica della proposta progettuale presentata.

pag. 202

Deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2013, n. 2201

Adesione al "Patto dei Sindaci" (Covenant of Mayors) in qualità di coordinatore territoriale ed approvazione dei contenuti del testo predisposto dall'Unione Europea.

pag. 203

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Gorizia

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3.7.2002, n. 16. Impresa di costruzioni Protto Spa.
pag. **210**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Decreto di concessione di derivazione d'acqua alla Azienda Agricola Del Fabbro Giuliano.

pag. **210**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Decreto di assenso al subentro della ditta Franzmaier Oskar in derivazione d'acqua assentita a Grantner Herbert.

pag. **211**

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

pag. **211**

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio pianificazione territoriale

Comune di Pradamano. Avviso di adozione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **212**

Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia

Graduatoria provvisoria regionale dei medici di medicina generale, valevole per l'anno 2014, con avvertenze ed elenco dei concorrenti in ordine alfabetico

pag. **212**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **258**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **258**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

pag. **258**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

LR 11/08/2010, n. 15. Completamento del libro fondiario del CC di Gradisca d'Isonzo n. 1/2013.

pag. **259**

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolo di Gradisca d'Isonzo

LR 11/08/2010, n. 15. Completamento del libro fondiario del CC di Cormons n. 2/2013.

pag. **260**



Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Comune di Ronchis (UD)

Avviso relativo al pubblico incanto per l'alienazione di un terreno agricolo ad uso bosco sito in via Garibaldi a Ronchis. Importo a base d'asta di € 17.376,00.

pag. **261**

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio gestione patrimonio immobiliare - Trieste

Avviso pubblico di procedura esplorativa di mercato per la vendita di immobili sdemanializzati della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

pag. **261**

Anas Spa - Compartimento della viabilità del Friuli Venezia Giulia - Trieste

Decreto di esproprio prot. CTS-0016906-I del 15.11.2013 (estratto). Lavori di eliminazione del ponte di legno mediante la realizzazione di una variante esterna al km 16+647 in Comune di Paluzza (UD).

pag. **267**

Carniacque Spa - Tolmezzo (UD)

Decreto n. 18/2013. Ordinanza di pagamento dell'indennità di asservimento (Art. 26 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.) - Lavori di "ripristino delle condotte danneggiate dal gelo" in Comune di Socchieve.

pag. **267**

Carniacque Spa - Tolmezzo (UD)

Decreto n. 19/2013. Ordinanza deposito dell'indennità di asservimento (Art. 26 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.) - Lavori di "ripristino delle condotte danneggiate dal gelo" in Comune di Socchieve.

pag. **270**

Comune di Caneva (PN)

Avviso di approvazione della variante urbanistica non sostanziale n. 24 al vigente PRGC.

pag. **270**

Comune di Carlino (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **271**

Comune di Cordenons (PN)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 33 Piano regolatore generale comunale Ambito B.8.1. via del Monè/via Bunis.

pag. **271**

Comune di Cordenons (PN)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 34 Piano regolatore generale comunale località Villa d'Arco sede Pro-LoCo.

pag. **271**

Comune di Cordovado (PN)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 6 al PRPC del Centro storico di Cordovado - PAC art. 25 LR 05/07.

pag. **272**

Comune di Cordovado (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 17 al PRGC.

pag. **272**

Comune di Gradisca d'Isonzo (GO)

Avviso di approvazione della variante n. 3 al PRPC. Piano di recupero del Centro storico.

pag. **272**

Comune di Gradisca d'Isonzo (GO)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 29 alle norme tecniche di attuazione del PRGC aggiornate ai contenuti della LR n. 19/2009 e s.m.i. e del suo Regolamento di attuazione "Codice regionale dell'edilizia".

pag. **273**

Comune di Maniago (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 40 al PRGC coordinata alla PTI (ampliamento della zona agricola).

pag. **273**

Comune di Morsano al Tagliamento (PN)

Revoca 3^a fascia di servitù militari legge 66/10 relativa al sito n. 6 nel Comune di Morsano al Tagliamento (PN). Deposito del decreto territoriale n. 2 del 14 novembre 2013 ai sensi dell'art. 324 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

pag. **274**

Comune di Morsano al Tagliamento (PN)

Estratto del decreto d'esproprio rep. n. 201 reg. dec. del 26.11.2013 inerente "l'intervento di recupero conservativo della fornace a calce della frazione di San Paolo".

pag. **274**

Comune di San Daniele del Friuli (UD)

Avviso di avvenuta approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale PRPC di iniziativa privata denominato "MCM".

pag. **274**

Comune di Sauris (UD) - Associazione Intercomunale "Alta Val Tagliamento" – Area tecnico-manutentiva – Settore urbanistica e gestione del territorio - Comune capofila: Forni di Sotto (UD).

Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata denominato "Località Ander Eibrn".

pag. **275**

Comune di Savogna d'Isonzo (GO)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 12 al PRGC del Comune di Savogna d'Isonzo.

pag. **275**

Comune di Teor (UD)

Revisione quinquennale delle limitazioni militari imposte nei Depositi avanzati. Revoca 3^a fascia di servitù militare Legge 66/10 relativa al sito n. 7 nei Comuni di Teor - Ronchis (UD).

pag. **276**

Comune di Verzegnis (UD)

Avviso di adozione della variante n. 9 al PRGC.

pag. **276**

Consorzio di Bonifica Pianura Isontina - Ronchi dei Legionari (GO)

Espropriazione per pubblica utilità. Decreto rettifica servitù di acquedotto n. 20/ESP dd. 11/11/2013.

pag. **276**

Dolomiti Derivazioni Srl - Ospitale di Cadore (BL)

Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA del progetto "Impianto Idroelettrico sul torrente Leale" in Comune di Trasaghis (UD).

pag. **281**

Energia Pura Srl - Padova (PD)

Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA del progetto "Impianto Idroelettrico sul torrente Degano" in Comune di Forni Avoltri e di Rigolato (UD).

pag. **281**

Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia - Udine

Deliberazione del Consiglio direttivo 17 ottobre 2013, n. 17/CD/2013 - Costo per il rilascio di licenze, autorizzazioni speciali e duplicati dei documenti di pesca; dei canoni per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia; dell'addebito della somma forfetaria per l'invio postale delle licenze, dei libretti annuali ricognitivi e dei loro duplicati. Anno 2014. Approvazione.

pag. **281**

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) e il raccordo Villesse-Gorizia

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. - SR n. 56 "di Gorizia" - Lavori per la realizzazione della rotatoria al Km. 16+900 in Comune di San Giovanni al Natissone. Fissazione indennità e impegno di spesa a favore di Ditte proprietarie con relative liquidazioni e pagamenti. Provvedimento n. 178 del 25/11/2013.

pag. **284**

Provincia di Pordenone Settore Viabilità Stradale-Ufficio Espropri

Determinazioni nn. 2801, 2802 del 25.11.2013; 2816 e 2817 del 26.11.2013 (estratti). - Lavori di realizzazione di una rotatoria tra la SP n. 29 "Pedemontana Occidentale", la SP n. 31 "della Roiata" e la S.C. "Via Brait" in Comune di Budoia. P/470. Espropriazione per pubblica utilità. Ordine di pagamento e/o deposito delle indennità di espropriazione determinate ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 DPR 327/2001 e s.m.i.

pag. **284**

Provincia di Pordenone – Settore Viabilità Stradale -Ufficio Espropri

Determinazioni nn. 2803, 2804, 2805 e 2806 del 25.11.2013 (estratti). Lavori di realizzazione di una rotatoria tra la SP n. 29 "Pedemontana Occidentale", la SP n. 31 "della Roiata" e la SC "Via Brait" in Comune di Budoia. P/470. Espropriazione per pubblica utilità. Ordine di pagamento e/o deposito delle indennità di espropriazione determinate ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 DPR 327/2001 e s.m.i.

pag. **286**

Unione dei Comuni Friuli Isontina - Comune di San Lorenzo Isontino (GO)

Avviso di approvazione della variante n. 17 al PRGC.

pag. **288**

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca – Servizio osservatorio mercato del lavoro - Trieste

Avviso pubblico per l'istituzione di una lista di esperti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

pag. **288**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

13_50_1_LRE_19

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

TITOLO I - ELEZIONE DEGLI ORGANI DEI COMUNI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 oggetto e definizioni

Art. 2 composizione e presidenza dei consigli comunali

Art. 3 elezione del sindaco e del consiglio comunale

Art. 4 durata del mandato e limitazione del numero di mandati consecutivi del sindaco

Art. 5 termini per lo svolgimento delle elezioni

Art. 6 autenticazioni

Art. 7 elettorato attivo

Art. 8 elettorato passivo

Art. 9 requisiti della candidatura

Art. 10 ineleggibilità e incompatibilità in enti locali diversi. Incompatibilità nel medesimo ente locale

CAPO II - SISTEMA ELETTORALE

Art. 11 collegamenti tra i candidati alla carica di sindaco e le liste

Art. 12 espressione del voto nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Art. 13 assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Art. 14 espressione del voto nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - primo turno di votazione

Art. 15 assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - primo turno di votazione

Art. 16 secondo turno di votazione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Art. 17 assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - secondo turno di votazione

TITOLO II - PROCEDIMENTO ELETTORALE

CAPO I - CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI E RINVIO DELLE ELEZIONI

Art. 18 convocazione dei comizi elettorali

Art. 19 rinvio delle elezioni

Art. 20 cartolina-avviso

CAPO II - UFFICI ELETTORALI

Art. 21 ufficio competente all'esame e all'ammissione delle candidature nelle elezioni comunali e circoscrizionali

Art. 22 ufficio elettorale di sezione

Art. 23 cause ostative alla nomina di componente dell'Ufficio elettorale di sezione

Art. 24 uffici competenti all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti

Art. 25 Adunanza dei presidenti di sezione per le elezioni circoscrizionali

Art. 26 rappresentanti delle liste dei candidati presso l'Ufficio elettorale di sezione e l'Adunanza dei presidenti di sezione

CAPO III - PRESENTAZIONE E AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 27 dichiarazione di presentazione delle candidature

Art. 28 sottoscrizione della dichiarazione di presentazione delle candidature

Art. 29 documenti da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature

Art. 30 contrassegno delle liste dei candidati

Art. 31 deposito della dichiarazione di presentazione delle candidature

Art. 32 presentazione delle candidature per i cittadini dell'Unione europea

Art. 33 rinuncia alla candidatura o decesso dei candidati alla carica di consigliere comunale

Art. 34 esame delle candidature ed esclusioni

Art. 35 decisioni finali e operazioni di sorteggio

Art. 36 adempimenti successivi all'esame delle candidature

Art. 37 stampa delle schede di votazione

Art. 38 operazioni di sorteggio e stampa delle schede in occasione del secondo turno di votazione

CAPO IV - VOTAZIONE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 39 documento di ammissione al voto e apertura degli uffici comunali

Art. 40 liste elettorali di sezione

Art. 41 agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto

Art. 42 consegna del materiale elettorale

Art. 43 sala della votazione

Art. 44 accesso nella sala della votazione

Art. 45 costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e autenticazione delle schede di votazione

SEZIONE II - OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 46 durata della votazione

Art. 47 modalità della votazione

Art. 48 elettori che votano nella sezione

Art. 49 voto assistito

Art. 50 inizio della votazione

Art. 51 ammissione degli elettori al voto

Art. 52 ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione

Art. 53 casi particolari nel corso della votazione

Art. 54 chiusura della votazione e operazioni di riscontro

Art. 55 adempimenti successivi alle operazioni di riscontro

SEZIONE III - RACCOLTA DEL VOTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ELETTORI

Art. 56 votazione dei degenti in ospedali e altri luoghi di cura

Art. 57 sezione ospedaliera

Art. 58 seggio speciale

Art. 59 ufficio distaccato

Art. 60 voto domiciliare

Art. 61 votazione dei detenuti

CAPO V - SCRUTINIO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Art. 62 operazioni di scrutinio

Art. 63 validità e nullità delle schede e dei voti

Art. 64 validità e nullità del voto di preferenza e connessione con il voto di lista

Art. 65 voti contestati

Art. 66 risultato dello scrutinio e adempimenti successivi

Art. 67 verbale dell'Ufficio elettorale di sezione

CAPO VI - OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 68 operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Art. 69 operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Art. 70 riesame dei risultati dello scrutinio

Art. 71 ammissione di un unico candidato alla carica di Sindaco

Art. 72 pubblicazione e comunicazione dei risultati

Art. 73 surrogazioni e supplenze

TITOLO III - REGIME DELLE SPESE E DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

CAPO I - REGIME DELLE SPESE

Art. 74 ripartizione delle spese

Art. 75 compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione e dell'Adunanza dei presidenti di sezione

Art. 76 rendicontazione delle spese elettorali

CAPO II - PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 77 propaganda elettorale

Art. 78 disciplina delle spese di propaganda elettorale

Art. 79 disponibilità di locali per attività di propaganda elettorale

TITOLO IV - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2007 E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2007 IN MATERIA DI ELEZIONI REGIONALI

Art. 80 modifiche all'articolo 9 della legge regionale 28/2007

Art. 81 inserimento dell'articolo 21 bis nella legge regionale 28/2007

Art. 82 sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 28/2007

Art. 83 inserimento dell'articolo 22 bis nella legge regionale 28/2007

Art. 84 modifiche all'articolo 23 della legge regionale 28/2007

Art. 85 modifica all'articolo 24 della legge regionale 28/2007

Art. 86 modifica all'articolo 27 della legge regionale 28/2007

Art. 87 modifiche all'articolo 28 della legge regionale 28/2007

Art. 88 modifica all'articolo 31 della legge regionale 28/2007

Art. 89 modifica all'articolo 33 della legge regionale 28/2007

Art. 90 modifica all'articolo 34 della legge regionale 28/2007

Art. 91 modifica all'articolo 35 della legge regionale 28/2007

Art. 92 sostituzione dell'articolo 37 della legge regionale 28/2007

Art. 93 inserimento dell'articolo 37 bis nella legge regionale 28/2007

Art. 94 modifica all'articolo 38 della legge regionale 28/2007

Art. 95 modifica all'articolo 40 della legge regionale 28/2007

Art. 96 modifica all'articolo 41 della legge regionale 28/2007

Art. 97 modifica all'articolo 43 della legge regionale 28/2007

Art. 98 modifiche all'articolo 44 della legge regionale 28/2007

Art. 99 modifiche all'articolo 45 della legge regionale 28/2007

Art. 100 modifiche all'articolo 46 della legge regionale 28/2007

Art. 101 modifiche all'articolo 49 della legge regionale 28/2007

Art. 102 modifica all'articolo 59 della legge regionale 28/2007

Art. 103 modifiche all'articolo 63 della legge regionale 28/2007

CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 104 contemporaneità di elezioni

Art. 105 agevolazioni postali e fiscali

Art. 106 raccolta e divulgazione dei risultati elettorali

Art. 107 formazione e aggiornamento dei presidenti e dei componenti degli Uffici elettorali di sezione

Art. 108 ricorsi e diritto di accesso

Art. 109 anagrafe degli amministratori locali

Art. 110 abrogazioni

Art. 111 disposizioni finanziarie

Art. 112 entrata in vigore

Allegato A - Modello della scheda di votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale.

Allegato B - Modello della scheda di votazione per il turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

TITOLO I - ELEZIONE DEGLI ORGANI DEI COMUNI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 oggetto e definizioni

1. La presente legge disciplina il sistema di elezione degli organi dei comuni e il relativo procedimento elettorale ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto, e apporta modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale).

2. Ai fini della presente legge si intende per gruppo di liste il caso in cui più liste di candidati alla carica di consigliere comunale sono collegate con il medesimo candidato alla carica di sindaco.

3. Ai fini della presente legge, la popolazione dei comuni è quella determinata dai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 2 composizione e presidenza dei consigli comunali

1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da:
 - a) 12 membri nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti;
 - b) 16 membri nei comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
 - c) 20 membri nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
 - d) 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti che non siano capoluogo di provincia;
 - e) 40 membri nei comuni capoluogo di provincia.
2. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti lo Statuto può prevedere che il consiglio sia presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta. Negli altri comuni il consiglio è presieduto dal sindaco.

Art. 3 elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. Il sindaco e il consiglio comunale sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni della presente legge.
2. L'elezione del sindaco si svolge contestualmente all'elezione del consiglio comunale.
3. La scheda per l'elezione del sindaco è la stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale.
4. Nelle elezioni per il rinnovo degli organi dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è previsto un eventuale secondo turno di votazione che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Al secondo turno di votazione si applicano le norme relative al primo turno in quanto compatibili.

Art. 4 durata del mandato e limitazione del numero di mandati consecutivi del sindaco

1. Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco, alla scadenza del secondo mandato non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica nello stesso ente.
3. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto dei mandati amministrativi precedenti e in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5 termini per lo svolgimento delle elezioni

1. Le elezioni degli organi dei comuni si svolgono in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.
2. Quando gli organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, le elezioni si svolgono in una domenica compresa nello stesso periodo di cui al comma 1, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero, se le condizioni si sono verificate oltre tale data, nello stesso periodo di cui al comma 1 dell'anno successivo.
3. L'eventuale secondo turno di votazione si svolge la seconda domenica successiva a quella del primo, anche oltre i termini previsti dal comma 1.
4. Al fine di garantire il risparmio di risorse pubbliche ed evitare disagi al regolare svolgimento dell'anno scolastico, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può deliberare il contestuale svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica anche in deroga ai termini di cui al comma 1, in una domenica compresa tra il 1° marzo e il 14 aprile o tra il 16 giugno e il 30 giugno. Il parere della Commissione consiliare deve essere espresso entro 48 ore dalla richiesta, decorse le quali si prescinde dallo stesso.
5. Qualora le elezioni si svolgano in una domenica compresa tra il 1° marzo e il 14 aprile, il termine del 24 febbraio indicato al comma 2 è anticipato al 10 gennaio.

Art. 6 autenticazioni

1. Per le autenticazioni previste nell'ambito del procedimento elettorale disciplinato dalla presente legge trova applicazione l'articolo 5 della legge regionale 28/2007.

Art. 7 elettorato attivo

1. Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione. La tenuta e la revisione delle liste elettorali sono disciplinate dalla normativa statale.
2. Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori, valgono le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e la tenuta e la revisione delle liste elettorali).
3. I cittadini di uno stato membro dell'Unione europea residenti nei comuni della regione Friuli Venezia Giulia esercitano il diritto di elettorato attivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile

1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno perso la cittadinanza).

Art. 8 elettorato passivo

1. Sono eleggibili a sindaco e consigliere comunale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che compiono il diciottesimo anno di età non oltre il giorno fissato per la votazione.
2. Per l'eleggibilità dei cittadini dell'Unione europea residenti in un comune della Repubblica trova applicazione il decreto legislativo 197/1996.

Art. 9 requisiti della candidatura

1. Quando le elezioni si svolgono nella stessa data:
 - a) nessuno può presentarsi contemporaneamente come candidato a consigliere in più di due comuni o in più di due circoscrizioni. Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due comuni o in due circoscrizioni deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione, rimane eletto nel consiglio del comune o della circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro consiglio;
 - b) nessuno può essere candidato alla carica di sindaco in più di un comune;
 - c) nessuno può essere candidato contemporaneamente alla carica di sindaco e di consigliere comunale nello stesso o in altri comuni;
 - d) nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune.
2. Per quanto riguarda le cause di incandidabilità, trovano applicazione le norme contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Art. 10 ineleggibilità e incompatibilità in enti locali diversi. Incompatibilità nel medesimo ente locale)

1. I sindaci, gli assessori comunali esterni, i consiglieri comunali e i consiglieri circoscrizionali in carica in diverso comune non interessato alle elezioni non sono eleggibili alla carica di sindaco, consigliere comunale e consigliere circoscrizionale.
2. La causa di ineleggibilità prevista dal comma 1 non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni divenute efficaci e irrevocabili non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale di altro comune e con quella di consigliere circoscrizionale, nonché con quella di assessore esterno di altro comune.
4. La carica di consigliere circoscrizionale è incompatibile con quella di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione.
5. La carica di consigliere comunale è compatibile con la carica di assessore nella rispettiva giunta.
6. Sono fatte salve le altre cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle vigenti norme statali e regionali.

CAPO II - SISTEMA ELETTORALE

Art. 11 collegamenti tra i candidati alla carica di sindaco e le liste

1. Ciascun candidato alla carica di sindaco dichiara, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale. La dichiarazione di collegamento è efficace se convergente con l'analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

Art. 12 espressione del voto nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti la scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato A alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. A fianco di ciascun rettangolo sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui i singoli candidati sono collegati. A fianco di ciascun contrassegno è riportato lo spazio per esprimere il voto di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale.
2. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un can-

didato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco, anche nel caso di collegamento con un'unica lista.

3. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.

4. Se un candidato ha due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. Deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confondere candidati della stessa lista.

5. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista l'elettore, nel dare la preferenza, deve scrivere anche il nome; in caso di identità anche del nome l'elettore deve scrivere anche la data di nascita.

Art. 13 assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età; in caso di parità anche di età si decide mediante sorteggio.

2. Nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, alla lista collegata al candidato proclamato eletto sindaco sono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al consiglio. Negli altri comuni alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco è attribuito il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste e gruppi di liste. A tal fine si dividono le cifre elettorali delle liste e dei gruppi di liste per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti si individuano i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ciascuna lista e ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima si decide mediante sorteggio.

3. Per l'assegnazione dei seggi nell'ambito di ciascun gruppo di liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti complessivamente al gruppo; si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

4. Determinato, ai sensi del comma 2, il numero di seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, collegati a liste che hanno ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi spettanti complessivamente al gruppo di liste.

5. Compite le operazioni di cui al comma 4, nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Art. 14 espressione del voto nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - primo turno di votazione

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato A alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. A fianco di ciascun rettangolo sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui i singoli candidati sono collegati. A fianco di ciascun contrassegno è riportato lo spazio per esprimere il voto di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale.

2. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste allo stesso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe a fianco del contrassegno. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco, anche nel caso di collegamento con un'unica lista.

3. Ciascun elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato con la lista votata, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso.

5. Se un candidato ha due cognomi l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. Deve scrivere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confondere candidati della stessa lista.

6. In caso di identità di cognome tra candidati della stessa lista l'elettore, nel dare la preferenza, deve scrivere anche il nome; in caso di identità anche del nome l'elettore deve scrivere anche la data di nascita.

Art. 15 assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - primo turno di votazione

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco al primo turno il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.

2. L'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco.

3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste si dividono le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti si individuano i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ciascuna lista e ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si decide mediante sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

4. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco al primo turno, che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 3, almeno il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio ma abbia ottenuto almeno il quaranta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste, è attribuito il sessanta per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste e gli altri gruppi di liste ai sensi del comma 3.

5. Il comma 4 non trova applicazione se una lista o un gruppo di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco ha superato il cinquanta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste.

6. Per l'assegnazione dei seggi nell'ambito di un gruppo di liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti complessivamente al gruppo; per i gruppi di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco, l'operazione viene eseguita dopo aver detratto il seggio da attribuire al collegato candidato sindaco risultato non eletto. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

7. Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, collegati a liste che hanno ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi spettanti complessivamente al gruppo di liste.

8. Compiute le operazioni di cui al comma 7, nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Art. 16 secondo turno di votazione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, qualora al primo turno nessun candidato alla carica di sindaco raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi, si procede ad un secondo turno di votazione.

2. Sono ammessi al secondo turno i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste con la maggiore cifra elettorale. In caso di parità anche di cifra elettorale è ammesso al secondo turno il candidato più giovane di età.

3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al secondo turno, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Il ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

4. Per i candidati ammessi al secondo turno rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati in occasione del primo turno. I candidati ammessi hanno facoltà di dichiarare, presso la segreteria del comune entro le ore 12.00 del sabato successivo alla prima votazione, il collegamento con ulteriori liste. Le nuove dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate, comprese quelle già collegate al primo turno.

5. La scheda di votazione, conforme ai modelli descritti nell'allegato B alla presente legge, reca entro appositi rettangoli il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco. Sotto ciascun rettangolo sono riprodotti i contrassegni delle liste collegate.

6. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nominativo del candidato prescelto.

7. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco sia sul contrassegno di una lista allo stesso collegata, oppure soltanto sul contrassegno della lista, il voto si intende validamente espresso.

Art. 17 assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti - secondo turno di votazione

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco al secondo turno il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato collegato, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, con la lista o il gruppo di liste che ha ottenuto al primo turno la maggiore cifra elettorale. In caso di parità anche di cifra elettorale è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età.

2. L'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco.

3. Per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste si dividono le rispettive cifre elettorali per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Tra i quozienti così ottenuti si individuano i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare. Ciascuna lista e ciascun gruppo di liste ottiene tanti seggi quanti sono, tra quelli individuati, i rispettivi quozienti. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste che ha ottenuto al primo turno la maggiore cifra elettorale; a parità di quest'ultima, si decide mediante sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

4. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato proclamato eletto sindaco al secondo turno, che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 3, almeno il sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio, è attribuito il sessanta per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga un numero superiore a cinquanta centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente, ai sensi del comma 3, tra la lista o il gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco non eletto in occasione del ballottaggio e tra le liste e i gruppi di liste collegate agli altri candidati alla carica di sindaco.

5. Il comma 4 non trova applicazione se una lista o un gruppo di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco al secondo turno ha superato il cinquanta per cento dei voti validi conseguiti da tutte le liste in occasione del primo turno.

6. Uno dei seggi spettanti a ciascuna lista e a ciascun gruppo di liste è riservato al rispettivo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto. Se i due candidati alla carica di sindaco ammessi al secondo turno hanno dichiarato ulteriori collegamenti ai sensi dell'articolo 16, comma 4, il seggio di consigliere da riservare è individuato tenendo conto dei collegamenti effettuati in occasione del primo turno.

7. Per l'assegnazione dei seggi nell'ambito di un gruppo di liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista compresa nel gruppo per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti complessivamente al gruppo; per i gruppi di liste non collegate al candidato proclamato eletto sindaco, l'operazione viene eseguita dopo aver detratto il seggio da attribuire al collegato candidato sindaco risultato non eletto. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

8. Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco risultati non eletti. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

TITOLO II - PROCEDIMENTO ELETTORALE

CAPO I - CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI E RINVIO DELLE ELEZIONI

Art. 18 convocazione dei comizi elettorali

1. La data delle elezioni è fissata con deliberazione della Giunta regionale non oltre il sessantesimo giorno precedente la data delle elezioni, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

2. L'Assessore regionale convoca i comizi elettorali con proprio decreto adottato non oltre il cinquantesimo giorno precedente la data delle elezioni.

3. Dell'avvenuta adozione del decreto di convocazione dei comizi elettorali è data notizia al Presidente della Corte d'appello, ai prefetti interessati, ai sindaci dei comuni interessati e ai presidenti delle competenti commissioni elettorali circondariali.

4. I sindaci pubblicano il manifesto di convocazione dei comizi elettorali all'albo pretorio del comune e lo affiggono in altri luoghi pubblici il quarantacinquesimo giorno precedente la data delle elezioni.

Art. 19 rinvio delle elezioni

1. Qualora, per cause di forza maggiore, le elezioni non possano svolgersi nella data fissata, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali ne dispone il rinvio con decreto pubblicato e reso noto nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 18.
2. Il rinvio delle elezioni non può superare il termine di novanta giorni, anche in deroga ai termini previsti dall'articolo 5, comma 1. Restano sospesi i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute e le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento degli Uffici elettorali di sezione.
3. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima della data delle elezioni, il rinvio delle elezioni non può superare il termine di centoventi giorni. In questo caso si procede all'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle candidature.
4. Il rinvio di cui al comma 3 è disposto dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali con decreto che viene comunicato al sindaco del comune interessato, che ne dà notizia con manifesto da pubblicare all'albo pretorio dell'ente.
5. In caso di rinvio delle elezioni la nuova data è fissata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, e viene resa nota nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 18.

Art. 20 cartolina-avviso

1. Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, i comuni di iscrizione elettorale spediscono, con il mezzo postale più rapido, agli elettori residenti all'estero una cartolina-avviso con l'indicazione della data delle elezioni e dell'orario della votazione.

CAPO II - UFFICI ELETTORALI

Art. 21 ufficio competente all'esame e all'ammissione delle candidature nelle elezioni comunali e circoscrizionali

1. Competente all'esame e all'ammissione delle candidature nelle elezioni comunali e circoscrizionali è la Commissione elettorale circondariale disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 223/1967.

Art. 22 ufficio elettorale di sezione

1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale di sezione, composto da un presidente, tre scrutatori e un segretario. Per gli Uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.
2. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato ai sensi dell'articolo 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Gli scrutatori sono nominati ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570); preferibilmente, gli scrutatori devono essere scelti tra coloro che non hanno un contratto di occupazione continuativa.
3. In caso di impedimento del presidente che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, il sindaco provvede alla sua sostituzione attingendo dall'albo di cui alla legge 53/1990 e solo in via residuale designa un elettore iscritto nelle liste elettorali del comune.
4. In caso di impedimento o rinuncia dello scrutatore, la sua sostituzione avviene secondo le modalità previste dall'articolo 6 della legge 95/1989.
5. Uno scrutatore, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei.
6. Il segretario è designato dal presidente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado.
7. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate e non può essere rifiutato, se non per giustificato motivo. I componenti dell'Ufficio elettorale di sezione, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali.
8. Le operazioni dell'ufficio sono eseguite con la partecipazione di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente, fatta eccezione per le operazioni di autenticazione delle schede e di scrutinio, nel corso delle quali tutti i componenti devono essere sempre presenti.
9. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide sulla nullità dei voti, sull'attribuzione dei voti contestati, sui

reclami, anche orali, presentati e su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni. Ogni componente dell'Ufficio elettorale di sezione ha diritto di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni.

10. Il presidente assicura l'ordine pubblico all'interno della sala della votazione esercitando i poteri previsti dalla normativa statale.

Art. 23 cause ostative alla nomina di componente dell'Ufficio elettorale di sezione

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente, scrutatore e segretario:

- a) i dipendenti dell'Amministrazione regionale assegnati, anche temporaneamente, alla struttura regionale competente in materia elettorale;
- b) i segretari comunali e i dipendenti comunali assegnati, anche temporaneamente, agli uffici elettorali dei comuni;
- c) gli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate, in servizio;
- d) i medici designati dai competenti organi delle aziende per i servizi sanitari per il rilascio delle certificazioni attinenti l'esercizio del diritto di voto;
- e) i candidati alle elezioni.

Art. 24 uffici competenti all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti

1. Nei comuni con un'unica sezione elettorale l'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti sono effettuate dall'Ufficio elettorale della sezione.

2. Nei comuni con un numero di sezioni elettorali compreso fra due e cinque l'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti sono effettuate dall'Adunanza dei presidenti di sezione, composta dai presidenti degli uffici di sezione. Nei comuni con più di cinque sezioni elettorali l'Adunanza è composta dai presidenti degli uffici delle prime cinque sezioni. Svolge le funzioni di presidente il presidente dell'ufficio della prima sezione.

3. In caso di impedimento di un presidente, lo stesso viene sostituito dal rispettivo vicepresidente.

4. L'Adunanza dei presidenti compie le operazioni di competenza con l'intervento della metà più uno dei componenti, compreso il presidente.

5. L'Adunanza dei presidenti si riunisce nella sede del comune e si avvale per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di sua competenza dell'ufficio elettorale del comune.

Art. 25 Adunanza dei presidenti di sezione per le elezioni circoscrizionali

1. L'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti alla carica di consigliere circoscrizionale sono effettuate, per tutte le circoscrizioni di decentramento comunale dell'ente, dall'Adunanza dei presidenti di sezione per le elezioni circoscrizionali, composta da un numero di presidenti corrispondente al numero delle circoscrizioni di decentramento comunale. Fanno parte dell'Adunanza i presidenti degli Uffici elettorali di sezione con il numero di sezione più alto in ciascuna circoscrizione. Svolge le funzioni di presidente il presidente dell'ufficio della sezione appartenente alla circoscrizione con il numero di abitanti più alto.

2. In caso di impedimento di un presidente, lo stesso viene sostituito dal rispettivo vicepresidente.

3. L'Adunanza dei presidenti compie le operazioni di competenza con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti compreso il presidente.

4. L'Adunanza dei presidenti si riunisce nella sede del comune e si avvale per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di sua competenza dell'ufficio elettorale del comune.

Art. 26 rappresentanti delle liste dei candidati presso l'Ufficio elettorale di sezione e l'Adunanza dei presidenti di sezione

1. Presso ciascun Ufficio elettorale di sezione e presso l'Adunanza dei presidenti di sezione possono essere designati un rappresentante di lista effettivo e uno supplente. I soggetti designati devono essere elettori del comune.

2. Le designazioni sono effettuate dai delegati delle liste e sono autenticate ai sensi dell'articolo 6.

3. Le designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione sono consegnate entro il venerdì precedente la votazione alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti degli uffici, oppure direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica, prima dell'inizio della votazione. Le designazioni dei rappresentanti presso l'Adunanza dei presidenti sono consegnate alla segreteria del comune entro le ore 12.00 del giorno della votazione.

4. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni e di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni.

CAPO III - PRESENTAZIONE E AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 27 dichiarazione di presentazione delle candidature

1. Con la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati al consiglio comunale viene presentata anche la candidatura alla carica di sindaco.
2. La dichiarazione di presentazione delle candidature deve contenere:
 - a) la riproduzione del contrassegno della lista e la descrizione dello stesso;
 - b) la denominazione della lista;
 - c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale;
 - d) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei sottoscrittori;
 - e) l'indicazione di un delegato effettivo e di un eventuale supplente autorizzati ad assistere alle operazioni di sorteggio, a designare i rappresentanti della lista presso gli uffici elettorali e a rendere la dichiarazione convergente di collegamento della lista con il candidato alla carica di sindaco.
3. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
4. Nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.
5. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.

Art. 28 sottoscrizione della dichiarazione di presentazione delle candidature

1. La dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da un numero di elettori:
 - a) non inferiore a 350 e non superiore a 700 nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
 - b) non inferiore a 200 e non superiore a 400 nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
 - c) non inferiore a 175 e non superiore a 350 nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
 - d) non inferiore a 100 e non superiore a 200 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
 - e) non inferiore a 60 e non superiore a 120 nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
 - f) non inferiore a 30 e non superiore a 60 nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
 - g) non inferiore a 25 e non superiore a 50 nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti;
 - h) non inferiore a 10 e non superiore a 20 nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
2. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola dichiarazione di presentazione delle candidature. I sottoscrittori devono essere iscritti nelle liste elettorali del comune e non possono essere candidati della lista che sottoscrivono.
3. Le firme dei sottoscrittori sono autenticate ai sensi dell'articolo 6. Gli elettori non in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare una dichiarazione in forma verbale alla presenza di due testimoni, davanti ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato appositamente delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature.
4. Nel caso in cui una dichiarazione di presentazione delle candidature non riesca a contenere tutte le sottoscrizioni richieste, si possono utilizzare uno o più modelli aggiuntivi, contenenti gli elementi essenziali di cui all'articolo 27, comma 2, lettere a), b), c) e d), nel numero necessario a raccogliere tutte le sottoscrizioni.
5. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere integralmente rinnovata in caso di inserimento di nuovi candidati, fermi restando i termini previsti dall'articolo 31, comma 1.

Art. 29 documenti da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature

1. Alla dichiarazione di presentazione delle candidature devono essere allegati:
 - a) i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune. I sindaci rilasciano i certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;

- b) i certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- c) le dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale, sottoscritte e autenticate ai sensi dell'articolo 6;
- d) le dichiarazioni sostitutive dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, rese ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 235/2012;
- e) la dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco, sottoscritta e autenticata ai sensi dell'articolo 6;
- f) il programma amministrativo, da pubblicare all'albo pretorio. Nel caso in cui più liste siano collegate allo stesso candidato alla carica di sindaco, devono presentare il medesimo programma amministrativo;
- g) il contrassegno della lista, in tre esemplari.

2. Nella dichiarazione di accettazione di cui al comma 1, lettera c), ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare:

- a) che la propria candidatura è presentata nel rispetto delle disposizioni in materia di numero massimo di mandati consecutivi consentito;
- b) di non aver accettato analoga candidatura alla carica di sindaco in altro comune;
- c) di non essere sindaco in carica in altro comune non interessato alle elezioni;
- d) di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni;
- e) il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

3. Nella dichiarazione di accettazione di cui al comma 1, lettera c), ciascun candidato alla carica di consigliere deve dichiarare:

- a) di non essere consigliere in carica in altro comune non interessato alle elezioni e di non aver accettato analoga candidatura alla carica di consigliere in più di due comuni;
- b) di non essere contemporaneamente candidato a sindaco e a consigliere nello stesso o in altri comuni;
- c) di non aver accettato altra candidatura a consigliere in altre liste dello stesso comune.

Art. 30 contrassegno delle liste dei candidati

1. Le liste dei candidati sono contraddistinte da un contrassegno e da una denominazione.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, il contrassegno:

- a) non deve essere identico o confondibile con quelli già presentati o notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. A tal fine costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, le parole e le immagini che siano elementi di qualificazione degli orientamenti o fini politici del partito o gruppo politico di riferimento, anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica;
- b) non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o gruppi politici presenti nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, possono indurre in errore l'elettore;
- c) non deve riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa.

3. Le liste possono essere contraddistinte con il contrassegno di un partito o di un gruppo politico che ha avuto eletto un proprio rappresentante nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, o in una delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o che si è costituito in gruppo nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia o in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento con le elezioni politiche o regionali, nella legislatura precedente.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, la dichiarazione di presentazione delle candidature è corredata da una dichiarazione attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico. La dichiarazione è sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dal presidente o segretario regionale o provinciale che tali risultano per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, oppure da rappresentanti dagli stessi incaricati.

5. La dichiarazione di cui al comma 4, nonché l'attestazione e l'atto di conferimento dell'incarico, sono autenticati ai sensi dell'articolo 6.

Art. 31 deposito della dichiarazione di presentazione delle candidature

1. La dichiarazione di presentazione delle candidature è depositata, a pena di esclusione, presso la segreteria del comune dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del trentaquattresimo giorno e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del trentatreesimo giorno precedenti la data delle elezioni.

2. La segreteria del comune:

- a) assegna un numero provvisorio alla lista, secondo l'ordine di deposito;
- b) rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora del deposito;

c) trasmette, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale circondariale gli atti presentati, anche se depositati oltre il termine prescritto o incompleti.

Art. 32 presentazione delle candidature per i cittadini dell'Unione europea

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 197/1996, i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale o circoscrizionale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani:

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

b) un attestato, di data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

2. Se non sono ancora stati iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza, i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, entro il termine perentorio di cinque giorni successivi alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, della domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

Art. 33 rinuncia alla candidatura o decesso dei candidati alla carica di consigliere comunale

1. La rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere comunale, ferma restando la validità delle sottoscrizioni raccolte, produce effetti sulla composizione delle liste se presentata alla segreteria del comune entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature, con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e autenticata ai sensi dell'articolo 6.

2. Il decesso di un candidato alla carica di consigliere comunale non rileva agli effetti di quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, lettere i), j) e k).

Art. 34 esame delle candidature ed esclusioni

1. La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle candidature:

a) esclude la lista presentata oltre il termine previsto dall'articolo 31, comma 1;

b) esclude la lista qualora nella dichiarazione di presentazione manchi uno degli elementi previsti dall'articolo 27, comma 2;

c) verifica, ai sensi dell'articolo 11, la reciprocità delle dichiarazioni di collegamento ed esclude le liste prive di tale requisito o quando la dichiarazione di collegamento sia priva di sottoscrizione o di autenticazione;

d) elimina dalla lista i nomi dei candidati che non hanno presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;

e) elimina dalla lista i nomi dei candidati che non hanno presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura, oppure che hanno presentato una dichiarazione priva di sottoscrizione o di autenticazione o di una delle indicazioni previste dall'articolo 29, comma 3;

f) elimina dalla lista i nomi dei candidati per i quali manca o è incompleta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 29, comma 1, lettera d), oppure nei confronti dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso della Commissione, la sussistenza di alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla normativa statale;

g) elimina dalla lista i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

h) cancella dalla lista i nomi dei candidati che hanno rinunciato alla candidatura ai sensi dell'articolo 33;

i) esclude la lista che contiene un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e, qualora la lista contenga un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancella i nomi degli ultimi candidati;

j) nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, verifica che nella lista sia rispettata la previsione contenuta nell'articolo 27, comma 4. In caso contrario riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente ai tre quarti, procedendo dall'ultimo della lista;

k) nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, verifica che nella lista sia rispettata la previsione contenuta nell'articolo 27, comma 5. In caso contrario riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente ai due terzi, procedendo dall'ultimo della lista;

l) elimina i nomi dei sottoscrittori che siano anche candidati della medesima lista o la cui firma non sia autenticata ai sensi dell'articolo 6 o risulti già apposta in altra lista;

m) elimina i nomi dei sottoscrittori per i quali manchi il certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali del comune;

n) esclude la lista qualora la dichiarazione di presentazione non sia sottoscritta dal prescritto numero di elettori;

o) esclude il candidato alla carica di sindaco nei confronti del quale si verifichi l'ipotesi prevista dalla lettera d) o che non ha presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura oppure che ha presentato una dichiarazione di accettazione della candidatura priva di sottoscrizione o di autenticazione o di una delle indicazioni previste dall'articolo 29, comma 2;

p) esclude il candidato alla carica di sindaco per il quale manca o è incompleta la dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 29, comma 1, lettera d), oppure nei confronti del quale venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso della Commissione, la sussistenza di alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla normativa statale;

q) ricusa il contrassegno di lista non conforme a quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, oppure, nel caso di cui all'articolo 30, comma 3, quando non è stata presentata la dichiarazione prevista dall'articolo 30, comma 4, o quando la stessa è priva di sottoscrizione o di autenticazione.

2. La Commissione elettorale circondariale esclude la lista qualora, per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), j) e k), il numero dei candidati risulta inferiore al minimo prescritto.

3. L'esclusione della candidatura alla carica di sindaco comporta l'esclusione dell'unica lista o di tutte le liste collegate. L'esclusione dell'unica lista o di tutte le liste collegate al medesimo candidato alla carica di sindaco comporta l'esclusione del candidato stesso.

Art. 35 decisioni finali e operazioni di sorteggio

1. Il giorno stesso in cui ha effettuato l'esame delle candidature, la Commissione elettorale circondariale comunica ai delegati di lista le osservazioni e le modifiche apportate alla lista, invitandoli a presentare, entro le ore 12.00 del trentesimo giorno precedente la data delle elezioni, un nuovo contrassegno in sostituzione di quello ricusato.

2. La Commissione si riunisce allo scadere del termine di cui al comma 1 per ammettere nuovi contrassegni in luogo di quelli ricusati, udire eventualmente i delegati delle liste modificate o escluse, ammettere le correzioni di errori materiali e decidere in modo definitivo.

3. La Commissione comunica nella stessa giornata ai delegati di lista le decisioni definitive di esclusione di lista o di candidati.

4. Dopo l'approvazione definitiva delle candidature, e comunque non oltre il ventinovesimo giorno precedente la data delle elezioni, la Commissione effettua le operazioni di sorteggio per l'assegnazione di un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di sindaco e alle liste ammesse. Alle operazioni di sorteggio possono assistere i delegati di lista.

5. La Commissione in primo luogo sorteggia i candidati alla carica di sindaco. Qualora il candidato alla carica di sindaco sia collegato a una sola lista, la stessa segue l'ordine progressivo già assegnato al candidato. Qualora il candidato alla carica di sindaco sia collegato a più liste, a ciascuna lista viene assegnato il numero d'ordine progressivo risultante da un ulteriore sorteggio disposto all'interno del gruppo di liste.

Art. 36 adempimenti successivi all'esame delle candidature

1. Compite le operazioni relative all'esame delle candidature, la Commissione elettorale circondariale trasmette i verbali di ammissione delle liste e di sorteggio e una copia del contrassegno delle liste ammesse:

a) al comune, per la stampa del manifesto delle candidature e per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale. Il manifesto è pubblicato all'albo pretorio e viene affisso in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno precedente la data delle elezioni;

b) alla struttura regionale competente in materia elettorale, per la stampa delle schede di votazione e per la raccolta e la divulgazione delle candidature e dei risultati elettorali.

2. La Commissione elettorale circondariale trasmette inoltre al comune:

a) l'elenco dei delegati delle liste ammesse;

b) il programma amministrativo presentato dalle liste ammesse.

3. Il programma amministrativo è pubblicato all'albo pretorio del comune. All'albo pretorio viene anche data notizia dell'eventuale mancata presentazione del programma da parte di una lista.

Art. 37 stampa delle schede di votazione

1. La struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia elettorale provvede alla stampa delle schede di votazione secondo i modelli allegati A e B alla presente legge.

2. Le schede di votazione sono di carta consistente e di identico colore per ciascun comune. Sulle schede i contrassegni delle liste sono riprodotti con i colori originali e con il diametro di 2 centimetri. I nominativi dei candidati alla carica di sindaco e i contrassegni delle liste sono riportati secondo l'ordine del sorteggio effettuato dalla Commissione elettorale circondariale.

3. I pacchi contenenti le schede di votazione già piegate per ciascuna sezione elettorale sono consegnati al sindaco non oltre il secondo giorno precedente quello della votazione.

Art. 38 operazioni di sorteggio e stampa delle schede in occasione del secondo turno di votazione

1. Nel caso di secondo turno di votazione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, scaduto il termine di cui all'articolo 16, comma 4, il segretario del comune comunica alla Commissione elettorale circondariale le dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste eventualmente presentate.
2. La Commissione elettorale circondariale, verificata la regolarità delle nuove dichiarazioni di collegamento presentate, effettua le operazioni di sorteggio per l'assegnazione di un numero d'ordine progressivo ai due candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio. L'ordine delle liste collegate ai candidati alla carica di sindaco è quello risultante dal sorteggio effettuato in occasione del primo turno; le liste che hanno dichiarato ulteriori collegamenti sono aggiunte a quelle già collegate al primo turno, secondo l'ordine di presentazione della relativa dichiarazione. Alle operazioni di sorteggio possono assistere i delegati di lista.
3. Compite le operazioni di sorteggio, la Commissione elettorale circondariale trasmette il relativo verbale:
 - a) al comune, per la stampa del manifesto dei candidati ammessi al ballottaggio. Il manifesto è pubblicato all'albo pretorio e viene affisso in altri luoghi pubblici entro il secondo giorno precedente la data del ballottaggio;
 - b) alla struttura regionale competente in materia elettorale, per la stampa delle schede di votazione e per la raccolta e la divulgazione e dei risultati elettorali.
4. Le operazioni previste dal presente articolo devono essere ultimate entro il lunedì precedente la votazione di ballottaggio.

CAPO IV - VOTAZIONE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 39 documento di ammissione al voto e apertura degli uffici comunali

1. L'elettore per votare deve esibire la tessera elettorale unitamente a un documento di identificazione.
2. Nei cinque giorni che precedono la data delle elezioni e nel giorno della votazione i comuni assicurano l'apertura al pubblico dei propri uffici secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.

Art. 40 liste elettorali di sezione

1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione almeno dieci giorni prima della votazione.

Art. 41 agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto

1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto per facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento della sezione elettorale. Per la stessa finalità, analogo servizio di trasporto può essere organizzato per gli altri elettori.
2. Le aziende per i servizi sanitari nei tre giorni precedenti la votazione garantiscono la disponibilità di un adeguato numero di medici per il rilascio dei certificati di accompagnamento e delle attestazioni mediche necessarie per l'esercizio del diritto di voto. I medici designati non possono essere candidati, né parenti fino al quarto grado di candidati.
3. Le attestazioni e i certificati medici sono rilasciati immediatamente e gratuitamente.

Art. 42 consegna del materiale elettorale

1. Il sindaco provvede affinché, nel giorno che precede la votazione, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale sede della sezione elettorale e prenda in carico il seguente materiale:
 - a) la scatola sigillata contenente all'interno il bollo della sezione;
 - b) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale;
 - c) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;
 - d) gli elenchi degli elettori che votano presso l'abitazione in cui dimorano;
 - e) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo in cui sono detenuti;
 - f) tre copie del manifesto delle candidature e una copia del manifesto esplicativo delle modalità di voto, da affiggere nella sala della votazione;
 - g) i verbali di nomina degli scrutatori;
 - h) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste ed eventualmente gli atti di designazione già consegnati alla segreteria del comune;
 - i) la scatola sigillata contenente le schede di votazione;

- j) l'urna per la votazione;
 - k) le matite copiative per l'espressione del voto e gli stampati da utilizzare nel corso delle operazioni.
2. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione segnala le carenze e gli inconvenienti eventualmente riscontrati al sindaco, il quale provvede immediatamente.

Art. 43 sala della votazione

1. Ogni sala della votazione ha, di norma, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap, collocate in modo da assicurare la segretezza del voto e da impedire la vista e ogni comunicazione dall'esterno. L'urna è collocata in modo da essere sempre visibile a tutti. Nella parte della sala destinata all'Ufficio elettorale di sezione gli elettori possono entrare solo il tempo strettamente necessario per votare.
2. Nella sala della votazione devono essere affissi il manifesto delle candidature e il manifesto esplicativo delle modalità di voto.
3. Gli arredi delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto delle candidature, di votare in assoluta segretezza, di svolgere eventualmente le funzioni di componente dell'Ufficio elettorale o di rappresentante di lista e di assistere alle operazioni dell'ufficio. Almeno una cabina deve consentire agevolmente l'accesso agli elettori non deambulanti e deve essere previsto un idoneo piano di scrittura.
4. Le sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote sono segnalate con il simbolo di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).
5. Ai fini dell'allestimento della sala della votazione, ciascun comune accerta, entro quindici giorni dalla pubblicazione del manifesto di cui all'articolo 18, comma 4, il buono stato delle cabine e di tutto il materiale occorrente.

Art. 44 accesso nella sala della votazione

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 48 e 49, possono entrare nella sala della votazione gli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione e gli ufficiali giudiziari per notificare i reclami relativi alle operazioni dell'ufficio.

Art. 45 costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e autenticazione delle schede di votazione

1. Alle ore 16.00 del giorno che precede la votazione, il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione.
2. Se tutti o alcuni degli scrutatori non sono presenti, o non sono stati designati, il presidente chiama in sostituzione altri elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, che non siano rappresentanti di lista e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 23.
3. Il presidente esegue nell'ordine le seguenti operazioni:
 - a) accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione;
 - b) constata l'integrità del sigillo che chiude la scatola con il bollo della sezione e dà atto nel verbale del numero del bollo;
 - c) constata l'integrità della scatola che contiene le schede di votazione;
 - d) procede all'autenticazione di un numero di schede di votazione corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione, apponendo il bollo della sezione sulla parte esterna di ciascuna scheda;
 - e) depone le schede autenticate nella scatola che conteneva le schede consegnate alla sezione e quelle non autenticate in una busta.
4. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie per impedire l'accesso dall'esterno. Infine, affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala della votazione.
5. Nel corso delle operazioni di cui al presente articolo nessun componente dell'ufficio può allontanarsi dalla sala della votazione.
6. Di tutte le operazioni previste dal presente articolo viene dato atto nel verbale.

SEZIONE II - OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Art. 46 durata della votazione

1. La votazione si svolge dalle ore 08.00 alle ore 22.00 della domenica.
2. Gli elettori che all'ora prevista come termine della votazione si trovano ancora nei locali della sezione sono ammessi a votare.

Art. 47 modalità della votazione

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 56, 60 e 61, il voto è dato personalmente dall'elettore presso

la sezione elettorale, all'interno della cabina. Gli elettori sono ammessi al voto secondo l'ordine di presentazione.

Art. 48 elettori che votano nella sezione

1. Nella sezione votano:

- a) gli iscritti nelle liste degli elettori della sezione;
- b) coloro che sono dichiarati elettori del comune in base a sentenza della Corte d'appello o attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'articolo 32 bis del decreto del Presidente della Repubblica 223/1967;
- c) il presidente, gli scrutatori, il segretario e i rappresentanti delle liste iscritti nelle liste elettorali di altra sezione del comune;
- d) gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso la sezione, iscritti nelle liste elettorali di altra sezione del comune.

2. Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione elettorale alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione elettorale del comune, collocata in sede priva di barriere architettoniche, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'azienda per i servizi sanitari anche in precedenza per altri scopi, o della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

3. Gli elettori di cui al comma 1, lettere b), c) e d), e di cui al comma 2, sono iscritti in calce alle liste elettorali della sezione e di essi è preso nota nel verbale.

Art. 49 voto assistito

1. I non vedenti, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini diversamente abili impossibilitati a esprimere autonomamente il diritto di voto, esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore scelto liberamente e iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi comune della Repubblica.

2. L'annotazione del diritto al voto assistito è inserita, a cura del comune di iscrizione elettorale, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, nella tessera elettorale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore. Il presidente chiede all'accompagnatore di esibire la tessera elettorale, per verificare se ha già esercitato in precedenza tale funzione.

4. L'accompagnatore consegna al presidente la tessera elettorale dell'elettore assistito. Il presidente accerta se l'elettore ha scelto liberamente l'accompagnatore e ne conosce il nome e cognome, e registra nel verbale questa modalità di votazione, nonché il nome e cognome dell'accompagnatore.

5. Il certificato medico eventualmente esibito attesta che l'infermità fisica diagnosticata impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore. Trova applicazione l'articolo 41, commi 2 e 3.

6. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore è apposta dal presidente sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

Art. 50 inizio della votazione

1. Il giorno della votazione il presidente, ricostituito l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati il sabato e, all'ora prevista, dichiara aperta la votazione.

Art. 51 ammissione degli elettori al voto

1. Per essere ammessi al voto gli elettori devono esibire la tessera elettorale ed essere identificati in uno dei modi seguenti:

- a) esibizione di un documento di identità o di riconoscimento munito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione;
- b) in mancanza di idoneo documento di identità o di riconoscimento, conoscenza personale da parte di uno dei componenti l'ufficio, che ne attesta l'identità;
- c) attestazione dell'identità da parte di altro elettore del comune, previamente identificato e ammonito dal presidente sulle conseguenze penali in caso di falsa attestazione.

2. In caso di dissenso sulla identità degli elettori, decide il presidente.

3. Nell'apposita colonna delle liste elettorali della sezione sono indicati gli estremi del documento di identificazione oppure, in mancanza del documento, viene apposta la firma dello scrutatore o dell'elettore che attesta l'identità.

4. Riconosciuta l'identità dell'elettore, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale il bollo della sezione e la data.

Art. 52 ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione

1. Il presidente consegna all'elettore ammesso al voto la scheda di votazione e la matita copiativa.
2. L'elettore si reca nella cabina, compila la scheda e la restituisce già piegata al presidente, insieme alla matita copiativa. Qualora l'elettore non abbia piegato la scheda, il presidente lo invita a chiuderla facendolo rientrare in cabina. Il presidente verifica l'autenticità della scheda, assicurandosi che la stessa riporti il bollo della sezione, e quindi la inserisce nell'urna.
3. Uno dei componenti dell'ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma nelle liste elettorali della sezione, accanto al nome dell'elettore. In caso di contemporaneità di elezioni, nelle liste viene preso nota degli elettori che votano soltanto per alcune elezioni.

Art. 53 casi particolari nel corso della votazione

1. Se un elettore riscontra che la scheda è deteriorata o egli stesso, per negligenza, la deteriora la restituisce al presidente che vi appone la scritta <<scheda deteriorata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore. Il presidente preleva dalla busta delle schede non autenticate una scheda sulla quale viene apposto il bollo della sezione. La nuova scheda autenticata è consegnata all'elettore in sostituzione della scheda deteriorata, prendendo nota della consegna nelle liste elettorali di sezione e nel verbale. La scheda deteriorata è allegata al verbale.
2. Le schede mancanti del bollo della sezione non sono inserite nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede, dopo che il presidente vi ha apposto la scritta <<scheda annullata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore, sono allegate al verbale. Nelle liste elettorali di sezione e nel verbale viene preso nota della circostanza.
3. Se un elettore non vota nella cabina il presidente ritira la scheda e l'elettore non può più votare. La scheda, dopo che il presidente vi ha apposto la scritta <<scheda annullata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore, è allegata al verbale. Nelle liste elettorali di sezione e nel verbale viene preso nota della circostanza.
4. Il presidente può disporre che gli elettori che indugiano artificiosamente nella votazione o non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto siano allontanati dalla cabina, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che hanno votato gli altri elettori presenti. La scheda restituita senza espressione di voto, dopo che il presidente vi ha apposto la scritta <<scheda annullata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore, viene allegata al verbale e viene sostituita con altra scheda prelevata dalla busta delle schede non autenticate sulla quale viene apposto il bollo della sezione. Nelle liste elettorali di sezione e nel verbale viene preso nota della circostanza.
5. Nel verbale viene preso nota degli elettori che non hanno riconsegnato la scheda di votazione e degli elettori che non hanno restituito la matita.

Art. 54 chiusura della votazione e operazioni di riscontro

1. All'ora prevista il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali della sezione:
 - a) dichiara chiusa la votazione;
 - b) accerta il numero totale dei votanti, risultante dalle liste elettorali della sezione e dalle liste aggiunte di cui agli articoli 58, 59 e 61;
 - c) firma, insieme ad uno scrutatore, le liste elettorali della sezione e le liste aggiunte in ciascun foglio e le chiude nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione e recante la firma del presidente e di uno scrutatore;
 - d) conta le schede autenticate non utilizzate per la votazione e riscontra se corrispondono al numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato; a tal fine si considerano come votanti gli elettori che non hanno restituito la scheda, o ne hanno restituita una senza il bollo della sezione, o si sono rifiutati di votare nella cabina, o sono stati allontanati dalla cabina senza poi essere riammessi al voto;
 - e) chiude tutte le schede, autenticate e non autenticate, avanzate alla chiusura della votazione, nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione e recante la firma del presidente e di uno scrutatore;
 - f) deposita le buste di cui alle lettere c) ed e) nella segreteria del comune.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.
3. Entro trenta giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il comune trasmette le buste di cui al comma 1, lettera c), alla struttura regionale competente in materia elettorale. Dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali, il comune provvede allo scarto del contenuto delle buste di cui al comma 1, lettera e).

Art. 55 adempimenti successivi alle operazioni di riscontro

1. In occasione del primo turno di votazione, effettuate le operazioni di cui all'articolo 54 il presidente:
 - a) chiude l'urna contenente le schede votate sigillandone la chiusura con il timbro della sezione;

b) inserisce nell'apposita busta gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle ancora da compiere. Sull'urna e sulla busta è apposto il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore;

c) rinvia lo scrutinio alle ore 08.00 del lunedì.

2. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie a impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.

3. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 viene dato atto nel verbale.

4. In occasione del secondo turno di votazione, effettuate le operazioni di cui all'articolo 54, il presidente dà inizio allo scrutinio.

SEZIONE III - RACCOLTA DEL VOTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ELETTORI

Art. 56 votazione dei degenti in ospedali e altri luoghi di cura

1. I degenti in ospedali e altri luoghi di cura sono ammessi a votare nel luogo di cura, sempre che siano elettori dello stesso comune in cui ha sede la struttura.

2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il numero di iscrizione nella lista elettorale e riporta l'attestazione del direttore sanitario comprovante il ricovero. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto.

3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in elenchi distinti per sezione e trasmette loro attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, il giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'ufficio, effettua le necessarie annotazioni nelle liste elettorali della sezione.

4. I degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata alle liste elettorali della sezione, nel caso previsto dall'articolo 57, o alle liste aggiunte di cui all'articolo 58.

5. Il voto viene raccolto con le modalità di cui agli articoli 57, 58 e 59.

Art. 57 sezione ospedaliera

1. Negli ospedali e negli altri luoghi di cura con almeno 200 posti letto è istituita, ogni 500 posti letto o frazione di 500, una sezione elettorale presso la quale viene costituito un ufficio composto e funzionante secondo le disposizioni vigenti per gli ordinari Uffici elettorali di sezione.

2. I degenti che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste elettorali della sezione all'atto della votazione. Alle sezioni ospedaliere possono essere assegnati, su richiesta, gli elettori che fanno parte del personale del luogo di cura.

3. Il voto dei degenti che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina è raccolto con le modalità di cui all'articolo 58.

Art. 58 seggio speciale

1. Il voto degli elettori degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite sentita la direzione sanitaria, da un seggio speciale costituito, contemporaneamente alla costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione, presso la sezione elettorale nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.

2. Il seggio speciale è composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità ordinarie stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori, scelto dal presidente, assume le funzioni di segretario.

3. Alle operazioni del seggio speciale possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale.

4. Il presidente assicura il rispetto della libertà e della segretezza del voto degli elettori.

5. Gli elettori che votano nel seggio speciale sono iscritti in apposite liste elettorali aggiunte.

6. I compiti del seggio speciale sono limitati alla raccolta del voto dei degenti. Le schede votate vengono portate presso la sezione elettorale e introdotte immediatamente nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Art. 59 ufficio distaccato

1. Il voto degli elettori degenti in luoghi di cura con meno di 100 posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite, sentita la direzione sanitaria, dal presidente dell'Ufficio elettorale della sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.

2. Il presidente si reca presso il luogo di cura per raccogliere il voto dei degenti accompagnato dal segretario e da uno scrutatore.

3. Il voto dei degenti è raccolto con le modalità di cui all'articolo 58, commi 3, 4, 5 e 6.

Art. 60 voto domiciliare

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità che rendono impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 41, comma 1, l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, nonché gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, sono ammessi a votare nelle predette dimore, sempre che siano elettori dello stesso comune in cui dimorano.
2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
 - a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
 - b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali; trova applicazione l'articolo 41, commi 2 e 3.
3. Se sulla tessera elettorale dell'elettore ammesso al voto domiciliare non è già stata inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 2, lettera b), attesta inoltre l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del diritto di voto.
4. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 2, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:
 - a) a includere i nomi degli elettori ammessi al voto domiciliare in elenchi distinti per sezione; gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'ufficio, effettua le necessarie annotazioni nelle liste elettorali della sezione;
 - b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
 - c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.
5. Il voto viene raccolto dall'ufficio distaccato di cui all'articolo 59. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte di un Ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione, vengono iscritti in calce alla lista elettorale della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 61 votazione dei detenuti

1. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, sempre che siano elettori dello stesso comune in cui ha sede la struttura.
2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il numero di iscrizione nella lista elettorale e riporta l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore dell'istituto.
3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in elenchi distinti per sezione e trasmette loro attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, il giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'ufficio, effettua le necessarie annotazioni nella lista elettorale della sezione.
4. I detenuti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata alle liste aggiunte di cui all'articolo 58.
5. Il voto viene raccolto con le modalità di cui all'articolo 58.

CAPO V - SCRUTINIO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Art. 62 operazioni di scrutinio

1. In occasione del primo turno di votazione, la mattina del lunedì il presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati la sera del giorno precedente per la chiusura della sala della votazione e, alle ore 08.00, dà inizio alle operazioni di scrutinio. In occasione del secondo turno di votazione lo scrutinio ha inizio subito dopo le operazioni di cui all'articolo 54.
2. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio.
3. Uno scrutatore, scelto mediante sorteggio, estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna aperta al presidente, il quale legge il nominativo del candidato alla carica di sindaco a cui è stato attribuito il voto e, successivamente, il contrassegno della lista votata ed eventualmente il nominativo del candidato consigliere cui è attribuita la preferenza. Quindi il presidente passa la scheda a un

altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di uguale espressione.

4. Il segretario annota ciascun voto nelle tabelle di scrutinio ed enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di sindaco, ciascuna lista e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando.

5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata scrutinata e il relativo voto non è stato registrato.

6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di sindaco.

7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti dell'ufficio.

8. Nel corso dello scrutinio nessun componente dell'ufficio può allontanarsi dalla sala della votazione.

9. Delle operazioni di scrutinio viene dato atto nel verbale.

Art. 63 validità e nullità delle schede e dei voti

1. La validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

2. Si considerano bianche le schede che non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni.

3. Si considerano nulle le schede:

a) che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto;

b) che non portano il bollo della sezione o non sono quelle previste dalla legge;

c) nelle quali la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco.

4. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, se l'elettore ha espresso un voto per un candidato alla carica di sindaco e un voto per una lista allo stesso non collegata, è valido il voto per il candidato sindaco e nullo il voto alla lista.

5. Se l'elettore non ha tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco e ha votato più contrassegni collegati al medesimo candidato sindaco, è nullo il voto alle liste e si intende validamente votato il candidato.

6. La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di sindaco determina la nullità della scheda.

7. Le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti di lista nulli, sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.

Art. 64 validità e nullità del voto di preferenza e connessione con il voto di lista

1. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze per candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista cui appartengono i candidati indicati, sia ai candidati preferiti.

2. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze in corrispondenza di un contrassegno per candidati compresi nella lista corrispondente, il voto è attribuito alla lista e ai candidati preferiti.

3. Sono valide le preferenze espresse in uno spazio diverso da quello in corrispondenza della lista votata, quando i candidati preferiti appartengono alla lista votata.

4. Sono nulli i voti di preferenza:

a) espressi in eccedenza alle prime due preferenze;

b) espressi per un secondo candidato quando si tratta di un candidato appartenente allo stesso genere del primo;

c) espressi per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;

d) espressi numericamente anziché nominativamente;

e) qualora il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

5. La nullità del voto di lista determina in ogni caso la nullità del voto di preferenza eventualmente espresso.

6. Le schede contenenti voti di preferenza nulli sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.

Art. 65 voti contestati

1. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide sull'attribuzione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e dà atto nel verbale del numero dei voti contestati e attribuiti e di quelli contestati e non attribuiti, nonché dei motivi della contestazione.

2. Le schede contenenti voti contestati, attribuiti o non attribuiti sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.

Art. 66 risultato dello scrutinio e adempimenti successivi

1. Ultimato lo scrutinio, il presidente:

a) conta tutte le schede scrutinate e quindi, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede

- bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti contestati non attribuiti e accerta la corrispondenza del loro numero con i totali risultanti dalle tabelle di scrutinio;
- b) accerta la corrispondenza del totale delle schede scrutinate con il numero complessivo degli elettori che hanno votato nella sezione, dandone atto nel verbale;
- c) dichiara il risultato dello scrutinio e lo attesta nel verbale;
- d) inserisce in un'apposita busta le schede valide;
- e) raccoglie nelle apposite buste:
- 1) le schede deteriorate, quelle riconsegnate non autenticate dagli elettori, quelle ritirate ad elettori che si sono rifiutati di entrare nella cabina o che hanno indugiato nella espressione del voto;
 - 2) le schede bianche, le schede nulle, le schede con voti di lista nulli, le schede con voti di preferenza nulli e le schede contenenti voti contestati, attribuiti o non attribuiti, e le carte relative alle proteste e ai reclami;
 - 3) le tabelle di scrutinio;
- f) inserisce nell'apposita busta un esemplare del verbale dell'ufficio e le buste di cui alla lettera e);
- g) inserisce nell'apposita busta l'esemplare del verbale dell'ufficio da depositare nella segreteria del comune.
2. Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e recano il numero della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.
3. Salvo nel caso previsto dall'articolo 68, comma 6, le buste di cui al comma 1, lettere d) e f), sono trasmesse al comune per essere custodite sino al momento in cui hanno inizio le operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni.

Art. 67 verbale dell'ufficio elettorale di sezione

1. Tutte le operazioni e le decisioni dell'ufficio, dal momento dell'insediamento e sino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio, o, nei comuni con un'unica sezione elettorale, sino alla proclamazione degli eletti, sono riportate nel verbale.
2. Il verbale, compilato in due esemplari, è atto pubblico e della sua regolare compilazione sono responsabili il presidente e il segretario.
3. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti dell'ufficio. I rappresentanti di lista presenti possono firmare in ciascun foglio il verbale e sottoscriverlo.
4. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale depositato nella segreteria del comune.

CAPO VI - OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 68 operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, entro il lunedì successivo alla votazione o al più tardi entro il martedì, l'Adunanza dei presidenti compie le seguenti operazioni:
 - a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune;
 - b) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
 - c) determina la cifra elettorale di ciascuna lista, costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del comune, nonché, la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste, costituita dal totale delle cifre elettorali delle liste che compongono il gruppo;
 - d) determina la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale, costituita dal totale dei voti validi di preferenza ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune;
 - e) assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti alla carica di consigliere comunale compiendo le operazioni di cui all'articolo 13.
2. Le proclamazioni effettuate dall'Adunanza dei presidenti hanno carattere provvisorio, salve le definitive decisioni del consiglio comunale.
3. Tutte le operazioni e decisioni dell'Adunanza dei presidenti sono riportate nel verbale, compilato in due esemplari. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti dell'ufficio e dai rappresentanti di lista presenti che lo richiedono.
4. Un esemplare del verbale, insieme alle buste degli Uffici elettorali di sezione contenenti i rispettivi verbali e le schede valide, è trasmesso alla struttura regionale competente in materia elettorale; l'altro esemplare del verbale è depositato nella segreteria del comune.
5. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale conservato presso la struttura regionale competente in materia elettorale o depositato nella segreteria del comune.
6. Nei comuni con un'unica sezione elettorale le operazioni previste dal presente articolo sono effettuate dall'ufficio di sezione al termine dello scrutinio.

Art. 69 operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, entro il lunedì successivo alla votazione o al più tardi entro il martedì, l'Adunanza dei presidenti compie le seguenti operazioni:

- a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune;
- b) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi;
- c) determina la cifra elettorale di ciascuna lista, costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del comune, nonché la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste, costituita dal totale delle cifre elettorali delle liste che compongono il gruppo;
- d) determina la cifra individuale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale, costituita dal totale dei voti validi di preferenza ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune;
- e) assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti alla carica di consigliere comunale compiendo le operazioni di cui all'articolo 15.

2. Qualora nessun candidato alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, l'Adunanza dei presidenti, compiute le operazioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d), individua i due candidati alla carica di sindaco da ammettere al ballottaggio e comunica i due nominativi al sindaco, alla Commissione elettorale circondariale e alla struttura regionale competente in materia elettorale.

3. Dopo il secondo turno di votazione l'Adunanza dei presidenti compie le seguenti operazioni:

- a) determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco che ha partecipato al ballottaggio, costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascuno dei due candidati in tutte le sezioni del comune;
- b) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
- c) assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti alla carica di consigliere comunale compiendo le operazioni di cui all'articolo 17.

4. Le proclamazioni effettuate dall'Adunanza dei presidenti hanno carattere provvisorio, salve le definitive decisioni del consiglio comunale.

5. Tutte le operazioni e decisioni dell'Adunanza dei presidenti sono riportate nel verbale, compilato in due esemplari. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti dell'ufficio. I rappresentanti di lista presenti possono firmare in ciascun foglio il verbale e sottoscriverlo. Nel caso in cui si debba procedere al ballottaggio viene compilato un estratto del verbale nel quale sono riportate le parti relative ai risultati della votazione e dello scrutinio.

6. Un esemplare del verbale, insieme alle buste degli Uffici elettorali di sezione contenenti i rispettivi verbali e le schede valide, è trasmesso alla struttura regionale competente in materia elettorale; l'altro esemplare del verbale è depositato nella segreteria del comune. L'estratto del verbale di cui al comma 5 è depositato nella segreteria del comune per essere custodito sino alla successiva riunione dell'Adunanza dei presidenti, dopo il secondo turno di votazione.

7. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale conservato presso la struttura regionale competente in materia elettorale o depositato nella segreteria del comune.

Art. 70 riesame dei risultati dello scrutinio

1. Qualora dal verbale di un Ufficio elettorale di sezione non sia possibile ricavare il risultato dello scrutinio, l'Adunanza dei presidenti acquisisce l'esemplare del verbale depositato presso il comune, oppure rileva i dati relativi allo scrutinio dalle tabelle di scrutinio allegate al verbale. Qualora anche così non risulti possibile ricavare i dati, il presidente dell'adunanza:

- a) acquisisce la busta contenente le schede valide;
- b) convoca il presidente e il segretario dell'Ufficio di sezione al fine di procedere, in collaborazione con essi, alla ripetizione delle operazioni di scrutinio.

2. Qualora, ultimate le operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti, dal verbale dell'Adunanza dei presidenti risultino evidenti errori materiali di calcolo o di trascrizione dei risultati dello scrutinio, l'adunanza stessa, acquisiti, se del caso, l'esemplare del verbale depositato presso il comune e le tabelle di scrutinio, provvede ad apportare le necessarie rettifiche e a correggere eventualmente il risultato delle elezioni.

3. Le operazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate sino alla pubblicazione del manifesto previsto dall'articolo 72.

4. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è dato atto nel verbale dell'adunanza.

Art. 71 ammissione di un unico candidato alla carica di sindaco

1. Nel caso in cui sia stato ammesso un unico candidato alla carica di sindaco, collegato con una lista o un gruppo di liste, l'elezione è valida se il candidato alla carica di sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al cinquanta per cento dei votanti e il numero dei votanti non è stato inferiore al cinquanta per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

2. Per determinare il quorum dei votanti di cui al comma 1, non sono computati tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.
3. Se il candidato sindaco è collegato con una lista e sono raggiunte entrambe le percentuali indicate al comma 1, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista nonché il candidato alla carica di sindaco.
4. Se il candidato sindaco è collegato con un gruppo di liste e sono raggiunte entrambe le percentuali indicate al comma 1, è eletto il candidato alla carica di sindaco e i seggi, in numero pari al numero dei consiglieri da eleggere, sono assegnati alle liste che compongono il gruppo con le modalità di cui agli articoli 13, comma 3, o 15, comma 6.
5. Qualora non siano raggiunte entrambe le percentuali di cui al comma 1, l'elezione è nulla. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali nomina un commissario per l'amministrazione del comune fino alle nuove elezioni, che avranno luogo nei termini previsti dall'articolo 5.

Art. 72 pubblicazione e comunicazione dei risultati

1. Il sindaco, entro tre giorni dalla data del verbale di proclamazione degli eletti, rende noti i risultati delle elezioni mediante un avviso da pubblicare all'albo pretorio comunale e li comunica agli eletti.

Art. 73 surrogazioni e supplenze

1. Il seggio che per qualsiasi causa rimane vacante durante il quinquennio, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. In caso di vacanza del seggio di consigliere attribuito al candidato alla carica di sindaco non risultato eletto collegato ad un gruppo di liste, il seggio è attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto della lista che, tra quelle collegate, ha riportato il quoziente più alto fra quelli non utilizzati per l'assegnazione dei seggi.

TITOLO III - REGIME DELLE SPESE E DELLA PROPAGANDA ELETTORALE
CAPO I - REGIME DELLE SPESE

Art. 74 ripartizione delle spese

1. Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni comunali, fatta eccezione per quelle indicate al comma 2, sono a carico dei comuni. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni.
2. L'Amministrazione regionale provvede direttamente, con spese a proprio carico, all'acquisizione dei seguenti beni e servizi:
 - a) stampa degli avvisi agli elettori residenti all'estero;
 - b) stampa delle schede di votazione;
 - c) stampa della modulistica, delle buste, dei manifesti e delle pubblicazioni occorrenti per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione e per le operazioni degli uffici competenti in materia di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti;
 - d) stampa delle pubblicazioni concernenti il procedimento elettorale e i risultati delle elezioni;
 - e) trasporto del materiale elettorale ai comuni.
3. L'Amministrazione regionale rimborsa ai comuni le spese occorrenti per la stampa dei manifesti recanti i nomi dei candidati e dei candidati ammessi al ballottaggio.
4. Le schede relative alle elezioni circoscrizionali sono fornite dall'Amministrazione regionale; i relativi oneri fanno carico ai comuni interessati, che provvedono a rimborsarli all'Amministrazione regionale.
5. A richiesta dei comuni rientranti negli ambiti di tutela dello sloveno, tedesco e friulano, i manifesti previsti dai commi 2 e 3 sono stampati anche nella versione in lingua minoritaria. Le relative spese fanno carico all'Amministrazione regionale. A richiesta degli stessi comuni, la struttura regionale competente in materia elettorale fornisce i fac-simile degli altri manifesti stampati dai comuni anche nella versione in lingua minoritaria.
6. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, il riparto delle spese relative agli adempimenti comuni è disciplinato dalla normativa statale.

Art. 75 compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione e dell'Adunanza dei presidenti di sezione

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli importi dei compensi spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione e ai componenti dell'Adunanza dei presidenti.
2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. I compensi di cui al comma 1 sono a carico dei comuni.

4. I compensi previsti dal presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 53/1990, rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Art. 76 rendicontazione delle spese elettorali

1. Ai fini della rendicontazione delle spese elettorali obbligatorie anticipate dai comuni e i cui oneri fanno carico all'Amministrazione regionale, i comuni presentano, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente in materia elettorale, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del comune attestante l'importo della spesa anticipata.

2. L'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa.

CAPO II - PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 77 propaganda elettorale

1. In materia di propaganda elettorale trovano applicazione il titolo VIII, capo I, e l'articolo 89, comma 2, della legge regionale 28/2007.

2. L'affissione di manifesti e di altri stampati di propaganda elettorale è consentita, negli spazi a ciò destinati in ogni comune, ai candidati alla carica di sindaco e alle liste di candidati alla carica di consigliere comunale.

Art. 78 disciplina delle spese di propaganda elettorale

1. Nella Regione Friuli Venezia Giulia in materia di spese di propaganda elettorale relative alle elezioni comunali trova applicazione la disciplina contenuta nel presente articolo.

2. Per spese di propaganda elettorale si intendono quelle sostenute:

a) per la produzione, l'acquisto o l'affitto di materiali e mezzi e per l'affitto di sedi elettorali da utilizzare nel corso della campagna elettorale;

b) per la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) per l'organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di propaganda, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l'espletamento di ogni operazione richiesta per la presentazione delle candidature;

e) per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale;

f) per le spese di viaggio, telefoniche e postali.

3. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, i candidati alla carica di sindaco e le liste presentano un documento consuntivo delle spese sostenute. Il documento consuntivo è pubblicato all'albo pretorio del comune; nel medesimo albo viene altresì data notizia dell'eventuale mancata presentazione di tale documento.

Art. 79 disponibilità di locali per attività di propaganda elettorale

1. A decorrere dal giorno di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, gli enti interessati alla consultazione mettono a disposizione dei partiti e dei gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i propri locali già predisposti per conferenze e dibattiti.

2. La disponibilità dei locali è disposta in base alla disciplina dell'ente interessato alla consultazione e non deve comportare oneri per l'ente.

TITOLO IV - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2007 E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28/2007 IN MATERIA DI ELEZIONI REGIONALI

Art. 80 modifiche all'articolo 9 della legge regionale 28/2007

1. All'articolo 9 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale di sezione, composto da un presidente, tre scrutatori e un segretario. Per gli Uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.>>

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato ai sensi dell'articolo 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Gli scrutatori sono nominati ai

sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570).>>;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

<<9. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide sulla nullità dei voti, sull'attribuzione dei voti contestati, sui reclami, anche orali, presentati e su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni.>>.

Art. 81 inserimento dell'articolo 21 bis nella legge regionale 28/2007

1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 28/2007 è inserito il seguente:

<<Art. 21 bis stampa delle schede di votazione

1. Le schede di votazione sono di carta consistente e di identico colore. Sulle schede i contrassegni che contraddistinguono i candidati alla carica di presidente della regione e i contrassegni delle liste circoscrizionali sono riprodotti con i colori originali e con il diametro di 2 centimetri.

2. I pacchi contenenti le schede di votazione già piegate per ciascuna sezione elettorale sono consegnati al sindaco non oltre il secondo giorno precedente quello della votazione.>>.

Art. 82 sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 28/2007

1. L'articolo 22 della legge regionale 28/2007 è sostituito dal seguente:

<<Art. 22 documento di ammissione al voto e apertura degli uffici comunali

1. Nei cinque giorni che precedono la data delle elezioni e per tutta la durata della votazione i comuni assicurano l'apertura al pubblico dei propri uffici secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale.>>.

Art. 83 inserimento dell'articolo 22 bis nella legge regionale 28/2007

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 28/2007 è inserito il seguente:

<<Art. 22 bis liste elettorali di sezione

1. La Commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione almeno dieci giorni prima della votazione.>>.

Art. 84 modifiche all'articolo 23 della legge regionale 28/2007

1. All'articolo 23 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole <<nei giorni della votazione e nei tre giorni precedenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<nei tre giorni precedenti la votazione>>;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. Le attestazioni e i certificati medici sono rilasciati immediatamente e gratuitamente.>>.

Art. 85 modifica all'articolo 24 della legge regionale 28/2007

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 28/2007 è sostituita dalla seguente:

<<d) gli elenchi degli elettori che votano presso l'abitazione in cui dimorano;>>.

Art. 86 modifica all'articolo 27 della legge regionale 28/2007

1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 28/2007 è sostituita dalla seguente:

<<d) procede all'autenticazione di un numero di schede di votazione corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione, apponendo il bollo della sezione sulla parte esterna di ciascuna scheda;>>.

Art. 87 modifiche all'articolo 28 della legge regionale 28/2007

1. All'articolo 28 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<e dalle ore sette alle ore quindici del lunedì immediatamente successivo>> sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Gli elettori che all'ora prevista come termine della votazione si trovano ancora nei locali della sezione sono ammessi a votare.>>.

Art. 88 modifica all'articolo 31 della legge regionale 28/2007

1. Il comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 28/2007 è sostituito dal seguente:

<<5. I nominativi dei militari e dei naviganti che votano ai sensi del presente articolo sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è preso nota nel verbale.>>.

Art. 89 modifica all'articolo 33 della legge regionale 28/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 28/2007 le parole <<Il primo giorno di votazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il giorno della votazione>>.

Art. 90 modifica all'articolo 34 della legge regionale 28/2007

1. Il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale 28/2007 è sostituito dal seguente:

<<4. Riconosciuta l'identità dell'elettore, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale il bollo della sezione e la data.>>.

Art. 91 modifica all'articolo 35 della legge regionale 28/2007

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 28/2007 sono aggiunte le seguenti parole: <<In caso di contemporaneità di elezioni, nelle liste viene preso nota degli elettori che votano soltanto per alcune elezioni.>>.

Art. 92 sostituzione dell'articolo 37 della legge regionale 28/2007

1. L'articolo 37 della legge regionale 28/2007 è sostituito dal seguente:

<<Art. 37 chiusura della votazione e operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio

1. Alle ore ventidue il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali della sezione e prima di iniziare lo scrutinio:

a) dichiara chiusa la votazione;

b) accerta il numero totale dei votanti, risultante dalle liste elettorali di sezione e dalle liste aggiunte di cui agli articoli 31, 40, 41 e 43;

c) firma, insieme ad uno scrutatore, le liste elettorali della sezione in ciascun foglio e le chiude in una busta sigillata con il bollo della sezione, la firma del presidente e di uno scrutatore;

d) conta le schede autenticate non utilizzate per la votazione e riscontra se corrispondono al numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato; a tal fine si considerano come votanti gli elettori che non hanno restituito la scheda, o ne hanno restituita una senza il bollo della sezione, o si sono rifiutati di votare nella cabina, o sono stati allontanati dalla cabina senza poi essere riammessi al voto;

e) chiude tutte le schede, autenticate e non autenticate, avanzate alla chiusura della votazione nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione e recante la firma del presidente e di uno scrutatore;

f) deposita le buste di cui alle lettere c) ed e) nella segreteria del comune.

2. Tutte le operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.

3. Entro trenta giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il comune trasmette le buste di cui al comma 1, lettera c), alla struttura regionale competente in materia elettorale. Dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali, il comune provvede allo scarto del contenuto delle buste di cui al comma 1, lettera e).>>.

Art. 93 inserimento dell'articolo 37 bis nella legge regionale 28/2007

1. Dopo l'articolo 37 della legge regionale 28/2007 è inserito il seguente:

<<Art. 37 bis adempimenti successivi alle operazioni di riscontro

1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo 37, l'ufficio:

a) chiude l'urna contenente le schede votate;

b) inserisce nell'apposita busta gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle ancora da compiere. Sull'urna e sulla busta è apposto il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.

2. Successivamente, il presidente rinvia lo scrutinio alle ore 08.00 del lunedì. Provvede quindi alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie a impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.

3. Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 viene dato atto nel verbale.>>.

Art. 94 modifica all'articolo 38 della legge regionale 28/2007

1. Al comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale 28/2007 le parole <<al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle liste elettorali della sezione, nel caso previsto dall'articolo 39, o alle liste aggiunte di cui all'articolo 40>>.

Art. 95 modifica all'articolo 40 della legge regionale 28/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 28/2007 le parole <<il giorno e>> sono soppresse.

Art. 96 modifica all'articolo 41 della legge regionale 28/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 28/2007 le parole <<il giorno e>> sono soppresse.

Art. 97 modifica all'articolo 43 della legge regionale 28/2007

1. Al comma 5 dell'articolo 43 della legge regionale 28/2007 le parole <<al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle liste aggiunte di cui all'articolo 40>>.

Art. 98 modifiche all'articolo 44 della legge regionale 28/2007

1. All'articolo 44 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La mattina del lunedì il presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati la sera del giorno precedente per la chiusura della sala della votazione e, alle ore 08.00, dà inizio alle operazioni di scrutinio.>>;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Il segretario annota ciascun voto nelle tabelle di scrutinio ed enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di Presidente, ciascuna lista circoscrizionale e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando.>>;

c) il comma 10 è abrogato.

Art. 99 modifiche all'articolo 45 della legge regionale 28/2007

1. All'articolo 45 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di Presidente della Regione determina la nullità della scheda.>>;

b) al comma 7 le parole <<e le schede nulle>> sono sostituite dalle seguenti: <<, le schede nulle e le schede contenenti voti di lista nulli>>.

Art. 100 modifiche all'articolo 46 della legge regionale 28/2007

1. All'articolo 46 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole <<per un candidato compreso soltanto nella lista>> sono sostituite dalle seguenti: <<per un candidato compreso nella lista>>;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. La nullità del voto di lista determina in ogni caso la nullità del voto di preferenza eventualmente espresso.>>.

Art. 101 modifiche all'articolo 49 della legge regionale 28/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole <<e una copia delle tabelle di scrutinio>> sono soppresse;

b) al numero 1) della lettera b) le parole <<l'altra copia delle tabelle di scrutinio>> sono sostituite dalle seguenti: <<le tabelle di scrutinio>>.

Art. 102 modifica all'articolo 59 della legge regionale 28/2007

1. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 59 della legge regionale 28/2007 è sostituita dalla seguente:

<<e) l'Ufficio effettua le operazioni di scrutinio relative, nell'ordine, alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro ventiquattro ore dal loro inizio.>>.

Art. 103 modifiche all'articolo 63 della legge regionale 28/2007

1. All'articolo 63 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: <<e del seggio speciale>>;

b) alla fine del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: <<Ai fini della rendicontazione della spesa, i comuni presentano, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente in materia elettorale, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del comune attestante l'importo della spesa anticipata. L'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa.>>.

CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 104 contemporaneità di elezioni

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali:

a) l'Ufficio elettorale di sezione è unico;

b) concluse le operazioni di voto, l'ufficio effettua il riscontro dei votanti per tutte le consultazioni, iniziando dalle elezioni provinciali;

c) le operazioni di scrutinio iniziano alle ore 08.00 del giorno successivo a quello della votazione e devono essere ultimate entro ventiquattro ore dal loro inizio. In occasione del secondo turno di votazione, le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura delle operazioni di voto;

d) lo scrutinio viene effettuato iniziando da quello relativo alle elezioni provinciali.

2. Il contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali con le elezioni regionali è discipli-

nato dall'articolo 59 della legge regionale 28/2007.

3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali con le elezioni politiche o per il rinnovo del Parlamento europeo trova applicazione la normativa statale che disciplina la contemporaneità.

Art. 105 agevolazioni postali e fiscali

1. Ai candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale e circoscrizionale si applicano le agevolazioni postali e fiscali previste dalle disposizioni statali vigenti per le elezioni amministrative.

Art. 106 raccolta e divulgazione dei risultati elettorali

1. La struttura regionale competente in materia elettorale organizza, nel pubblico interesse, la raccolta e la divulgazione delle notizie concernenti le elezioni e i risultati elettorali.

2. I comuni trasmettono alla struttura di cui al comma 1, secondo modalità e tempi stabiliti con specifiche istruzioni, le informazioni elettorali richieste. A tal fine, i presidenti degli Uffici elettorali di sezione assicurano la tempestiva trasmissione dei dati al comune.

3. Chiunque può prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati elettorali.

Art. 107 formazione e aggiornamento dei presidenti e dei componenti degli Uffici elettorali di sezione

1. L'Amministrazione regionale può organizzare, anche mediante incarico a esperti esterni all'Amministrazione, corsi di formazione e aggiornamento per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione.

2. La formazione e l'aggiornamento dei presidenti e degli altri componenti degli Uffici elettorali di sezione possono essere organizzati anche con modalità informatiche.

Art. 108 ricorsi e diritto di accesso

1. In materia di ricorsi contro le operazioni elettorali e di controversie riguardanti questioni di eleggibilità nonché in materia di disposizioni penali si applicano le disposizioni statali vigenti per le elezioni amministrative.

2. Ai soggetti legittimati a proporre ricorso contro le operazioni elettorali è consentito l'accesso ai verbali degli uffici di sezione depositati presso la struttura regionale competente in materia elettorale. Le buste contenenti le schede di votazione possono essere aperte soltanto su ordine dell'autorità giudiziaria.

3. La richiesta di accesso deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia elettorale. Se la richiesta è ritenuta accoglibile, viene redatto apposito verbale delle operazioni di accesso e dell'eventuale estrazione di copia.

Art. 109 anagrafe degli amministratori locali

1. La struttura regionale competente in materia elettorale cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Anagrafe degli amministratori locali, costituita dai dati e dalle informazioni relative ai componenti degli organi dei comuni e delle province concernenti:

a) i dati anagrafici, il titolo di studio e la professione;

b) la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento;

c) la carica ricoperta nell'ente;

d) le altre cariche pubbliche eventualmente ricoperte.

2. Gli enti, in occasione del rinnovo degli organi e in ogni caso di modificazione della composizione degli stessi, comunicano alla struttura regionale competente, anche attraverso sistemi telematici, le notizie e i dati di cui al comma 1, utilizzando i modelli forniti dalla struttura stessa.

3. Chiunque può prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe degli amministratori.

Art. 110 abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1, il comma 1 dell'articolo 2 e gli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 5, 6, 6 bis, 8, 9, 10 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49);

b) l'articolo 20 bis della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 (Norme in materia di indennità agli amministratori locali);

c) gli articoli 4, 5, 7 e 7 bis della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 (Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14);

d) la legge regionale 10 maggio 1999, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale);

e) il comma 17 dell'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000);

- f) i commi da 2 a 6 dell'articolo 1 e gli articoli 4, 4 bis, 6, 6 bis, 7, 8 e 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 9 (Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 14/1995. Modifica all'articolo 29 della legge regionale 49/1991 concernente le deliberazioni soggette al controllo di legittimità);
- g) i commi 23, 24 e 25 dell'articolo 3 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);
- h) il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
- i) l'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 (Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole);
- j) i commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali);
- k) la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 33 (Norme urgenti per lo svolgimento delle elezioni comunali e provinciali);
- l) il comma 2 dell'articolo 8 e l'articolo 36 della legge regionale 28/2007;
- m) l'articolo 5 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
- n) i commi 41 e 44 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);
- o) i commi 78 e 79 dell'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);
- p) il comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali);
- q) gli articoli 36 e 39 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).

Art. 111 disposizioni finanziarie

1. Per le finalità previste dall'articolo 74, commi 2, 4 e 5, e dall'articolo 107, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.5035 e del capitolo 1679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015.
2. All'onere di 300.000 euro per l'anno 2014, derivante dal disposto di cui al comma 1, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038, e dal capitolo 9700/52 di cui alla tabella J, riferita all'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).
3. Per le finalità previste dall'articolo 74, commi 3 e 5, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.5035 e al capitolo 1680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015.
4. All'onere di 200.000 euro per l'anno 2014, derivante dal disposto di cui al comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038, e dal capitolo 9700/52 di cui alla tabella J, riferita all'articolo 10 della legge regionale 27/2012.
5. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 74, comma 4, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 464 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

Art. 112 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 5 dicembre 2013

SERRACCHIANI

Allegato A
(riferito agli artt. 12, 14 e 37)

Modello della scheda di votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale
1 - Modello della parte interna della scheda

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<p>NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>1 _____ <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small></p>			<p>10 _____ <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small></p>
<p>NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>2 _____ <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small></p> <p>3 _____ <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small></p>			<p>11 _____ <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small></p> <p>12 _____ <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small></p>
<p>NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>4 _____ <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small></p> <p>5 _____ <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small></p> <p>6 _____ <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small></p>		<p>NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>13 _____ <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small></p> <p>14 _____ <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small></p>	<p>14 _____ <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small></p>
<p>NOME E COGNOME (CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</p> <p>7 _____ <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small></p> <p>8 _____ <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small></p> <p>9 _____ <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small></p>			<p>16 _____ <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small></p> <p>17 _____ <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small></p> <p>18 _____ <small>(Voti di preferenza alla carica di consigliere comunale)</small></p>

La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i contrassegni accanto al rettangolo contenente il nominativo del candidato alla carica di sindaco posto geometricamente in posizione centrale rispetto ai contrassegni medesimi. Sulla destra sono stampate accanto a ciascun contrassegno due righe per l'espressione di una o due preferenze per candidati alla carica di consigliere comunale della lista votata.

I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a 9. In ogni caso i contrassegni da riprodurre accanto al nominativo del candidato alla carica di sindaco devono essere contenuti nel medesimo spazio. Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di sindaco collegato a più di 9 liste, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio; in questo caso, il numero dei contrassegni riprodotti nelle altre parti è pari al massimo al numero dei contrassegni del predetto gruppo di liste.

Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i candidati e dei rispettivi contrassegni ammessi.

I nominativi dei candidati alla carica di sindaco e i contrassegni di lista devono essere disposti secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata dev'essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

2 - Modello della parte esterna della scheda



The image shows a template for the external part of a ballot paper. It consists of three stacked rectangular sections on a light gray background. The top section is titled "ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE" and contains a line for the municipality name and a line for the voting date. The middle section is titled "SCHEDA PER LA VOTAZIONE". The bottom section contains a circular stamp that reads "BOLLO DELLA SEZIONE".

**ELEZIONE DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE**

di _____
(denominazione del Comune)

(data della votazione)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

BOLLO
DELLA
SEZIONE

Allegato B

(riferito agli artt. 16 e 37)

Modello della scheda di votazione per il turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

1 - Modello della parte interna della scheda

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>NOME E COGNOME</p> <p><small>(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</small></p> </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 1 </div> </div>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p>NOME E COGNOME</p> <p><small>(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)</small></p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 5px;"> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 2 </div> </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 3 </div> </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 4 </div> </div> </div>			

La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: soltanto la prima, iniziando da sinistra, viene utilizzata per la stampa dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio e dei contrassegni delle liste collegate.

I nominativi dei candidati alla carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

I contrassegni da collocare all'interno di ciascuno spazio sotto il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco sono disposti in senso orizzontale iniziando da sinistra, secondo l'ordine del sorteggio effettuato in occasione del primo turno, e collocati sulla stessa riga se sono da 1 a 3, su una seconda riga se sono da 4 a 6, su una terza riga se sono da 7 a 9, e così via.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

2 - Modello della parte esterna della scheda

**ELEZIONE DEL SINDACO
DEL COMUNE DI**

(denominazione del Comune)

(data del turno di ballottaggio)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

**BOLLO
DELLA
SEZIONE**

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 2/2001, è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
- 1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
- 3) caccia e pesca;
- 4) usi civici;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) industria e commercio;
- 7) artigianato;
- 8) mercati e fiere;
- 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
- 10) turismo e industria alberghiera;
- 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
- 12) urbanistica;
- 13) acque minerali e termali;
- 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 28/2007 è il seguente:

Art. 5 autenticazioni previste dalla presente legge

1. Sono competenti a effettuare le autenticazioni previste dalla presente legge i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 17/2007.
2. L'autenticazione è compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, ai fini della presente legge l'autenticazione non è valida quando l'eventuale incompletezza o inesattezza della stessa non consente di identificare il soggetto che autentica. Con riferimento alle singole sottoscrizioni, l'autenticazione non è valida quando non consente di identificare il dichiarante.
4. Le autenticazioni e le relative sottoscrizioni sono nulle se anteriori al novantesimo giorno antecedente il termine finale per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 14, comma 1.

Note all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è il seguente:

Art. 35

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°, secondo periodo e comma 2°, 3°, 4° e 5°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 2° e 3°)

La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è il seguente:

Art. 1

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;

b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;

c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;

d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;

e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960.

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.

9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

- Il testo dell'articolo 6 della legge 95/1989, come da ultimo modificato dal comma 4 dell'articolo 9 della legge 270/2005, è il seguente:

Art. 6

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4 bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le ele-

zioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

Note all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è il seguente:

Art. 46 dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

- Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 235/2012 è il seguente:

Art. 10 incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416 bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346 bis del codice penale;
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore

a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

Nota all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 197/1996 è il seguente:

Art. 5

1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81:

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;

b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

3. La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.

Nota all'articolo 48

- Il testo dell'articolo 32 bis del decreto del Presidente della Repubblica 223/1997, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 244/1989, è il seguente:

Art. 32 bis

Decorso il termine di cui al quarto comma dell'art. 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale circondariale dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'art. 36.

Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del certificato elettorale.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

Nota all'articolo 75

- Il testo dell'articolo 9 della legge 53/1990 è il seguente:

Art. 9

1. Fino al mese di marzo 1991, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, ad esclusione di quelli di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificata dalla legge 22 maggio 1978, n. 199, sono determinati come segue:

a) gli importi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono aggiornati, rispettivamente, in lire 146.000 e in lire 116.000;

b) gli importi di cui al terzo comma del sopracitato articolo 1 sono aggiornati, rispettivamente, in lire 45.000 e in lire 30.000;

c) gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo 1 sono aggiornati, rispettivamente, in lire 87.000 e in lire 59.000.

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Nota all'articolo 77

- Il titolo VIII del capo I della legge regionale 28/2007 reca: "Propaganda elettorale, disciplina della propaganda elettorale".

- Il testo dell'articolo 89 della legge regionale 28/2007 è il seguente:

Art. 89 rinvio normativo

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali per l'elezione della Camera dei deputati.

2. Per tutto quanto non previsto dal titolo VIII, nonché per la propaganda elettorale attraverso i mezzi di informazione e per ogni altra forma di propaganda elettorale, trova applicazione la normativa statale applicabile alla campagna elettorale per le elezioni politiche.

Nota all'articolo 80

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 28/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9 ufficio elettorale di sezione

1. **In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale di sezione, composto da un presidente, tre scrutatori e un segretario. Per gli Uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.**

2. **Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato ai sensi dell'articolo 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Gli scrutatori sono nominati ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570).**

3. In caso di impedimento del presidente che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, il sindaco provvede alla sua sostituzione attingendo dall'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive modifiche, e solo in via residuale designa un elettore iscritto nelle liste elettorali del proprio comune.

4. In caso di impedimento o rinuncia dello scrutatore, la sua sostituzione avviene secondo le modalità previste dall'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), e successive modifiche.

5. Uno scrutatore, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei.

6. Il segretario è designato dal presidente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado.

7. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate e non può essere rifiutato, se non per giustificato motivo. I componenti l'Ufficio elettorale di sezione, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali.

8. Le operazioni dell'Ufficio sono eseguite con la partecipazione di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente, fatta eccezione per le operazioni di autenticazione delle schede e di scrutinio, nel corso delle quali tutti i componenti devono essere sempre presenti.

9. **Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide sulla nullità dei voti, sull'attribuzione dei voti contestati, sui reclami, anche orali, presentati e su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni.**

10. I poteri del presidente in materia di ordine pubblico sono disciplinati dalla normativa statale in materia di elezione della Camera dei deputati.

Nota all'articolo 84

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 28/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 23 agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto

1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto per facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento della sezione elettorale.

2. Analogo servizio di trasporto può essere organizzato anche per facilitare a tutti gli elettori il raggiungimento della sezione elettorale.

3. Le aziende per i servizi sanitari, **nei tre giorni precedenti la votazione**, garantiscono la disponibilità di un adeguato numero di medici per il rilascio dei certificati di accompagnamento e delle attestazioni mediche necessarie

per l'esercizio del diritto di voto.

4. I medici designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

5. Le attestazioni e i certificati medici sono rilasciati immediatamente e gratuitamente.

6. In materia di agevolazioni di viaggio per gli elettori trovano applicazione le disposizioni statali vigenti per le elezioni amministrative.

Nota all'articolo 85

- Il testo dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 28/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24 consegna del materiale elettorale

1. Il sindaco provvede affinché, nel giorno antecedente la votazione, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione elettorale e prenda in carico il seguente materiale:

a) il contenitore sigillato contenente il bollo della sezione;

b) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione o dalla Sottocommissione elettorale circondariale;

c) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;

d) gli elenchi degli elettori che votano presso l'abitazione in cui dimorano;

e) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo in cui sono detenuti;

f) tre copie del manifesto delle candidature e una copia del manifesto esplicativo delle modalità di voto, da affiggere nella sala della votazione;

g) i verbali di nomina degli scrutatori;

h) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste circoscrizionali ed eventualmente gli atti di designazione già consegnati alla segreteria del comune;

i) la scatola sigillata contenente le schede di votazione;

j) l'urna per la votazione;

k) le matite copiative per l'espressione del voto, gli stampati da utilizzare nel corso delle operazioni e il materiale di cancelleria per il funzionamento dell'ufficio.

2. D'intesa tra le competenti strutture dell'Amministrazione regionale e del Ministero dell'interno, si possono utilizzare i bolli, le urne e le matite in uso per l'elezione della Camera dei deputati.

3. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione segnala le carenze e gli inconvenienti eventualmente riscontrati al sindaco, il quale provvede immediatamente.

Nota all'articolo 86

- Il testo dell'articolo 27, commi da 3 a 5, della legge regionale 28/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 27 costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e autenticazione delle schede di votazione

- omissis -

3. Il presidente esegue nell'ordine le seguenti operazioni:

a) accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione;

b) constata l'integrità del sigillo che chiude il contenitore con il bollo della sezione e dà atto nel verbale del numero dello stesso;

c) constata l'integrità della scatola che contiene le schede di votazione;

d) procede all'autenticazione di un numero di schede di votazione corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione, apponendo il bollo della sezione sulla parte esterna di ciascuna scheda;

e) depone le schede autenticate nella scatola che conteneva le schede consegnate alla sezione e quelle non autenticate in apposita busta.

4. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando tutte le misure occorrenti a impedire l'accesso dall'esterno. Affida, infine, alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala della votazione.

5. Nel corso delle operazioni di cui al presente articolo nessun componente l'Ufficio elettorale di sezione può allontanarsi dalla sala della votazione.

Nota all'articolo 87

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 28/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28 durata della votazione

1. La votazione si svolge dalle ore otto alle ore ventidue della domenica.

1 bis. Gli elettori che all'ora prevista come termine della votazione si trovano ancora nei locali della sezione sono ammessi a votare.

Nota all'articolo 88

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 28/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 31 voto dei militari e dei naviganti

1. I militari delle Forze armate, gli appartenenti alle Forze di polizia, a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e i naviganti fuori residenza per motivi di imbarco, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono votare in qualsiasi sezione elettorale previa esibizione della tessera elettorale.

3. I naviganti, oltre alla tessera elettorale, devono presentare i seguenti documenti:

- a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità, per motivi di imbarco, di recarsi a votare nel comune di residenza;
- b) certificato del sindaco del comune nel quale il navigante si trova per motivi di imbarco, attestante l'avvenuta notifica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la votazione, al sindaco del comune di residenza, della volontà espressa dal navigante di votare nel comune in cui si trova.

4. Il sindaco del comune di residenza, sulla base delle notifiche previste dal comma 3, lettera b), compila l'elenco dei naviganti che hanno espresso la volontà di votare nel comune in cui si trovano per motivi di imbarco e lo consegna ai presidenti degli Uffici di sezione i quali, prima dell'inizio della votazione, effettuano le necessarie annotazioni nelle liste elettorali di sezione.

5. I nominativi dei militari e dei naviganti che votano ai sensi del presente articolo sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è preso nota nel verbale.

Nota all'articolo 89

- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 28/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 33 inizio della votazione

1. **Il giorno della votazione** il presidente, ricostituito l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati e, alle ore otto, dichiara aperta la votazione.

Nota all'articolo 90

- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 28/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 34 ammissione degli elettori al voto

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono presentare la tessera elettorale ed essere identificati con le seguenti modalità:

- a) esibizione di un documento di identità o di riconoscimento munito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché non scaduto da oltre tre anni;
- b) in mancanza di idoneo documento di identificazione o riconoscimento, conoscenza personale da parte di uno dei componenti l'Ufficio, che ne attesta l'identità;
- c) attestazione dell'identità da parte di altro elettore del comune, previamente identificato e ammonito dal presidente sulle conseguenze penali in caso di falsa attestazione.

2. In caso di dissenso sulla identità degli elettori, decide il presidente.

3. Nell'apposita colonna di identificazione della lista elettorale di sezione sono indicati gli estremi del documento di identificazione oppure viene apposta la firma dello scrutatore o dell'elettore che attesta l'identità.

4. Riconosciuta l'identità dell'elettore, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale il bollo della sezione e la data.

Nota all'articolo 91

- Il testo dell'articolo 35, della legge regionale 28/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 35 ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione

1. Ammesso l'elettore al voto, il presidente gli consegna la scheda di votazione e la matita copiativa.

2. L'elettore si reca nella cabina, compila la scheda e la restituisce già piegata al presidente, insieme alla matita copiativa. Qualora l'elettore non abbia piegato la scheda, il presidente lo invita a chiuderla facendolo rientrare in cabina. Il presidente verifica inoltre l'autenticità della scheda assicurandosi che la stessa riporti il bollo della sezione e successivamente la inserisce nell'urna.

3. Uno dei componenti l'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma nella lista elettorale di sezione, accanto al nome dell'elettore. **In caso di contemporaneità di elezioni, nelle liste viene preso nota degli elettori che votano soltanto per alcune elezioni.**

4. Se un elettore riscontra che la scheda è deteriorata o egli stesso, per negligenza, la deteriora, la restituisce al presidente che vi appone la scritta <<scheda deteriorata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore. Il presidente preleva dalla busta delle schede non autenticate una scheda sulla quale viene apposto il bollo della sezione. La nuova scheda autenticata è consegnata all'elettore in sostituzione della scheda deteriorata, prendendo nota della consegna nella lista elettorale di sezione e nel verbale. La scheda deteriorata è allegata al verbale.

5. Le schede mancanti del bollo della sezione non sono inserite nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale. Tali schede sono firmate dal presidente e da uno scrutatore e allegate al verbale.

6. Se un elettore non vota nella cabina il presidente ritira la scheda. La scheda, firmata dal presidente e da uno scrutatore, è allegata al verbale. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale e l'elettore non è più ammesso a votare.

7. Il presidente può disporre che gli elettori che indugiano artificiosamente nella votazione o non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che hanno votato gli altri elettori presenti. Sulla scheda restituita senza espressione di voto il presidente appone la scritta <<scheda annullata>> con la propria firma e quella di uno scrutatore. La scheda annullata è allegata al verbale e viene sostituita con altra scheda prelevata dalla busta delle schede non autenticate sulla quale viene apposto il bollo della sezione. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale.

8. Nel verbale viene presa nota degli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'hanno riconsegnata e degli elettori che non hanno restituito la matita.

Nota all'articolo 94

- Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 28/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 38 votazione dei degenti in ospedali e altri luoghi di cura

1. I degenti in ospedali e altri luoghi di cura, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo di cura, purché ubicato in un comune della Regione.

2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla tessera elettorale. La dichiarazione riporta inoltre l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero dell'elettore. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto.

3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione e rilascia immediatamente agli stessi attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'Ufficio, ne prende nota nella lista elettorale di sezione.

4. Nel caso in cui il luogo di cura si trovi nello stesso comune di iscrizione elettorale, al presidente dell'Ufficio nella cui circoscrizione si trova il luogo di cura viene consegnato l'elenco degli elettori che, avendo dichiarato di voler votare nel luogo di cura, sono stati assegnati alla sezione. Nel caso in cui il luogo di cura si trovi in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, il sindaco del comune nelle cui liste l'elettore degente è iscritto trasmette al sindaco del comune nel quale si trova il luogo di cura l'elenco degli elettori degenti del comune che hanno ricevuto l'attestazione di cui al comma 3.

5. I degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata **alle liste elettorali della sezione, nel caso previsto dall'articolo 39, o alle liste aggiunte di cui all'articolo 40.**

- omissis -

Nota all'articolo 95

- Il testo dell'articolo 40, comma 1, della legge regionale 28/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 40 seggio speciale

1. Il voto degli elettori degenti in ospedali e altri luoghi di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite sentita la direzione sanitaria, da un seggio speciale costituito, contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, presso la sezione elettorale nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.

- omissis -

Nota all'articolo 96

- Il testo dell'articolo 41, comma 1, della legge regionale 28/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 41 ufficio distaccato

1. Il voto degli elettori degenti in ospedali e altri luoghi di cura con meno di cento posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite sentita la direzione sanitaria, dal presidente dell'Ufficio elettorale della sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura. presso la sezione elettorale nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.

- omissis -

Nota all'articolo 97

- Il testo dell'articolo 43 della legge regionale 28/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 43 votazione dei detenuti

1. I detenuti aventi diritto al voto, iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, purché ubicato in un comune della Regione.

2. Per essere ammessi al voto gli interessati, entro il terzo giorno antecedente la votazione, devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione indica il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dalla tessera elettorale. La dichiarazione riporta, inoltre, l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione. La dichiarazione è trasmessa al comune per il tramite del direttore dell'istituto.

3. Il sindaco include i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezione e rilascia immediatamente agli stessi attestazione dell'avvenuta inclusione. Gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'Ufficio, ne prende nota nella lista elettorale di sezione.

4. Nel caso in cui l'istituto si trovi nello stesso comune di iscrizione elettorale, al presidente dell'Ufficio nella cui circoscrizione si trova l'istituto viene consegnato l'elenco degli elettori che, avendo dichiarato di voler votare nel

luogo di detenzione, sono stati assegnati alla sezione. Nel caso in cui l'istituto si trovi in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, il sindaco del comune nelle cui liste l'elettore detenuto è iscritto trasmette al sindaco del comune nel quale si trova l'istituto l'elenco degli elettori detenuti del comune che hanno ricevuto l'attestazione di cui al comma 3.

5. I detenuti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione di cui al comma 3. L'attestazione è allegata **alle liste aggiunte di cui all'articolo 40**.

6. Il voto è raccolto con le modalità di cui all'articolo 40.

Nota all'articolo 98

- Il testo dell'articolo 44 della legge regionale 28/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 44 operazioni di scrutinio

1. La mattina del lunedì il presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati la sera del giorno precedente per la chiusura della sala della votazione e, alle ore 08.00, dà inizio alle operazioni di scrutinio.

2. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio.

3. Uno scrutatore, designato mediante sorteggio, estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna aperta al presidente. Questi enuncia dapprima il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione a cui è stato attribuito il voto e, successivamente, il contrassegno della lista circoscrizionale e il nominativo del candidato alla carica di consigliere, se votati. Quindi passa la scheda a un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di uguale espressione.

4. Il segretario annota ciascun voto nelle tabelle di scrutinio ed enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di Presidente, ciascuna lista circoscrizionale e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando.

5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata scrutinata e il relativo voto non è stato registrato.

6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di Presidente della Regione.

7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti l'Ufficio elettorale di sezione.

8. Tutte le operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.

9. Nel corso dello scrutinio nessun componente l'Ufficio elettorale di sezione può allontanarsi dalla sala della votazione.

10. **ABROGATO**

Nota all'articolo 99

- Il testo dell'articolo 45 della legge regionale 28/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 45 validità e nullità delle schede e dei voti

1. La validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

2. Il voto per il candidato alla carica di Presidente della Regione si intende validamente espresso quando l'elettore ha tracciato un segno di voto sul nominativo del candidato o sul contrassegno o su uno dei contrassegni che contraddistinguono la candidatura dello stesso. Se la scheda non contiene altri segni di voto nella parte riservata al voto di lista e di preferenza, il voto viene attribuito soltanto al candidato Presidente.

3. Se l'elettore non ha espresso il voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, ma ha votato più liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato, è nullo il voto alle liste circoscrizionali e si intende validamente votato il candidato alla carica di Presidente.

4. Si considerano bianche le schede che non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni.

5. Si considerano nulle le schede:

a) che presentano scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto;

b) che non portano il bollo della sezione o non sono conformi al modello di cui all'allegato E alla presente legge;

c) nelle quali la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco.

6. La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di Presidente della Regione determina la nullità della scheda.

7. Le schede bianche, **le schede nulle e le schede contenenti voti di lista nulli** sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.

Nota all'articolo 100

- Il testo dell'articolo 46 della legge regionale 28/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 46 validità e nullità del voto di preferenza e connessione con il voto di lista

1. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista circoscrizionale, ma ha scritto una preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista circoscrizionale cui appartiene il candidato indicato, sia al candidato.

2. Se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista circoscrizionale, ma ha scritto una preferenza a fianco di un contrassegno **per un candidato compreso nella lista** circoscrizionale corrispondente, il voto è attribuito anche alla lista circoscrizionale cui appartiene il candidato votato e al collegato candidato alla carica di Presidente, salvo che l'elettore non abbia votato per un diverso candidato alla carica di Presidente, come previsto dall'articolo 25,

comma 1, della legge regionale 17/2007.

3. Se l'elettore ha espresso la preferenza in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, e la preferenza si riferisce a un candidato compreso nella lista circoscrizionale votata, il voto è attribuito alla lista circoscrizionale e al candidato votati.

4. Sono nulli i voti di preferenza:

- a) espressi in eccedenza alla prima preferenza;
- b) espressi numericamente anziché nominativamente;
- c) espressi per un candidato compreso in una lista circoscrizionale di altra circoscrizione;
- d) espressi per un candidato compreso in una lista circoscrizionale diversa da quella votata;
- e) qualora il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista circoscrizionale.

4 bis. La nullità del voto di lista determina in ogni caso la nullità del voto di preferenza eventualmente espresso.

5. In caso di identità di cognome tra due candidati della medesima lista circoscrizionale, si deve scrivere sempre il nome e cognome; in caso di identità, oltre del cognome, anche del nome, si deve scrivere anche la data e il luogo di nascita.

6. Se un candidato ha due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati della stessa lista circoscrizionale.

7. Le schede contenenti voti di preferenza nulli sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.

Nota all'articolo 101

- Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 28/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 49 formazione e trasmissione delle buste

1. Il presidente:

a) forma la busta contenente le schede valide;

b) forma la busta contenente:

1 una copia del verbale e **le tabelle di scrutinio**;

2 le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo dello scrutatore, le schede ritirate a elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto;

3 le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti nulli per le liste e validi per il Presidente della Regione, le schede contenenti voti di preferenza nulli e la documentazione relativa ai reclami;

4 le schede contenenti voti contestati per qualsiasi causa;

c) forma la busta contenente il verbale da depositare nella segreteria del comune.

2. Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.

3. Le buste di cui al comma 1, lettere a) e b), sono trasmesse, per il tramite del comune, all'Ufficio centrale regionale. La busta di cui al comma 1, lettera c), è depositata nella segreteria del comune. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia del verbale depositato.

Nota all'articolo 102

- Il testo dell'articolo 59 della legge regionale 28/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 59 contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Le elezioni regionali possono aver luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.

2. La contemporaneità delle elezioni è disposta dalla Giunta regionale con la stessa deliberazione con la quale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, viene fissata la data delle elezioni regionali.

3. In caso di contemporaneità di elezioni:

a) l'Ufficio elettorale di sezione è unico; la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio, nonché gli orari della votazione, sono disciplinati dalla presente legge;

b) l'autenticazione delle schede di votazione relative alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali viene effettuata con le modalità di cui all'articolo 27, comma 3, lettera d);

c) l'Ufficio elettorale di sezione, concluse le operazioni di voto, effettua il riscontro dei votanti per tutte le consultazioni;

d) la busta contenente le liste della votazione e tutte le buste con le schede avanzate alla chiusura della votazione sono depositate nella segreteria del comune;

e) l'Ufficio effettua le operazioni di scrutinio relative, nell'ordine, alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro ventiquattro ore dal loro inizio.

Nota all'articolo 103

- Il testo dell'articolo 63 della legge regionale 28/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 63 compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli importi dei compensi spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione **e del seggio speciale**.

2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto

nazionale di statistica (ISTAT).

3. La liquidazione e il pagamento dei compensi sono anticipati dalle amministrazioni comunali e vengono rimborsati dall'Amministrazione regionale entro tre mesi dalla data delle elezioni. **Ai fini della rendicontazione della spesa, i comuni presentano, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente in materia elettorale, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del comune attestante l'importo della spesa anticipata. L'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa.**

4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, gli oneri relativi ai compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione sono proporzionalmente ripartiti fra gli enti interessati e il rimborso dell'Amministrazione regionale è ridotto in misura corrispondente. In caso di elezioni provinciali, l'amministrazione provinciale interessata rimborsa ai comuni la quota di sua competenza.

5. I compensi previsti dal presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 53/1990, e successive modifiche, rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Note all'articolo 110

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 composizione e Presidenza dei Consigli comunali

1. ABROGATO

2. Nelle Province, nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e nei Comuni capoluogo di provincia lo Statuto può prevedere che i rispettivi Consigli siano presieduti da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta. Negli altri comuni il Consiglio è presieduto dal Sindaco. Ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), la Giunta regionale determina il compenso dei Presidenti dei Consigli provinciali e comunali nell'importo del gettone di presenza o dell'indennità spettante ai rispettivi consiglieri, maggiorati nella misura massima del 50 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 2011 alle Province e ai Comuni per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo Consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 9, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1 modifiche alla legge regionale 14/1995

1. All'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. I Consigli provinciali e i Consigli comunali dei Comuni aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Negli altri Comuni, lo Statuto può prevedere la figura del Presidente del Consiglio. In mancanza di detta previsione, il Consiglio è presieduto dal Sindaco.>>.

2. ABROGATO

3. ABROGATO

4. ABROGATO

5. ABROGATO

6. ABROGATO

- Il testo dell'articolo 3, commi da 1 a 4, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 disposizioni in materia di Enti locali

1. All'articolo 1, comma 20, della legge regionale 13/2000, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

<<b bis) rettificare il confine tra due o più comuni per ragioni topografiche o per altre analoghe e comprovate esigenze locali limitatamente a piccole porzioni del territorio comunale, purché non comporti trasferimento di popolazione tra i comuni interessati, quando sussista accordo tra i Comuni medesimi, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati a ciascun consiglio comunale. Il provvedimento del Presidente della Regione recepisce tale accordo.>>.

2. ABROGATO

3. ABROGATO

4. L'articolo 29 della legge regionale 49/1991, come sostituito dall'articolo 24, comma 2, della legge regionale 23/1997, e da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 9/2001, è abrogato.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 28/2007, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8 cartolina-avviso

1. Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, i comuni di iscrizione elettorale spediscono, con il mezzo postale più rapido, agli elettori residenti all'estero una cartolina-avviso con l'indicazione della data delle elezioni e dell'orario della votazione.

2. ABROGATO

- Il testo dell'articolo 5, commi da 10 a 12, della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 altre norme di interesse degli enti locali

- omissis -

10. I termini di conclusione e di rendicontazione dell'intervento avente a oggetto alcuni edifici da adibire a "centri diurni per anziani e abitare possibile" e inerente, in particolare, all'acquisto e alla ristrutturazione di un immobile in Sedegliano da adibire a centro diurno per anziani, nonché alla ristrutturazione e all'adeguamento dell'edificio scolastico di Villacaccia in Lestizza per la costruzione di un centro diurno polivalente, previsti nell'accordo quadro ASTER stipulato in data 4 agosto 2008, tra la Regione e l'Associazione intercomunale "Medio Friuli", con Codroipo quale Comune capofila, a valere sulle risorse ASTER 2007, sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2012 e al 31 marzo 2013.

11. ABROGATO

12. I commi 41 e 42 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), sono abrogati.

- omissis -

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 21

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 29 ottobre 2013;

- assegnato il 29 ottobre 2013 alla V Commissione permanente, con parere della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;

- esaminato dalla V Commissione permanente nelle sedute del 5, 6 e 11 novembre 2013 e, in quest'ultima seduta, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni di maggioranza dei consiglieri Martines e Paviotti e, di minoranza, dei consiglieri Dipiazza e Ziberna;

- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute pomeridiana del 19 novembre 2013, antimeridiana e pomeridiana del 20 novembre 2013, pomeridiana del 21 novembre 2013, nonché nella seduta antimeridiana del 22 novembre 2013 e, in quest'ultima seduta, approvato a maggioranza, con modifiche.

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 7474/P dd. 29 novembre 2013.

13_50_1_LRE_20

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20

Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 oggetto e finalità

1. La presente legge definisce i principi di base del coordinamento delle politiche abitative e degli interventi di edilizia sociale, con la finalità di migliorarne la capacità di risposta ai bisogni emergenti e al mutato contesto socio-economico, attraverso la loro efficace integrazione con le politiche di sicurezza sociale della Regione, degli enti locali, e delle aziende pubbliche che erogano servizi a carattere sociale.

2. Oggetto del coordinamento tra istituzioni e aziende di cui al comma 1 è preliminarmente la rilevazione e l'analisi dei bisogni abitativi presenti sul territorio regionale, l'individuazione di metodologie e strumenti operativi, anche innovativi, nonché la predisposizione di piani strategici di intervento, i cui elementi fondamentali formeranno oggetto di una riforma organica in materia di politiche socio-abitative, da adottarsi entro diciotto mesi dall'insediamento della Commissione regionale di cui all'articolo 2.

3. Nel quadro del comma 1, la presente legge avvia il processo di riorganizzazione degli strumenti di intervento regionale nel settore socio-abitativo, mediante il Piano di convergenza tra le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) regionali, finalizzato a contenere i costi di gestione, razionalizzare l'impiego di risorse e costituire un sistema efficiente e omogeneo a livello regionale capace di integrarsi nel sistema di sicurezza sociale e di garantire uniformità di diritti sul territorio della Regione.

Art. 2 Commissione regionale per le politiche socio-abitative

1. È istituita la Commissione regionale per le politiche socio-abitative (CRPSA), quale organismo di indirizzo e coordinamento degli interventi della Regione e degli enti locali nel settore dell'edilizia residenziale e sociale, di attuazione dei programmi regionali in materia di politiche abitative, nonché di programmazione e controllo del sistema regionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale.

2. Nella fase di convergenza di cui all'articolo 4, la Commissione regionale per le politiche socio-abitative, integrata ai sensi del successivo comma 4, svolge altresì i compiti di cabina di regia per le attività di

analisi, programmazione e indirizzo di cui all'articolo 1, nonché per il monitoraggio del processo di convergenza delle ATER regionali e la proposta di ulteriori iniziative.

3. La Commissione regionale per le politiche socio-abitative è composta:

- a) dall'Assessore regionale competente in materia di edilizia, o suo delegato, che la presiede;
- b) dall'Assessore regionale competente in materia di sanità e sicurezza sociale, o suo delegato;
- c) dal Direttore centrale in materia di edilizia;
- d) dal Direttore centrale in materia di sicurezza sociale;

e) da cinque rappresentanti dei Comuni, indicati dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e socio-sanitaria regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), in modo da garantire la rappresentanza del territorio di ciascuna ATER.

4. Per le attività di cabina di regia di cui al comma 2, la Commissione regionale per le politiche socio-abitative è integrata da un rappresentante di ciascuna ATER regionale.

5. La funzione di segreteria della Commissione regionale per le politiche socio-abitative fa capo alla Direzione centrale competente in materia di edilizia.

6. La carica di membro della Commissione regionale per le politiche socio-abitative è rivestita a titolo gratuito e non prevede compensi.

7. La Commissione regionale per le politiche socio-abitative è costituita con decreto del Presidente della Regione.

Art. 3 funzioni della Commissione regionale per le politiche socio-abitative

1. La Commissione, nella funzione di cabina di regia, esplica funzioni di programmazione e di verifica dei risultati ottenuti dalle Aziende mediante:

- a) la predisposizione di un piano regionale di edilizia sociale;
- b) l'espressione di un parere sui piani delle singole Aziende del sistema; il piano costituisce l'obiettivo di mandato degli Amministratori unici delle Aziende all'atto della loro nomina e deve contenere i Piani di convergenza;
- c) la verifica almeno annuale dello stato di attuazione del programma di mandato di ogni singolo Amministratore unico;
- d) le proposte alla Giunta regionale nelle materie relative alle politiche abitative;
- e) l'espressione di un parere in merito al Piano di convergenza di cui all'articolo 4.

2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, la Commissione audisce i sindacati confederati e autonomi e quelli degli inquilini maggiormente rappresentativi almeno una volta l'anno.

Art. 4 Piano di convergenza

1. Ai fini del contenimento della spesa e del miglioramento dell'efficacia operativa, le ATER del sistema regionale unificano progressivamente i servizi generali e le procedure secondo un Piano di convergenza approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia, sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti.

2. I servizi generali da considerare sono:

- a) la programmazione e gestione contabile e di bilancio;
- b) la gestione del personale;
- c) l'effettuazione di gare e la stipula di contratti;
- d) gli uffici legali;
- e) le altre funzioni individuate dal Piano di convergenza e sue successive modifiche e integrazioni.

3. Il Piano di convergenza contiene l'individuazione dei servizi e delle procedure da unificare, specifica le fasi progressive dell'integrazione, anche limitatamente ad alcune ATER del sistema, nonché il cronoprogramma di ciascuna fase e l'individuazione dell'Azienda capofila per ciascuna attività.

4. I rapporti tra le ATER nella gestione delle funzioni e dei servizi unificati sono regolati sulla base di convenzioni obbligatorie, i cui contenuti essenziali sono prescritti dal Piano di convergenza.

Art. 5 riordino delle ATER

1. Le ATER della Regione sono riorganizzate e integrate in un sistema unitario sulla base del Piano di convergenza di cui alla presente legge.

2. Ogni ATER è retta da un Amministratore unico, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia.

3. La durata massima dell'incarico dell'Amministratore unico è di diciotto mesi. L'incarico terminerà in ogni caso con l'entrata in vigore della legge di riforma organica in materia di politiche socio-abitative di cui all'articolo 1.

4. Dalla data di nomina degli Amministratori unici sono sciolti i Consigli di amministrazione delle ATER e dalla medesima data decadono i Presidenti delle ATER. All'Amministratore unico sono attribuiti cumulativamente i poteri precedentemente spettanti ai Consigli di amministrazione e ai Presidenti delle ATER.
5. Quando leggi regionali o altri atti normativi riferiti all'ordinamento delle ATER menzionano il <<Consiglio di amministrazione>> o il <<Presidente del Consiglio di amministrazione>> la menzione si intende riferita all'<<Amministratore unico>>.

Art. 6 Collegio unico dei revisori dei conti

1. È istituito il Collegio unico dei revisori dei conti delle ATER del sistema regionale.
2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti. I revisori devono essere iscritti nei registri dei revisori contabili e sono nominati dal Consiglio regionale. Il nominativo del Presidente del Collegio è indicato dalla minoranza.
3. Un componente effettivo e un supplente sono indicati dalle forze politiche di minoranza del Consiglio regionale.
4. Dalla data di nomina del Collegio unico sono sciolti i Collegi dei revisori dei conti delle ATER.
5. Il Collegio unico dei revisori dei conti esercita funzioni di controllo generale su tutte le ATER del sistema regionale in conformità alle norme del codice civile e valuta la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che ne disciplinano l'attività, ai programmi e agli indirizzi della Regione e della Commissione regionale per le politiche socio-abitative, nonché al principio di buon andamento. Al Collegio unico dei revisori dei conti compete altresì il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.
6. Quando leggi regionali o altri atti normativi riferiti all'ordinamento delle ATER menzionano il <<Collegio sindacale>> la menzione si intende riferita al <<Collegio unico dei revisori dei conti>>.

Art. 7 modifiche alla legge regionale 24/1999

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:
<<1. All'Amministratore unico e ai componenti del Collegio unico dei revisori dei conti compete un'indennità mensile di carica stabilita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia. Tali soggetti non possono percepire alcun altro compenso per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali delle ATER. Agli stessi spetta il rimborso delle spese accessorie di missione nella misura indicata nel decreto di nomina.>>.
2. Il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 24/1999 è sostituito dal seguente:
<<5. I componenti del Collegio unico dei revisori dei conti restano in carica per tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, rinnovabili per una sola volta. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di un membro effettivo è disposto il subentro di un membro supplente con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia.>>.

Art. 8 abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) i commi da 74 a 111 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013);
 - b) i commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale 24/1999;
 - c) l'articolo 9 della legge regionale 24/1999;
 - d) i commi 1, 2 e 7 dell'articolo 11 della legge regionale 24/1999.

Art. 9 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 5 dicembre 2013

SERRACCHIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n.

18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8, è il seguente:

Art. 1 Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale

1. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, di seguito denominata Conferenza, ha la seguente composizione:

a) i Presidenti delle Conferenze dei sindaci, di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), e successive modifiche, o loro delegati;

b) (ABROGATA)

c) i Presidenti delle Assemblies dei sindaci di ambito distrettuale di cui all'articolo 20 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e successive modifiche, qualora non già Presidenti delle Conferenze suddette, o loro delegati.

2. Ai lavori della Conferenza partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante dell'ANCI, uno dell'UPI e uno di Federsanità-ANCI.

3. Ai medesimi lavori partecipano inoltre, senza diritto di voto e limitatamente alla trattazione di argomenti afferenti alla materia sociale, tre rappresentanti del terzo settore, individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale nell'ambito dei nominativi segnalati dalle associazioni maggiormente rappresentative del terzo settore presenti a livello regionale; la predetta individuazione tiene conto, di preferenza, delle indicazioni effettuate congiuntamente. Trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta dei nominativi avanzata dall'Amministrazione regionale, si procede alla nomina sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva la possibilità di successive integrazioni entro il suddetto limite di tre unità.

4. La mancata attuazione di quanto previsto al comma 3 non incide sulla validità dei lavori della Conferenza.

5. I componenti di cui al comma 1 sono componenti di diritto e sono segnalati al presidente della Conferenza al fine della loro convocazione. La Conferenza elegge al suo interno il presidente. Qualora la carica di presidente sia vacante, sino alla nuova nomina le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano per età.

6. Le modalità di funzionamento della Conferenza sono stabilite dalla Conferenza stessa, entro novanta giorni dall'insediamento, con regolamento approvato a maggioranza assoluta. In mancanza, provvede la Giunta regionale entro i novanta giorni successivi.

7. La Conferenza svolge i seguenti compiti:

a) esprime parere sulla proposta di Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;

b) esprime parere sulla proposta di Piano sanitario e sociosanitario regionale;

c) esprime parere sui progetti obiettivo regionali di carattere sociosanitario;

d) esprime parere sulle linee annuali di gestione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale 49/1996;

d bis) esprime parere su schemi di regolamenti e proposte di provvedimenti e di programmazione della Giunta regionale riguardanti le funzioni attribuite dalla legge al Servizio sociale dei Comuni di cui all' articolo 17 della legge regionale 6/2006 , qualora non di competenza del Consiglio delle autonomie locali;

e) (ABROGATA)

f) esprime parere obbligatorio ed eventuali osservazioni sul Piano attuativo ospedaliero (PAO) nei termini e con le modalità stabiliti dagli articoli 16 e 20 della legge regionale 49/1996 e successive modifiche;

g) partecipa alla verifica della realizzazione dei PAO delle Aziende ospedaliere, delle Aziende ospedaliero- universitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e del Policlinico universitario di Udine, i quali, a tal fine, trasmettono alla Conferenza, entro quindici giorni dalla loro adozione, il bilancio di esercizio e il rendiconto finanziario annuale corredati della relazione del Collegio sindacale; sui predetti atti la Conferenza formula le proprie osservazioni e le invia, entro i successivi trenta giorni, alla Giunta regionale per il tramite dell'Agenzia regionale della sanità;

h) (ABROGATA)

i) esercita, con riguardo ai restanti procedimenti riferiti ai Direttori generali di cui alla lettera h), le funzioni di cui all'articolo 3 bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come inserito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 229/1999;

l) designa uno dei componenti il Collegio sindacale delle Aziende ospedaliere e uno dei componenti il Collegio sindacale delle Aziende ospedaliero-universitarie.

8. Al fine di garantire il necessario coordinamento con il settore delle autonomie locali nelle materie di comune interesse, la Conferenza si raccorda con il Consiglio delle autonomie locali di cui al Capo I, Titolo III, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), secondo modalità stabilite di concerto tra i rispettivi presidenti.

9. Decorso inutilmente il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta i pareri di cui ai commi che precedono si hanno per resi.

9 bis. La Conferenza ha sede presso il Consiglio delle autonomie locali e si avvale della medesima struttura di supporto per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali.

9 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento della Conferenza. Gli oneri fanno carico al medesimo capitolo relativo al funzionamento del Consiglio delle autonomie locali.

10. (ABROGATO)

11. (ABROGATO)

12. (ABROGATO)

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 2409 del codice civile è il seguente:

Art. 2409 denuncia al tribunale

Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.

Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.

Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 14 compensi

1. All'Amministratore unico e ai componenti del Collegio unico dei revisori dei conti compete un'indennità mensile di carica stabilita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia. Tali soggetti non possono percepire alcun altro compenso per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali delle ATER. Agli stessi spetta il rimborso delle spese accessorie di missione nella misura indicata nel decreto di nomina.

2. Ai componenti della Commissione paritetica, della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, nonché degli altri organi collegiali operanti all'interno delle ATER, compete un'indennità di presenza giornaliera per ogni partecipazione alle sedute.

3. Le indennità di presenza di cui al comma 2 non sono mai tra loro cumulabili per la partecipazione nella medesima giornata ai lavori di più organi collegiali appartenenti alla medesima ATER.

4. Le indennità di presenza di cui al comma 2 sono pari a quelle spettanti, ai sensi degli articoli 4 e 17 della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46, ai consiglieri dei Comuni capoluogo di Provincia.

5. Gli importi delle indennità di carica e di quelle di presenza, previsti ai commi 1 e 4, sono determinati al lordo delle ritenute d'imposta. Le indennità di carica di cui al comma 1 vengono aggiornate ogni triennio con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, in misura pari all'incremento dell'indice ISTAT del periodo considerato, a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 24/1999, come modificato dal presente articolo, nonché dall'articolo 8, è il seguente:

Art. 11 Collegio sindacale

1. ABROGATO

2. ABROGATO

3. Il Collegio sindacale esercita funzioni di controllo generale in conformità del codice civile e in particolare valuta la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che ne disciplinano l'attività, ai programmi ed agli indirizzi della Regione, nonché al principio di buon andamento.

4. Il Presidente del Collegio sindacale comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza al Consiglio di amministrazione.

5. I componenti del Collegio unico dei revisori dei conti restano in carica per tre anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina, rinnovabili per una sola volta. In caso di cessazione anticipata dall'incarico

di un membro effettivo è disposto il subentro di un membro supplente con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia.

6. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni tre mesi. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal Collegio medesimo, il quale promuove la sostituzione dei componenti decaduti.

7. ABROGATO

8. Il Presidente del Collegio sindacale ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ATER, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, ed è tenuto a fornire ogni informazione e notizia richiesta.

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 24/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ATER, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende al buon funzionamento dell'ATER e vigila sul perseguimento degli obiettivi individuati dal Consiglio di amministrazione. Trasmette alla Giunta regionale le deliberazioni dovute e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza.

2. ABROGATO

3. ABROGATO

- Per il testo dell'articolo 11 della legge regionale 24/1999, come modificato dal presente articolo e dall'articolo 7, vedi nota all'articolo 7.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 22

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 30 ottobre 2013;
- assegnato alla IV Commissione permanente il 31 ottobre 2013, con parere della I Commissione permanente;
- parere reso dalla I Commissione permanente il 14 novembre 2013;
- esaminato e approvato a maggioranza, senza modifiche, dalla IV Commissione permanente nella seduta del 14 novembre 2013 con relazione, di maggioranza, del consigliere Boem e, di minoranza, dei consiglieri Dal Zovo e Riccardi;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 21 novembre 2013.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 7566/P dd. 3 dicembre 2013.

13_50_1_DPR_221_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 27 novembre 2013, n. 0221/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle Azioni 2 e 3 del Programma di attuazione degli interventi della Regione Friuli Venezia Giulia a favore dei malati di Sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 2376, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), emanato con decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2012, n. 201.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)";

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2011, con il quale, in attuazione dell'articolo 1, comma 40, della succitata legge, è stato, tra l'altro, disposto l'utilizzo della somma di 100.000.000 di euro, già destinata ad interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica

(SLA) per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 2376, con la quale è stato approvato il "Programma di attuazione degli interventi della regione Friuli Venezia Giulia per l'accesso al riparto tra le regioni delle risorse assegnate dal fondo non autosufficienze anno 2011 per interventi in tema di SLA per la ricerca e l'assistenza domiciliare ai malati", allegato sub A) quale parte integrante del provvedimento de quo;

DATO ATTO che, a seguito del favorevole giudizio del competente Ministero sul citato programma, sono state attribuite e trasferite le risorse spettanti alla Regione per l'importo di 2.210.000,00 euro;

ATTESO che il programma in parola si articola in quattro distinte azioni, elaborate nel rispetto delle indicazioni ministeriali, due delle quali - la 2 e la 3 - sono rivolte al sostegno diretto delle famiglie, in modo da consentire a queste ultime di avvalersi del supporto di assistenti familiari per un numero di ore congruo e coerente con le criticità assistenziali e a dar riconoscimento al lavoro di cura del care giver;

VISTO il "Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle azioni 2 e 3 del programma di attuazione degli interventi della regione Friuli Venezia Giulia a favore dei malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 2376, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)", emanato, al fine di dare specifica attuazione alle azioni 2 e 3 richiamate al capoverso precedente, con proprio decreto 8 ottobre 2012, n. 0201/Pres.;

ATTESO che dal successivo confronto sulle modalità attuative dei programmi a favore dei malati di SLA nelle diverse regioni è emerso anche un rilevante fabbisogno di risorse aggiuntive correlate con l'assistenza complementare, necessaria a fronteggiare in termini adeguati l'evolversi progressivo e rapidamente ingravescente della malattia;

TENUTO CONTO che l'assistenza complementare si attua attraverso attività accessorie favorevoli lo svolgimento delle attività quotidiane e della vita di relazione finalizzate al mantenimento di una qualità di vita rispettosa della dignità della persona;

CONSIDERATO al riguardo - anche in ragione del fatto che è ancora disponibile una quota di risorse dedicate in via esclusiva alle persone affette da SLA, non utilizzabile per altre finalità - di intervenire con l'attribuzione, in via straordinaria, di una maggiorazione una tantum del contributo rispetto a quello riconosciuto a termini del citato regolamento, proprio al fine di mettere le famiglie nella condizione di sostenere gli oneri derivanti dall'assistenza complementare;

RITENUTO di quantificare il predetto beneficio aggiuntivo in euro 5.000,00;

RILEVATO che tale intervento rientra tra le finalità complessive delle citate azioni 2 e 3, disciplinate - come affermato più sopra - dal Regolamento emanato con proprio decreto n. 0201/Pres./2012;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1812 del 4 ottobre 2013, con la quale, ai fini di cui sopra, è stato approvato in via preliminare il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle azioni 2 e 3 del programma di attuazione degli interventi della regione Friuli Venezia Giulia a favore dei malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 2376, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), emanato con decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2012, n. 201" ed è stato avviato l'iter per l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali e della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei succitati organismi;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2118 del 16 novembre 2013;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle azioni 2 e 3 del programma di attuazione degli interventi della regione Friuli Venezia Giulia a favore dei malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 2376, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), emanato con decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2012, n. 201", nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

13_50_1_DPR_221_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle azioni 2 e 3 del programma di attuazione degli interventi della regione Friuli Venezia Giulia a favore dei malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 2376, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), emanato con decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2012, n. 201.

Articolo 1 oggetto

Articolo 2 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 201/2012

Articolo 3 norma transitoria

Articolo 4 entrata in vigore

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento modifica il Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle azioni 2 e 3 del programma di attuazione degli interventi della regione Friuli Venezia Giulia a favore dei malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 2376, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), emanato con decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2012, n. 201.

Art. 2 modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 201/2012

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 201/2012 sono inseriti i seguenti:

"1bis. In via transitoria, alle persone ammesse al beneficio di cui al presente regolamento per le annualità 2012 e 2013 e a quelle da ammettere al beneficio a seguito di segnalazione nel terzo quadrimestre 2013 viene riconosciuta una maggiorazione una tantum del contributo, determinato ai sensi dell'articolo 6, nella misura fissa di euro 5.000.

1ter. Qualora le risorse risultino insufficienti, l'entità della maggiorazione viene ridotta in proporzione.

1quater. La maggiorazione una tantum di cui al comma 1bis è erogata contestualmente alla prima liquidazione mensile del contributo."

Art. 3 norma transitoria

1. Nel caso di contributi già concessi la maggiorazione una tantum del contributo disposta dall'articolo 2 è erogata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. La maggiorazione una tantum è riconosciuta anche in caso di intervenuto decesso.

Art. 4 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

13_50_1_DPR_224_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 novembre 2013, n. 0224/Pres.

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina organica dell'artigianato);

VISTO il "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano", emanato con proprio decreto 25 gennaio 2012, n. 033/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, in seguito "Testo unico";

VISTA la legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle legge regionale 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), ed in particolare l'articolo 29, ai sensi del quale la Commissione regionale propone all'Assessore competente un Programma annuale di settore comprendente, tra l'altro, progetti di orientamento e assistenza alle imprese artigiane finalizzati al rafforzamento competitivo;

RITENUTO di procedere all'adeguamento del Testo unico per attuare l'estensione della delega al CATA, così come previsto dal citato articolo 29 della legge regionale 4/2013;

CONSIDERATO che in caso di mancata assegnazione di risorse finanziarie per la presentazione delle domande di contributo, il Testo unico non prevede una disposizione atta a regolamentare la sospensione dei termini per la presentazione delle domande medesime e le modalità con cui la Giunta regionale provvede, in caso di riapertura dei termini, al riparto delle risorse sopravvenute;

RITENUTO opportuno disciplinare le procedure per la sospensione e la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo ed il conseguente riparto dei fondi da parte della Giunta regionale;

RITENUTO inoltre opportuno, disciplinare le procedure di subentro nell'agevolazione concessa conseguenti alle variazioni soggettive dell'impresa beneficiaria;

RITENUTO infine opportuno adottare alcuni interventi di coordinamento normativo conseguenti, in particolare, all'introduzione della nuova area di intervento del CATA nell'ambito del Programma annuale di settore, di cui all'articolo 21, comma 3 della legge regionale 12/2002, alle modifiche apportate alla legge regionale 7/2000 ed alla normativa statale in materia di amministrazione aperta;

VISTO il testo del "Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33", predisposto dalla Direzione centrale attività produttive;

RITENUTO di emanare il suddetto regolamento;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso";

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia";

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2173 di data 22 novembre 2013;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33" nel testo allegato di cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

13_50_1_DPR_224_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

Art. 1 finalità

Art. 2 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 3 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 4 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 5 modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 6 modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 7 modifiche all'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 8 modifiche all'articolo 77 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 9 modifiche all'articolo 78 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 10 modifiche all'articolo 82 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 11 modifiche all'articolo 83 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 12 modifiche all'articolo 85 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 13 modifiche all'articolo 86 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 14 inserimento dell'articolo 88 bis del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 15 modifiche all'articolo 89 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

Art. 16 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

Art. 2 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) del comma 4 è inserita la seguente:

<<a ante) i servizi di assistenza prestati gratuitamente dal CATA per il rafforzamento competitivo delle imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 88 bis, comma 2, lettera b)>>;

b) al comma 5, le parole: <<lettere a) e b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a ante), a) e b)>>;

c) al comma 6, le parole: <<lettere a) e b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a ante), a) e b)>>.

Art. 3 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis) Con decreto del Direttore centrale della Direzione attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali –è disposta la sospensione della presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 4, commi da 1 a 3 in caso di mancata assegnazione di risorse finanziarie sul capitolo di pertinenza del bilancio regionale. Con successivo decreto, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge che assegna eventuali risorse finanziarie sul capitolo di pertinenza del bilancio regionale, sono fissati i termini iniziali e finali

per la presentazione delle domande di contributo. I decreti di sospensione e di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

1 ter) Nel caso di sospensione dei termini di cui al comma 1 bis, le imprese di cui al comma 2 possono presentare le domande di contributo e la rendicontazione delle spese anche al di fuori dei termini ivi previsti e comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di riapertura dei termini di cui al comma 1 bis.>>.

Art. 4 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserito il seguente:
<<6 bis) Nel caso di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo, di cui all'articolo 9, comma 1 bis, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge che assegna eventuali risorse finanziarie sul capitolo di pertinenza del bilancio regionale, procede al riparto delle risorse finanziarie disponibili su base provinciale e fra i diversi canali contributivi precedentemente individuati.>>.

Art. 5 modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Il comma 3 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è abrogato.

Art. 6 modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: <<al soggetto subentrante,>> sono inserite le seguenti: <<previa presentazione di specifica domanda,>>
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis) Alla domanda di subentro devono essere allegati le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del CATA e della Regione Friuli Venezia Giulia, all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato.>>;
c) al comma 2 le parole: <<dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla presentazione della domanda di subentro>>.

Art. 7 modifiche all'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole: <<50 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<60 per cento>>.

Art. 8 modifiche all'articolo 77 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 3 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 dopo la lettera a) è inserita la seguente:
<<a bis) progetti di orientamento e assistenza finalizzati al rafforzamento competitivo delle imprese artigiane; i progetti comprendono attività dirette a potenziare e migliorare lo sviluppo delle imprese esistenti mediante l'offerta di servizi immateriali>>.

Art. 9 modifiche all'articolo 78 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 78 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: <<lettere a), b) e c)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a), a bis), b) e c)>>;
b) al comma 2 le parole: <<lettere a), b) e c)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a), a bis), b) e c)>>.

c) al comma 3 le parole: <<lettere a), b)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a), a bis) e b)>>.

Art. 10 modifiche all'articolo 82 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 82 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

<<7. Le spese sostenute dal CATA non riguardanti il personale devono essere giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti di data compresa tra quella di avvio e quella di conclusione del progetto, così come approvate nel Programma di cui al comma 1, pena l'inammissibilità delle relative spese. >>.

b) al comma 8 le parole: <<di cui al comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: << di cui al comma 2>>.

Art. 11 modifiche all'articolo 83 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 3 dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole <<20 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 per cento>>.

Art. 12 modifiche all'articolo 85 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Il comma 3 bis dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è abrogato.

Art. 13 modifiche all'articolo 86 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinnea del comma 1 le parole: <<e relativi all'incubatore d'impresa o alla partecipazione a mostre, fiere e altre manifestazioni a carattere regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<ricadenti nel regime <<de minimis>>, ai sensi delle lettere a ante), a) e b), del comma 4 dell'articolo 5,>>;

b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<c) in termini sintetici, qualsiasi altro aiuto <<de minimis>> ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, comprensivo del corrispettivo del servizio reso dal CATA;>>;

c) al comma 3 le parole: <<relativi all'incubatore d'impresa o alla partecipazione a mostre, fiere e altre manifestazioni a carattere regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << ricadenti nel regime <<de minimis>>, ai sensi delle lettere a ante), a) e b), del comma 4 dell'articolo 5,>>.

Art. 14 inserimento dell'articolo 88 bis del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Dopo l'articolo 88 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 è inserito il seguente:

<<Art. 88 bis (Iniziativa finanziabile per le attività di orientamento e assistenza finalizzate al rafforzamento competitivo delle imprese artigiane, spese ammissibili, non ammissibili e limite di spesa)

1. Nell'ambito dei progetti di orientamento e assistenza alle imprese artigiane finalizzati al rafforzamento competitivo, di cui all'articolo 77, comma 3, lettera a bis), sono finanziabili le iniziative dirette a potenziare e migliorare lo sviluppo delle imprese esistenti, attraverso un sistema integrato di attività.

2. Ciascun progetto rappresenta una modalità standardizzata di intervento del CATA nei confronti delle imprese beneficiarie e comprende una o più delle seguenti aree:

a) area dei **servizi di orientamento** comprendente la realizzazione di colloqui strutturati che consentano all'impresa di verificare la fattibilità di progetti di rafforzamento competitivo. Per quest'area sono finanziabili le spese di consulenza prestate direttamente dal personale del CATA entro il limite massimo di otto ore annue per impresa;

b) area dei **servizi di assistenza** nell'ambito della quale il CATA fornisce servizi consulenziali alle imprese richiedenti, con particolare riguardo alle problematiche connesse alla riorganizzazione aziendale ed al

posizionamento dell'impresa sul mercato, con eventuale elaborazione di un business plan, su richiesta dell'impresa interessata. Per quest'area sono finanziabili le spese di consulenza prestate direttamente dal personale del CATA entro il limite massimo di ventiquattro ore annue per impresa ed aventi ad oggetto uno o più dei seguenti argomenti:

- 1) la presenza sul mercato;
- 2) l'assetto tecnologico e organizzativo;
- 3) l'innovazione di processo e di prodotto;
- 4) la realizzazione di sistemi di qualità;
- 5) la certificazione dei processi e dei prodotti;
- 6) le opportunità sulla formazione;
- 7) l'accesso a forme di finanza innovativa;
- 8) la diffusione di tecnologie pulite, di sistemi di gestione e di certificazione ambientale (Emas) ed etichettatura ecologica (Ecolabel).

3. Non sono finanziabili le consulenze aventi ad oggetto la gestione ordinaria dell'impresa beneficiaria nella fase successiva all'avvio dell'esecuzione del progetto imprenditoriale; per fase successiva all'avvio dell'esecuzione del progetto si intendono i sei mesi successivi alla data di inizio dello stesso.

4. Non sono finanziabili progetti di importo pari o superiore a euro 193.000 al netto dell'IVA.>>.

Art. 15 modifiche all'articolo 89 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole <<alle condizioni di cui all'articolo 88, comma 5>> sono sostituite dalle seguenti: << senza alcun onere per l'Amministrazione regionale>>.

Art. 16 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

13_50_1_DPR_225_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 novembre 2013, n. 0225/Pres.

DLgs. 502/1992, art. 3 e art. 3bis. Preposizione del Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina" al vertice dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale".

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e, in particolare, per quanto attiene alla nomina degli organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale, il combinato disposto dell'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 3 bis, del predetto decreto, nonché dell'articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590;

PREMESSO che, ai sensi dei suddetti articoli, le Regioni nominano i direttori generali degli enti del servizio sanitario, previo avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, tra coloro che abbiano presentato la relativa domanda;

DATO ATTO che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 2121, del 28 novembre 2012, è stato approvato l'avviso per procedere alla formazione del nuovo elenco di aspiranti direttori generali, sulla base delle nuove disposizioni innanzi indicate;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 144, del 8 febbraio 2013, è stato approvato l'elenco delle professionalità manageriali idonee alla nomina di direttore generale degli enti del Servizio sanitario regionale;

PRESO ATTO che con nota del 15 novembre 2013 il dott. Giuseppe Tonutti ha comunicato le sue dimissioni dall'incarico di Direttore generale dell'Ass 6 "Friuli Occidentale", indicando come ultimo giorno di servizio il 30 novembre 2013;

RILEVATO, quindi, che l'incarico di direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" risulterà vacante a decorrere dall'1 dicembre 2013 e che, pertanto, occorre procedere per la nomina del relativo direttore generale;

DATO ATTO che i contratti dei direttori generali degli Enti del Servizio sanitario regionale contengono all'articolo 7 la clausola che consente alla Regione di preporli, nell'arco di vigenza del rapporto contrattuale in essere e per il rimanente periodo di durata dell'incarico, al vertice di uno degli altri Enti del Servizio sanitario regionale;

RILEVATO che il direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina", dott. Fabio Samani, nominato con proprio decreto n. 056/Pres., del 23 marzo 2010, ha sviluppato una valida esperienza professionale anche in realtà diverse dalle aziende sanitarie;

PRECISATO che l'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", ad oggi, è priva di presidi ospedalieri e costituisce, per il Servizio sanitario regionale, analogamente all'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina", una realtà aziendale peculiare;

RITENUTO, quindi, di proporre il dott. Fabio Samani al vertice dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli occidentale";

DATO ATTO che il contratto n. 686/AP, del 25 marzo 2010, disciplinante l'incarico di direttore generale conferito al dott. Samani, verrà integrato con l'indicazione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" presso la quale continueranno ad essere svolte le funzioni di direttore generale sino all'originario termine di scadenza del 25 marzo 2015, di cui al succitato contratto;

PRECISATO che l'interessato ha presentato in data 14 novembre 2013, la dichiarazione sostitutiva in merito all'insussistenza di situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992 nonché all'insussistenza di condizioni ostative al conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli occidentale", di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 296/2006;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2073, del 16 novembre 2013;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. Il dott. Fabio Samani è preposto all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" dall'1 dicembre 2013 sino all'originaria scadenza contrattuale del 25 marzo 2015.

2. Il contratto n. 686, del 25 marzo 2010, disciplinante l'incarico di direttore generale conferito al dott. Fabio Samani con proprio decreto n. 056/Pres., del 23 marzo 2010, verrà integrato con l'indicazione della preposizione all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" presso cui proseguirà l'incarico di

vertice sino all'originario termine di scadenza del 25 marzo 2015.

3. Il trattamento giuridico, economico e previdenziale vigente è stabilito in conformità ai criteri stabiliti ed a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3017/2001 e dalle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 7 e 8, della legge regionale n. 24/2009.

4. Il direttore generale è responsabile in termini qualitativi, quantitativi ed economici della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definite dalla programmazione e pianificazione regionale.

5. La valutazione delle attività svolte è effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale anche in relazione alla corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuo.

6. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

13_50_1_DPR_226_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 novembre 2013, n. 0226/Pres.

DLgs. 502/1992, art. 3 e art. 3bis. Nomina del Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina".

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e, in particolare, per quanto attiene alla nomina degli organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale, il combinato disposto dell'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 3 bis, del predetto decreto, nonché dell'articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590;

PREMESSO che, ai sensi dei suddetti articoli, le Regioni nominano i direttori generali degli enti del servizio sanitario, previo avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, tra coloro che abbiano presentato la relativa domanda;

DATO ATTO che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 2121, del 28 novembre 2012, è stato approvato l'avviso per procedere alla formazione del nuovo elenco di aspiranti direttori generali, sulla base delle nuove disposizioni innanzi indicate;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 144, del 8 febbraio 2013, è stato approvato l'elenco delle professionalità manageriali idonee alla nomina di direttore generale degli enti del Servizio sanitario regionale;

DATO ATTO, altresì, che con deliberazione della Giunta regionale n. 2073, del 16 novembre 2013 il dott. Fabio Samani, attualmente direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina" è stato preposto quale organo di vertice dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" dal 1 dicembre 2013;

ATTESO, quindi, che a decorrere da tale data l'incarico di direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina" sarà vacante;

RILEVATO, quindi, che occorre procedere per la nomina del nuovo direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina";

DATO ATTO che l'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina":

- è priva di presidi ospedalieri e costituisce quindi una realtà sanitaria peculiare;

- insiste su un territorio, quello della Provincia di Trieste, che presenta una forte concentrazione della popolazione nell'area metropolitana del capoluogo di provincia;

- coesiste, nel medesimo territorio, con l'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste e con l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo";

- deve, quindi, assicurare formule organizzative per valorizzare i rapporti con l'AOU di Trieste e con l'IRCCS "Burlo Garofolo" con l'obiettivo di una uniforme programmazione degli interventi sanitari integrando l'assistenza ospedaliera con quella territoriale;

RITENUTO di individuare nel dott. Nicola Delli Quadri il soggetto cui affidare l'incarico di direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina", in considerazione delle caratteristiche dell'Azienda, ed in quanto in possesso delle competenze e della professionalità idonee all'espletamento dell'incarico in parola;

CONSIDERATO, infatti, che il dott. Delli Quadri, come emerge, in particolare, dal curriculum vitae agli atti della Direzione salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, ha maturato una valida esperienza professionale in settori caratterizzati da autonomia gestionale, complessità dell'azione

e diretta responsabilità di risorse, rivestendo nell'ambito del Servizio sanitario regionale anche incarichi di vertice;

DATO ATTO che il dott. Delli Quadri è inserito nell'elenco di professionalità manageriali per la nomina dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale, approvato da ultimo con la deliberazione della Giunta regionale n. 144/2013;

PRECISATO che l'interessato ha presentato in data 14 novembre 2013 la dichiarazione sostitutiva in merito:

- all'insussistenza di condizioni di inconferibilità all'assunzione delle funzioni di direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina" di cui al decreto legislativo n. 39/2013;

- all'insussistenza di situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto legislativo n. 39/2013 in relazione al suddetto incarico dirigenziale;

- all'insussistenza di condizioni ostative al conferimento del suddetto incarico di direttore generale, di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 296/2006;

PRECISATO che con riferimento alla non sussistenza di condizioni ostative allo svolgimento dell'incarico e di condizioni di incompatibilità nonché al mantenimento di un tanto, l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, potrà procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, le relative verifiche e/o ad acquisire la necessaria documentazione, se necessario, anche prima dell'immissione nelle funzioni di direttore generale;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992, il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato e può avere una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, al termini dei quali si risolve, salva la possibilità di rinnovo;

VISTE:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 3017, del 14 settembre 2001 con la quale è stato determinato il trattamento economico dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 4012, del 12 dicembre 2003 con la quale è stato approvato lo schema tipo di contratto;

- le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 7 e 8, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)", laddove prevedono la riduzione nella misura del 10% dei trattamenti economici dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale, nonché la riduzione nella misura del 20% nel caso in cui si realizzi una perdita nella gestione caratteristica delle attività sanitarie dell'ente in cui il direttore generale è preposto;

RITENUTO, quindi, di nominare il dott. Nicola Delli Quadri quale direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina" conferendogli il relativo incarico per il periodo di 3 anni decorrenti dall'1 dicembre 2013 sino all'1 dicembre 2016;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2074, del 16 novembre 2013;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. Il dott. Nicola Delli Quadri è nominato direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina" per il periodo di 3 anni decorrenti dall'1 dicembre 2013 sino all'1 dicembre 2016.

2. L'incarico in parola sarà disciplinato da un contratto di diritto privato da stipularsi tra la Regione ed il dott. Delli Quadri.

3. Il trattamento giuridico, economico e previdenziale vigente è stabilito in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3017/2001 e dalle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 7 e 8, della legge regionale n. 24/2009.

4. Il direttore generale è responsabile in termini qualitativi, quantitativi ed economici della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definite dalla programmazione e pianificazione regionale.

5. La valutazione delle attività svolte è effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale anche in relazione alla corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuo.

6. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

nerale dell'Azienda Ospedaliera di Pordenone al vertice dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana".

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e, in particolare, per quanto attiene alla nomina degli organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale, il combinato disposto dell'articolo 3, comma 6, e dell' articolo 3 bis, del predetto decreto, nonché dell'articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590;

PREMESSO che, ai sensi dei suddetti articoli, le Regioni nominano i direttori generali degli enti del servizio sanitario, previo avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, tra coloro che abbiano presentato la relativa domanda;

DATO ATTO che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 2121, del 28 novembre 2012, è stato approvato l'avviso per procedere alla formazione del nuovo elenco di aspiranti direttori generali, sulla base delle nuove disposizioni innanzi indicate;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 144, del 8 febbraio 2013, è stato approvato l'elenco delle professionalità manageriali idonee alla nomina di direttore generale degli enti del Servizio sanitario regionale;

RILEVATO che:

- con proprio decreto n. 013/Pres., del 26 gennaio 2010, l'ing. Luciano Zanelli è stato nominato direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Pordenone;

- con contratto n. 682/AP sottoscritto, tra le parti, il 28 gennaio 2010, è stato regolato il predetto incarico;

PRESO ATTO che con nota del 15 novembre 2013 il dott. Paolo Bordon ha comunicato le sue dimissioni dall'incarico di Direttore generale dell'Ass 5 "Bassa Friulana", indicando come ultimo giorno di servizio il 30 novembre 2013;

RILEVATO, quindi, che occorre individuare l'organo di vertice dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana";

RITENUTO, quindi, di proporre al vertice dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana", a decorrere dal 1 dicembre 2013, l'ing. Luciano Zanelli, in possesso di un'esperienza professionale maturata in diversi ambienti organizzativi del Servizio sanitario regionale;

DATO ATTO che i contratti dei direttori generali degli Enti del Servizio sanitario regionale contengono all'articolo 7 la clausola che consente alla Regione di preporli, nell'arco di vigenza del rapporto contrattuale in essere e per il rimanente periodo di durata dell'incarico, al vertice di uno degli altri Enti del Servizio sanitario regionale;

DATO ATTO che il contratto n. 682/AP, del 28 gennaio 2010, disciplinante l'incarico di direttore generale conferito all'ing. Zanelli, verrà integrato con l'indicazione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" presso la quale continueranno ad essere svolte le funzioni di direttore generale sino all'originario termine di scadenza dell'1 febbraio 2015, di cui al succitato contratto;

PRECISATO che l'interessato ha presentato in data 14 novembre 2013 la dichiarazione sostitutiva in merito all'insussistenza di situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992 nonché all'insussistenza di condizioni ostative al conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana", di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 296/2006;

VISTE:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 3017, del 14 settembre 2001 con la quale è stato determinato il trattamento economico dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale;

- le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 7 e 8, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)", laddove prevedono la riduzione nella misura del 10% dei trattamenti economici dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale, nonché la riduzione nella misura del 20% nel caso in cui si realizzi una perdita nella gestione caratteristica delle attività sanitarie dell'ente in cui il direttore generale è preposto;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2075, del 16 novembre 2013;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. L'ing. Luciano Zanelli è preposto all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" dall'1 dicembre 2013 sino all'originaria scadenza contrattuale dell'1 febbraio 2015.

2. Il contratto n. 682/AP, del 28 gennaio 2010, disciplinante l'incarico di direttore generale conferito all'ing. Zanelli con proprio decreto n. 013/Pres., del 26 gennaio 2010, verrà integrato con l'indicazione

della preposizione alla Azienda per i servizi sanitari n. 5 "Bassa Friulana" presso cui proseguirà l'incarico di vertice sino all'originario termine di scadenza di cui al punto 1).

3. Il trattamento giuridico, economico e previdenziale vigente è stabilito in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3017/2001 e dalle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 7 e 8, della legge regionale n. 24/2009.

4. Il direttore generale è responsabile in termini qualitativi, quantitativi ed economici della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definite dalla programmazione e pianificazione regionale.

5. La valutazione delle attività svolte è effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale anche in relazione alla corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuo.

6. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

13_50_1_DPR_228_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 novembre 2013, n. 0228/Pres.

DLgs. 502/1992, art. 3 e art. 3bis. Nomina del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Pordenone.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e, in particolare, per quanto attiene alla nomina degli organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale, il combinato disposto dell'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 3 bis, del predetto decreto, nonché dell'articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590;

PREMESSO che, ai sensi dei suddetti articoli, le Regioni nominano i direttori generali degli enti del servizio sanitario, previo avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, tra coloro che abbiano presentato la relativa domanda;

DATO ATTO che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 2121, del 28 novembre 2012, è stato approvato l'avviso per procedere alla formazione del nuovo elenco di aspiranti direttori generali, sulla base delle nuove disposizioni innanzi indicate;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 144, del 8 febbraio 2013, è stato approvato l'elenco delle professionalità manageriali idonee alla nomina di direttore generale degli enti del Servizio sanitario regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2072, del 16 novembre 2013, relativa all'intervento in merito all'ospedale di via Montereale dell'Azienda Ospedaliera di Pordenone;

RITENUTO, per quanto innanzi indicato, di assegnare la gestione del procedimento e dei rapporti intercorrenti ad un nuovo management, individuando la figura di un nuovo direttore generale che assicuri la progettazione, l'affidamento e la realizzazione del nuovo suddetto Ospedale;

RILEVATO, pertanto, di individuare il manager cui affidare, tra le varie, la responsabilità della realizzazione dell'opera in parola nella persona del dott. Paolo Bordon, in possesso di esperienza manageriale e tecnica maturata in diverse realtà aziendali del Servizio sanitario regionale;

DATO ATTO che il dott. Bordon è inserito nell'elenco di professionalità manageriali per la nomina dei direttori generali degli Enti del Servizio sanitario regionale, approvato da ultimo con la deliberazione della Giunta regionale n. 144/2013;

RITENUTO, quindi di nominare al vertice dell'Azienda ospedaliera di Pordenone il dott. Paolo Bordon a decorrere dall'1 dicembre 2013 sino all'1 dicembre 2017;

PRECISATO che l'interessato ha presentato in data 14 novembre 2013 la dichiarazione sostitutiva in merito:

- all'insussistenza di condizioni di inconferibilità all'assunzione delle funzioni di direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Pordenone di cui al decreto legislativo n. 39/2013;

- all'insussistenza di situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto legislativo n. 39/2013 in relazione al suddetto incarico dirigenziale;

- all'insussistenza di condizioni ostative al conferimento del suddetto incarico di direttore generale, di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 296/2006;

PRECISATO che con riferimento alla non sussistenza di condizioni ostative allo svolgimento dell'incarico e di condizioni di incompatibilità nonché al mantenimento di un tanto, l'Amministrazione regionale,

per il tramite della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, potrà procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, le relative verifiche e/o ad acquisire la necessaria documentazione, se necessario, anche prima dell'immissione nelle funzioni di direttore generale;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 8, del decreto legislativo n. 502/1992, il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato e può avere una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, al termini dei quali si risolve, salva la possibilità di rinnovo;

VISTE:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 3017, del 14 settembre 2001 con la quale è stato determinato, sulla base dei criteri nella stessa indicati, il trattamento economico dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 4012, del 12 dicembre 2003 con la quale è stato approvato lo schema tipo di contratto;

- le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 7 e 8, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)", laddove prevedono la riduzione nella misura del 10% dei trattamenti economici dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale, nonché la riduzione nella misura del 20% nel caso in cui si realizzi una perdita nella gestione caratteristica delle attività sanitarie dell'ente in cui il direttore generale è preposto;

RITENUTO, quindi, di nominare il dott. Paolo Bordon quale direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Pordenone conferendogli il relativo incarico per il periodo di 4 anni decorrenti dall' 1 dicembre 2013 sino all'1 dicembre 2017;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2077, del 16 novembre 2013;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. Il dott. Paolo Bordon è nominato direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Pordenone per il periodo di 4 anni decorrenti dall'1 dicembre 2013 sino all'1 dicembre 2017.

2. L'incarico in parola sarà disciplinato da un contratto di diritto privato da stipularsi tra la Regione ed il dott. Paolo Bordon.

3. Il trattamento giuridico, economico e previdenziale vigente è stabilito in conformità ai criteri stabiliti ed a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3017/2001 nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 7 e 8, della legge regionale n. 24/2009.

4. Il direttore generale è responsabile in termini qualitativi, quantitativi ed economici della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definite dalla programmazione e pianificazione regionale.

5. La valutazione delle attività svolte è effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale anche in relazione alla corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuo.

6. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

13_50_1_DPR_229_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 2 dicembre 2013, n. 0229/Pres.

Legge 23 febbraio 2001, n. 38, articolo 10. Insegne pubbliche e toponomastica. Individuazione Enti.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli Venezia Giulia";

VISTO l'articolo 10 della citata legge n. 38/2001, il quale dispone che con decreto del Presidente della Regione, sulla base della proposta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena e sentiti gli enti interessati, siano individuati, sulla base della tabella di cui all'articolo 4, i Comuni, le frazioni di Comuni, le località e gli enti in cui l'uso della lingua slovena è previsto in aggiunta a quella italiana nelle insegne degli uffici pubblici, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le insegne pubbliche, nonché nei gonfaloni;

ATTESO che la precitata norma prevede che le stesse disposizioni si applichino anche per le indicazioni toponomastiche e per la segnaletica stradale;

VISTO anche l'articolo 5 della legge n. 38/2001, il quale dispone che nel quadro delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dei principi della medesima legge n. 38/2001, forme particolari di tutela siano garantite alle popolazioni germanofone della Val Canale, tenendo conto della situazione quadrilingue della zona, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

VISTA la legge regionale 16 novembre 2007, n. 26, recante "Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007, concernente l'approvazione della tabella dei Comuni del Friuli Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell'articolo 4 della legge n. 38/2001;

VISTO il proprio decreto 18 dicembre 2008, n. 0346/Pres., con il quale è stato individuato un primo elenco di comuni, di frazioni di comune, di località e di enti tenuti all'applicazione delle misure di tutela previste dal precitato articolo 10 della legge n. 38/2001, con le precisazioni, limitazioni e specificazioni a fianco di ciascuno indicate;

VISTI i propri decreti n. 0362/Pres. del 31 dicembre 2008, n. 0300/Pres. del 27 ottobre 2009, n. 070/Pres. e n. 071/Pres. del 21 marzo 2012, con i quali, a parziale modifica del precitato decreto n. 0346/Pres./2008, sono stati inseriti ulteriori enti e modificato l'ambito di applicazione delle misure di tutela di cui trattasi;

VISTA la nota prot. n. 8611 di data 23 luglio 2010, con la quale il Presidente del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena ha trasmesso la determinazione n. 3 di data 6 luglio 2010, recante una prima proposta del Comitato medesimo in ordine all'applicazione del disposto dell'articolo 10 della legge n. 38/2001 ad un gruppo di enti gestori di servizi pubblici;

ATTESO che il Comitato ha proposto l'individuazione degli enti gestori di servizi pubblici tenuti all'applicazione delle misure di tutela dell'articolo 10, con modalità di attuazione, omogenee per settore di attività da parte di ciascun gruppo di enti, ed ha altresì proposto gli ambiti territoriali di applicazione;

VISTA la nota prot. n. 9274 di data 20 luglio 2012, con la quale il Comitato ha proposto un'integrazione degli ambiti territoriale di applicazione;

PRESO ATTO che la precitata determinazione n. 3/2010 tiene conto delle posizioni espresse dagli enti interessati anche in sede di audizione da parte del Comitato medesimo;

PRESO ATTO che il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena ha proposto:

- di emanare un primo decreto presidenziale relativo all'applicazione del disposto dell'articolo 10 della legge n. 38/2001 da parte degli enti gestori di servizi pubblici, riservandosi l'adozione di successive proposte in applicazione della citata disposizione;

- che gli enti gestori dei pubblici servizi richiedano indicazioni ai rispettivi Comuni sulle denominazioni delle località, al fine della necessaria uniformità ed omogeneità delle stesse;

- in via generale, la facoltà di uso delle varianti locali della lingua slovena su indicazione dei rispettivi comuni;

- che gli enti gestori di pubblici servizi, alla luce delle particolari esigenze dei comuni di Tarvisio e di Malborghetto-Valbruna relative alla compresenza di più gruppi linguistici minoritari, debbano assicurare l'assoluta parità di trattamento tra i gruppi linguistici presenti nel territorio;

- come priorità di attuazione del citato articolo 10 l'adeguamento delle denominazioni bilingue delle località;

- che, attesa la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili, l'attuazione dell'articolo 10 della legge n. 38/2001 riferita a tali enti avvenga mediante una programmazione pluriennale non superiore ai cinque anni;

- che lo strumento di programmazione sia inviato al Presidente della Regione e al Comitato istituzionale paritetico entro sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto presidenziale relativo all'applicazione dell'articolo 10 di cui si tratta;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 10, è stato richiesto, con proprie note, il formale parere degli enti in ordine alla proposta di applicazione del disposto dell'articolo 10 della legge n. 38/2001 formulata dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena;

VISTA la nota prot. n. 2440 di data 23 novembre 2010 di APT - Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. di Gorizia, con la quale si esprime parere favorevole relativamente alla proposta formulata dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, pur evidenziando le complessità applicative della stessa, anche per fornire un messaggio chiaro e completo alla popolazione residente;

VISTA la nota prot. n. 2747 di data 23 novembre 2010 di Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A., con la quale si precisa:

- che presso lo scalo regionale sono da tempo esposte al pubblico, sia in area arrivi che in area partenze, cartellonistiche informative multilingue, sloveno compreso, con indicazioni per i vari uffici, enti e servizi aeroportuali, siano essi di carattere istituzionale, operativo o commerciale;

- che il sito web dell'aeroporto è già da tempo disponibile con traduzione in lingua slovena;

- di ritenere quindi di avere già anticipato lo spirito delle modalità indicate nella determinazione n.

3/2010 del Comitato;

- di ritenere inoltre che ulteriori traduzioni rispetto alle indicazioni multilingue sopracitate e a quelle in inglese già presenti, conformi agli standard internazionali e già ampiamente riconoscibili dall'utenza, non apporterebbero significativi contributi alla comprensibilità generale delle indicazioni già presenti ma appesantirebbero solamente il percorso informativo;

VISTE le note prot. n. 350 di data 31 gennaio 2011 e n. 4810 di data 12 ottobre 2012 di SAF-Autoservizi FVG S.p.A., con le quali la società ha:

- espresso parere favorevole all'apposizione della denominazione in lingua slovena alle fermate ricadenti nei comuni bilingui;

- espresso parere favorevole all'apposizione delle informazioni permanenti relative alla decodifica degli orari e delle regole per l'utilizzo del servizio;

- espresso parere favorevole all'inserimento della denominazione bilingue delle fermate negli orari cartacei distribuiti al pubblico;

- espresso parere favorevole all'inserimento di una sintesi della carta dei servizi sul sito internet in sloveno;

- rappresentato la diversa tempistica di realizzazione sul territorio degli interventi privilegiando nella prima fase il territorio delle Valli del Natisone;

- rappresentato la difficoltà di procedere ad ulteriori interventi, quali ad esempio quelli relativi alle indicazioni di percorso bilingue a bordo dei mezzi in ragione degli attuali limiti tecnologici dei mezzi stessi;

- precisato che sta impostando i nuovi orari aggiungendo la numerazione alla normale indicazione di percorso al fine di permettere l'individuazione della direttrice tramite i numeri e non tramite le lettere;

- precisato di aver predisposto un progetto, denominato "Cittadinanze in movimento", all'interno del quale è stato realizzato un glossario in 14 lingue finalizzato a far conoscere il servizio di TPL;

VISTE le note prot. n. 14335 di data 6 aprile 2011 e n. 55263 di data 12 novembre 2012 di Trenitalia S.p.A.-Gruppo Ferrovie dello Stato, con le quali, in riferimento alla tematica di cui si tratta, si precisa che per quanto di competenza della società vi è la disponibilità a predisporre in lingua slovena la Carta dei servizi del trasporto regionale e le locandine informative delle iniziative commerciali e normative predisposte dalla Direzione regionale;

VISTA la nota prot. n. 629 di data 14 settembre 2011 di RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A., con la quale si conferma l'intenzione di procedere, nell'applicazione della legge in questione, mediante l'apposizione di una tabella bilingue all'ingresso della sede regionale;

VISTA la nota prot. n. 9822 di data 15 settembre 2011 di Anas S.p.A., con la quale si fa presente di aver già avviato il percorso progettuale di adeguamento e si esprime quindi parere favorevole in ordine alla proposta formulata dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, nell'intesa che l'apposizione dell'obbligo consenta il finanziamento dell'intervento;

VISTA la nota prot. n. 22237 di data 15 settembre 2011 di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., con la quale, pur premettendo che la realizzazione della segnaletica bilingue comporterà un rilevante onere finanziario, si esprime parere favorevole al completamento della segnaletica bilingue su tutti i tronchi stradali di competenza individuati, riservandosi comunque di intervenire in maniera progressiva;

VISTE le note prot. n. 34832 di data 15 settembre 2011, n. 43900 di data 14 novembre 2012, n. 14880 di data 12 aprile 2013 e la nota di data 27 novembre 2013, con le quali Autovie Venete S.p.A., dopo aver effettuato un approfondimento sulla tematica, ha infine assicurato, anche alla luce della posizione assunta sulla materia da Anas S.p.A. e pur nell'attesa della revisione del parere dell'Ente concedente, di dare attuazione nel rispetto delle vigenti normative alle tutele previste dall'articolo 10 della legge n. 38/2001;

PRESO ATTO che la medesima società, nel condividere l'esigenza dell'omogeneità degli interventi di cui trattasi nella rete autostradale regionale, ha rappresentato che l'attuazione dei medesimi dovrà naturalmente tenere conto delle risorse disponibili e della necessaria tempistica realizzativa;

VISTA la nota prot. n. 23830 di data 26 settembre 2011 di Trieste Trasporti S.p.A., con la quale si significa che la società:

- appone, nelle località già a suo tempo previste dalla normativa, sulle paline e all'interno dei chioschi di fermata, orari in italiano e sloveno;

- edita, in occasione dell'entrata in vigore dell'orario invernale ed estivo, l'opuscolo completo degli orari di tutte le linee, che viene distribuito tramite la stampa locale ed altri canali di comunicazione, sia in versione italiana che slovena;

- pubblica nelle due lingue e distribuisce la carta dei servizi;

- esprime parere di massima favorevole in ordine all'apposizione, sugli indicatori esterni degli autobus, della denominazione italiana e slovena delle località nei termini proposti dal Comitato, con la precisazione che tale soluzione determinerà, in caso di un numero elevato di caratteri, lo scorrimento orizzontale della scritta e quindi minore facilità di lettura;

- ha sottoscritto con la Provincia di Trieste, in data 5 aprile 2011, una proroga del contratto di servizio fino al 31 dicembre 2014 e che, all'art. 4 dello stesso atto di proroga, si dà atto che le infrastrutture di

fermata sono di proprietà di terzi, ancorché destinate al servizio di T.P.L;

VISTE la nota prot. n. 3737 di data 27 ottobre 2011 di RFI Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato, con la quale si comunica che non si potrà dare immediato e concreto riscontro all'esigenza rappresentata in quanto i finanziamenti allo stato attuale disponibili sono severamente limitati e completamente destinati alle prioritarie esigenze della sicurezza dell'esercizio ferroviario, e la successiva nota prot. n. 2058 di data 8 maggio 2013, con la quale si comunica che per avviare il percorso di adeguamento alla normativa in questione sono state interessate le competenti strutture centrali;

VISTE le note prot. n. 1127 di data 19 gennaio 2012, n. 8361 di data 13 aprile 2012 e n. 7478 di data 18 aprile 2013 di Autostrade per l'Italia S.p.A., con le quali, al termine di una complessa istruttoria e dopo aver rappresentato nel corso della medesima che nessun segnale può contenere iscrizioni in più di due lingue, si esprime parere favorevole sull'inserimento nella segnaletica di indicazione che precede le uscite di Malborghetto-Valbruna e Tarvisio della denominazione delle due località anche in lingua slovena;

VISTA la nota prot. n. 208 di data 29 febbraio 2012 di Poste Italiane S.p.A., con la quale:

- in ordine alla integrazione della denominazione delle località proposte con la denominazione in lingua slovena, inserendo tale denominazione negli elenchi delle località diffusi in Italia e all'estero, si rappresenta la disponibilità ad aggiornare le banche dati dei codici di avviamento postale esistenti in versione cartacea ed elettronica, integrando, con la traduzione in lingua slovena, la denominazione delle località;
- si evidenzia la necessità di ricevere l'elenco delle località di interesse completato con le doppie denominazioni in italiano e in sloveno;

- si rappresenta, con riguardo all'inserimento della denominazione delle località in entrambe le lingue in tutti gli atti ufficiali, compresi gli annulli postali, di aver già provveduto ad integrare con la traduzione in lingua slovena i moduli per la notifica degli atti giudiziari previsti dalla legge n. 890/1982;

- si rappresenta, per gli annulli postali, che l'attuale sistema di timbratura/affrancatura è prevalentemente automatizzato e, di conseguenza, un'eventuale integrazione in lingua slovena, soprattutto per la presenza di caratteri speciali, determinerebbe notevoli difficoltà di ordine tecnico, riguardanti tutti i sistemi informativi anche delle società del Gruppo, superabili esclusivamente effettuando ingenti investimenti economici, non ravvisando quindi le condizioni per procedere all'integrazione richiesta;

- si fa presente, con riguardo alle indicazioni per il pubblico negli uffici postali ricadenti nei territori in questione, che le insegne esterne degli uffici postali non prevedono la denominazione della località, non ravvisando quindi la necessità dell'integrazione richiesta, e che l'adozione di segnaletica in doppia lingua all'interno degli uffici comporterebbe un impatto economico tale da non ritenere percorribili ulteriori interventi;
- per quanto riguarda l'utilizzo della lingua slovena all'interno degli uffici postali, si evidenzia che, proprio in considerazione del concreto interesse che l'Azienda riserva alla propria clientela ed al fine di agevolare l'accesso ai servizi offerti, sono state messe in atto misure di adeguamento linguistico attraverso l'impiego di personale bilingue;

ATTESA l'opportunità che l'introduzione e l'attuazione delle tutele previste a favore della minoranza linguistica slovena dall'articolo 10 della legge n. 38/2001 avvenga nel rispetto delle diverse sensibilità presenti nel territorio e ricercando la più ampia condivisione degli enti, tenendo inoltre conto della necessità di contemperare le diverse esigenze ed istanze delle comunità locali con le effettive difficoltà e complessità realizzative degli interventi, determinate anche, nell'attuale contesto di congiuntura economica, dalla necessità di reperire le adeguate risorse finanziarie;

RITENUTO pertanto, nel rispetto delle finalità della norma in questione, di dare attuazione a quanto previsto dalla disposizione di cui si tratta ricercando, per le considerazioni su espresse, l'opportuna e necessaria gradualità delle modalità attuative;

ATTESO che i pareri espressi da Anas S.p.A., Autovie Venete S.p.A. e APT- Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. di Gorizia sono favorevoli alla realizzazione degli interventi di cui trattasi;

ATTESO che il parere espresso da Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A. è sostanzialmente favorevole alla realizzazione degli interventi di cui trattasi;

ATTESO che quanto espresso da Trenitalia-Gruppo Ferrovie dello Stato attesta la volontà di avviare l'attuazione della legge n. 38/2001;

ATTESO, che pur non avendo ancora corrisposto alla richiesta di approfondimenti, quanto espresso da RFI Rete Ferroviaria Italiana-Gruppo Ferrovie dello Stato attesta la volontà di dare attuazione alla legge n. 38/2001, pur rappresentando l'opportunità e la necessità, per carenza di risorse, di avviare gli interventi compatibilmente con le disponibilità finanziarie;

VALUTATA in via generale l'entità tecnica e finanziaria delle tipologie di intervento richieste sui sistemi informatici;

RITENUTO quindi di considerare anche i sopra citati pareri come sostanzialmente favorevoli formulando peraltro la raccomandazione che al momento dell'aggiornamento o della revisione dei sistemi informativi di gestione vengano individuate le soluzioni tecniche per corrispondere alle esigenze di tutela rappresentate;

RITENUTO che gli interventi già attuati da Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. in materia siano idonei

a garantire la tutela di cui all'articolo 10;

RITENUTO che gli interventi proposti da Trieste Trasporti S.p.A. siano idonei a garantire la tutela di cui all'articolo 10, formulando la raccomandazione di individuare le possibili soluzioni tecniche per i messaggi bilingui all'interno delle vetture;

RITENUTO che gli interventi proposti da SAF-Autoservizi FVG S.p.A. siano idonei a garantire le tutele di cui all'articolo 10 e che, al fine di assicurare un livello coerente con quello garantito dalle altre aziende operanti nel settore dei trasporti pubblici locali, sia opportuno formulare la raccomandazione di individuare le possibili soluzioni tecniche per i messaggi bilingui all'interno delle vetture;

RITENUTO che gli interventi proposti da Poste Italiane S.p.A. siano solo parzialmente idonei a garantire la tutela di cui all'articolo 10, e che quindi, in aggiunta agli interventi proposti dall'Ente, tenuto conto del limitato numero di strutture interessate e delle caratteristiche degli interventi richiesti nelle medesime strutture, debbano essere adottate modalità informative bilingui all'interno degli uffici postali, formulando inoltre la raccomandazione che al momento dell'aggiornamento o della revisione dei sistemi informativi di gestione vengano individuate le soluzioni tecniche per corrispondere alle esigenze di tutela rappresentate;

RITENUTO che gli interventi attuativi proposti da Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. in ordine alla segnaletica bilingue siano idonei a garantire la tutela di cui all'articolo 10;

RITENUTO che Autostrade per l'Italia S.p.A. avvii gli interventi per apporre la segnaletica in lingua italiana e slovena, mantenendo comunque l'eventuale tutela già presente per altre lingue minoritarie e ricercando le possibili soluzioni consentite dalla vigente normativa per garantire lo stesso livello di tutela e la parità di trattamento tra i gruppi linguistici presenti nel territorio;

RITENUTO inoltre di formulare la raccomandazione a Autovie Venete S.p.A., Anas S.p.A. e Autostrade per l'Italia S.p.A. di concordare le modalità di diffusione delle informazioni di servizio con la traduzione del testo anche in lingua slovena, al fine di assicurare l'omogeneità sul tratto autostradale gestito;

RITENUTO, al fine di ricercare il più ampio coordinamento delle misure di tutela di cui all'articolo 10, di individuare quale ambito territoriale di applicazione delle medesime da parte degli enti di cui si tratta, quello già perimetrato ai sensi dei propri decreti n. 0346/Pres. del 18 dicembre 2008, n. 0362/Pres. del 31 dicembre 2008, n. 0300/Pres. del 27 ottobre 2009, n. 070/Pres. e n. 071/Pres. del 21 marzo 2012, con le precisazioni, limitazioni e specificazioni recate;

RITENUTO di derogare a tale delimitazione, facendo riferimento a quella del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007, esclusivamente per la RAI- Radiotelevisione Italiana S.p.A., in ragione della peculiare natura dell'ente e del servizio reso;

RITENUTO, in relazione a quanto espresso dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena nella precitata determinazione n. 3/2010, di:

- condividere e fare proprie le considerazioni in ordine alla facoltà di uso delle varianti locali della lingua slovena, su indicazione dei rispettivi comuni, che comunque rientrano nelle tutele di cui alla legge n. 38/2001;

- di condividere, quanto alle denominazioni delle località ed al fine della necessaria uniformità ed omogeneità delle stesse, che gli enti gestori dei pubblici servizi debbano richiedere indicazioni ai rispettivi Comuni ed attenersi alle medesime;

- di condividere che gli enti gestori di pubblici servizi, alla luce delle particolari esigenze dei comuni di Tarvisio e di Malborghetto-Valbruna relative alla compresenza di più gruppi linguistici minoritari, debbano individuare le modalità per assicurare la parità di trattamento tra i gruppi linguistici presenti nel territorio;

- di condividere che la priorità di attuazione dell'articolo 10 della legge n. 38/2001 sia l'adeguamento delle denominazioni bilingue delle località;

ATTESO che l'introduzione delle misure di tutela di cui si tratta, in ragione della complessità progettuale e realizzativa degli interventi nonché dell'impegno finanziario richiesto, non potrà che avvenire con gradualità temporale, con la raccomandazione peraltro di avviare fin da subito il percorso attuativo dando priorità agli interventi di più immediata realizzazione;

ATTESO che l'articolo 10 della precitata legge n. 38/2001 esprime una disposizione procedurale con l'indicazione dello strumento e dei soggetti coinvolti e che pertanto appare possibile l'adozione di più provvedimenti presidenziali di analogo contenuto, che tengano conto delle diverse fasi di avanzamento dei vari iter amministrativi;

RITENUTO pertanto, ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e alla luce della proposta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di provvedere all'individuazione degli enti gestori di servizi pubblici, attuali concessionari dei medesimi, tenuti all'attuazione delle misure di tutela a favore della minoranza linguistica slovena;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e con riferimento all'ambito territoriale

come individuato in premessa e delimitato dai decreti n. 0346/Pres del 18 dicembre 2008, n. 0362/Pres. del 31 dicembre 2008, n. 0300/Pres del 27 ottobre 2009, n. 070/Pres. e n. 071/Pres. del 21 marzo 2012, sono individuati gli enti, di cui all'elenco allegato parte integrante al presente decreto, attuali concessionari di servizi pubblici, con le precisazioni, limitazioni e specificazioni a fianco di ciascuno indicate.

2. Di formulare agli enti di cui all'elenco allegato le raccomandazioni in premessa specificate.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

13_50_1_DPR_229_2_ALL1

Allegato decreto Enti

SETTORE OMOGENEO VIABILITA'

Anas S.p.A.: posizionamento sulla rete stradale gestita di cartelli stradali ed indicazioni per il pubblico recanti anche in lingua slovena la denominazione della località, come indicata dai rispettivi comuni, e le informazioni di servizio.

Autovie Venete S.p.A.: posizionamento sulla rete stradale gestita di cartelli stradali ed indicazioni per il pubblico recanti anche in lingua slovena la denominazione della località, come indicata dai rispettivi comuni, e le informazioni di servizio.

Autostrade per l'Italia S.p.A.: posizionamento sulla rete stradale gestita di cartelli stradali ed indicazioni per il pubblico recanti anche in lingua slovena la denominazione della località, come indicata dai rispettivi comuni, e le informazioni di servizio.

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.: posizionamento sulla rete stradale gestita di cartelli stradali ed indicazioni per il pubblico recanti anche in lingua slovena la denominazione della località, come indicata dai rispettivi comuni, e le informazioni di servizio.

SETTORE OMOGENEO TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

Trieste Trasporti S.p.A.: apposizione sugli automezzi anche della denominazione slovena delle località come indicata dai rispettivi comuni; pari denominazione va riportata nella forma bilingue sulle pubblicazioni dirette al pubblico; indicazioni alle fermate, orari ed altre indicazioni dirette al pubblico corredate dalla traduzione in lingua slovena.

SAF-Autoservizi F.V.G. S.p.A. di Udine: denominazione anche in lingua slovena delle località come indicata dai rispettivi comuni sulle pubblicazioni dirette al pubblico; indicazioni alle fermate, orari ed altre indicazioni dirette al pubblico corredate dalla traduzione in lingua slovena.

Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. - APT di Gorizia: apposizione sugli automezzi anche della denominazione slovena delle località come indicata dai rispettivi comuni; pari denominazione va riportata nella forma bilingue sulle pubblicazioni dirette al pubblico; indicazioni alle fermate, orari ed altre indicazioni dirette al pubblico corredate dalla traduzione in lingua slovena.

SETTORE OMOGENEO TRASPORTI FERROVIARI

Rete ferroviaria italiana S.p.A.: integrazione delle denominazioni delle stazioni ricadenti nel territorio perimetrato con la denominazione in lingua slovena come indicata dai rispettivi comuni, e conseguente apposizione della denominazione bilingue nelle relative stazioni, nonché traduzione in lingua slovena degli avvisi per il pubblico apposti.

Trenitalia S.p.A.: integrazione nelle stazioni ricadenti nel territorio perimetrato delle denominazioni delle stesse in lingua slovena, come indicata dai rispettivi comuni, e conseguente apposizione della denominazione bilingue negli orari e avvisi per il pubblico apposti.

SETTORE OMOGENEO TRASPORTI AEREI

Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A.: indicazioni per il pubblico con la traduzione in lingua slovena.

SETTORE OMOGENEO SERVIZI POSTALI

Poste Italiane S.p.A.: integrazione della denominazione delle località con la denominazione in lingua slovena, come indicata dai rispettivi comuni, inserendo tale denominazione negli elenchi delle località, diffusi in Italia ed all'estero; indicazioni per il pubblico con la traduzione in lingua slovena all'interno degli uffici postali.

SETTORE OMOGENEO SERVIZI TELEVISIVI

Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A.: apposizione presso la sede regionale di tabelle bilingui italiano sloveno recanti indicazioni e informazioni per il pubblico.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

13_50_1_DAS_ATT PROD 2588_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali 2 dicembre 2013, n. 2588

Approvazione del "Piano di classifica per il riparto degli oneri consortili" del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina.

L'ASSESSORE

VISTO il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), ed, in particolare, gli articoli 2, 7, da 10 a 12, 21 e 59 che individuano:

- i criteri per individuare la percentuale delle spese per le opere di bonifica posta a carico dello Stato;
- i criteri generali per ripartire, fra i soggetti che traggono beneficio dalle opere di bonifica, la percentuale delle relative spese posta a carico dei Consorzi di bonifica;
- le procedure per l'approvazione dei criteri di riparto;
- le modalità per proporre ricorso;
- il potere dei Consorzi di bonifica di imporre contributi per l'adempimento dei loro fini istituzionali;

VISTA la legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) e, in particolare, l'articolo 21 che disciplina i criteri di concorso statale nella spesa di esecuzione delle opere di bonifica;

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica) e, in particolare, l'articolo 10 il quale prevede che:

- i proprietari di beni immobili agricoli ed extra agricoli che traggono beneficio dall'attività dei Consorzi di bonifica, nonché gli affittuari dei terreni, qualora l'obbligo al pagamento del contributo di bonifica sia previsto nel relativo contratto, sono tenuti a concorrere alle spese per l'esecuzione delle opere consortili che non siano a totale carico dell'Amministrazione regionale, a quelle di esercizio e manutenzione delle opere di bonifica, nonché alle spese per le altre attività consortili e per il funzionamento dei Consorzi;
- i Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica approvano a tal fine il Piano di classifica per il riparto degli oneri consortili;
- le deliberazioni consortili di ripartizione delle spese sono pubblicate agli albi pretori dei Comuni interessati e all'albo consortile per quindici giorni consecutivi;

VISTO lo Statuto del Consorzio di bonifica Pianura Isontina le cui ultime modifiche sono state approvate con decreto del Presidente della Regione del 31 ottobre 2013, n. 0206/Pres. e, in particolare, l'articolo 7, comma 2, lettera i) e l'articolo 31, che prevedono e disciplinano l'approvazione da parte del Consiglio dei delegati del Piano di classifica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Pianura Isontina n. 156 di data 29 novembre 2012 con cui viene approvato il "Piano di classifica per il riparto degli oneri consortili" datato 27 novembre 2012, trasmessa con nota prot. 1975 di data 3 ottobre 2013 allo scrivente Assessore e al competente Servizio politiche rurali, controlli e sistemi informativi della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;

VISTO il "Piano di classifica per il riparto degli oneri consortili", costituito da una relazione e da 16 tavole grafiche, allegato quale parte integrante alla predetta delibera 156/12 del Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Pianura Isontina;

PRESO ATTO della nota prot. n. 21089, del 8 ottobre 2013, con cui il Servizio politiche rurali, controlli e sistemi informativi ha richiesto parere in via collaborativa al Servizio gestione territorio rurale e irrigazione in merito al Piano di classifica;

VISTA la nota prot n. 22510 del 14 ottobre 2013, con cui il Servizio gestione territorio rurale e irrigazione, a riscontro della richiesta di parere in via collaborativa prot. n. 21089, del 8 ottobre 2013 del Servizio politiche rurali, controlli e sistemi informativi, comunica di non avere osservazioni da formulare in relazione al predetto Piano di classifica;

VISTE le note del Consorzio di bonifica Pianura Isontina prot 2140 di data 28 ottobre 2013 e prot 2268 di data 14 novembre 2013 con cui, a riscontro della nota del Servizio politiche rurali, controlli e sistemi informativi prot 21443, di data 9 ottobre 2013, vengono chiariti alcuni aspetti relativi alla individuazione dei soggetti obbligati al pagamento degli oneri consortili, alla individuazione di particolari classi tipologiche di immobili da escludere dalla contribuzione e alla determinazione della quota minima contributiva non soggetta a esazione;

VERIFICATO, dalla documentazione presentata, che la delibera del Consiglio dei Delegati n. 156/12 di data 29 novembre 2012 di "Approvazione del Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili" unitamente all'allegato A di cui forma parte integrante della stessa delibera, è stata pubblicata per i

prescritti 15 giorni consecutivi presso l'Albo consortile e presso gli Albi pretori dei Comuni ricadenti nel Comprensorio e che, contro di essa, non sono pervenuti ricorsi;

DECRETA

1. è approvato il "Piano di classifica per il riparto degli oneri consortili" del Consorzio di bonifica Pianura Isontina di data 27 novembre 2012, approvato con deliberazione del Consiglio dei delegati del Consorzio medesimo n. 156/2012 di data 29 novembre 2012, nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale;

2. il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione unitamente all'allegato Piano di classifica.

Udine, 2 dicembre 2013

BOLZONELLO

13_50_1_DAS_ATT PROD 2588_2_ALL1



Consorzio di Bonifica **Pianura Isontina**

PIANO DI CLASSIFICA
PER IL RIPARTO DEGLI ONERI CONSORTILI

RELAZIONE



Ronchi dei Legionari, 27 novembre 2012

INDICE

- 1. IL CONSORZIO DI BONIFICA**
 - 1.1 Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina
 - 1.2 Il Piano di Classifica per il riparto
- 2. IL COMPENSORIO**
 - 2.1 La perimetrazione
- 3. L'AMBIENTE FISICO ED I CARATTERI CLIMATICI E PEDOLOGICI**
 - 3.1 L'ambiente fisico
 - 3.2 Le precipitazioni
 - 3.3 Le temperature
 - 3.4 L'evapotraspirazione
 - 3.5 La pedologia del Compensorio consorziale
 - 3.5.1 *Il Collio*
 - 3.5.2 *Il Carso*
 - 3.5.3 *La pianura goriziana*
 - 3.5.4 *La pianura dell'Agro Monfalconese.*
- 4. L'IDROGRAFIA**
 - 4.1 La rete idraulica del Compensorio
 - 4.2 I bacini idrografici
 - 4.2.1 *Il bacino del fiume Isonzo*
 - 4.2.2 *Il bacino del Brancolo*
 - 4.2.3 *Il bacino del Lisert.*
- 5. I CARATTERI DI USO DEL SUOLO**
 - 5.1 I caratteri di uso del suolo
- 6. L'ATTIVITÀ DI BONIFICA**
 - 6.1 Cenni sugli ex consorzi di bonifica
 - 6.1.1 *Il Consorzio di Bonifica del Preval*
 - 6.1.2 *Il Consorzio di Bonifica Agro Cormonese-Gradiscano*
 - 6.1.3 *Il Consorzio di Bonifica Bassa Pianura Isontina*
 - 6.1.3.1 *Natura irrigua: Ex Acque Agro Monfalconese.*
 - 6.1.3.2 *Natura idraulica: Ex Consorzio Brancolo*
 - 6.1.4 *Il Consorzio di Bonifica del Lisert*
 - 6.2 Gli impianti idrovori e le arginature
 - 6.2.1 *Gli impianti idrovori*
 - 6.2.2 *Le arginature*
- 7. IMPOSTAZIONE DELLA CLASSIFICA**
 - 7.1 Scopo ed oggetto della classifica
 - 7.2 I soggetti ed i beni obbligati
 - 7.3 I criteri adottati
 - 7.4 Il perimetro di contribuenza e le attività consortili
 - 7.5 Definizione delle unità territoriali omogenee
 - 7.6 Determinazione del Beneficio
 - 7.6.1 *La natura del beneficio delle opere idrauliche.*
 - 7.6.2 *La natura del beneficio delle opere irrigue*
 - 7.6.3 *Indice di Beneficio*

8. BONIFICA IDRAULICA

8.1 TERRENI – indici di beneficio

8.1.1 *Il bacino del Brancolo – terreni – indici*8.1.1.1 *Altimetria e sistemi scolanti operanti*8.1.1.2 *Indice di soggiacenza dei suoli*8.1.1.3 *Indice di intensità*8.1.1.4 *Indice di rischio idraulico*8.1.1.5 *Indice di comportamento dei suoli*8.1.1.6 *Indice di rischio idraulico finale*8.1.1.7 *Indice economico*8.1.1.8 *Indice di beneficio*8.1.2 *Il bacino del Preval – terreni – indici*8.1.2.1 *Altimetria e sistemi scolanti operanti*8.1.2.2 *Indice di soggiacenza*8.1.2.3 *Indice di intensità*8.1.2.4 *Indice di rischio idraulico*8.1.2.5 *Indice di comportamento*8.1.2.6 *Indice di rischio idraulico finale*8.1.2.7 *Indice economico*8.1.2.8 *Indice di beneficio*8.1.3 *Il bacino del Lisert – terreni – indici*

8.2 URBANO EDIFICATO – indici di beneficio

8.2.1 *Il bacino del Brancolo*8.2.2 *Il bacino del Preval*8.2.3 *Il bacino del Lisert*

8.3 SCARICHI – STRADE E FERROVIE – ESENZIONI

8.3.1 *Scarichi*8.3.1.1 *Criteri per il riparto delle spese*8.3.1.2 *Determinazione del contributo relativo ai costi d'esercizio e manutenzione della rete di scolo per effetto di uno scarico*8.3.1.3 *Determinazione del contributo relativo ai costi d'esercizio e manutenzione degli impianti idrovori per effetto di uno scarico*8.3.1.4 *Determinazione del contributo a carico dell'utente titolare dello scarico*8.3.2 *Strade, ferrovie, infrastrutture in genere, etc.*8.3.2.1 *Considerazione generali*8.3.3 *Esenzioni*8.3.3.1 *Immobili esentati dal contributo di bonifica***9. CALCOLO DELLA CONTRIBUENZA****10. BONIFICA IRRIGUA**10.1. *I bacini irrigui*10.2. *La natura del beneficio irriguo*10.2.1. *L'indice di aridità*10.3. *Gli indici di beneficio***11. LE AREE DI SOVRAPPOSIZIONE****12. SERVIZI IRRIGUI PARTICOLARI , DIVERSI DAI NORMATI**12.1. *Servizio a serre e/o impianti colturali similari*12.2. *Casi diversi dai precedenti***13. CARICO CONTRIBUTIVO****14. ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI AI CONSORZIATI****15. NORME APPLICATIVE****16. ELENCO ALLEGATI****17. BIBLIOGRAFIA**

1. IL CONSORZIO DI BONIFICA

1.1 Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina

Il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina è stato costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 420 del 31 luglio 1989 e deriva dall'accorpamento dei preesistenti Consorzi di bonifica Paludi del Preval, Agro Cormonese Gradiscano, Lisert e Bassa Pianura Isontina, consorzio quest'ultimo derivato a sua volta dalla fusione dei Consorzi Brancolo e Acque Agro Monfalconese.

Con successivi provvedimenti D.P.R. 30 giugno 2009 n.0169/Pres. e L.R. 9 agosto 2012 n.16 il Comprensorio del Consorzio di Bonifica è stato ampliato da originari ha 22.550 ad attuali ha 58.089.

1.2 Il Piano di Classifica per il riparto degli oneri

La Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia ha promulgato la Legge Regionale n. 28 in data 29 ottobre 2002, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 44 in data 30 ottobre 2002, dal titolo «Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica [...]», la quale prevede in particolare la redazione dei Piani di classifica: *«I Consorzi di bonifica predispongono e aggiornano con scadenza quinquennale i piani di classifica per il riparto degli oneri consortili e per ciascun comprensorio classificato»* (art. 10, comma 3).

Tale legge è in armonia con i contenuti della legislazione dello Stato in tema di bonifica, basata sul Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215 «Nuove norme per la bonifica integrale», il quale fissa natura e ambito del potere impositivo dei Consorzi di bonifica al fine di provvedere alle spese per esercizio e manutenzione delle opere ad essi affidate in gestione, nonché per le altre spese consortili.

In ottemperanza alla suddetta Legge Regionale, il Consorzio di bonifica Pianura Isontina ha provveduto alla redazione del presente Piano di classifica per il riparto degli oneri di bonifica e di irrigazione, il quale adegua ed unifica le metodologie dei Piani di classifica attualmente in vigore che derivano dai Consorzi di bonifica accorpati all'interno del comprensorio attuale: Lisert (1932); Brancolo (1940), Preval (1953).

La base, comunque, del titolo del Consorzio ad imporre contributi che hanno natura tributaria a carico dei consorziati rinviene dall'art. 860 del C.C. che così stabilisce: *“I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nelle spese necessarie per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”*.

Per la fattispecie si segnala inoltre che il titolo del Consorzio ad imporre i contributi (che hanno natura tributaria) rinviene oltre che dall'art. 860 del C.C. anche dal R.D. 13/2/1933 n. 215 art.10 e dalla L.R. 29/10/2002 n. 28 art.10.

2. IL COMPRESORIO

2.1 La perimetrazione

Il comprensorio del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina è situato nell'area sud-orientale della Regione Friuli Venezia Giulia e si estende su un'area di ha 58.089 (*), compresa in 24 Comuni della Provincia di Gorizia, 1 in Provincia di Udine e 6 in Provincia di Trieste, come riportato nella seguente tabella:

	Comune	Provincia	Area totale [ha]	Area interessata nel Comprensorio ha	Percentuale [%]
1	Capriva del Friuli	GO	622	622	100%
2	Cormons	GO	3.458	3.458	100%
3	Doberdò del Lago	GO	2.685	2.685	100%
4	Dolegna del Collio	GO	1.249	1.249	100%
5	Duino-Aurisina	TS	4.517	4.517	100%
6	Farra d'Isonzo	GO	1.013	1.013	100%
7	Fogliano Redipuglia	GO	777	777	100%
8	Gorizia	GO	4.111	4.111	100%
9	Gradisca d'Isonzo	GO	1.080	1.080	100%
10	Mariano del Friuli	GO	836	836	100%
11	Medea	GO	730	730	100%
12	Monfalcone	GO	2.052	2.052	100%
28	Monrupino	TS	1.268	1.268	100%
13	Moraro	GO	350	350	100%
14	Mossa	GO	609	609	100%
31	Muggia	TS	1.366	1.366	100%
15	Prepotto	UD	3.323	3.323	100%
16	Romans d'Isonzo	GO	1.537	1.537	100%
17	Ronchi dei Legionari	GO	1.698	1.698	100%
18	Sagrado	GO	1.414	1.414	100%
19	San Canzian d'Isonzo	GO	3.358	1.746	52%
30	San Dorligo della Valle	TS	2.451	2.451	100%
20	San Floriano del Collio	GO	1.057	1.057	100%
21	San Lorenzo Isontino	GO	436	436	100%
22	San Pier d'Isonzo	GO	909	909	100%
26	Savogna d' Isonzo	GO	1.641	1.641	100%
27	Sgonico	TS	3.131	3.131	100%
23	Staranzano	GO	1.871	1.871	100%
29	Trieste	TS	8.449	8.449	100%
24	Turriaco	GO	528	528	100%
25	Villesse	GO	1.175	1.175	100%
			TOT. ha	58.089	

(*) La superficie si intende in termini geografici complessivi, comprendente anche le aree non bonificate o bonificabili e quindi escluse da contribuzione.






Figura 1: Comprensorio del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina

3. L'AMBIENTE FISICO ED I CARATTERI CLIMATICI E PEDOLOGICI

3.1 L'ambiente fisico

L'area nord del comprensorio - già **Consorzio delle Paludi del Preval** - che confina con la Repubblica Slovena e si colloca nei Comuni di Capriva, Cormons, Gorizia (Lucinico), Mossa e S. Floriano del Collio, è costituita da un avvallamento con i bordi che si elevano dal fondo valle per circa una ventina di metri e con una superficie lorda di 1.234 ha.

Fa parte del Bacino del torrente Versa con i suoi affluenti Oblino, Trebes, Bratinis e Barbacina. I terreni sono costituiti dai materiali fini delle alluvioni torrentizie provenienti dalle formazioni eoceniche del sistema del Collio, più o meno compatti, quasi sempre privi di scheletro e generalmente fertili con punte anche di ottima fertilità. Il clima - con la protezione a nord delle Prealpi Giulie - è aperto agli effetti del clima marino.

A sud e ad est dell'area Preval si estende, in piano, il comprensorio **dell'ex Consorzio Agro Cormonese-Gradiscano** per una superficie di 8.210 ha nei Comuni di Gorizia, Farra d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Villesse, Romans d'Isonzo, Medea, Cormons, Capriva del Friuli, S. Lorenzo Isontino, Mossa, Moraro e Mariano del Friuli.

Esso ha forma pressochè triangolare ed è formato ad oriente dalle antiche alluvioni dell'Isonzo, mentre ad occidente si trovano il Torre e il Judrio, che rispettivamente costituiscono anche i margini perimetrali ad est e ad ovest.

L'intera zona è costituita da terreni aridi formati da materassi alluvionali con un sovrastante strato di alterazione di spessore variabile ma contenuto nell'ordine di qualche decina di centimetri e con scarsa capacità idrica. Sussiste un'area moderata di terreni argillosi peraltro con substrato ghiaioso a poca profondità.

Tutti i terreni ritraggono grandi benefici dall'irrigazione in quanto soffrono fortemente la siccità dei mesi estivi. In effetti la piovosità corrisponde a quella di buona parte dell'Italia settentrionale con massimi in primavera ed in autunno e minimi in inverno ed in estate.

A sud dell'Agro Cormonese-Gradiscano, digradando fino al mare, escludendo ad est gran parte dell'abitato di Monfalcone, con l'altipiano carsico e l'area Lisert, si estende la parte di comprensorio, a forma di ventaglio rovescio, **dell'ex Agro Monfalconese** per una superficie di ha 4.370, comprendente i Comuni di Fogliano-Redipuglia, San Pier d'Isonzo, Turriaco, San Canzian d'Isonzo, Staranzano, Ronchi dei Legionari e parte di Monfalcone.

Anche questa pianura è dovuta fondamentalmente alle alluvioni postglaciali dell'Isonzo. I terreni sono pertanto prevalentemente ghiaiosi e sabbioso-limosi ad eccezione dell'area meridionale ove, nell'area Brancolo, già plaga di transizione tra terra e mare, si era insediato un ambiente pedologico del tutto particolare influenzato dal lungo perdurare di eccessi acquei.

Il sottosuolo dei terreni ghiaiosi o sabbioso-limosi è formato, come si è già evidenziato per l'area Cormonese-Gradiscana da un materasso prevalentemente ghiaioso, anche di potenza cospicua, alternato a strati di vario spessore di argilla, torba, sabbia, ecc..

Anche questi terreni - quindi - traggono grandi vantaggi dalla pratica irrigua, atteso che il regime delle piogge ha i suoi minimi durante i mesi estivi.

Nel comprensorio in esame trova termine il fenomeno della “risorgenza freatica” del grande arco delle “risorgive” del Friuli-Venezia Giulia che si snoda dalle sorgenti del Livenza alle bocche del Timavo.

Va altresì segnalata la particolarità del sottosuolo, caratterizzato da una complessa idrografia, alimentata soprattutto dalle acque subalvee isontine ed, in forma ridotta, dallo spandimento del sistema carsico, arricchito dai contributi del Vipacco e dagli apporti meteorici.

Tale idrografia costituisce la pesante condizione della fascia litoranea da oltre mezzo secolo posta “sotto pompa” con rilevanti oneri d’esercizio.

Ad est del comprensorio in Comune di Monfalcone nonchè, parzialmente, di Doberdò del Lago e Duino, oltre che di Ronchi dei Legionari e Staranzano, si colloca l’area già di competenza dell’**ex Consorzio di Bonifica del Lisert**.

Essa occupa quasi 4.000 ha ed è caratterizzata prevalentemente dalle propaggini carsiche per 2.400 ha, mentre per l’area restante è costituita dall’abitato di Monfalcone e dalla pianura tra il Carso ed il mare.

La pianura stessa, è pedologicamente definita come “terreno di zona perilagunare di recente bonifica”, mentre l’idrografia superficiale contempla il lago di Doberdò ed i laghetti minori di Mucille, Pietra Rossa e Sablici.

Sussistono altresì delle rogge quali Moschenizze e Tavoloni ed il fiume Rosega e Molinat ed il torrente Locovaz. Di singolare caratteristica idrografica appaiono altresì le fonti del Timavo.

3.2 Le precipitazioni

Per lo studio delle precipitazioni sul comprensorio si può fare riferimento alle numerose stazioni pluviometriche poste all’interno o in prossimità dello stesso, attivate dal Servizio Idrografico del Ministero dei Lavori Pubblici ed attualmente in gestione all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia.

Stazioni di interesse per il Consorzio di bonifica Pianura Isontina

Nome stazione	Latitudine	Longitudine rispetto a Monte Mario	Quota m [s.l.m.m.]	Distanza [km]	Anni validi di registrazioni analizzate		
					Pioggie orarie [mm]	Pioggie giornaliere [mm]	Temperature [°C]
PALMANOVA	45°54'N	00°52'E	26	6,9	58	40	-
CERVIGNANO DEL FRIULI	45°50'N	00°54'E	7	6,2	50	53	-
MANZANO	45°59'N	00°55'E	72	5,0	-	31	-
AQUILEIA	45°47'N	00°56'E	4	3,9	25	35	-
CA' VIOLA	45°44'N	00°58'E	0	4,6	28	26	-
CORMONS	45°58'N	01°02'E	63	0	-	46	-
BONIFICA VITTORIA (IDROV.)	45°42'N	01°02'E	1	1,7	47	41	31
GRADISCA	45°54'N	01°03'E	38	0	-	36	-
S.LORENZO DI NEBOLA	46°01'N	01°04'E	160	4,7	-	-	-
GORIZIA	45°56'N	01°10'E	86	0	50	44	30
ALBERONI	45°46'N	01°04'E	4	0	54	40	-
MONFALCONE	45°49'N	01°05'E	6	0	-	39	19
S.PELAGIO	45°47'N	01°15'E	225	5,6	-	33	-

Dalla carta delle isoiete relative all'intero periodo di osservazione si possono rilevare altezze medie annue di precipitazione piuttosto elevate, con un andamento crescente da sud verso nord. I valori inferiori si registrano nella zona costiera, in particolare presso la foce dell'Isonzo e sono prossimi a 1.000 mm: essi crescono fino a circa 1.400 mm lungo il confine settentrionale del comprensorio e in particolare presso le stazioni di Cormons e di Gorizia.




Figura 2: Valori medi annui di precipitazione

Il numero di giorni piovosi medi annui, cioè di giorni con una precipitazione maggiore o uguale a 1 mm, varia da 90 a 108: la distribuzione spaziale di tale dato presenta ancora un gradiente prevalente sud – nord, pur con sostanziali variazioni nell'alta pianura isontina, nella quale le stazioni di Gradisca e Gorizia evidenziano un numero di giorni piovosi maggiore rispetto a Cormons, che invece è in linea con il resto della pianura friulana.




Figura 3: Valori medi annui del numero di giorni piovosi

Le variazioni relative del numero medio di giorni piovosi sono comunque assai inferiori a quelle delle altezze medie annue di precipitazione: se ne deduce pertanto che anche il rapporto tra l'altezza totale annua e il numero di giorni piovosi presenta un gradiente sud – nord assai simile a quello delle altezze medie annue.




Figura 4: Valori attesi di precipitazione di durata pari a 2 giorni e con tempo di ritorno TR=50 anni

Per quanto riguarda le precipitazioni massime annuali, si riporta in Figura 3 la carta delle isoiete relativa alle precipitazioni di durata pari a 2 giorni e con tempo di ritorno TR=50 anni.

Dall'analisi dei risultati appare ancora riconoscibile un trend generale delle precipitazioni con un gradiente da sud verso nord. I valori minimi si registrano sul golfo di Panzano, presso le stazioni di Monfalcone, Alberoni e dell'Idrovora della Bonifica della Vittoria, nel comprensorio del Consorzio Bassa Friulana. La stazione di Gradisca presenta valori attesi intermedi, mentre i massimi si ottengono a Cormons e a Gorizia, con valori tra loro assai prossimi.



Figura 5: Stazione pluviometrica presso l'idrovora Sacchetti

3.3 Le temperature

Nel comprensorio del Consorzio di bonifica Pianura Isontina i valori medi di temperatura del mese di gennaio oscillano tra 3°C e 5°C.

La carta delle isoterme sembrerebbe indicare un trend di temperature decrescenti da sud verso nord, con i valori massimi osservabili nella piana di Monfalcone; il dato registrato presso l'idrovora della bonifica della Vittoria, nel comprensorio del Consorzio di bonifica Bassa Friulana, di 1°C inferiore al valore di Grado e di 1,5°C inferiore a quello di Monfalcone, segnala però che al trend climatico osservato si sovrappongono in maniera marcata effetti di alterazione locale della temperatura connessi probabilmente con l'estrema vicinanza al mare o con la presenza di zone residenziali o industriali.

Nell'analisi delle temperature di luglio appare invece una marcata uniformità spaziale: su tutto il comprensorio il valore medio risulta compreso tra 22,5°C e 23,5°C, con il medesimo debole gradiente da nord verso sud già osservato per le temperature invernali.




Figura 6: Temperature medie del mese di gennaio




Figura 7: Temperature medie del mese di luglio

3.4 L'evapotraspirazione

L'evapotraspirazione rappresenta, come è noto il passaggio dell'acqua dal suolo all'atmosfera di acqua per vaporizzazione, attraverso due processi distinti, uno di natura fisica e l'altro di matrice biologica. Il primo è l'evaporazione, cioè la trasformazione di acqua allo stato liquido in vapore la conseguente asportazione da una superficie evaporante, quali laghi, fiumi, pavimentazioni, terreni e superfici vegetali bagnate. Il secondo processo è la traspirazione, vale a dire la vaporizzazione di acqua contenuta nei tessuti vegetali negli spazi intercellulari e la dispersione in atmosfera attraverso gli stomi, piccole aperture delle superfici fogliari attraverso i quali passano gas e vapore acqueo.

La quantità d'acqua dispersa nell'atmosfera per evapotraspirazione dipende da una grande quantità di fattori: una prima stima, basata sui soli parametri climatici del comprensorio, è detta evapotraspirazione potenziale di riferimento ET_0 . Il calcolo dell'evapotraspirazione di riferimento costituisce pertanto l'applicazione fondamentale per una stima su scala di comprensorio del fabbisogno irriguo delle colture. Per la stima del valore di ET_0 sono state proposte in letteratura numerose formule: tra queste alcune propongono relazioni empiriche o semi-empiriche tra dati climatici ed evapotraspirazione potenziale, altre stimano alcuni coefficienti correttivi da applicare a valori di evapotraspirazione misurati sperimentalmente in situ con un evaporimetro.

Tra le principali pubblicazioni di riferimento edite in materia si possono citare i quaderni «FAO Irrigation and drainage paper» numero 24 (1977) e numero 56 (1990). La prima pubblicazione suggerisce una formula empirica nota come formula FAO 24 o formula di Doorenbos – Pruitt. La seconda pubblicazione suggerisce l'uso della formula di Penman – Monteith, che risulta assai più articolata della precedente, richiedendo un maggior numero di dati climatici, non sempre di facile reperimento.

Un calcolo dell'evapotraspirazione di riferimento relativamente al comprensorio in esame è stato svolto con la formula di Doorenbos – Pruitt, una tra le più utilizzate ed al tempo stesso di non complessa applicazione:

$$ET_0 = a + b \cdot [p(0.46T + 8.13)]$$

con ET_0 = evapotraspirazione di riferimento [mm/giorno];

a = costante empirica di umidità;

b = costante empirica di umidità;

p = durata astronomica media del dì calcolata come percentuale rispetto al totale di ore diurne annue;

T = temperatura media del giorno [°C];

Dal valore di evapotraspirazione potenziale di riferimento si può ricavare una prima stima del deficit idrico delle colture come differenza tra la dispersione d'acqua in atmosfera per evapotraspirazione e le altezze di precipitazione media in un fissato periodo temporale. Tale calcolo, pur soggetto ad approssimazioni di varia natura, può costituire una prima stima, basata su soli dati climatici, del fabbisogno idrico delle colture.




Figura 8: Valori medi di evapotraspirazione potenziale e deficit idrico nel mese di luglio

3.5 La pedologia del Comprensorio consorziale

All'interno del comprensorio appartenente al Consorzio di Bonifica Pianura Isontina possono essere individuate almeno quattro unità fisiografiche principali, con caratteristiche pedologiche distinte:

3.5.1 Il Collio

Questa zona collinare, larga 2-3 km, è lunga circa 18 km, si estende da Dolegna del Collio al fiume Isonzo e racchiude la conca del Preval.

Il Collio è formato prevalentemente da terreni collinari marnoso-arenari con altitudini comprese tra i 60 e i 275 m s.l.m.. Gli strati di marna costituiscono in profondità degli orizzonti geologici in grado di immagazzinare l'acqua piovana e di alimentare permanentemente piccole sorgenti, che scaturiscono sui fianchi delle colline, anche a quote elevate.

Con una simile conformazione del terreno la vegetazione è in grado di resistere alla siccità e possono così prosperare boschi, prati, viti e alberi da frutto. La marna si presenta a strati di crostelli, molto friabili, che se portati in superficie si disgregano per opera degli agenti atmosferici e danno origine ai terreni agrari arenaceo-marnosi.

I terreni acclivi argillosi del Collio, che poggiano sugli strati marnosi impermeabili, sono soggetti a scivolamenti e frane, specie nei periodi di forti piogge.

3.5.2 Il Carso

Il Carso occupa la parte della provincia di Gorizia compresa tra i fiumi Isonzo e Vipacco ed il confine orientale. È un territorio di circa 7.400 ettari, con altimetria variabile da 20 a 270 m s.l.m., formato da un immenso ammasso di rocce calcaree fessurate, facilmente attraversate dall'acqua piovana che infiltrandosi in profondità le corrode.

Il Carso è quasi privo di terreno agrario: i seminativi si riducono ad un centinaio di ettari di terre rosse, che si sono raccolte sul fondo delle doline e di leggeri avvallamenti. Tali terreni sono prodotti dalla decalcificazione delle rocce carsiche per opera di acque ricche di anidride carbonica e sono perciò quasi privi di calcare, nonostante le loro origini. Oltre a ciò essi presentano elevata permeabilità e sono particolarmente soggetti alla siccità. Al Carso appartiene da un punto di vista fisiografico anche il monte di Medea, caratteristica propaggine che affiora e si leva isolata sulla pianura alluvionale del Cormonese, fino a una quota massima di 131 m s.l.m..

Il Carso è privo di fiumi superficiali, mentre le sue viscere sono percorse da acque sotterranee, che talora affiorano in superficie in vicinanza del mare.

3.5.3 La pianura goriziana

La terza unità fisiografica comprende la pianura che si estende in destra idrografica del fiume Isonzo dal Collio e dai monti che circondano Gorizia fino agli alvei del Judrio e del Torre.

La pianura è stata originata nella parte orientale dalle alluvioni dell'Isonzo e in quella occidentale da quelle del fiume Natisone e dei torrenti Judrio e Torre. Ne deriva che nella prima parte la pendenza va da est ad ovest e nella seconda in senso inverso. Lungo la linea di congiunzione delle due alluvioni c'è il Versa.

Da un punto di vista pedologico si possono distinguere tre tipologie fondamentali di terreno: i terreni ferrettizzati, i terreni argillosi e i terreni alluvionali ghiaioso – sabbiosi. I primi occupano metà del territorio di pianura considerato, tra la ferrovia Gorizia-Udine e l'abitato di Romans d'Isonzo. Sono terreni alluvionali, di limitato spessore e di colore rossastro, che bruciano la sostanza organica e risentono molto della siccità perché poggiano su substrati ghiaiosi molto permeabili. Lo strato alterato assomiglia nell'aspetto alle terre rosse del Carso, se non fosse per la presenza abbondante di elementi ciottolosi.

I terreni argillosi provengono dal dilavamento dei terreni marnosi del Collio, la cui frazione argillosa è trasportata a valle dalle piene del Judrio e del Versa. La sedimentazione di tali apporti solidi ha creato nella parte orientale del comprensorio degli orizzonti sedimentari di natura frammista, dal contenuto in argilla talora anche molto elevato.

Nella parte orientale della pianura, infine, gli apporti alluvionali dell'Isonzo hanno carattere ghiaioso – sabbioso, con elevata permeabilità, lungo una striscia parallela al fiume, da Farra d'Isonzo a Villesse.

3.5.4 La pianura dell'Agro Monfalconese

L'Agro monfalconese scende da Sagrado al golfo di Panzano ed è delimitato a levante dalle alture carsiche ed a ponente dal fiume Isonzo. I terreni derivano dalle alluvioni fluviali, di carattere limoso-sabbioso e ghiaioso. Procedendo verso il mare si osserva una diminuzione della permeabilità dei suoli, per effetto della presenza di strati torbosi e sabbiosi, spesso su orizzonti sovrapposti.

4. L' IDROGRAFIA

4.1 La rete idraulica del Comprensorio

La rete idraulica ed idrografica appartenente al comprensorio del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, descritta nel capitolo relativo all'idrografia, è caratterizzata da una lunghezza complessiva di 110 km, corrispondenti ad una densità media per bacino a contributo di 37,4 m/ha.

A seguito del trasferimento di competenze in materia di corsi d'acqua dallo Stato alle Regioni, tale rete risulta attualmente in gestione in parte alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, soprattutto per quanto riguarda i corsi d'acqua di rilevanza maggiore, ed in parte al Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, soprattutto per quanto riguarda la rete pubblica costituita dai corsi d'acqua minori.

Con riferimento alla situazione delle competenze acquisite quale riferimento per la redazione del presente Piano di classifica, i corsi d'acqua in gestione al Consorzio di bonifica Pianura Isontina sono quelli elencati nelle successive Tabelle, distinti rispettivamente per appartenenza ai bacini idrografici Isonzo, Brancolo e Lisert.

Non tutti però partecipano, per motivi diversi, alla attività di bonifica; pertanto, ai fini della ripartizione delle spese manutentorie, vengono considerate le lunghezze dei canali di scolo che assolvono a questa funzione. Le quantità prese in considerazione sono evidenziate in calce ad ogni Tabella.

4.2 I bacini idrografici

Il comprensorio del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina è solcato, come già esposto, da una fitta rete di corsi d'acqua, in parte naturali ed in parte artificiali; una suddivisione del comprensorio stesso in bacini idrografici è riportata nella seguente tabella, nella quale sono individuati altresì i sottobacini idrografici, le superfici a deflusso naturale, a deflusso meccanico ed a deflusso alternato, comprese queste ultime nelle superfici appena citate.

Bacini principali e secondari appartenenti al Consorzio di Bonifica Pianura Isontina

DENOMINAZIONE BACINO E SOTTOBACINO	SUPERFICIE TOT. LORDA [ha]	SUPERFICIE NETTA A TRIBUTO [ha]	SUPERFICIE A SCOLO NATURALE [ha]	SUPERFICIE A SCOLO MECCANICO [ha]
Isonzo	14.254,4	---	14.254,4	0,0
Torre	7.311,9	---	---	0,0
Judrio	6.736,6	---	---	0,0
Versa	4.915,7	<i>Preval 1.080,0</i>	<i>1080,0</i>	<i>0,0</i>
Brancolo	4.616,0	2.954,0	2.082,0	872,0
Idrovora Borlecchie	0,0	---	0,0	365,0
Idrovora Sacchetti	0,0	---	0,0	507,0
Lisert	4.707,1	40,45	Netti 40,45	0,0

In base alla suddivisione suddetta, i bacini idrografici principali individuati sono quelli dell'Isonzo, del Brancolo e del Lisert.

4.2.1 Il bacino del fiume Isonzo

La porzione di comprensorio tributaria del fiume Isonzo si estende su una superficie complessiva di 8.670 ettari, a forma pressoché triangolare e comprende circa la metà dell'alta pianura formata ad oriente dalle alluvioni dell'Isonzo e ad occidente dal Natisone-Judrio-Torre. Gli alvei attuali dei suddetti fiumi e torrentie costituiscono anche i confini, unitamente alla linea ferroviaria Gorizia- Udine.

Il motivo morfologico predominante del comprensorio è dato dalla pendenza in direzione da ovest ad est nella parte orientale ed in verso opposto in quella occidentale.

Queste due grandi ali delle conoidi dei fiumi Isonzo e Natisone si incontrano lungo la linea attualmente percorsa dal torrente Versa il quale ha generato a sua volta un debole conoide.

Nella parte nord - orientale del bacino tributario dell'Isonzo appartenente al Consorzio di bonifica della Pianura Isontina è presente il comprensorio delle Paludi del Preval, rappresentato da un avvallamento irregolare, frastagliatissimo, inseritosi entro il sistema collinare del Collio, avente una sezione concava con i bordi elevatisi dal fondo valle per una ventina di metri circa.

La superficie sottesa dalle Paludi del Preval fa parte del bacino idraulico tributario del torrente Versa e dei suoi affluenti Oblino, Trebes, Bratinis e Barbacina e misura lordi 1.234 ha, compresa la parte slovena.

Il terreno è di origine alluvionale: esso deriva fondamentalmente dalla formazione eoceniche del complesso orografico del Collio, alternatisi nei calcarei arenacei, calcari marnosi, marne ed arenarie, da cui il variare, anche sensibile, a brevi distanze ed a piccoli strati, del fondo valle.

Si tratta di terreno quindi più o meno compatto, ed anche più o meno fertile e decalcificato, a seconda che si tratti dei materiali provenienti dal lavaggio di marne ricche di carbonato di calcio, e fornite di potassa e di anidride fosforica, o di alluvioni prevalentemente marnose-argillose, la cui maggiore o minore tenacità dello strato superficiale può attenuarsi talora per effetto di frammenti di arenaria, come si verifica nella fascia meridionale del Comprensorio.

È da qui che ha inizio a tre o quattro metri di profondità quel materasso ghiaioso che affiora poi nella alternanza di ghiaie ferrettizzate nell' Agro cormonese-gradiscano.

Al bacino idrografico del fiume Isonzo appartiene una fitta rete di corsi d'acqua, in parte naturali ed in parte artificiali.



Figura 9: Zona del Preval

**Rete idraulica naturale e artificiale del bacino del fiume Isonzo
nella piana delle "Paludi del Preval"**

Denominazione	Lunghezza [m]
Torrente Versa	2.627,1
Canale 23	348,2
Canale 24	225,3
21A	402,5
21A ramo nord	110,2
22	185,9
21	514,9
20B	360,3
20°	229,5
Canale Palut	2.796,3
27	208,7
Torrente Oblino	1.620,8
Canale Palut ramo sud	40,0
4	567,9
4°	273,5
4BIS	644,0
4TER B	317,9
4TER A	474,0
3BIS	912,6
3BIS B	288,9
3BIS A	282,9
3BIS C	169,8
3	885,5
3B	283,7
3°	276,2
5	599,4
6	725,4
7	538,1
7A	38,9
5 ramo sud	247,8

	Denominazione	Lunghezza [m]
	2P	389,4
	2PA	396,0
	5A	570,6
	2	905,0
	2E	211,4
	2D	107,0
	2A	188,3
	2C	106,8
	2B	214,7
	1	654,5
	1A	74,0
	1B	63,4
	3P	427,3
	3PA	158,4
	1P	1.114,2
	9BIS	1.528,4
	9TER	1.545,0
	9TER V	630,9
	9TER VI	193,8
	9 nord	408,1
	9 sud	745,0
	9TER A	371,7
	9TER B	220,2
	9TER IV	224,2
	26	462,5
	25	392,1
	Canale Mossa	2.469,4
	Torrente Barbacina	1.671,6
	12	861,9
	13	324,6
	12A	305,0
	Torrente Birsà	763,4
	11A	359,8
	13BIS	134,9
	11C	491,8
	15	618,2
	16	332,8
	12BIS A	1.174,5
	12BIS B	402,9
	17	191,1
	12TER	405,7
	Canale Blanchis	660,1
	11	268,1
	11BIS	197,5
	11TER	697,0
	Torrente Bratinis	1.965,3
	Canale Bauger	844,0
	Canale Bauger Ramo Nord	207,0
	14BIS	446,1
	14BIS A	260,9
	Canale Trebes	728,5
	Rio Delle Rose	746,9
	Canale Trebes Nord	212,3
	14	1.174,1
	14A	342,2
	15BIS	710,3
	15BIS	279,7
	Canale Fosse	347,2
	Totale bacino del fiume Isonzo	50.094,7
	Lunghezza canali di competenza del deflusso naturale (m)	46.913
	Densità canali bacino del Preval (m/ha)	43,43

4.2.2 Il bacino del Brancolo

Il comprensorio è costituito dal territorio racchiuso fra l'Isonzo, il piede del Carso ed una linea spezzata congiungente gli abitati da Turriaco a Staranzano ed al mare, lasciando all'esterno gli abitati di Ronchi dei Legionari e Monfalcone. Esso si estende complessivamente su 4.370 circa, compresi nei confini amministrativi dei comuni di Monfalcone, Staranzano, Turriaco e San Canzian d'Isonzo.

Il comprensorio del Brancolo, caratterizzato da una notevole pendenza in direzione nord/sud, è costituito dalla parte meridionale della conoide dell'Isonzo, con terreni per lo più di origine alluvionale ed in misura minore torbosi o sabbiosi, specie nella parte più depressa ed in corrispondenza degli antichi cordoni dunali prossimi al mare.

Come struttura, le terre alluvionali sono caratterizzate da incoerenza e da alta permeabilità, pur nella varietà dei materiali costituenti, ora grossolani, ora minuti, ora di medio impasto, anche in profondità. Anche le formazioni torbose, di recente formazione, risultano incoerenti fino a profondità talora di diversi metri, e sono caratterizzate da elevatissima porosità, generalmente saturata da acque di risorgenza affioranti.

Il sottosuolo delle terre alluvionali è costituito da ciottoli, ghiaie e banchi di sabbia; quello delle torbe è analogo, in assenza di strati di materiali argillosi.

Per effetto di tali caratteristiche pedologiche si possono distinguere due zone idraulicamente diverse, di cui una, estesa sull'80% del bacino, a scolo naturale, continuo od intermittente con recapito nel Golfo di Panzano e l'altra priva di scolo ed oggi prosciugata meccanicamente. La prima zona comprende i terreni a quote più elevate, compresi tra m. 1,5 e 17 m s.l.m., talora soggetti ad esondazioni del fiume Isonzo o a difficoltà di drenaggio, con conseguenti ristagni delle acque meteoriche o di risorgenza. La seconda zona, a seguito dei grandi interventi di bonifica idraulica, è stata invece prosciugata e viene oggi drenata mediante sollevamento meccanico perenne o alternato, per un'area di circa 965 ha, con recapito nel canale Principale 1° di Bonifica (canale Brancolo), che sfocia direttamente nel Golfo di Panzano.

Buona parte delle terre del bacino erano già appoderate prima della bonifica; di queste, 1.500 ha erano irrigati dalla rete del consorzio Acque dell'Agro Monfalconese, mentre le più depresse erano sede di magri pascoli della lora palustre e di boschi planiziari.

Nella parte alta del bacino, data l'assoluta permeabilità dei terreni, è poco intensa la rete dei cavi di scolo per le acque superficiali. Le acque piovane alimentano una copiosissima falda freatica, che scorre nel sottosuolo con direzione da N-O a S-E, con accentuata pendenza e notevole velocità.

Il livello delle acque freatiche varia di stagione in stagione, assecondando con un certo ritardo di fase i periodi di maggiore e minore piovosità; la falda affiora poi nell'estrema parte meridionale del bacino formando brevi corsi d'acqua di risorgiva (Brancolo, Rogge dei mulini di San Canziano, di Sdobba, delle Coloschie, della Risera, Fiumicino e Cavana) e inducendo un tempo l'impaludamento dei terreni più depressi sino al mare.

In particolare, in prossimità del mare, le abbondanti acque freatiche ed artesiane emergono in numerosissimi crateri, detti localmente «bujoni» o «gorgoni», il cui livello risulta oltremodo sensibile alle variazioni della pressione atmosferica: poiché esso

aumenta col diminuire della pressione, le maggiori portate si osservano sempre nei periodi di maltempo e in corrispondenza delle precipitazioni cicloniche.

Il bacino del Brancolo, complessivamente di 872 ha, comprende il sottobacino Idrovora Borlecchie a deflusso alternato (meccanico o naturale a seconda delle maree) di 365 ha, ed il sottobacino Idrovora Sacchetti a deflusso totalmente meccanico di 507 ha.

La rete idraulica naturale ed artificiale dell'intero bacino del Brancolo è pari a circa 58.462 m, con una densità media su lordi 4.370 ha pari a 13,38 m/ha.



Figura 10: Il canale Canale Principale I di bonifica Brancolo

Rete idraulica naturale e artificiale presente nel **bacino del Brancolo**

Denominazione	Lunghezza [m]
Canale Principale I di bonifica	13.114
Canale Principale II di bonifica	1.956
Canale Principale III di bonifica	3.320
Canale Principale IV di bonifica	1.990
Canale Principale V di bonifica	1.245
Canale Secondario I di bonifica	1.995
Canale Secondario II di bonifica	503
Canale Secondario III di bonifica	1.250
Canale Secondario IV di bonifica	1.605
Canale Secondario V di bonifica	1.507
Canale Secondario VI di bonifica	580
Canale Secondario VII di bonifica	259
Canale Secondario VIII di bonifica	1.304
Canale Secondario IX di bonifica	1.510
Collettore Macorina	2.550
Collettore Alberoni	697
Collettore Blasig-Dottori	1.642
Collettore Fondi Magri	660
Collettore Staranzano	1.327
Collettori Borlecchie	1.550
Collettore Paludo Serrato	523
Collettore Taiada	676
Collettore Sacchetti 1	970
Collettore Sacchetti 2	1.053
Collettore Sacchetti 3	516
Collettore Schiavetti 1	285
Collettore Schiavetti 2	130
Collettore Sorgenti Fiumicino	495
Collettore Correntia	870
Collettore Barene 1	1.490
Collettore Barene 2	752
Collettore Fiumicino	1.100
Collettore Bacino idrovora Sacchetti	495

Denominazione	Lunghezza [m]
Roggia del Sacon	1.143
Roggia Sorgenti di Turriaco	385
Scarico comizio n. 19	450
Scarico Risaia	285
Scarico Grappetta	290
Roggia di San Canciano	950
Fosso Rondon	2.000
Scarico Bosco verde	500
Brancolo morto	510
Sguazzo	280
Scarico Cavana	1.100
Scarico Taiada	650
Totale rete complessiva di scolo esistente nel comprensorio di bonifica del Brancolo (m)	58.462

Il Bacino del Brancolo si suddivide in 3 sottobacini:

Bacino del Brancolo: sottobacino a deflusso naturale

Denominazione	Lunghezza [m]
Canale Principale I di bonifica	13.114
Canale Principale III di bonifica	3.320
Canale Secondario I di bonifica	1.995
Canale Secondario III di bonifica	1.250
Canale Secondario IV di bonifica	1.605
Canale Secondario V di bonifica	1.507
Canale Secondario VII di bonifica	259
Canale Secondario IX di bonifica	1.510
Collettore Macorina	2.550
Collettore Fondi Magri	660
Collettore Taiada	676
Collettore Sorgenti Fiumicino	495
Roggia del Sacon	1.143
Roggia Sorgenti di Turriaco	385
Scarico comizio n. 19	450
Scarico Grappetta	290
Brancolo morto	510
<i>Totale sottobacino a deflusso naturale (m)</i>	<i>33.224</i>
Lunghezza canali di competenza del deflusso naturale (m)	33.224

Bacino del Brancolo: sottobacino idrovora Sacchetti

Denominazione	Lunghezza [m]
Canale Principale IV di bonifica	1.990
Canale Principale V di bonifica	1.245
Collettore Alberoni	697
Collettore Blasig-Dottori	1.642
Collettore Paludo Serrato	523
Collettore Sacchetti 1	970
Collettore Sacchetti 2	1.053
Collettore Sacchetti 3	516
Collettore Correntia	870
Collettore Barene 1	1.490
Collettore Barene 2	752
Collettore Fiumicino	1.100
Collettore Bacino idrovora Sacchetti	495
Sguazzo	280
<i>Totale sottobacino idrovora Sacchetti (m)</i>	<i>13.623</i>
Lunghezza canali di competenza del sottobacino Sacchetti (m)	12.190

Bacino del Brancolo: sottobacino idrovora Borlecchie

Denominazione	Lunghezza [m]
Collettore Borlecchie	1.777
Collettore Borlecchie VI	430
Collettore Borlecchie VII	425
Collegamento Secondario VIII - Borlecchie VII	132
Canale Secondario VIII di bonifica	1.304
Canale Secondario VIII (scarico) di bonifica	410
Collettore Risaia	890
Collettore Risaia Ramo ovest	64
Collettore Risaia Ramo est	320
Collettore Borlecchie III	933
Collettore Borlecchie IV	769
Collettore Borlecchie I	871
Collettore Borlecchie II	806
Collettore Borlecchie V	528
Canale Principale II di bonifica	1.956
<i>Totale sottobacino idrovora Borlecchie (m)</i>	<i>11.615</i>
Lunghezza canali di competenza del sottobacino Borlecchie (m)	11.536

Pertanto la lunghezza complessiva lorda della rete è pari a 58.462 m, mentre la lunghezza della rete presa in considerazione ai fini della manutenzione è pari a 56.950 m.

4.2.3 Il bacino del Lisert

Il Bacino Lisert, costituito con regio decreto nel 1926, comprende da aree ricadenti nei Comuni di Monfalcone, Staranzano, Ronchi dei Legionari, Doderdò del Lago e Duino-Aurisina.

Inizialmente il territorio interessato era di 3.897 ha ed era nato con lo scopo di conseguire il totale risanamento igienico sanitario delle paludi presenti e dei laghi carsici.

Negli anni 1968-1970 giunsero a conclusione i lavori di risanamento igienico-sanitario, e le funzioni del Consorzio sono proseguite limitatamente ad alcune aree del comprensorio servite da bonifica idraulica, stante la presenza e funzionalità di una limitata rete di canali di scolo.



Figura 11: Il canale Canale Est-Ovest



Figura 12: Il canale Canale Est-Ovest

Rete idraulica naturale ed artificiale del **bacino del Lisert**

	Denominazione	Lunghezza [m]
	Roggia Schiavetti	491,8
	Canale Locovaz	848,8
	Canale Moschenizze	247,7
	Canale Tavoloni	1.160,3
	Canale Est Ovest	1.458,7
	Lunghezza canali di competenza del bacino del Lisert (m)	4.207,4

5. I CARATTERI DI USO DEL SUOLO

5.1 I caratteri di uso del suolo

L'analisi dell'uso del suolo nel comprensorio del Consorzio di bonifica Pianura Isontina permette di distinguere in via preliminare le aree urbane o antropizzate da quelle agricole o naturali.

Tra le prime è possibile identificare il tessuto residenziale, con le infrastrutture di servizio ad esso dedicate, quali scuole, ospedali, uffici pubblici, e le infrastrutture produttive e commerciali. Tra le aree naturali, si individuano invece le aree boscate e le zone dedite ad agricoltura, specificando eventualmente tra queste ultime che tipo di coltura venga praticata.

A questi ultimi fini le colture prevalenti sono senz'altro i seminativi e i vigneti, mentre di minor peso ci sono prati, pascoli, orti e pascoli.




Figura 13: Carta dell'uso del suolo

6. L'ATTIVITÀ DI BONIFICA

6.1 Cenni sugli ex consorzi di bonifica

6.1.1 Il Consorzio di Bonifica del Preval

Nella parte nord-orientale del bacino tributario dell'Isonzo è presente il comprensorio delle Paludi del Preval avente una superficie lorda di 1.096 ha, mentre la superficie attuale contributiva è pari a 1.080 ha, di cui circa 1.042 ha "terreni" e circa 38 ha "urbano".

Il Consorzio ha provveduto alle opere di prosciugamento, di regolazione e di governo delle acque affluenti nei vari canali naturali ed artificiali scorrenti nel comprensorio.

Ante sussisteva uno stato vario di sofferenza idraulica che andava dalle condizioni di continua e permanente sommersione a quello di periodico e più o meno prolungato allagamento dipendente dal punto di piena dell'emissario (Versa).

Sui 1.080 ha contributivi, insistono complessivamente 46.913 m tra canali e rete di capofossi privati.

6.1.2 Il Consorzio di Bonifica Agro Cormonese-Gradiscano

Il Consorzio aveva natura esclusivamente irrigua. L'acqua viene derivata dall'Isonzo attraverso un'opera di sbarramento e presa a Gorizia che consente di derivare e convogliare circa 20 mc/s di cui 9 mc/s per irrigazione ed 11 mc/s per la restituzione in alveo al fine di assicurare l'acqua necessaria alle derivazioni poste a valle ed in particolare a quella irrigua dell'agro Monfalconese.

La struttura irrigua consiste in:

a) Opera di sbarramento e presa a Gorizia

lunghezza 220 m con 6 pile ed altrettante paratoie

b) Canale di adduzione

lunghezza 5.250 m

c) Canale di scarico

lunghezza 2.000 m - immette l'acqua non utilizzata dopo un salto di circa 14 mt. utilizzato per la produzione di energia elettrica

d) Canali principali irrigui

- 1° tronco lunghezza 4.307 m sino al partitore in Farra d'Isonzo
- 2° tronco lunghezza 8.415 m per i Comuni di Farra d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Moraro, Cormons, Mariano del Friuli, Medea, San Lorenzo Isonto e Capriva del Friuli
- 3° tronco lunghezza 11.415 m per i Comuni di Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Romans d'Isonzo e Villesse

e) Canali secondari

Canale Secondario di Corona lunghezza 1.726 m

f) Opere di distribuzione

attualmente, a seguito della totale trasformazione irrigua da scorrimento a pioggia, tutta la rete di canalette prefabbricate è stata dismessa, mentre le condotte tubate in pressione per irrigazione a pioggia sommano a circa 850 km.

Originariamente (1960) il comprensorio, di circa lordi 8.670 ha ed irrigabili 7.933 ha, era stato diviso in tre fasce, ciascuna delle quali destinata ad accogliere, unitariamente, una specifica tipologia irrigua:

- 1ª fascia - 5.634 ha a scorrimento naturale
- 2ª fascia - 558 ha a scorrimento naturale previo sollevamento
- 3ª fascia - 1.741 ha ad aspersione

Come sopra detto, allo stato attuale è stata realizzata totalmente la trasformazione irrigua da scorrimento a pioggia, pertanto tutta l'area irrigabile è coperta da impianti ad aspersione che permettono una riduzione di oltre un terzo della dotazione unitaria d'acqua necessaria rispetto al vecchio sistema irriguo a scorrimento.

**6.1.3 Il Consorzio di Bonifica Bassa Pianura Isontina
(ex Acque Agro Monfalconese e Brancolo)**

Il Consorzio ha natura sia **irrigua** che **idraulica**:

6.1.3.1 Natura irrigua: Ex Acque Agro Monfalconese

L'acqua dell'Isonzo, derivata per 21,5 mc/s – di cui 8,51 mc/s per uso irriguo e 12,99 mc/s per usi industriali – all'opera di sbarramento e presa di Sagrado costruita nel 1905, viene distribuita attraverso una serie di opere, canali e manufatti, realizzando l'irrigazione del comprensorio col sistema ad aspersione.

Le opere consistono in:

- a) Traversa di sbarramento** o diga sommergibile con “vasca di dissipazione dell'energia”
- b) Sghiaiatore**
- c) Canale principale (Dottori)**
promiscuo irriguo-industriale della lunghezza di quasi 12 km orientato in direzione nord-sud attraverso i territori di Sagrado, Fogliano-Redipuglia, Ronchi dei Legionari e Monfalcone
Lungo il suo corso trovano utilizzazione 6 piccoli salti d'acqua utilizzati a fini idroelettrici con centraline
- d) Canali secondari**
Canale Secondario di San Piero della lunghezza di 11,3 km
- e) Canali terziari**
Comizi irrigui della lunghezza di circa 6 km

Allo stato attuale è stata realizzata totalmente la trasformazione irrigua da scorrimento a pioggia, pertanto tutta l'area irrigabile è coperta da impianti ad aspersione che permettono una riduzione di quasi un mezzo della dotazione unitaria d'acqua necessaria rispetto al vecchio sistema irriguo a scorrimento.

6.1.3.2 *Natura idraulica: Ex Consorzio Brancolo*

La bonifica idraulica è stata concepita secondo le seguenti linee:

- a) difesa del comprensorio (circa 3.000 ha - Turriaco, San Canzian d'Isonzo, Staranzano e Monfalcone) dalle esondazioni isontine e dalle mareggiate con opere arginali a mare e a fiume;
- b) raccolta in collettori delle acque superficiali e freatiche.

Il territorio è caratterizzato da due comparti di sgrondo:

- 1) per circa 2.082 ha a scolo naturale continuo comprendente la porzione mediana del comprensorio;
- 2) per circa 870 ha a scolo meccanico che comprende la porzione meridionale confinante con il mare e la più depressa altimetricamente..

Le opere consistono in:

- ***n. 1 canale principale***
con funzione di collettore di tutte le acque del territorio bonificato e di diaframma tra le falde freatiche di monte e di valle (a valle - prima dell'idrovora Borlecchie sussisteva l'intero scolo meccanico denominato Sacchetti);
- ***n. 17 canali secondari***
tributari del canale principale;
- ***n. 32 canali terziari***
collettori, tributari dei canali secondari;
- ***n.2 impianti idrovori***
 - SACCHETTI bacino di 507 ha con 4 pompe per un totale di 5.700 l/s
 - BORLECCHIE bacino di 365 ha con 3 pompe per un totale di 6.800 l/s
- ***Argini a mare e fiume***
dello sviluppo di circa 4 km.

6.1.4 *Il Consorzio di Bonifica del Lisert*

Le finalità bonificatorie del Consorzio - dalla sua costituzione nel 1926 - sono state la lotta al paludismo ed alla malaria, sua conseguenza diretta.

Combattendo la palude si risanava l'ambiente dai focolai d'infezione malarica e si permetteva lo sviluppo industriale della città di Monfalcone. In effetti dal '23 al '27 i casi di malaria toccarono il 26% della popolazione residente.

La bonifica quindi si caratterizzava come bonifica igienico-sanitaria. Il Comune di Monfalcone - con decreto del Ministero della Sanità - venne dichiarato non più malarico nel 1971.

L'opera del Consorzio si sviluppò come segue:

- dal '31 al '34 risanò le aree della cosiddetta "risaia" arginando il Locovaz e risanando la valle della Moschenizza e anche costruendo un tratto di strada (ora SS n. 14) per Trieste dall'incrocio della fabbrica Solvay sino a S. Giovanni di Duino;

- dal '61 sino al '65 si iniziò il prosciugamento delle paludi del Lisert con una colmata e formando una cava (bacino) che ha raccolto le numerose rogge e corsi d'acqua di carattere sotterraneo che scaturivano dalle propaggini carsiche contornanti la palude;
- dal '67 vennero sistemate le valli di Mucille, Pietra Rossa, Sablici e Moschenizza e successivamente ripresi - dopo alluvione - gli argini a mare e vennero altresì riarginate le paludi denominate Sfronda e Balo e sistemata la roggia dei Tavoloni;
- nel 1971 venne dichiarata conclusa l'opera di bonifica sanitaria nel territorio del Comune di Monfalcone e successivamente vennero estromessi dal contributo di bonifica sanitaria gran parte dei terreni ricadenti nel comprensorio per i quali era cessato il motivo della imposizione.

6.2 Gli impianti idrovori e le arginature

6.2.1 *Gli impianti idrovori*

Gli impianti idrovori in gestione al Consorzio di bonifica Pianura Isontina sono ubicati nel bacino del Brancolo e sono costituiti dalle idrovore Sacchetti e Borlecchie, le cui caratteristiche sono riportate nella successiva Tabella. I coefficienti udometrici dei due impianti risultano pari a 10,3 l/s ha per l'idrovora Sacchetti e a 15,0 l/s ha per l'idrovora Borlecchie. Tale differenza è dovuta al poderoso affioramento delle acque di falda a nord del Canale Principale della Bonifica del Brancolo.



Figura 14: Idrovora Sacchetti



Figura 15: Idrovora Borlecchie

Caratteristiche di funzionamento delle stazioni Idrovore:

	Numero pompe	Portata (l/s)	Prevalenza (m)	Potenza (kW)
Idrovora Sacchetti	1	1.500	1,5-3	180
	1	1.500	1,5-3	180
	1	1.500	1,5-3	90
	1	800-1.200	0,7-2	42
TOTALE	4	5.700		

Idrovora Borlecchie	1	2.100	4,15	132
	1	3.200	4,15	194
	1	1.500	4,5	110
TOTALE	3	6.800		

6.2.2 Le arginature

Il Consorzio di bonifica Pianura Isontina esegue la manutenzione delle arginature di difesa dalle piene e dalle intrusioni marine nel tratto terminale del fiume Isonzo in sinistra idraulica, lungo i rami secondari dell'ex canale Brancolo e del canale Quarantia, all'incirca dal ponte della strada Monfalcone – Grado fino allo sbocco a mare di Punta Barene, per un totale di circa 4 km.

7. IMPOSTAZIONE DELLA CLASSIFICA

7.1 Scopo ed oggetto della classifica

Scopo del piano di classifica è il riparto delle spese che il Consorzio sostiene e che sono poste per legge a carico dei proprietari degli immobili ricadenti nel perimetro consortile.

Esse sono:

- le quote relative all'esecuzione delle opere di competenza statale e regionale in quanto necessarie ai fini generali della bonifica e che per l'art. 7 del R.D. 13/2/1933 n. 215 e per l'art. 21 della legge 27/10/1966 n. 910 non sono poste a totale carico dell'Ente finanziatore;
- le spese annualmente sostenute per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, di cui all'art. 17 dello stesso decreto ed infine quelle indicate dall'art. 59, sempre del R.D. n. 215, necessarie per il funzionamento del Consorzio e, in generale, per il raggiungimento di tutti i suoi fini istituzionali.

Un tanto è stato definito dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia con la L.R. 29/10/2002 n. 28, in particolare, dall'art. 10 e successive modificazioni.

Il Consorzio ha recepito la normativa nel proprio Statuto, che all'art. 31 così recita:

ART. 31

*La contribuzione consorziale ed il Piano di Classifica di beneficio.
Oneri a carico della proprietà consorziata e loro riparto*

- 1. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, ricadenti nel comprensorio che traggono beneficio dall'attività del Consorzio, compresi lo Stato, la Regione, le Province, i Comuni ed ogni altro Ente od Amministrazione per i beni di pertinenza e gli affittuari dei terreni, qualora l'obbligo al pagamento del contributo di bonifica sia espressamente previsto nel relativo contratto, sono tenuti a concorrere, giusta comma 4 dell'art. 10 della L.R. n. 28/2002, alle spese per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica, a quelle per il funzionamento e per le altre attività consorziali, nonché alle spese per l'esecuzione di opere non totalmente coperte da contributi pubblici. Sono tenuti, altresì, a concorrere a dette spese i proprietari di beni immobili ricadenti all'esterno del comprensorio consorziale, qualora il beneficio risulti esteso anche a questi in dipendenza di un intervento consorziale concordato.*
- 2. Per quanto sopra, il Consorzio impone sugli immobili suddetti contributi di bonifica, i quali costituiscono oneri reali sugli immobili stessi ed hanno natura tributaria.*
- 3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 10 della L.R. n. 28/2002, il riparto della quota di spesa, da cui discende l'imposizione dei detti contributi, è fatto sulla base di criteri di classifica del beneficio conseguibile e/o conseguito per effetto dell'attività consorziale, previsti da un Piano di Classifica di beneficio del comprensorio.*
- 4. Giusta comma 3 dell'art. 10 della L.R. n. 28/2002, il Consorzio aggiorna con cadenza quinquennale tale Piano di Classifica di beneficio.*
- 5. A termini del comma 5 dell'art. 10 della L.R. n. 28/2002, i criteri di riparto ed i conseguenti indici di beneficio sono approvati dal Consiglio dei Delegati ed, ai sensi*

del successivo comma 7 del citato articolo della L.R. n. 28/2002, la relativa deliberazione consiliare è pubblicata negli Albi pretori dei Comuni ricadenti nel comprensorio ed in quello del Consorzio per quindici (15) giorni consecutivi.

Dell'avvenuta pubblicazione e delle modalità per l'eventuale ricorso viene data notizia tramite apposito manifesto murale.

6. La predetta deliberazione consiliare può essere sottoposta al controllo preventivo, se richiesto con le modalità di cui al comma 3, lettera c) dell'art. 22 della L.R. n. 28/2002, oppure disposto come da lettera d) del citato comma del suddetto art. 22 della legge 28/02.

7. I livelli della contribuzione consorziale vengono fissati dal Consiglio dei Delegati, su proposta della Deputazione Amministrativa, in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di Previsione. In tale sede, con le stesse modalità, il Consiglio dei Delegati fissa anche la quota minima contributiva non convenientemente esigibile, tenuto conto delle spese di accertamento e di esazione; gli eventuali contributi non posti in esazione possono essere riscossi negli esercizi successivi.

8. Qualora, per qualsiasi motivo, l'approvazione del detto Bilancio slittasse oltre i termini statuari la Deputazione Amministrativa, al fine di assicurare il necessario funzionamento del Consorzio, confermerà i livelli di contribuzione adottati per l'esercizio precedente, fatta salva la possibilità della formazione di ruoli suppletivi per adeguamenti alle previsioni di bilancio.

7.2 I soggetti ed i beni obbligati

La Legge fa esclusivo riferimento ai proprietari di immobili, assumendo quindi quale posizione giuridica la titolarità del diritto di proprietà degli immobili.

Tutte le categorie immobiliari - senza qualifica sulla natura o destinazione degli immobili - sono assoggettate al carico di bonifica, se ed in quanto avvantaggiate dalla bonifica stessa.

Sono pertanto da considerare, in quanto espressamente richiamati dal citato art. 31, oltre ai fondi rustici, anche tutti gli immobili con destinazione extragricola, siano essi civili abitazioni, opifici, infrastrutture, ecc.

Il richiamo agli immobili con destinazione extragricola era già contenuto nell'art. 109 - commi 1° e 3° - del Regolamento delle Bonifiche 8/5/1904 n. 368 - tutt'ora in vigore - in cui ripetutamente si fa menzione dei fabbricati, accanto ai terreni, come oggetto degli obblighi di rilevazione catastale incombenti ai Consorzi di Bonifica ai fini dell'imposizione della contribuzione.

Un tanto è stato confermato - in continuità - dalla Magistratura ed in particolare dalla Corte di Cassazione.

Si cita ad esempio la sentenza (n. 8960 dd. 14/10/1996) della stessa - a sezioni unite - che, tra l'altro, afferma:

"... la concezione della bonifica intesa come inerente soltanto alla valorizzazione agricola del suolo è sicuramente da ripudiare (cfr. Corte Costituzionale 24 febbraio 1992 n. 66) perchè non è possibile - nell'assetto del territorio del comprensorio di bonifica - distinguere gli immobili cui fa cenno l'art. 10 del R.D. del 1933 n. 215 (ossia quelli soggetti a contribuzione), a seconda che essi abbiano destinazione agricola o meno, quasi che un argine od un canale di scolo (ad esempio) siano destinati a difendere dall'eccesso di acque solo gli immobili agricoli e non quelli che (magari

originariamente tali) sono stati poi convertiti in immobili a destinazione industriale o civile, in ragione di noti fenomeni socio-economici, attinenti alle modifiche degli insediamenti delle popolazioni. L'equilibrio idraulico del territorio lo coinvolge nella sua interezza ed il beneficio tratto dalla bonifica - se veramente esiste - non dipende affatto dal carattere agrario del fondo, purchè esso sia appartenente al comprensorio, ma da altri elementi, che sono quelli che la giurisprudenza e la maggioranza della dottrina hanno sempre ritenuto necessari."

7.3 I criteri adottati

I criteri adottati nel presente piano di classifica traggono dagli indirizzi forniti in materia dall'Associazione Nazionale fra i Consorzi di Bonifica nel 1935 (*), dall'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari nel 1958 (**), dalle disposizioni emanate dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste con circolare n. 17 del 7/8/1964, nonché dall'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari nel 1989 (***)

Un tanto è stato calato nel contesto della normativa di legge sulla bonifica pure considerando l'evolversi del concetto e delle funzioni della bonifica stessa, atteso che viene demandato alle Amministrazioni consortili di determinare l'entità del beneficio e di stabilire il rapporto tra i diversi immobili ricadenti nel comprensorio.

Inoltrandoci nell'analisi dell'argomento va, a questo punto, segnalato che per effetto delle Leggi già innanzi citate e, in particolare, dell'art. 21 del secondo Piano Verde (Legge 27/10/1966 n. 910) e successive modificazioni, si sono sostanzialmente modificati i rapporti tra i diversi titoli di spesa (intesi nella loro natura) a carico della proprietà consorziata.

In effetti, mentre nel passato la quota consortile relativa alla esecuzione delle opere rappresentava percentualmente un onere rilevante rispetto alla quota rappresentata dalla manutenzione e dall'esercizio degli impianti, nonché a quello delle spese di funzionamento dell'Ente consortile, oggi essendo poste a totale carico dell'Ente finanziatore (Stato o Regione) le opere principali di bonifica, tale onere tende a ridursi ad entità modesta.

Questo indirizzo vuole raggiungere un contenimento dell'onere della bonifica in termini economicamente sopportabili per i privati e tiene conto del maggior interesse pubblico generale che le opere hanno rispetto al passato per la nuova fase della bonifica, non più principalmente volta alla conquista di terre, ma all'assetto infrastrutturale del territorio ed alla sua difesa.

In sostanza la bonifica stessa - nei suoi termini globali - viene considerata uno strumento di lievitazione generale e di tutela del territorio.

Nell'ambito delle opere consortili - e nel loro successivo riparto contributivo - va peraltro differenziato il carico riferito ad opere che portino un vantaggio a zone ben definite rispetto a quelle che possono attribuirsi ad aree d'interesse più generalizzato.

In via attuativa il riparto delle spese afferenti all'attività di bonifica viene determinato

attraverso le seguenti fasi:

- **individuazione delle zone** che traggono beneficio dall'attività di bonifica idraulica, da comprendere quindi all'interno del perimetro di contribuenza;

- **definizione di unità territoriali** omogenee, intese come un insieme di bacini idraulici finitimi di carattere affine i quali recapitano le acque in un collettore che le adduce all'esterno del comprensorio;
- **calcolo di un indice idraulico e di un indice economico** rappresentativi del beneficio ottenuto dai singoli proprietari di immobili a seguito della bonifica idraulica;
- **per le aree accorpate recentemente** al Consorzio di Bonifica Pianura Isontina dal D.P.R. 30 giugno 2009 n. 0169/Pres. e dalla L.R. 9 agosto 2012 n. 16 non vengono in questa sede fissati i criteri per la determinazione dell'Indice di Beneficio in quanto per dette aree, per lo più collinari, sono in fase embrionale gli studi ed approfondimenti per individuare eventuali zone sottoposte a scolo delle acque e quelle invece bisognose del servizio irriguo. Al compimento delle opere, ancorchè parziali ma funzionali, il Consorzio provvederà come prescrive la L.R. 28/2002 all'aggiornamento della Classifica per le specifiche zone da mettere a ruolo contributivo.

(*) Associazione Nazionale fra i Consorzi di Bonifica e Irrigazione
Norme per il riparto dei contributi consortili nei comprensori di bonifica
Istituto Poligrafico dello Stato - Roma, 1935

(**) Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari
Piano di classifica di un comprensorio per il riparto delle opere consortili
Suppl.to n. 1 a "La Bonifica Integrale" - Roma, 1958

(***) Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari
Guida alla classifica degli immobili per il riparto della contribuzione
Notiziario, maggio 1989

7.4 Il perimetro di contribuzione e le attività consortili

La legge fondamentale sulla bonifica, costituita dal citato Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215 «*Nuove norme per la bonifica integrale*», stabilisce all'art. 17, come già richiamato, che «*la manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale sono a carico dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuzione*».

Tale dizione viene riferita alla porzione del comprensorio nel quale le opere di bonifica danno luogo ad un beneficio diretto a favore dei beni immobili in esso compresi, escludendo forme di beneficio generico ed indiretto conseguente all'attività del Consorzio.

Le due grosse branche dell'attività consortile, ciascuna delle quali dà luogo a benefici distinti e quindi ad autonomi riparti contributivi, si possono e vanno così definire:

a) Opere idrauliche

costituiscono la base indispensabile per lo sviluppo economico e civile del comprensorio o parte di esso; da esse deriva un beneficio riferito a tutti gli immobili, indipendentemente dalla loro destinazione;

b) Opere irrigue

pure esse costituiscono elemento fondamentale sul piano economico ma il beneficio è rivolto esclusivamente ad individuate categorie di consorziati.

Nel caso del Consorzio di bonifica Pianura Isontina, l'individuazione delle zone soggette a beneficio idraulico ha portato ad individuare le seguenti aree da includere nel perimetro di contribuenza:

- bacino del Versa (Preval);
- bacino del Brancolo;
- bacino del Lisert.

Tale individuazione rispecchia lo stato attuale dell'attività di bonifica svolta, ma non esclude ovviamente che, modificandosi nel tempo le caratteristiche morfologiche, pedologiche e climatiche delle aree considerate, possa essere rivista la perimetrazione delle zone oggi soggette a scolo delle acque.

7.5 Definizione delle unità territoriali omogenee

Le zone individuate possono essere considerate come singole unità territoriali omogenee, per cui nelle elaborazioni successive verranno individuati indici idraulici riferiti ai seguenti bacini:

- bacino del Versa (Preval);
- bacino del Brancolo;
- bacino del Lisert.

7.6 Determinazione del Beneficio

7.6.1 La natura del beneficio delle opere idrauliche

Il beneficio, cui fa riferimento la legge, conseguito dai proprietari per effetto del realizzarsi delle opere pubbliche di bonifica è di carattere economico.

Era, in passato, dottrina costante commisurare tale beneficio all'incremento di valore fondiario o di reddito dovuto alle opere stesse: ripartire cioè la quota di spesa a carico della proprietà in rapporto alla differenza tra i valori od i redditi antebonifica e quelli di postbonifica nei confronti di ciascun immobile o di zone omogenee del comprensorio.

Ma, si è analizzato, tali costi si sono oggi pressochè azzerati a fronte dell'esecuzione di opere di norma a totale carico dello Stato o della Regione.

La spesa che oggi fa carico alla proprietà consorziata quindi non riguarda più tali opere, ma è destinata principalmente a conservare e a difendere l'assetto raggiunto, contribuendo in modo determinante con gli interventi di manutenzione ed esercizio delle opere alla sicurezza idraulica nel territorio e quindi assicurando condizioni idonee allo sviluppo della vita economica nonché della stessa vita civile.

Ne consegue che il beneficio da considerare corrisponde alle diverse entità del danno che viene evitato con l'attività consortile o meglio del diverso "rischio idraulico" cui sono soggetti gli immobili.

7.6.2 La natura del beneficio delle opere irrigue

L'altra importante branca d'attività del Consorzio riguarda l'attività irrigua che ottempera alla sua funzione con la consegna dell'acqua, lasciando all'imprenditore le scelte degli ordinamenti produttivi.

Anche in questo caso le spese da ripartire sono quelle prevalenti della manutenzione e dell'esercizio nonché la quota di ammortamento a carico dei privati risultante dalla differenza tra i costi di esecuzione dell'opera ed il contributo pubblico.

In questa situazione il beneficio, che è conseguente al mantenimento in efficienza ed all'esercizio di un complesso di opere che assicurano la consegna di una certa quantità d'acqua, è anch'esso economico ma anziché riferirsi ad un danno evitato, va riferito alla maggiore potenzialità produttiva dei terreni.

7.6.3 *Indice di Beneficio*

L'Indice di Beneficio è dato dalla combinazione dell'Indice di Rischio Idraulico finale con l'Indice Economico:

- a) i criteri per la determinazione dell'Indice idraulico si basano esclusivamente su caratteri fisici del territorio, oggettivamente individuati e quantificati.

Tali caratteri consentono di specificare l'impegno dei servizi resi dal Consorzio, sia quello di scolo delle acque che quello di difesa da inondazioni, per garantire l'ordine idraulico del territorio e la sicurezza delle popolazioni.

Gli indici tecnici ritenuti idonei e analizzati sulle diverse aree del comprensorio sono stati individuati nei seguenti:

- tipologia del sistema scolante e altimetria;
- indice di soggiacenza dei suoli;
- indice di densità della rete;
- indice di rischio idraulico;
- indice di comportamento dei suoli;
- indice di rischio idraulico finale;

- b) i criteri per la determinazione dell'Indice economico (I.E), che deve fornire la diversa entità del valore fondiario di ciascun immobile tutelato dalla attività di bonifica, fanno riferimento per i terreni ai valori agricoli del quinquennio 2007-2011 accertati sulla base di una analisi di mercato nell'ambito provinciale; mentre **per l'urbano** ai valori delle aree fabbricabili nel comprensorio urbano così come stabiliti dai singoli Comuni.

La scelta dei criteri sopradescritti è stata effettuata dopo attente considerazioni, escludendosi i valori del Catasto Pubblico, pur ufficiali, in quanto lo stesso sta attraversando una fase di trasformazione dovuta ad una necessità di aggiornamento tecnico-economico.

8. **BONIFICA IDRAULICA**

8.1 **TERRENI – indici di beneficio**

GENERALITÀ

Per pervenire al riparto degli oneri in modo che essi risultino proporzionali al beneficio sono stati individuati vari indici i quali, rapportati tra loro, esprimono un indice composto (**indice di beneficio**) riferito per ciascuna zona al rispettivo vantaggio derivante dalla bonifica.

Già nel capitolo precedente, si è accennato al “rischio idraulico”. Esso considera la situazione cui sono soggetti gli immobili del comprensorio nell’ipotesi teorica in cui cessasse o mancasse l’attività di bonifica, considerando pure il diverso comportamento idraulico dei suoli per le loro caratteristiche intrinseche.

Si sono acquisiti quindi vari indici:

- valutazione altimetrica della giacitura dei terreni, abbinata al sistema scolante;
- posizione e quindi soggiacenza idraulica dei suoli nei confronti della rete scolante, espresso e definito quale “indice di soggiacenza”;
- suddivisione del comprensorio in zone idraulicamente omogenee per quanto attiene le diverse entità delle opere necessarie a garantire la sicurezza idraulica del territorio, e quindi definizione dell’“indice di intensità delle opere”, commisurato al costo di gestione e di manutenzione delle medesime;
- seguono altri indici, quali il rischio idraulico, di comportamento dei suoli ed infine di rischio idraulico finale.

L’abbinamento di quest’ultimo indice tecnico con l’indice economico dà origine all’Indice di Beneficio, scopo finale del Piano di Classifica.

8.1.1 Il bacino del Brancolo – terreni – indici

8.1.1.1 Altimetria e sistemi scolanti operanti

Il comprensorio di bonifica del Brancolo è stato suddiviso in quattro fasce di altimetria (Tav. “Allegato N° 1”) che vanno da quota -1 m s.l.m.m. a quota superiore a +7 m s.l.m.m., delimitate ciascuna da rilevati o altre espressioni naturali o artificiali del terreno, che fanno da ideali separatori idraulici tra le fasce stesse.

Si sono pertanto individuate le sottozone con la seguente articolazione:

Giallo: terreni con altimetria da quota -1 m s.l.m.m. a quota +1,5 m s.l.m.m.

Rosso: terreni con altimetria da quota +1,5 m s.l.m.m. a quota +3,5 m s.l.m.m.

Blu: terreni con altimetria da quota +3,5 m s.l.m.m. a quota +7,5 m s.l.m.m.

Arancio: terreni con altimetria superiore a quota +7,5 m s.l.m.m.

Per tutto il contesto, il comprensorio del Bacino presenta un sistema scolante ben definito e diversificato: (Tav. “Allegato N° 3”) 65% del territorio soggetto a scolo naturale e 35% – sottobacino Sacchetti e sottobacino Borlecchie – soggetto a scolo meccanico idorvoro.

8.1.1.2 Indice di soggiacenza dei suoli

Nella letteratura tecnica, i criteri generali per la determinazione dell’indice di soggiacenza prevedono una sua individuazione attraverso le seguenti fasi:

- distinzione delle aree a scolo naturale, a scolo alternato e a scolo meccanico;
- definizione per ciascun bacino autonomo dell’altimetria dei suoli, sia in senso assoluto, rispetto al recapito del ricettore all’esterno del bacino, sia in senso relativo, rispetto ai terreni circostanti.

Per quanto riguarda i contenuti della letteratura precedente in materia, si può ricordare la definizione riportata nella guida ANBI (*), in base alla quale l'indice di soggiacenza tiene conto "del rischio idraulico che viene evitato al singolo immobile tenendo in efficienza la rete scolante. Qualora ciò non avvenisse, qualora i canali non fossero in grado di scolare le acque e le idrovore fossero ferme vi sarebbero immobili completamente sommersi, altri parzialmente o soltanto in determinati periodi, altri ancor meno e così via. La gradazione di questo rischio si avrà con una simulazione dell'evento e quindi con una suddivisione della zona omogenea in sottozone, che per lo più saranno caratterizzate dall'altimetria relativa al recapito o all'idrovora. I relativi indici esprimeranno la misura dei rapporti esistenti tra le accennate sottozone".

I concetti soprariportati devono essere ovviamente adattati al comprensorio oggetto della redazione del Piano di classifica. In generale per quanto riguarda la misura dei rapporti esistenti fra zone con diversa soggiacenza, nel comprensorio del Consorzio di bonifica Pianura Isontina possono essere individuate le seguenti aree agli effetti della soggiacenza stessa:

- a) superfici collinari a forte pendenza caratterizzate da minor rischio di allagamento in quanto le acque subiscono una rapida traslazione verso valle (Preval);
- b) superfici di pianura a deflusso naturale tramite rete di collettori che corrono per lo più nella direzione di massima pendenza con quote di fondo parallele al piano campagna, mantenuti in efficienza da una costante opera manutentoria delle sponde e del fondo (Brancolo e Preval);
- c) superfici a deflusso meccanico permanente o alternato (Brancolo);
- d) **per il Brancolo l' "indice di soggiacenza"** viene riferito alla suddivisione dell' area in esame in sottozone caratterizzate in primis dall' altimetria e quindi dal sistema scolante esistente.

La Tav. "Allegato N° 2" riporta le menzionate sottozone e, considerando che le quote più basse assumono maggiore rischio, si è assegnato l'indice massimo pari al valore 1,0 alle sottozone color giallo, attenuando le altre in modo costante con il progredire dell'altimetria, per cui:

alla sottozona color verde	indice 0,90
alla sottozona color rosso	indice 0,80
alla sottozona color blu	indice 0,70
alla sottozona color arancio	indice 0,30

(*) Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari
Guida alla classifica degli immobili per il riparto della contribuzione
Notiziario, maggio 1989

8.1.1.3 Indice di intensità

Nell'ambito comprensoriale tre sono le zone sottoposte alla bonifica idraulica: area del Preval, area del Brancolo e area del Lisert.

Ai presenti fini si rileva che le aree del Preval e del Brancolo, ancorchè non contigue, possono venire considerate ai fini dello scolo omogenee e soggette al medesimo esame per la determinazione del beneficio derivante dalla attività di bonifica, sia pure con una subdistinzione - all'interno del Brancolo - che tenga conto della difformità tra l'area a scolo naturale e l'area a scolo meccanico.

L'area Lisert-Monfalcone-urbano invece assume caratteristiche diverse per la natura della bonifica del Lisert, sostanzialmente riferita ad aree completamente edificate. La bonifica del Lisert si prefiggeva precipuamente lo scopo del risanamento igienico-sanitario dell'intera area attraverso l'eliminazione delle paludi, scopo successivamente raggiunto e conclusosi con la soppressione dello specifico tributo; attualmente solo una piccola zona è soggetta a bonifica idraulica e conseguentemente sottoposta a contribuzione.

Nell'ambito quindi delle tre zone sopra considerate, con esclusione momentanea dell'urbano-monfalconese - si computano le lunghezze delle reti scolanti da mantenere in efficienza (indice di "densità" - manutenzione) e dei Kwh mediamente consumati dagli impianti idrovori in un periodo di osservazione riferito all'ultimo quinquennio di esercizio.

Ciò fatto, si è proceduto alla fusione dei due elementi esprimendo i loro valori con una medesima unità di misura - individuati nella moneta - in quanto i diversi interventi di sollevamento delle acque e di manutenzione della rete scolante sono rappresentabili e quindi commisurabili con i loro costi.

I costi di esercizio e di manutenzione, sia delle opere di scolo che irrigue, sono stati tratti dai conti consuntivi consorziali e sono comprensivi dei costi energetici, degli oneri relativi al personale operaio impegnato, dei costi imputati al Titolo I° del Bilancio " Spese correnti ", nonché dei costi della gestione dei mezzi meccanici impiegati nei lavori di sfalcio, spurgo e diserbo della intera rete di scolo e di esercizio delle reti irrigue.

Detti costi sono stati ripartiti tra le due tipologie di Servizio – irriguo e scolo – in proporzione alle reti di canali utilizzati per lo scopo ed alle superfici servite.

Per il Servizio di Scolo, questo esame è stato fatto per il quinquennio 2007-2011 per la bonifica del Brancolo e per il triennio 2009-2011 per la bonifica del Preval.

Il complesso delle spese di esercizio e di manutenzione, espresse in %, è stato quindi rapportato ad una spesa complessiva media annua teorica, in quanto, ai fini desiderati, non interessa il costo effettivo (elemento variabile nel tempo) ma l'indice di costo (e quindi il rapporto) riferito ad una unità di superficie in relazione ai costi di manutenzione e di esercizio.

Ciò posto, esaminati i vari costi rapportati ad Ha di superficie, si è compilata la seguente tabella:

INDICI DI INTENSITÀ BASE - ha contributivi 2.954

	COSTO MANUTENZ. (x 1000)	COSTO ESERCIZIO (x 1000)	TOTALE (x 1000)	VALORI €/ha	INDICI
BRANCOLO					
Area scolo naturale ha 2.082	39.477	1.723	41.200	19.789	1
Area scolo meccanico:					
- <i>Borlecchie ha 365</i>	11.855	23.345	35.200	96.438	4,87
- <i>Sacchetti ha 507</i>	14.416	9.184	23.600	46.598	2,36
	65.748	34.252	100.000		

Nella Tavola “Allegato N° 4” viene riportata la suddivisione del comprensorio secondo i calcolati indici di intensità base, con interpolazione proporzionale dei valori degli indici tra le varie zone a sistema scolante naturale:

	Indice intensità
BACINO BRANCOLO	
- area Borlecchie- giallo rigato	4,87
- area Sacchetti - giallo	2,36
- area verde	1,34
- area verde rigato	1,15
- area rosso	1,07
- area blu	0,76
- area arancio	1,35

8.1.1.4 *Indice di rischio idraulico*

Dalla composizione dei due elementi tecnici di base (indice di intensità ed indice di soggiacenza), come sopra esaminati, si determina l'indice di rischio idraulico delle aree considerate.

Nella Tavola “Allegato N° 5”, che risulta dalla sovrapposizione delle Tavole “Allegato N° 2” e “Allegato n° 4”, si riportano i valori degli Indici di Rischio Idraulico per ogni area definita, secondo quanto indicato ed espresso nella sottoindicata tabella:

	Indice intensità	Indice soggiacenza	Indice rischio idraulico
BACINO BRANCOLO			
- area Borlecchie- giallo rigato	4,87	1,00	4,87
- area Sacchetti - giallo	2,36	1,00	2,36
- area verde	1,34	0,90	1,21
- area verde rigato	1,15	0,90	1,04
- area rosso	1,07	0,80	0,86
- area blu	0,76	0,70	0,53
- area arancio	1,35	0,30	0,41

8.1.1.5 *Indice di comportamento dei suoli*

L'indice di rischio idraulico va infine verificato con la capacità di assorbimento dei suoli, attesa l'influenza che gli stessi esprimono nel far affluire l'acqua alla rete di scolo.

Sono infatti evidenti le differenze che presentano terreni sciolti a grossa tessitura con alta percentuale di infiltrazione dell'acqua e terreni argillosi con lenta infiltrazione ed alto potenziale di deflusso superficiale.

Nel primo caso parte della massa d'acqua, penetrando nel terreno, sarà restituita ai canali di bonifica in tempi lunghi e in minor quantità; nel secondo caso, essendo più lenta l'infiltrazione, sarà maggiore la quantità d'acqua che perviene ai canali e in tempi più brevi.

Quando poi si confronti un terreno agricolo con un suolo a destinazione extragricola, il fenomeno si accentua in modo notevolissimo.

La capacità di assorbimento va quindi definita attraverso un indice detto “indice di comportamento”. Comparato lo stesso con l’indice di rischio idraulico si addiverrà all’indice idraulico definitivo ai fini del riparto dei contributi.

Le caratteristiche dei terreni per l’area in esame vengono tratte e di seguito esposte dalla “Carta pedologica suoli e paesaggi del Friuli- Venezia Giulia” edita a cura dell’ERSA nel 2007 per la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Per il bacino del Brancole rimane accertato che sussiste un’ampia e omogenea zona estesa su tutto il bacino a nord della strada provinciale San Canzian – Staranzano con terreni prevalentemente grossolani e leggeri, mentre la zona a sud presenta terreni prevalentemente sabbiosi o sabbioso-limosi di recente alluvione.

Accertata quindi la struttura dei terreni sottoposti ad esame – ai fini che interessano la presente applicazione - si possono immediatamente trarre le seguenti considerazioni: – nell’ambito del bacino del Brancole ai terreni definiti “prevalentemente ghiaiosi di maggiore assorbimento delle acque meteoriche viene assegnato l’ indice di valore 1 , mentre ai terreni sabbioso-limosi viene assegnato un indice di valore 1,2.

Le due zone di cui sopra sono riportate nella Tav. “Allegato N° 6”.

8.1.1.6 *Indice di rischio idraulico finale*

L’indice di rischio idraulico “Allegato N° 5” combinato con l’indice di comportamento dei suoli “Allegato N° 6” forniscono **l’Indice Idraulico Finale “Allegato N° 7”** per ogni zona e sottozona valutata, come di seguito riportato:

BACINO DEL BRANCOLE	INDICE IDRAULICO FINALE
- area Borlecchie- giallo rigato	4,87 x 1,2 = 5,84
- area Sacchetti - giallo	2,36 x 1,2 = 2,83
- area verde ovest	1,21 x 1,2 = 1,45
- area verde rigato est	1,04 x 1,2 = 1,25
- area rosso	0,86 x 1,2 = 1,03
- area blu	0,53 x 1,2 = 0,64
- area blu rigato	0,53 x 1 = 0,53
- area arancio	0,41 x 1 = 0,41

8.1.1.7 *Indice economico*

Come richiamato al p.to 7.3 ed al p.to 7.6.3, il riparto delle spese afferenti all’attività di bonifica avviene attraverso varie fasi di analisi, che portano alla determinazione di un indice tecnico finale e di un indice economico che concorrono assieme alla determinazione del beneficio che traggono gli immobili (agricoli, urbani ecc.) dalla attività di bonifica.

Per quanto riguarda **l’Indice economico** si fa riferimento, nel caso di terreni agricoli, ai valori agricoli per tipo di coltura, riferiti al periodo 2007-2011 (media).

Tali valori, rapportati ad indici di cui al seminativo (quale area di maggior utilizzo) che assume il valore 1, sono di seguito parametrati per singola tipologia di terreno:

- Vigneto Val. medi/ha 2,78
- Orto Val. medi/ha 1,93
- Seminativo Val. medi/ha 1,00
- Prato Val. medi/ha 0,49
- Bosco Val. medi/ha 0,37
- Pascolo Val. medi/ha 0,17

8.1.1.8 Indice di beneficio

L'Indice di beneficio si ottiene dal prodotto dell'indice di Rischio Idraulico Finale per l'Indice Economico.

Nella sottoriportata tabella vengono esposti gli **Indici di beneficio** per tipologia di terreno-cultura e per ogni macrozona in cui è stato suddiviso il comprensorio di bonifica del Brancolo:

INDICE DI BENEFICIO con Indice economico rapportato all'unità

AREA	COLTURA	INDICE IDRAULICO	INDICE ECONOMICO	INDICE DI BENEFICIO
ARANCIO	SEMINATIVI	0,41	1,00	0,41
	VIGNETI	0,41	2,78	1,14
	ORTI	0,41	1,93	0,79
	BOSCHI	0,41	0,37	0,15
	PRATI	0,41	0,49	0,20
	PASCOLI	0,41	0,17	0,07
BLU RIGATO	SEMINATIVI	0,53	1,00	0,53
	VIGNETI	0,53	2,78	1,47
	ORTI	0,53	1,93	1,02
	BOSCHI	0,53	0,37	0,20
	PRATI	0,53	0,49	0,26
	PASCOLI	0,53	0,17	0,09
BLU	SEMINATIVI	0,64	1,00	0,64
	VIGNETI	0,64	2,78	1,78
	ORTI	0,64	1,93	1,24
	BOSCHI	0,64	0,37	0,24
	PRATI	0,64	0,49	0,31
	PASCOLI	0,64	0,17	0,11
ROSSO	SEMINATIVI	1,03	1,00	1,03
	VIGNETI	1,03	2,78	2,86
	ORTI	1,03	1,93	1,99
	BOSCHI	1,03	0,37	0,38
	PRATI	1,03	0,49	0,50
	PASCOLI	1,03	0,17	0,18
VERDE RIGATO EST	SEMINATIVI	1,25	1,00	1,25
	VIGNETI	1,25	2,78	3,48
	ORTI	1,25	1,93	2,41
	BOSCHI	1,25	0,37	0,46
	PRATI	1,25	0,49	0,61
	PASCOLI	1,25	0,17	0,21

AREA	COLTURA	INDICE IDRAULICO	INDICE ECONOMICO	INDICE DI BENEFICIO
VERDE OVEST	SEMINATIVI	1,45	1,00	1,45
	VIGNETI	1,45	2,78	4,03
	ORTI	1,45	1,93	2,80
	BOSCHI	1,45	0,37	0,54
	PRATI	1,45	0,49	0,71
	PASCOLI	1,45	0,17	0,25
GIALLO SACCHETTI	SEMINATIVI	2,83	1,00	2,83
	VIGNETI	2,83	2,78	7,87
	ORTI	2,83	1,93	5,46
	BOSCHI	2,83	0,37	1,05
	PRATI	2,83	0,49	1,39
	PASCOLI	2,83	0,17	0,48
GIALLO RIGATO BORLECCHIE	SEMINATIVI	5,84	1,00	5,84
	VIGNETI	5,84	2,78	16,24
	ORTI	5,84	1,93	11,27
	BOSCHI	5,84	0,37	2,16
	PRATI	5,84	0,49	2,86
	PASCOLI	5,84	0,17	0,99

8.1.2 Il bacino del Preval – terreni – indici

8.1.2.1 Altimetria e sistemi scolanti operanti

Per il bacino del Preval si sono individuate, sempre con riferimento alle curve di livello, tre zone che anch'esse corrispondono al diverso rischio di sommersione.

Le differenze sono più marcate rispetto al bacino del Brancolo in quanto vi sono valutati la singolarità dei flussi di sommersione, i tempi di corrivazione e la diversa, più accentuata, altimetria.

Cartografia - Tav. A: **altimetria**

Zona blu: terreni con altimetria inferiore a quota +59 m s.l.m.m.

Zona arancio: terreni con altimetria tra quota +59 m s.l.m.m. e quota +69 m s.l.m.m.

Zona verde: terreni con altimetria superiore a quota +69 m s.l.m.m.

Cartografia - Tav. B: **sistema scolante**

Il sistema scolante naturale è caratterizzato da una rete omogenea di canali terziari, secondari e principali quasi uniformemente distribuita sul territorio e degradanti dalle quote superiori a quelle inferiori. Pertanto è stato assegnato un unico indice con valore 1.

8.1.2.2 Indice di soggiacenza

Con lo stesso esame esperito per il bacino del Brancolo, l' "Indice di soggiacenza" per il Bacino del Preval viene riferito alla suddivisione delle aree in esame in sottozone caratterizzate dall'altimetria e dal sistema scolante esistente.

La Cartografia - Tav. C riporta le menzionate sottozone e considerando che le quote più basse assumono maggiore rischio si valuta **la sottozona blu** con l'indice max pari ad 1, attenuando le altre in modo costante con il progredire dell'altimetria (in

analogia con aree omogenee del Brancolo: zona rossa del Brancolo = zona blu del Preval ; zona blu del Brancolo = zona arancio del Preval ; zona arancio del Brancolo = zona verde del Preval) per cui:

alla sottozona color verde indice 0,90

alla sottozona color arancio indice 0,50

8.1.2.3 *Indice di intensità*

Si richiamano - nell'ambito comprensoriale - le tre zone sottoposte alla bonifica idraulica: area del Preval, area del Brancolo e area del Lisert.

In particolare si afferma peraltro l'unità, ancorchè non geograficamente contigua, della bonifica del Preval e del Brancolo, che presentano le stesse caratteristiche di sistema scolante naturale e quindi apparirebbe opportuno unificare il sistema contributivo sia per motivi concettuali che per la semplificazione gestionale che si andrà a conseguire.

In funzione della omogeneità della distribuzione della rete di scolo sul territorio del Preval, si assegna un indice di intensità pari al **valore 1** (Cartografia - Tav. D).

8.1.2.4 *Indice di rischio idraulico*

Dalla composizione dei due elementi tecnici di base (indice di intensità ed indice di soggiacenza), come sopra esaminati, si determina l'indice di rischio idraulico delle aree considerate.

Nella Cartografia - Tav. E si riportano i valori degli Indici di Rischio Idraulico per ogni area definita, secondo quanto indicato ed espresso nella sottoindicata tabella:

	Indice intensità	Indice soggiacenza	Indice rischio idraulico
BACINO PREVAL			
- area verde	1	0,5	0,5
- area arancio	1	0,9	0,9
- area blu	1	1,0	1,0

8.1.2.5 *Indice di comportamento*

L'indice di rischio idraulico va infine verificato con la capacità di assorbimento dei suoli, attesa l'influenza che gli stessi esprimono nel far affluire l'acqua alla rete di scolo.

Per il Bacino del Preval i terreni sono definiti "terreni prevalentemente argillosi della zona pedemontana" e pertanto, in analogia con le corrispondenti aree omogenee del bacino del Brancolo, viene assegnato l'indice di valore 1,2 (Cartografia - Tav. F).

8.1.2.6 *Indice di rischio idraulico finale*

L'indice di rischio idraulico si combina con l'indice di comportamento e dà origine all'Indice Idraulico finale per le sottozone valutate.

Riassumendo, l'intero bacino idraulico del Preval sul territorio rurale ha una imposizione contributiva articolata sui seguenti Indici di Rischio Idraulico Finale (Cartografia - Tav.G)

BACINO DEL PREVAL	Indice di Rischio Idraulico Finale
- area verde	0,5 x 1.2 = 0,6
- area arancio	0,9 x 1.2 = 1,08
- area blu	1 x 1.2 = 1,2

8.1.2.7 Indice economico

Analogamente a quanto riportato al p.to 8.1.1.7 del Bacino del Brancolo, l'**indice economico** fa riferimento, nel caso di terreni agricoli, ai valori analizzati per tipo di coltura nel triennio 2009-2011 (media), in quanto annate di maggiore ordinarietà.

Gli Indici Economici (**I.E.**), così calcolati e rapportati all'unità (così come già operato per il bacino Brancolo), sono i seguenti:

- Vigneto DOC Val. medi/ha 3,55
- Orto Val. medi/ha 1,96
- Seminativo Val. medi/ha 1,00
- Prato Val. medi/ha 0,49
- Bosco Val. medi/ha 0,37
- Pascolo Val. medi/ha 0,18

8.1.2.8 Indice di beneficio

L'Indice di beneficio deriva dal prodotto dell'indice di Rischio Idraulico Finale per l'Indice Economico.

Nella sottoriportata tabella vengono esposti gli **Indici di beneficio** per tipologia di terreno e per ogni sottozona in cui è stato suddiviso il comprensorio di bonifica del Preval:

INDICE DI BENEFICIO con Indice economico rapportato all'unità

AREA	COLTURA	INDICE IDRAULICO	INDICE ECONOMICO	INDICE DI BENEFICIO
VERDE	SEMINATIVI	0,60	1	0,60
	VITE	0,60	3,55	2,13
	BOSCHI	0,60	0,37	0,22
	PRATI	0,60	0,49	0,29
	ORTO	0,60	1,96	1,18
	PASCOLO	0,60	0,18	0,11
ARANCIO	SEMINATIVI	1,08	1	1,08
	VITE	1,08	3,55	3,84
	BOSCHI	1,08	0,37	0,40
	PRATI	1,08	0,49	0,53
	ORTO	1,08	1,96	2,12
	PASCOLO	1,08	0,18	0,19
BLU	SEMINATIVI	1,20	1	1,20
	VITE	1,20	3,55	4,26
	BOSCHI	1,20	0,37	0,44
	PRATI	1,20	0,49	0,59
	ORTO	1,20	1,96	2,35
	PASCOLO	1,20	0,18	0,22

8.1.3 Il bacino del Lisert – terreni – indici

Considerazioni di carattere generale - Indici di beneficio

Nell'ambito del bacino Lisert (sempre con esclusione dell'abitato di Monfalcone – vedi cartografia Tav. H) non si riscontrano curve di livello che con omogeneità rappresentino un digradare costante nel territorio, né vi sono presenti aspetti tali da permettere un ragionato esame per indici come quello fatto per gli altri due bacini.

Nonostante che nell'area del Lisert sottoposta all'esame non vi sono terreni coltivati, pur essendo alcuni classificati tali dal Catasto Terreni, si prevede ugualmente a fissare un Indice di beneficio per queste aree pseudoagricole:

- per i terreni coltivati: l'Indice di beneficio viene determinato con riferimento ai valori degli Indici economici considerati per l'area "verde rigato" del vicino "Brancolo" e all'Indice di rischio idraulico stabilito nel caso in esame al valore 1; pertanto l'I.B. risulta così definito:

- Vigneto	Val. medi/ha	3,48
- Orto	Val. medi/ha	2,41
- Seminativo	Val. medi/ha	1,25
- Prato	Val. medi/ha	0,61
- Bosco	Val. medi/ha	0,46
- Pascolo	Val. medi/ha	0,21

8.2 URBANO EDIFICATO – indici di beneficio

GENERALITÀ

Va affermato che l'azione del Consorzio, qui come altrove nel territorio per la parte idraulica, è volta ad offrire garanzia e continuità per gli scoli in modo da mantenere l'assetto esistente a salvaguardia del bene, che è rappresentato dagli immobili e nella fattispecie dalle edificazioni di diversa destinazione che sussistono nelle aree in esame.

Il comparto urbano presente nel comprensorio di bonifica è molto diversificato sia per l'intensità che per distribuzione degli agglomerati e tipologia degli immobili.

Uno sguardo sui comparti urbani distribuiti nell'area di pertinenza:

- **nel Brancolo** sono presenti quattro realtà comunali edificate intensamente, completamente o parzialmente assoggettate a tributo di bonifica; mentre l'urbano isolato è poco presente e connesso ai terreni delle Aziende agricole presenti sul territorio;
- **nel Preval** sono presenti parzialmente due realtà comunali intensamente edificate e soggette a tributo, mentre è più intensa la presenza di edificato connesso ad Aziende agricole;
- **nell'ambito zonale del Lisert** le unità abitative isolate assumono valore modestissimo, mentre sono maggiormente presenti i terreni a destinazione di diporto nautico, industriale commerciale ecc. con annesso ampie superfici lastricate e pavimentate.

Gli Indici di beneficio finali sono stati poi determinati per singolo Comune e relativamente a sole due distinte aree di destinazione urbanistica: Residenziale e

Atigianale-Industriale, e ciò in quanto - per la Residenziale - l'azione consortile di manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche di scolo incide in pari misura sulle varie zone tipologie di edificato abitativo senza distinzione tra zone omogenee.

Ciò premesso si procede alla determinazione dell'Indice di Beneficio per le unità immobiliari presenti nei Bacini in esame.

8.2.1 Il bacino del Brancolo

L' **Indice di beneficio**, come già detto, viene determinato dal prodotto dell'Indice di Rischio Idraulico Finale per l'Indice Economico.

Assodato che l'Indice di Rischio Idraulico è già noto, l'Indice Economico viene definito con riferimento ai valori delle aree fabbricabili nel comparto urbano in esame, così come stabiliti dai singoli Comuni.

Gli **Indici di beneficio finali per il Brancolo** sono riportati nella seguente tabella:

COMUNI	ZONE	I.E. Residenziale	I.E. Ind.-Art.-Naut.
Turriaco	Arancio	0,41	0,41
S. Canzian d'Is.	Arancio	0,54	0,50
S. Canzian d'Is.	Blu rigato	0,69	0,65
S. Canzian d'Is.	Blu	0,84	0,79
S. Canzian d'Is.	Rosso	1,35	1,27
Staranzano	Blu rigato	1,59	0,81
Staranzano	Blu	1,92	0,98
Staranzano	Rosso	3,09	1,58
Staranzano	Giallo	7,98	-
Staranzano	Giallo rigato	16,26	8,29
Monfalcone	Blu	2,36	-
Monfalcone	Rosso	-	1,49
Monfalcone	Giallo	9,82	3,56
Monfalcone	Verde	5,35	1,94
Monfalcone	Verde rigato	4,61	1,68

8.2.2 Il bacino del Preval

L' Indice di Beneficio viene determinato dal prodotto dell'Indice di Rischio Idraulico Finale per l'Indice Economico.

Assodato che l'Indice di Rischio Idraulico è già noto, l'Indice Economico viene definito con riferimento ai valori delle aree fabbricabili nel comparto urbano in esame, così come stabiliti dai singoli Comuni.

Gli **Indici di beneficio finali per il Preval** sono riportati nella seguente tabella:

COMUNI	ZONE	I.B. Resid.	I.B. Ind.-Art.	I.B. G-Turist.
Capriva	Blu	1,20	1,38	2,58
Mossa	Blu	1,66	1,20	1,20
Cormons	Blu	2,40	1,38	2,58
S. Floriano	Blu	2,40	1,38	1,20

COMUNI	ZONE	I.B. Resid.	I.B. Ind.-Art.	I.B. G-Turist.
Cormons	Verde	1,20	0,69	1,29
S. Floriano	Verde	1,20	0,69	0,60
Mossa	Verde	0,83	0,60	0,60
Lucinico	Verde	0,90	0,60	0,60
Lucinico	Arancio	1,62	1,08	1,08
Mossa	Arancio	1,49	1,08	1,08
S. Floriano	Arancio	2,16	1,24	1,08

8.2.3 Il bacino del Lisert

L' **Indice di beneficio** per le zone Urbano-Industriali-Nautica-Servizi viene fissato nel valore **1**, trattando con stesso valore unitario tutte le aree rientranti nel ristretto perimetro che beneficia della bonifica idraulica (circa 32 ha).

Nel caso specifico non vi sono parametri di altimetria, di intensità di canali, di diversità di sistema scolante, di rischio idraulico ecc. tali da poter valutare un Indice di Beneficio diversificato tra le varie aree produttive presenti.

Pertanto, come sopraddetto, l'Indice di beneficio è fissato nel valore 1.

8.3 SCARICHI – STRADE E FERROVIE – ESENZIONI

8.3.1 Scarichi

8.3.1.1 Criteri per il riparto delle spese

Il Dlgs n. 152/2006, intitolato “*Norme in materia ambientale*”, prescrive all’art.166 comma 3 che “...*chiunque, non associato ai Consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l’uso irriguo e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alla spese sostenute dal Consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata...*”.

In applicazione della suddetta norma di legge statale, i Consorzi di bonifica devono individuare i costi relativi agli scarichi sopraddetti che confluiscono nella rete di bonifica, al fine di stabilire la quota parte da imputare all’utenza, sia essa pubblica che privata, che beneficia di questo servizio.

La procedura per la determinazione di tale contributo può essere così sintetizzata:

- individuazione degli scarichi di origine non meteorica nei canali consortili;
- determinazione delle portate consentite per ogni singolo scarico;
- calcolo dei costi sopportati dal Consorzio per il sistema idraulico (rete di scolo ed eventualmente impianti idrovori) nel quale lo scarico insiste;
- attribuzione della quota dei costi predetti, afferenti alla parte del sistema idraulico utilizzata dallo scarico.

I contributi introitati per la concessione di scarico sono correlati con i costi sostenuti dal Consorzio per l’esercizio e la manutenzione del sistema idraulico e costituiscono pertanto una voce in ingresso nel bilancio delle attività di bonifica.

8.3.1.2 Determinazione del contributo relativo ai costi d'esercizio e manutenzione della rete di scolo per effetto di uno scarico

Considerata la portata dello scarico Q_s , la portata massima del canale Q_c e la porzione di rete che si trova a valle dello scarico stesso, definire come A_s e A_c rispettivamente l'area del canale a valle del punto di recapito dello scarico e l'area totale del canale, considerando un costo medio C per metro quadrato del canale ricavato per ogni unità territoriale, il contributo S_R imputabile al singolo scarico è la quota parte delle spese imputate per l'esercizio e manutenzione della rete di scolo:

$$S_R = \left(\frac{Q_s}{Q_c}\right) \times A_s \times C$$

In generale uno scarico interessa una porzione di rete con caratteristiche di portata diverse, pertanto l'equazione esposta andrà riformulata tenendo conto dei diversi tratti che intervengono nello smaltimento delle acque dello scarico:

$$S_R = \sum_i \left(\frac{Q_{s,i}}{Q_{c,i}}\right) \times A_{s,i} \times C$$

dove:

i = è il tratto i -esimo che interviene nello smaltimento delle acque;

$Q_{c,i}$ = la portata del tratto i -esimo che interviene nello smaltimento delle acque;

$A_{s,i}$ = l'area del tratto i -esimo che interviene nello smaltimento delle acque.

8.3.1.3 Determinazione del contributo relativo ai costi d'esercizio e manutenzione degli impianti idrovori per effetto di uno scarico

Per la determinazione del contributo relativo ai costi sopportati dal Consorzio per l'esercizio e la manutenzione degli impianti idrovori, si procederà calcolando la potenza impiegata per il sollevamento della portata $Q = l/s$ all'altezza $H = 1m$ considerando il rendimento $n = 0,8$.

$$P = \frac{G \times Q \times H}{n}$$

pari ad un consumo annuo di

$$L = P \times (3600s \times 24h \times 365g)$$

Pertanto il consumo C in kWh/anno risulta direttamente proporzionale alla portata Q e alla prevalenza H secondo la relazione:

$$C = L \times Q \times H$$

Il contributo S_{IDR} imputabile al singolo scarico è la quota parte delle spese imputate per l'esercizio e manutenzione degli impianti idrovori interessati allo smaltimento delle acque, calcolata sul consumo complessivo annuo degli impianti stessi:

$$S_{IDR} = \sum_i \left(\frac{C}{T_i}\right) \times S_i$$

dove:

C = è il consumo imputabile allo scarico;
 T_i = è il consumo totale annuo dell' idrovora i-esima;
 S_i = è la spesa imputabile all'idrovora i-esima.

8.3.1.4 Determinazione del contributo a carico dell'utente titolare dello scarico

Il contributo a carico dell'utente titolare dello scarico è dato dal costo S_R , che viene sommato a S_{IDR} solo nel caso in cui gli scarichi ricadano nella zona a scolo meccanico. Per la stima dei relativi importi il Consorzio determina, in base ai dati in possesso, il costo medio di manutenzione dei canali in €/m² ed il costo medio di esercizio e di manutenzione degli impianti idrovori in €/kWh. La conoscenza dei valori suddetti consente il calcolo dei costi di cui sopra e quindi la valutazione del contributo a carico dei singoli utenti.

In alternativa al criterio di riparto sopra definito, è facoltà della Amministrazione consorziale applicare una tariffa legata alle dimensioni dello scarico (diametro) che interessa la rete consorziale, stabilendo con proprio atto un tariffario generale.

8.3.2 Strade, ferrovie, infrastrutture in genere, etc.

8.3.2.1 Considerazione generali

Trattandosi di superfici a servizio dell'intera comunità, appare tuttavia necessario inserire nel piano di riparto degli oneri consortili anche tutte le superfici coperte da strade, ferrovie, ecc., attribuendo alle stesse un valore economico convenzionale al metro quadrato, legato alla natura del terreno su cui insistono, come per gli immobili agricoli.

Il valore economico di tali superfici è calcolato quindi come frazione percentuale del valore economico al metro quadrato del generico immobile agricolo presente nella medesima zona agro-pedologica.

Nel caso che infrastrutture di terzi interessino in qualsiasi forma opere idrauliche e/o proprietà consorziali (elettrorodotti, gasdotti, acquedotti, etc.), l'Amministrazione consorziale, di volta in volta, esaminerà e valuterà le singole domande e stipulerà con detti terzi apposite convenzioni onerose.

8.3.3 Esenzioni

8.3.3.1 Immobili esentati dal contributo di bonifica

Sono esclusi dalla contribuzione i terreni classificati dal Catasto Terreni come incolti sterili, in quanto non producono reddito e quindi nessun vantaggio ricavano dalla bonifica.

Vengono inoltre esentati dal contributo di bonifica gli immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali:

- fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti;
- cimiteri e fabbricati cimiteriali;
- immobili di proprietà del Demanio classificati come compendio di opere di bonifica;

- aree che non traggono beneficio immediato e diretto dalle attività di bonifica del Consorzio.

9. CALCOLO DELLA CONTRIBUENZA

Infine per ogni singolo immobile (urbano o agricolo) viene determinato **il Tributo per ettaro (Tr/ha in €/ha)**, che viene così determinato:

$$Ib \times Sr = Sv \rightarrow Ec / Sv = Ic \rightarrow Ic \times Ib = Tr / ha$$

dove:

Ib = è l'Indice di beneficio;

Sr = è la Superficie reale;

Sv = è la Superficie virtuale;

Ec = sono le entrate consortili;

Ic = è l'Indice di contribuenza.

Tr / ha = è il Tributo per ettaro espresso in €/ha.

L'imposta che viene messa a ruolo è il prodotto del *Tr / ha* per la specifica superficie dell'immobile agricolo o urbano che sia.

10. BONIFICA IRRIGUA

10.1 I bacini irrigui

L'area irrigua si estende su parte dell'attuale comprensorio consortile e riguarda totalmente la superficie dell'ex Consorzio di Bonifica Agro Cormonese-Gradiscano, parte della superficie dell'ex Consorzio di Bonifica della Bassa Pianura Isontina (già Acque Agro Monfalconese e bonifica Brancolo) e parte dei nuovi territori aggregati recentemente al Consorzio e ricadenti nelle tre Province di Gorizia, Udine e Trieste.

Per questi ultimi, stante il recentissimo accorpamento, non sono di facile individuazione attualmente le aree irrigabili che potranno essere coperte dal servizio irriguo e quindi essere soggette a tributo; pertanto si rinvia l'analisi e lo studio del beneficio per il riparto degli oneri al momento della esecuzione e conclusione delle specifiche opere irrigue ed idrauliche.

Sono del tutto esclusi, in sostanza, tutta la piana del bacino del Preval, il Brancolo meridionale e naturalmente l'area urbana del Monfalconese.

La fonte di approvvigionamento principale per l'irrigazione del comprensorio è costituita dalle acque del fiume Isonzo, che vengono derivate a Gorizia e a Sagrado, mentre sarà utilizzata l'acqua meteorica e/o di falda per le limitate aree collinari del Preval, del Collio, dei Colli Orientali e del Carso goriziano e triestino.

Il sistema consortile utilizzato è l'irrigazione ad aspersione, che copre attualmente il 100% della superficie irrigabile di circa 10.000 ha.

L'irrigazione avviene attraverso una intensa rete interrata di condotte in pressione che portano l'acqua alla prese di idrante sulle proprietà agricole.

In questo contesto le Aziende agricole, all'interno delle loro proprietà, hanno la facoltà e la possibilità di utilizzare l'acqua in pressione fornita dal Consorzio con sistemi diversi dalla "pioggia", quali irrigazione a goccia, microirrigazione, subirrigazione ecc., a seconda delle esigenze aziendali legate alle colture in atto.

10.2 La natura del beneficio irriguo

Il già citato art. 11 del D.L. 13/2/1933 n. 215 prevede che la ripartizione delle quote di spesa tra i proprietari possa essere effettuata in ragione dei benefici conseguenti alle opere pubbliche realizzate. Non vi è dubbio che con la norma si è inteso evitare che vengano considerate alla stessa stregua opere che non arrecano benefici omogenei o che presentano costi pure non omogenei.

Uno o plurimi riparti di spesa vanno pertanto disposti specificatamente per l'attività irrigua che va considerata attività non generale, ancorchè estesa a gran parte del comprensorio, in quanto provoca un beneficio non generalizzato ma volto solo ai beni con destinazione agricola, limitatamente alle superfici servite dagli impianti irrigui.

Si è evidenziato come sussista difformità tra il beneficio idraulico ed il beneficio irriguo: il primo considera il danno evitato mentre il secondo è conseguente al potenziamento della produzione (e ad aumento del valore fondiario).

Va peraltro anche considerato che la pratica irrigua porta ad una stabilizzazione della produzione in condizioni di siccità o di una particolare erraticità pluviometrica per cui, almeno in parte, il concetto di beneficio per le opere irrigue si allinea all'assunto del danno evitato richiamato per la bonifica idraulica.

Che la bonifica irrigua sia indispensabile strumento agricolo si evince anche dalle statistiche sulla piovosità del comprensorio come segue:

LA PIOVOSITÀ NEL COMPRESORIO NEI MESI IRRIGUI (1963-2008)

ANNO	T° media	MESI IRRIGUI piovosità in mm			4 H	INDICE ARIDITA' $I = (4xH)/(t°+10)$
		giugno	luglio	agosto		
1963	28	155	87	195	1748	46,00
1964	27	65	71	244	1520	41,08
1965	28	21	244	108	1976	52,00
1966	27	142	147	199	1468	39,67
1967	22	144	55	27	904	28,25
1968	21	67	91	163	1284	41,41
1969	27	115	26	180	1284	34,70
1970	27	147	38	138	1292	34,91
1971	28	133	65	89	1148	30,21
1972	26	141	180	256	2308	64,11
1973	23	77	197	27	1204	36,48
1974	26	185	29	113	1308	36,33
1975	27	91	134	179	1616	43,67
1976	28	35	27	59	484	12,73
1977	27	76	186	186	1792	48,43
1978	29	109	50	100	1036	28,77
1979	29	34	49	144	908	23,28
1980	23	107	140	155	1608	48,72
1981	28	96	102	33	924	24,31
1982	27	176	39	123	1352	36,54
1983	29	53	30	77	640	16,41
1984	26	144	41	79	1056	29,33
1985	24	82	16	73	684	20,11
1986	29	53	52	121	904	23,17
1987	25	90	38	73	804	22,97
1988	28	72	60	106	952	25,05
1989	27	131	102	148	1524	41,18
1990	28	117	134	64	1260	33,15 (*)
1991	27	196	126	73	1580	42,70 (**)
1992	29	155	143	62	1440	36,92
1993	26	95	59	74	912	25,33
1994	28	92	48	76	864	22,73
1995	28	219	43	140	1608	42,31
1996	28	81	152	117	1400	36,84
1997	28	96	93	65	1016	26,73
1998	30	83	145	87	1260	31,50
1999	29	122	64	103	1156	29,64
2000	29	89	147	31	1068	27,38
2001	27	47	97	22	664	17,94
2002	29	79	168	197	1776	45,53
2003	30	37	36	71	576	14,40
2004	26	136	76	150	1448	40,22
2005	28	38	132	172	1368	36,00
2006	29	18	13	193	896	22,97
2007	28	57	77	114	992	26,10
2008	28	154	106	101	1444	38,00

(*) dati desunti direttamente da archivio consorziale

(**) dati desunti da fonte OSMER – Stazione di Gradisca d'Isonzo




Figura 16: Aree irrigue

10.2.1 L'indice di aridità

La situazione media generale del comprensorio oggetto di studio può essere caratterizzata tramite "l'indice di aridità "I" secondo la formula del De Martone.

$$I_m = \frac{4 \times H}{t^\circ + 10} = \frac{1526,21}{46} = 33,17$$

dove:

H = è la precipitazione totale di ciascun mese estivo considerato;

t° = è la temperatura media dei tre mesi estivi.

L'indice medio "Im" di aridità della zona, calcolato sui tre mesi estivi, è dato dalla media di tutti gli indici elencati in tabella ed è pari a 33,17, valore compreso tra 30-40 che classifica la zona come umida e starebbe ad indicare che l'irrigazione non è indispensabile.

Tuttavia va tenuto in debito conto che parte delle precipitazioni, per la natura pedologica dei terreni, non vengono trattenute dal terreno ed utilizzate dalle piante; la parte di interesse superficiale poi, essendo minima, non riesce ad essere captata dall'apparato radicale di alcune colture.

Perciò bastano brevi periodi di siccità per compromettere il raccolto. Si consideri altresì che l'indice medio "Im", se riferito agli ultimi 10 anni, si riduce a 29,81, quindi confermando il territorio quale zona non umida.

Sulla base di tali premesse e procedendo all'esame delle strutture consorziali irrigue in termini di dotazioni unitarie e di fattori tecnici, rimane evidenziata l'unitarietà, sia costruttiva che gestionale, degli interventi riferiti al sistema irriguo adottato.

In effetti la tesi di supporto di ogni intervento irriguo porta a far esprimere a ciascun terreno il massimo della possibile potenzialità produttiva, ponendo le Aziende su un piano di equa parità. Ciò costituisce la base di partenza di uno sviluppo produttivo che concede a ciascuna proprietà identiche possibilità di sviluppo.

Ne consegue che il vantaggio economico che verrà ottenuto da ciascuna Azienda va ricondotto alle singole capacità imprenditoriali e, come tale, assegnato esclusivamente alle stesse.

Il beneficio irriguo, per la valenza rapportata al carico dei contributi consortili da ripartire, assume pertanto carattere di generalità e sconta costi uguali per il servizio prestato, in conseguenza della uniformità delle strutture, sia nei suoi aspetti costruttivi che gestionali.

In altri termini il carico contributivo andrà ripartito in modo unitario per l'unico sistema irriguo consortile adottato.

10.3 Gli indici di beneficio

La descrizione dell'attività di irrigazione praticata nel comprensorio del Consorzio di bonifica Pianura Isontina conduce a rilevare come tale servizio venga praticato con strutture e con metodologie uniformi in tutto il territorio irrigato.

Gli indici relativi al beneficio conseguente all'irrigazione possono essere basati in linea generale su vari criteri, alcuni dei quali di natura agronomica, quale ad esempio il tipo di coltura irrigata, con distinzione tra colture di pregio e colture di tipo

cerealicolo, e altri di tipo fisico, quali la soggiacenza della falda freatica in assenza di irrigazione ecc..

Nel caso in esame, alcuni di tali criteri risulterebbero difficilmente utilizzabili in via applicativa, in quanto il Consorzio non è in grado di seguire attualmente ad esempio l'evoluzione puntuale delle colture a scala aziendale. Altri criteri, del tipo di quello di natura fisica citato risultano scarsamente significativi agli effetti della produzione agricola, in quanto la falda freatica – se presente - risulta nella stagione estiva pressoché ovunque a distanza eccessiva dal piano campagna per una efficace alimentazione dell'apparato radicale delle colture.

Acquisita pertanto l'unitarietà del beneficio nell'ambito del sistema irriguo e l'autonomia gestionale all'interno delle Aziende, ne deriva che

l'indice di beneficio è pari ad 1 (uno)

con conseguente e successiva determinazione del tributo/ruolo per unità di superficie (€/ha).

11. LE AREE DI SOVRAPPOSIZIONE

SERVIZIO IRRIGUO + SERVIZIO DI SCOLO

Su un'area di circa 1.900 ha "Tavola n° 8" nella zona del Brancolo è presente la sovrapposizione dei servizi di scolo ed irriguo.

Scontata l'applicazione sui terreni del tributo di bonifica come emerge dalla nuova Classifica, nel caso specifico, essendovi minori costi gestionali conseguenti a minori adacquate in relazione ad un minore fabbisogno idrico, si individua una ragionevole riduzione **del'indice di beneficio irriguo** che viene determinato **in 0,94**.

12. SERVIZI IRRIGUI PARTICOLARI, DIVERSI DAI NORMATI

12.1 Servizio a serre e/o impianti colturali similari

Il servizio irriguo nella attuale forma consortile non è applicabile a tutti i casi che si possono presentare: nella fattispecie si parla delle colture in serra, ossia di quei particolari fabbisogni di acqua su colture specializzate che richiedono una erogazione limitata in quantità ma adacquate più frequenti.

Questi casi comportano una serie di problematiche per il Consorzio non semplicemente risolvibili, sia per un diverso e maggior impiego del personale sia per una diversa gestione degli impianti di pompaggio, che devono essere tenuti costantemente in funzione per mantenere la rete di adduzione e distribuzione pronta alla erogazione in bassa pressione.

Nel periodo irriguo stagionale, che è fissato dal 15 aprile al 15 settembre, i fabbisogni sopraccitati vengono gestiti normalmente dal personale consorziale e con gli impianti in regolare funzione, pertanto la fattispecie rientra nel normale esercizio consortile.

Nel restante periodo dell'anno, come sopraddetto, assicurare il servizio comporta un impegno consortile maggiore e diverso a seconda delle necessità delle singole Aziende che praticano le colture in serra.

Il Piano di Classifica non prende in esame detta casistica, in quanto per la particolare natura di detto servizio non è possibile stabilire preventivamente parametri fissi da applicare alle Aziende richiedenti.

L'Amministrazione consorziale, di volta in volta, esaminerà e valuterà le singole domande e stipulerà con le Aziende apposite convenzioni onerose per i periodi richiesti.

12.2 Casi diversi dai precedenti

Per i casi di consorziati che risiedono nelle immediate vicinanze di canali irrigui, che non abbiano diretto e facile accesso alle bocchette di irrigazione, e/o gestiscono autonomamente piccoli appezzamenti prossimi ai canali stessi e che intendono emungere l'acqua da queste opere, l'Amministrazione consorziale valuterà caso per caso le richieste con conseguenti accordi onerosi.

13. CARICO CONTRIBUTIVO

Il riparto degli oneri di bonifica risulta da una "**costante**", espressa dagli indici così come precedentemente individuati e da una "**variante**", espressa dalle spese da ripartire e individuate nell'ambito del Bilancio di Previsione del Consorzio.

Gli indici vanno applicati alla superficie delle singole particelle catastali, come determinati nello studio e riportati nelle allegate corografie, con ciò fissando la loro "taratura" e determinando l'imponibile che costituirà il supporto dell'imposizione contributiva.

Per ciò che riguarda l'ammontare delle spese da ripartire, il Consorzio per ciascun anno perverrà ad individuare:

- a) le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche presenti sul territorio comprensoriale, separatamente per il Brancolo, Preval e Lisert;
- b) le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere irrigue;
- c) le spese di funzionamento dell' Ente da ripartire in via proporzionale alle voci di cui sopra.

Per quanto riguarda gli oneri a carico della proprietà consorziata per la esecuzione delle opere (consolidati attraverso operazioni di mutuo) è da osservare che i finanziamenti pubblici, erogati in tempi diversi, possono essere assegnati con percentuali variabili, anche se allo stato attuale le aliquote sono fissate dalla Legge e sono permanenti e pertanto appare equo che le quote a carico della proprietà vengano ripartite unitariamente.

Al riguardo delle spese di funzionamento (chiamate anche genericamente spese generali) si può così riassumere la loro articolazione, riferita alla natura degli interventi:

- funzionamento di organi, ecc.;
- coordinamento e gestione delle attività connesse all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere;
- studi generali, programmazione di nuove attività;

- elaborazione ed emissione dei ruoli di contribuenza;
- tenuta del catasto, compilazione della lista degli aventi diritto al voto ed adempimenti per la convocazione dell'Assemblea dei consorziati;
- tutte le altre spese necessarie del Consorzio non discriminabili e non attribuibili ai singoli servizi.

Ovviamente il Consorzio dovrà operare il massimo possibile per l'attribuzione delle varie spese ai settori a) e b) di cui sopra, in modo che tra le spese di funzionamento risultino soltanto quelle spese o quelle quote di spesa che hanno tale caratteristica o che non sono ragionevolmente imputabili ai singoli servizi.

14. ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI AI CONSORZIATI

Definito il carico contributivo da attribuire ai consorziati (vedi punto precedente), così come impostato dal bilancio preventivo e acquisita la ripartizione tra carico per la bonifica idraulica (nell'articolazione dei bacini Brancolo, Preval e Lisert) e carico della bonifica irrigua, va operata la distribuzione nei confronti dei consorziati stessi.

Mentre il carico irriguo risulta attribuito con indice 1, riferito ad unità di superficie (vedi 9.3 della Relazione) il carico idraulico viene riferito agli specifici indici esaminati.

15. NORME APPLICATIVE

La bonifica è sempre in fase evolutiva per cui possono sussistere zone ben delimitate in cui - anche per situazioni regressive - si individuano carenze di scolo che riducono l'entità del beneficio. Per queste zone, pertanto, l'indice di beneficio sarà proporzionalmente ridotto sino a quando per il progredire degli interventi idraulici, potrà essere ripristinato. In tal caso le classi di beneficio di cui al punto 8.3 saranno provvisoriamente divise in sottoclassi. L'individuazione delle zone di che trattasi e la percentuale di riduzione dell'indice (come il suo ripristino), per ciascuna di esse, verrà effettuata con deliberazione del Consiglio dei Delegati.

In relazione a futuri interventi bonificatori, sia idraulici che irrigui e/o in fase di puntuale applicazione del presente Piano, il Consorzio con deliberazione del Consiglio dei Delegati ridefinirà la situazione con l'accertamento delle singole opere adeguando, secondo i criteri già definiti, le classi di beneficio dei terreni oggetto degli interventi stessi.

Con deliberazione del Consiglio dei Delegati, inoltre:

- potranno adottarsi particolari norme di applicazione, anche graduale, del presente Piano di classifica, in relazione agli accertamenti di fatto che esso richiede ed ai tempi necessari per la trasformazione del catasto consortile;
- potranno escludersi dalla contribuenza quegli immobili aventi destinazione di prevalente carattere pubblico, sociale o culturale che, in quanto a servizio della collettività, già soddisfano un generale pubblico interesse;
- potranno essere individuate, nell'ambito della pratica irrigua, particolari colture pluristagionali non bisognevoli con organicità della somministrazione

adacquatrice. Per tali colture la contribuenza potrà venire parificata al carico dell'irrigazione "potenziale";

- potrà essere fissata, in sede di approvazione del Bilancio Preventivo, la misura del contributo minimo da porre in esazione e/o la misura del contributo minimo sotto il quale non si farà luogo all'esazione. La misura del contributo minimo per l'esazione sarà determinata in modo da assicurare almeno la copertura delle spese di gestione catastale e di riscossione. Detto contributo minimo potrà essere applicato a tutte le Ditte iscritte nel catasto consortile, a carico delle quali, in base al presente Piano di classifica, risulterebbe un contributo di ammontare inferiore al predetto minimo, ma comunque superiore al contributo minimo sotto il quale non si desse luogo all'esazione;
- eventuali interventi irrigui non generalizzati e riferiti ad aree specifiche e/o a singole Aziende e per motivi particolari (trattamenti anti brina, anticipi e posticipi dell'irrigazione ordinaria, ecc.) si intendono esclusi dal canone ordinario e saranno oggetti di carico contributivo aggiuntivo da determinarsi caso per caso da parte del Consiglio dei Delegati.

Eventuali interventi irrigui non generalizzati e riferiti ad aree specifiche e/o singole Aziende e per motivi particolari (trattamenti anti brina, anticipi e posticipi dell'irrigazione ordinaria, irrigazione a serre, ecc.) si intendono esclusi dal canone ordinario e saranno oggetto di carico contributivo aggiuntivo da determinarsi da parte del Consiglio dei Delegati.

Il Consiglio dei Delegati potrà altresì addivenire all'approvazione di specifici disciplinari nei confronti di Comuni, Organizzazioni consorziate comunali o altri Enti che, per fini istituzionali, hanno competenza a svolgere il servizio di raccolta e adduzione al recapito finale - inteso come canale di scolo del Consorzio di bonifica - delle acque fognarie, sia meteoriche che di rifiuto.

Analogamente il Consiglio dei Delegati opererà nei confronti dei titolari di scarichi non rientranti nella disciplina del precedente paragrafo (es.: acque industriali di opifici scaricanti direttamente nella rete dei canali consorziali) oppure nei confronti di eventuali utilizzatori d'acqua di carattere industriale o di altro tipo purchè non irrigua.

Le superfici delle classi di beneficio, così come indicate nelle corografie di cui al presente Piano di classifica, hanno carattere indicativo per l'applicazione dei criteri individuati. In sede di trasposizione sulle mappe catastali dette superfici potranno subire modeste variazioni in relazione al perfezionamento applicativo.

16. ELENCO ALLEGATI***Bacino del Brancolo***

Allegato N° 1 Altimetria

Allegato N° 2 Indice di soggiacenza

Allegato N° 3 Sistema scolante

Allegato N° 4 Indice di intensità

Allegato N° 5 Indice di rischio idraulico

Allegato N° 6 Indice di comportamento

Allegato N° 7 Indice di rischio idraulico finale

Allegato N° 8 Zona di sovrapposizione “irriguo-bonifica”

Bacino del Preval

Tav. A Altimetria

Tav. B Sistema scolante

Tav. C Indice di soggiacenza

Tav. D Indice di intensità di rete

Tav. E Indice di rischio idraulico

Tav. F Indice di comportamento

Tav. G Rischio idraulico finale

Bacino del Lisert

Tav. H Individuazione aree

17. BIBLIOGRAFIA

Bixio Vincenzo: Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, *Piano Generale di bonifica e di tutela del territorio*. Ronchi dei Legionari, 2006

Duca Renato: Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, *Trasportare le acque*. Ronchi dei Legionari, 2003.

Associazione Nazionale fra i Consorzi di Bonifica e Irrigazione, *Norme per il riparto dei contributi consortili nei comprensori di bonifica*. Istituto Poligrafico dello Stato - Roma, 1935

Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari, *Piano di classifica di un comprensorio per il riparto delle opere consortili*. Suppl.to n. 1 a "La Bonifica Integrale" - Roma, 1958


Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari *Guida alla classifica degli immobili per il riparto della contribuzione*. Notiziario, maggio 1989

Fonti dati cartografici e statistici

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione Centrale Pianificazione Territoriale
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia Direzione Centrale Mobilità e Infrastrutture di Trasporto, Servizio Sistema Informativo Territoriale e Cartografia: Cartografia regionale. Trieste.

Dati desunti da fonte OSMER – Stazione di Gradisca d'Isonzo

Dati desunti direttamente da archivio consorziale




ALTIMETRIA

ALLEGATO N° 1

LEGENDA







- da - 1.00 + + 1.50
- da 1.50 + 3.50
- da 3.50 + 7.50
- > 7.50


LIMITE COMPRESORIO



INDICE DI SOGGIACENZA
ALLEGATO N.2

LEGENDA


		INDICI
	A	1,00
	B	1,00
	C	0,80
	D	0,70
	E	0,30
	LIMITE COMPRESORIO	



SISTEMA SCOLANTE
ALLEGATO N.3

LEGENDA


-  SCOLO NATURALE
-  SCOLO MECCANICO
-  LIMITE COMPRESORIO



INDICE DI INTENSITA'
ALLEGATO N.4

LEGENDA


	INDICE INTENSITA'
	4,87
	2,36
	1,34
	1,15
	1,07
	0,76
	1,35
	LIMITE COMPRESORIO



RISCHIO IDRAULICO
ALLEGATO N.5




LEGENDA


INDICE RISCHIO IDRAULICO	
	4,87
	2,36
	1,21
	1,04
	0,86
	0,53
	0,41
	LIMITE COMPENSORIO



INDICE COMPORTAMENTO
ALLEGATO N.6

LEGENDA


		INDICE
	TERRENI SABBIOSI - LIMOSI	1,20
	TERRENI GROSSOLANI E LEGGERI	1,00
	LIMITE COMPRESORIO	



RISCHIO IDRAULICO FINALE
ALLEGATO N.7

LEGENDA

	INDICE
	5,84
	2,83
	1,45
	1,25
	1,03
	0,64
	0,53
	0,41
	LIMITE COMPRESORIO




**AREE DI SOVRAPPOSIZIONE
IRRIGUO- BONIFICA**

ALLEGATO N.8

LEGENDA


- | | |
|--|-------------------------|
|  | ZONA DI SOVRAPPOSIZIONE |
|  | LIMITE COMPRESORIO |



LEGENDA

- Q. l.m.m.: > 69 m.
- 59 m. < Q. l.m.m. < 69 m.
- Q. l.m.m. < 59 m.

**ALTIMETRIA
TAVOLA A**




**SISTEMA SCOLANTE
TAVOLA B**

LEGENDA




1



LEGENDA


INDICI	ha totali	ha contributivi
0,5	162	150
0,9	353	310
1	743	620
Totale	1258	1080


**SOGGIACENZA
TAVOLA C**



**INTENSITA' RETE
TAVOLA D**









LEGENDA

1,2 terreni argillosi pedemontana

**COMPARTAMENTO
TAVOLA F**





13_50_1_DDC_FIN PATR_AREA COORD PROG 2413

Decreto del Direttore dell'Area per il coordinamento e la programmazione delle politiche economiche, patrimoniali e comunitarie 28 novembre 2013, n. 2413

LR n. 9/1999, art. 68 e LR n. 12/2009, art. 15, commi da 15 a 23. Approvazione per l'annualità 2013 della "Lista di accreditamento annuale in materia comunitaria e internazionale" approvata con decreto n. 2266 del 19 luglio 2013 del Direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie. Ammissione della candidatura del dott. Saša Jančar.

IL DIRETTORE DELL'AREA

VISTO l'art.68 della legge regionale 20 aprile 1999, n.9 che autorizza l'Amministrazione regionale ad affidare incarichi di collaborazione a tempo determinato al fine di potenziare gli interventi per l'attuazione dei programmi comunitari, delle attività di cooperazione allo sviluppo, degli interventi di aiuto di carattere internazionale, dei programmi speciali, delle iniziative di promozione dei rapporti di cooperazione economica e altresì per svolgere compiti di consulenza o assistenza nei rapporti con gli organi comunitari anche attraverso interventi diretti presso le relative sedi;

VISTO l'art.15, comma 23 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 per il quale le disposizioni dei commi da 15 a 22 sono applicate anche per le finalità del sopra citato art.68 della legge regionale 20 aprile 1999, n.9;

VISTO l'art.6 del DPRReg 30 novembre 2009, n. 0331/Pres. recante il "Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell'articolo 15, comma 18, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009)" per il quale possono essere istituite, previa pubblicazione di apposito avviso, una o più liste di accreditamento di soggetti dotati di requisiti professionali e di esperienza minimi prestabiliti al fine di individuare un numero di candidati almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto ai fini della selezione dell'affidatario mediante la procedura comparativa di cui all'art.5 del precitato DPRReg.0031/Pres./2009;

VISTA la delibera di Giunta regionale 16 gennaio 2013, n.26 di approvazione dell'"Avviso, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Regione di data 30 novembre 2009 n. 331/Pres., concernente la "Disciplina della lista di accreditamento annuale in materia comunitaria e internazionale" per l'annualità 2013;

VISTO il decreto n.2266 del 19 luglio 2013 del Direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie di approvazione della "Lista di accreditamento annuale in materia comunitaria e internazionale" Allegato 1 al precitato decreto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n.31 del 31 luglio 2013;

VISTO che con il precitato decreto n.2266 del 19 luglio 2013 è stata altresì disposta l'inammissibilità di 35 istanze, ritenute non conformi alla deliberazione di Giunta regionale n.26 del 16 gennaio 2013, elencate nell'Allegato 2 al precitato decreto;

DATO ATTO che risulta respinta anche la candidatura del dott. Saša Jančar per aver omesso di dichiarare, nell'Allegato B alla domanda, la buona conoscenza degli strumenti informatici e operativi previsti dall'Avviso come requisiti minimi (internet e posta elettronica);

VISTA la richiesta di accesso agli atti presentata in data 12 settembre 2012 dal dott. Saša Jančar;

DATO ATTO che con nota prot.n.23604 di data 8 ottobre 2013 del Servizio per la cooperazione territoriale europea, aiuti di Stato e affari generali è stata trasmessa al dott. Saša Jančar la documentazione dallo stesso richiesta;

VISTA la nota del 15 ottobre 2013, assunta a protocollo n.24411 del 15 ottobre 2013 del Servizio per la cooperazione territoriale europea, aiuti di Stato e affari generali, con la quale il dott. Saša Jančar, nel presentare la richiesta di reintegro alla Lista di accreditamento in materia comunitaria ed internazionale, evidenzia di aver dichiarato di avere una buona conoscenza degli strumenti informatici ed operativi previsti dall'Avviso nella domanda di iscrizione e che, alla luce di un tanto, l'esclusione dalla Lista in argomento deve ritenersi illegittima;

DATO ATTO che l'Avviso approvato con DGR n.26 del 16 gennaio 2013 prevedeva la presentazione,

per i candidati che richiedevano per la prima volta l'iscrizione alla Lista in argomento, della richiesta di iscrizione (format Allegato A alla DGR n.26/2013), della scheda personale (format Allegato B alla DGR n.26/2013) e del curriculum vitae in formato europeo (format Allegato C alla DGR n.26/2013);

DATO ATTO che sulla base dei contenuti dell'Allegato A all'Avviso approvato con DGR n.26/2013 il candidato deve dichiarare "di avere una buona conoscenza degli strumenti informatici ed operativi previsti dall'avviso", senza alcun onere di specificazione della conoscenza degli strumenti informatici ed operativi nella scheda personale Allegato B;

RITENUTO che l'interpretazione sistematica della richiesta di iscrizione Allegato A alla DGR n.26/2013 conduca a ritenere che detta dichiarazione sia esaustiva per quanto concerne il possesso delle conoscenze minime degli strumenti informatici ed operativi previste dall'Avviso a pena di inammissibilità in quanto, come detto sopra, non prevede a carico del candidato oneri di integrazione della propria dichiarazione tramite la scheda personale Allegato B;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di ritenere ammissibile la candidatura del dott. Saša Jančar avendo il predetto dichiarato di avere una buona conoscenza degli strumenti informatici ed operativi previsti dall'Avviso nella richiesta di iscrizione del 7 febbraio 2013;

RITENUTO, al fine di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa, di disporre l'ammissione alla lista di accreditamento annuale in materia comunitaria e internazionale per l'annualità 2013 anche di eventuali ulteriori candidati non ammessi per la medesima motivazione, e cioè di non aver dichiarato "di avere una buona conoscenza degli strumenti informatici ed operativi previsti dall'avviso";

DATO ATTO che dall'Allegato 2 al decreto n.2266 del 19 luglio 2013 del Direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, riportante, per ciascun candidato, le motivazioni sottostanti la decisione di inammissibilità della candidatura, non emergono posizioni analoghe a quella del dott. Saša Jančar;

CONSIDERATO che con la lista di accreditamento non viene approvata una graduatoria e che, pertanto, l'ammissione del dott. Saša Jančar non incide sulle posizioni giuridiche soggettive dei candidati già ammessi con il sopra citato decreto n.2266 del 19 luglio 2013;

CONSIDERATO che la costituzione della lista in argomento risponde all'esigenza individuare un numero di candidati almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto ai fini della selezione dell'affidatario mediante la procedura comparativa, come previsto dall'art.6, comma 2 del sopra richiamato DPRReg.0331/2009;

RITENUTO che corrisponde all'interesse pubblico il disporre della più ampia rosa di candidati tra i quali successivamente selezionare, con procedura comparativa, le professionalità dotate della necessaria esperienza con una qualificazione di alta specializzazione tecnica per la gestione delle fonti di finanziamento comunitario, della cooperazione allo sviluppo e dei processi di internazionalizzazione dei territori;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di disporre in autotutela l'ammissione alla "lista di accreditamento annuale in materia comunitaria e internazionale" annualità 2013, adottata con decreto n.2266 del 19 luglio 2013 del Direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie del dott. Saša Jančar, fatti salvi gli effetti giuridici che si sono già prodotti sulla base del decreto n.2266 del 19 luglio 2013 del Direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie;

VISTO il decreto n.1874/FIN-DC del 10 ottobre 2013 con il quale il Ragioniere generale ha conferito al dott. Nicola Manfren, sulla base della delibera di Giunta regionale 13 settembre 2013, n.1614, l'incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche, economiche e comunitarie con preposizione all'Area per il coordinamento e la programmazione delle politiche economiche, patrimoniali e comunitarie e assegnato le relative funzioni e compiti;

SU PROPOSTA del direttore del Servizio per la cooperazione territoriale europea, aiuti di Stato e affari generali

DECRETA

1. Per quanto esposto in premessa è disposta l'ammissione alla "Lista di accreditamento annuale in materia comunitaria e internazionale" annualità 2013, approvata con decreto n.2266 del 19 luglio 2013 del Direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, del dott. Saša Jančar.

2. Sono fatti salvi gli effetti giuridici che si sono già prodotti sulla base del decreto n.2266 del 19 luglio 2013 del Direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito istituzionale della stessa.

Trieste, 28 novembre 2013

MANFREN

13_50_1_DDS_GEOL 2616_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio geologico 28 novembre 2013, n. SGEO/1 -2616- UMGCM92

DLgs. 22/2010. Concessione per la coltivazione di risorse geotermiche denominata "Pozzo Benedetti" in Comune di Palazzolo dello Stella (UD).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave);

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) ed, in particolare, l'articolo 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986 n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche);

VISTO il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese);

VISTO il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);
(omissis)

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta Benedetti Paolo & C s.n.c., con sede in Palazzolo dello Stella (UD), via Moretton 30/A - P.I. 00283090306, è rilasciata, ai sensi del decreto legislativo 22/2010, la concessione per la coltivazione di risorse geotermiche denominata "Pozzo Benedetti", in Comune di Palazzolo dello Stella (UD), per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del presente decreto, per una superficie totale di 0,02658 Km^q, individuata dalla particella catastale n. 422, Foglio 14 del Comune medesimo.

2. L'area interessata dalla concessione è delimitata con linea continua rossa nell'allegata cartografia in scala 1:5000 - estratto dell'elemento codice 087143 della C.T.R. - e in scala 1:2.000 - estratto della mappa catastale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

(omissis).

Trieste, 28 novembre 2013

SCHAK

13_50_1_DDS_GEOL 2633_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio geologico 2 dicembre 2013, n. SGEO/1 -2633- UMGCM13

DLgs. 22/2010. Conferma della concessione per la coltivazione di risorse geotermiche denominata "Parco zoo e Marina Punta Verde" in Comune di Lignano (UD), rilasciata alle imprese "Tiliment company Srl" e "Marina punta verde Srl" con decreto dell'Assessore regionale all'industria n. 611/IND/9-M/EP di data 9 ottobre 1995, e allineamento della scadenza al 20 dicembre 2039.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e

la coltivazione delle miniere nel Regno);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave);

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986 n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche);

VISTO il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese);

(omissis)

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, è confermata in capo alle società concessionarie originarie, "Tiliment company s.r.l." e "Marina punta verde s.r.l.", entrambe con sede a Lignano Sabbiadoro (UD), in via Scerbanenco 17/1, (P.IVA. rispettive 00435750302 e 01250550306), la concessione di coltivazione di risorse geotermiche denominata "Parco zoo e Marina punta verde" in Comune di Lignano Sabbiadoro (UD), già rilasciata con decreto dell'Assessore regionale all'industria n. 611/IND/9-M/EP di data 9 ottobre 1995, per una superficie totale di 0,288799 Km² individuata dalle particelle catastali evidenziate all'interno del perimetro rosso dell'allegato estratto catastale in scala 1:4000, Foglio 60, del Comune di Lignano Sabbiadoro (UD).

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 22/2010 è confermato quanto previsto nell'originario programma di lavoro, con salvezza degli atti e dei provvedimenti emanati.

(omissis).

Trieste, 2 dicembre 2013

SCHAK

13_50_1_DDS_PROG GEST 5722_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 28 ottobre 2013, n. 5722/LAVFOR.FP/2013

Programma Operativo Regionale FSE 2007/2013 - Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione. Programmazione periodica delle operazioni 2012 - Programma specifico n. 13 (Piano d'azione per la ricollocazione lavorativa di disoccupati, lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità, lavoratori in mobilità in deroga) - Avviso emanato con decreto 5014/LAVFOR.FP/2011. Rettifica parziale di decreto n. 4289/LAVFOR.FP/2013 del 20/8/2013.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 4289/LAVFOR.FP/2013 del 20 agosto 2013 con cui si è disposta la modifica dei finanziamenti assegnati alle operazioni codice FP1253080003 e FP1243108004 e delle relative prenotazioni fondi (Operatore ENAIP FVG - A.T. reinserimento occupazione Provincia di Udine) disposte con decreti n. 51/LAVFOR.FP del 15 gennaio 2013 e n.128/LAVFOR.FP del 21 gennaio 2013 e n. 5935/LAVFOR.FP del 29 ottobre 2012;

VISTA la nota del 24 ottobre 2013 (acquisita al n. prot. 62781/A-/LETT del 25 ottobre 2013), con cui ENAIP FVG, capofila dell'A.T. reinserimento occupazione della Provincia di Udine, dichiara che nella nota n. 9450/REG/CS/GC del 17 luglio 2013 (acquisita al n. prot. 42724/A-/LETT del 18 luglio 2013) per errore è stata richiesta la variazione in aumento per l'operazione codice FP1253080003 Tecniche di assistenza all'infanzia - T.V anziché per quella codice FP1253080001 Tecniche di assistenza all'infanzia - T.V.- Misure di accompagnamento;

PRESO ATTO dell'errore puramente materiale contenuto nella sopra citata richiesta presentata da ENAIP FVG;

RITENUTO pertanto di provvedere alla parziale rettifica del decreto n. 4289/LAVFOR.FP/2013 del 20 agosto 2013;

DECRETA

1) Per le motivazioni di cui in narrativa, a rettifica del decreto n. 4289/LAVFOR.FP/2013 del 20 agosto 2013 è disposta la variazione della prenotazione fondi relativa alle seguenti operazioni:

Codice FP1253080003

Titolo Tecniche di assistenza all'infanzia - T.V.

Da euro 6.857,08 a euro 6.336,00 (Variazione in diminuzione per euro 521,08)

Codice FP1253080001

Titolo Tecniche di assistenza all'infanzia-T.V.-Misure di accompagnamento

Da euro 1.265,00 a euro 1.786,08 (Variazione in aumento per euro 521,08).

2) Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 28 ottobre 2013

FERFOGLIA

13_50_1_DDS_PROG GEST 7385_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 20 novembre 2013, n. 7385/LAVFOR.FP/2013

Percorsi di formazione formale per apprendisti - luglio 2013-ottobre 2013 - Approvazione operazioni.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione (DPRReg) 27 agosto 2004 n. 0277/Pres., e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

VISTO il Programma Operativo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dell'obiettivo 2 del Fondo sociale europeo - Competitività regionale e Occupazione per il periodo 2007/2013, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5480 del 07/11/2007 come modificata dalla decisione della Commissione Europea C(2012)1889 del 21 marzo 2012 (di seguito Programma Operativo);

VISTA la deliberazione n. 2614 del 16 dicembre 2010 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione di candidature per la gestione delle attività formative e non collegate al contratto di apprendistato - Programma 2011 - 2013

VISTO il decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi n. 719 del 22 marzo 2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 dd. 16 marzo 2011, con il quale è stato affidato l'incarico dell'organizzazione e gestione delle attività formative e non formative di cui al citato Avviso, delle Associazioni Temporanee (di seguito A.T.) Apprendistato.fvg.it (capofila ENAIP FVG), Apprendisti@formazione1 (capofila IAL FVG) ed Apprendisti@formazione2 (Capofila IRES FVG);

VISTO il decreto n. 1463/LAVFOR.FP/2011, con il quale è stata approvata la "Circolare contenente le direttive per la realizzazione e gestione delle attività, formative e non, correlate al contratto di apprendistato";

VISTO il Regolamento di disciplina dell'offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti assunti con contratti di apprendistato professionalizzante, approvato con DPRReg n. 101 del 14 maggio 2012;

VISTO il decreto n. 3029/LAVFOR.FP/2012, con il quale è stata approvato il documento "Direttive per l'attuazione delle attività previste dal Regolamento di disciplina dell'offerta formativa pubblica rivolta ad apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante";

VISTI i decreti nn. 5146/LAVFOR.FP del 25 settembre 2012, 1307/LAVFOR.FP del 12 marzo 2013 e 3001/LAVFOR.FP del 21 giugno 2013, con il quale sono state approvate le edizioni dei prototipi forma-

tivi presentate nel periodo ottobre 2011-maggio 2013;

PRESO ATTO che le suddette A.T. hanno presentato, nel periodo luglio 2013 -ottobre 2013, le operazioni dettagliatamente descritte nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, comportanti un contributo commisurato a preventivo pari ad € 2.558.632,00;

VISTO il documento concernente "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualita' 2011", approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 206 dell'11 febbraio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede, al programma specifico 15, la realizzazione di percorsi di formazione formale per apprendisti, con una previsione di spesa di € 4.500.000 a valere sulle risorse dell'Asse 1 del Programma Operativo;

VISTO il documento concernente "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualita' 2012", approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 257 del 17 febbraio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede, al programma specifico 15, la realizzazione di percorsi di formazione formale per apprendisti, con una previsione di spesa di € 4.500.000 a valere sulle risorse dell'Asse 1 del Programma Operativo;

PRESO ATTO che le Direttive approvate con decreto n. 3029/LAVFOR.FP/2012 prevedono che le risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle attività possono essere integrate dalle risorse stanziare annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO il decreto del Direttore generale per le politiche attive e passive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 460 del 2 dicembre 2011, con il quale sono state assegnate alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia risorse pari ad € 5.971.363,00, per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato previste dalla normativa vigente;

VISTO il decreto del Direttore generale per le politiche attive e passive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 854/Segr. D.G./2012 del 31 ottobre 2012, con il quale sono state assegnate alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia risorse pari ad € 4.912.309,00, per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato previste dalla normativa vigente;

VISTA la L.R. 8 agosto 2007 n. 21 recante "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale", e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 31/12/2012 n. 28;

VISTO il POG 2013, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) 28/12/2012 n. 2368 e successive modificazioni;

DECRETA

1. E' approvato l'elenco delle edizioni dei prototipi formativi approvate ed ammesse a finanziamento (Allegato sub "A" parte integrante), presentate nel periodo luglio 2013-ottobre 2013 dalle A.T. alle quali è stato affidato l'incarico dell'organizzazione e gestione delle attività, formative e non formative, collegate al contratto di apprendistato.

2. L'allegato determina l'approvazione e il finanziamento di 2.992 edizioni di prototipi formativi per una spesa complessivamente prevista di complessivi € 2.558.632,00.

3. Alla prenotazione delle risorse necessarie al finanziamento dei progetti, pari, come indicato all'articolo 2. ad € 2.558.632,00 si provvederà con apposito successivo atto.

4. Il presente decreto, comprensivo dell' allegato parte integrante, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 20 novembre 2013

FERFOGLIA

Allegato "A" al decreto 7385/LAVFOR.FP dd. 20.11.2013

DATA PRESENTAZIONE PROGETTO	OPERATORE	TIPO FINANZIAMENTO	CODICE PROGETTO	DENOMINAZIONE	DURATA PROGETTO IN ORE	COSTO PREVISTO	CONTRIBUTO PREVISTO
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702388	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702445	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702431	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702454	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702424	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702425	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702426	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702427	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702428	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702439	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702430	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702438	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702432	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702433	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702434	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702435	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702436	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702422	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702429	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702089	Addetto ai lavori di costruzione	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702096	Addetto alla produzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702083	Addetto acconciatore	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702084	Addetto alla distribuzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702085	Addetto alle lavorazioni del legno	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702086	Addetto alle lavorazioni tessili	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702081	Addetto alla lavorazione vetro	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702088	Addetto alla distribuzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702080	Addetto servizio lavanderia	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702090	Addetto alle lavorazioni tessili	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702091	Addetto alla produzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702092	Addetto alle lavorazioni materie plastiche	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702093	Addetto servizio lavanderia	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702094	Addetto servizio lavanderia	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702128	Addetto alle lavorazioni del legno	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702087	Addetto alla produzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702073	Addetto al servizio bar	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702066	Addetto alla distribuzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702067	Addetto ai lavori di completamento	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702068	Addetto alla distribuzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702069	Addetto alla distribuzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702070	Addetto estetista	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702082	Addetto alla costruzione di protesi	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702072	Addetto acconciatore	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702097	Addetto alle lavorazioni del legno	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702074	Addetto alla produzione pasti	120	1.428,00	1.428,00

Allegato "A" al decreto 7385/LAVFOR.FP dd. 20.11.2013

DATA PRESENTAZIONE PROGETTO	OPERATORE	TIPO FINANZIAMENTO	CODICE PROGETTO	DENOMINAZIONE	DURATA PROGETTO IN ORE	COSTO PREVISTO	CONTRIBUTO PREVISTO
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702075	Addetto alla produzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702076	Addetto acconciatore	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702077	Addetto alla distribuzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702078	Addetto alla produzione pasti	120	523,60	523,60
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702079	Addetto alla distribuzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702071	Addetto acconciatore	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702121	Addetto al servizio bar	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702095	Addetto ai lavori di costruzione	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702115	Addetto alla produzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702116	Addetto al servizio bar	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702117	Addetto al servizio bar	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702118	Addetto alla produzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702113	Addetto alla produzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702120	Addetto alla distribuzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702112	Addetto alla tinteggiatura	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702122	Addetto alla conduzione macchine	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702123	Addetto ai lavori di costruzione	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702124	Addetto alla distribuzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702125	Addetto alla distribuzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702126	Addetto al servizio bar	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702127	Addetto alle lavorazioni del legno	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702119	Addetto alle lavorazioni del legno	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702105	Addetto alla distribuzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702098	Addetto al servizio bar	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702099	Addetto alle lavorazioni tessili	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702100	Addetto alla distribuzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702101	Addetto alla produzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702102	Addetto alle lavorazioni del legno	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702114	Addetto alla distribuzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702104	Addetto alle lavorazioni materie plastiche	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702063	Addetto alla produzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702106	Addetto estetista	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702107	Addetto acconciatore	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702108	Addetto al servizio bar	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702109	Addetto alle lavorazioni arredo e tappezzeria	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702110	Addetto acconciatore	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702111	Addetto alle lavorazioni materie plastiche	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702103	Addetto alla distribuzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702022	Addetto ai lavori di completamento	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702065	Addetto alla produzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702016	Addetto alla produzione di mobili	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702017	Addetto al ricevimento	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702018	Addetto alla distribuzione pasti	120	523,60	523,60
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702019	Addetto alle lavorazioni del legno	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702014	Addetto acconciatore	120	1.428,00	1.428,00

Allegato "A" al decreto 7385/LAVFOR.FP dd. 20.11.2013

DATA PRESENTAZIONE PROGETTO	OPERATORE	TIPO FINANZIAMENTO	CODICE PROGETTO	DENOMINAZIONE	DURATA PROGETTO IN GORE	COSTO PREVISTO	CONTRIBUTO PREVISTO
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702021	Addetto ai lavori di costruzione	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702013	Addetto ai lavori di costruzione	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702023	Addetto acconciatore	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702024	Addetto acconciatore	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702025	Addetto alla lavorazione di pietre e marmi	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702026	Addetto acconciatore	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702027	Addetto acconciatore	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702028	Addetto alle lavorazioni del legno	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702020	Addetto alla distribuzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702006	Addetto estetista	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702001	Addetto servizio lavanderia	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702401	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702258	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702002	Addetto alla produzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702003	Addetto estetista	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702015	Addetto alla costruzione di protesi	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702005	Addetto acconciatore	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702031	Addetto acconciatore	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702007	Addetto alla distribuzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702008	Addetto alla distribuzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702009	Addetto acconciatore	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702010	Addetto estetista	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702011	Addetto ai lavori di costruzione	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702012	Addetto alle lavorazioni del legno	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702004	Addetto acconciatore	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702056	Addetto ai lavori di completamento	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702048	Addetto ai lavori di costruzione	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702049	Addetto estetista	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702050	Addetto alla confezione	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702051	Addetto alla produzione carta	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702052	Addetto alle lavorazioni del legno	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702029	Addetto al servizio bar	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702054	Addetto acconciatore	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702045	Addetto alle lavorazioni del legno	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702058	Addetto alle lavorazioni materie plastiche	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702059	Addetto acconciatore	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702060	Addetto al servizio bar	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702061	Addetto alla distribuzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702062	Addetto acconciatore	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702057	Addetto alla lavorazione di pietre e marmi	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702053	Addetto alla produzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702039	Addetto alle lavorazioni del legno	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702064	Addetto alle lavorazioni del legno	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702032	Addetto alla lavorazione vetro	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702033	Addetto alla produzione pasti	120	1.428,00	1.428,00

Allegato "A" al decreto 7385/LAVFOR.FP dd. 20.11.2013

DATA PRESENTAZIONE PROGETTO	OPERATORE	TIPO FINANZIAMENTO	CODICE PROGETTO	DENOMINAZIONE	DURATA PROGETTO IN ORE	COSTO PREVISTO	CONTRIBUTO PREVISTO
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702034	Addetto alla produzione pasti	120	523,60	523,60
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702035	Addetto alle lavorazioni materie plastiche	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702036	Addetto alle lavorazioni del legno	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702047	Addetto ai lavori di costruzione	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702038	Addetto alle lavorazioni del legno	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702046	Addetto alla produzione carta	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702040	Addetto alla tinteggiatura	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702041	Addetto alla produzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702042	Addetto al servizio bar	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702043	Addetto alla costruzione di protesi	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702044	Addetto alle lavorazioni del legno	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702030	Addetto acconciatore	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702037	Addetto acconciatore	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702218	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702211	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702212	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702213	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702214	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702215	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702225	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702217	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702208	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702219	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702220	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702221	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702222	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702223	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702193	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702216	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702202	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702194	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702195	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702196	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702197	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702198	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702199	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702210	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702201	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702209	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702203	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702204	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702205	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702206	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702207	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702227	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00

Allegato "A" al decreto 7385/LAVFOR.FP dd. 20.11.2013

DATA PRESENTAZIONE PROGETTO	OPERATORE	TIPO FINANZIAMENTO	CODICE PROGETTO	DENOMINAZIONE	DURATA PROGETTO IN GORE	COSTO PREVISTO	CONTRIBUTO PREVISTO
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702200	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702253	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702246	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702247	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702248	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702249	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702250	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702224	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702252	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702243	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702254	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702129	Addetto al servizio bar	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702055	Addetto acconciatore	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702255	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702256	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702257	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702251	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702237	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702229	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702230	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702231	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702232	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702233	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702234	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702245	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702236	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702244	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702238	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702239	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702240	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702241	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702242	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702226	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702235	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702154	Addetto alle lavorazioni del legno	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702146	Addetto estetista	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702148	Addetto alle lavorazioni del legno	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702149	Addetto servizio lavanderia	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702150	Addetto alla distribuzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702151	Addetto alla produzione di mobili	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702161	Addetto alla distribuzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702153	Addetto acconciatore	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702142	Addetto acconciatore	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702155	Addetto ai lavori di costruzione	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702156	Addetto alla lavorazione ceramica	120	1.428,00	1.428,00

Allegato "A" al decreto 7385/LAVFOR.FP dd. 20.11.2013

DATA PRESENTAZIONE PROGETTO	OPERATORE	TIPO FINANZIAMENTO	CODICE PROGETTO	DENOMINAZIONE	DURATA PROGETTO IN ORE	COSTO PREVISTO	CONTRIBUTO PREVISTO
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702157	Addetto alla costruzione di protesi	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702158	Addetto acconciatore	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702159	Addetto alla confezione	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702160	Addetto alla produzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702152	Addetto alle lavorazioni del legno	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702136	Addetto ai lavori di costruzione	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702130	Addetto alla distribuzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702131	Addetto acconciatore	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702132	Addetto alla produzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702133	Addetto alla produzione pasti	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702134	Addetto ai lavori di costruzione	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702228	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702144	Addetto al servizio bar	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702135	Addetto acconciatore	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702143	Addetto acconciatore	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702137	Addetto acconciatore	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702138	Addetto alle lavorazioni tessili	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702139	Addetto alle lavorazioni del legno	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702140	Addetto alla tinteggiatura	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702141	Addetto acconciatore	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702147	Addetto alle lavorazioni del legno	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702192	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702162	Addetto alla lavorazione di pietre e marmi	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702177	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702178	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702179	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702185	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702181	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702182	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702191	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702184	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702180	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702145	Addetto alle lavorazioni del legno	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702186	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702187	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702190	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702188	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702189	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702183	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702170	Addetto alla produzione pasti	120	523,60	523,60
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702166	Addetto alle lavorazioni del legno	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702176	Modulo Trasversale Apprendistato	40	488,00	488,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702164	Addetto alla lavorazione di pietre e marmi	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702168	Addetto acconciatore	120	1.428,00	1.428,00
07-ott-13	ATI - APPRENDISTI@FORMAZIONE1	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1358702165	Addetto al servizio bar	120	1.428,00	1.428,00

Allegato "A" al decreto 7385/LAVFOR.FP dd. 20.11.2013

DATA PRESENTAZIONE PROGETTO	OPERATORE	TIPO FINANZIAMENTO	CODICE PROGETTO	DENOMINAZIONE	DURATA PROGETTO IN ORE	COSTO PREVISTO	CONTRIBUTO PREVISTO
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240337	Addetto alle macchine di movimentazione	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240336	Addetto alle macchine di movimentazione	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240335	Addetto alle macchine di movimentazione	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240334	Addetto alle macchine di movimentazione	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240333	Addetto alle macchine di movimentazione	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240284	Addetto programmazione e lavorazioni macchine utensili (cn)	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240343	Addetto alla riparazione carrozzeria	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240363	Addetto impiantistica elettrica civile e industriale	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240374	Addetto installazione impianti elettronici e reti informatiche	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240373	Addetto alla riparazione motori	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240372	Addetto alle vendite prodotti non alimentari	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240371	Addetto alle vendite alimentari	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240370	Addetto impiantistica idro-termo sanitaria	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240369	Addetto alle vendite prodotti non alimentari	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240368	Addetto alle vendite prodotti non alimentari	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240367	Addetto impiantistica elettrica civile e industriale	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240366	Addetto impiantistica elettrica civile e industriale	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240352	Addetto alle lavorazioni MU (CN)	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240364	Addetto al montaggio, collaudo e manutenzione	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240353	Addetto alle vendite prodotti non alimentari	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240362	Addetto assemblaggio schede, componenti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240361	Addetto programmazione e lavorazioni macchine utensili (cn)	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240360	Addetto alla riparazione carrozzeria	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240359	Addetto alla riparazione carrozzeria	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240358	Addetto alle vendite alimentari	120	523,60	523,60
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240357	Addetto impiantistica idro-termo sanitaria	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240356	Addetto alle vendite alimentari	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240355	Addetto alle vendite prodotti non alimentari	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240330	Addetto alle macchine di movimentazione	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240365	Addetto alla riparazione motori	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240296	Addetto alle vendite prodotti non alimentari	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240306	Addetto installazione ascensori e macchine di sollevamento e movimentazione	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240305	Addetto al montaggio, collaudo e manutenzione	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240304	Autista di mezzi di trasporto	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240303	Autista di mezzi di trasporto	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240302	Addetto installazione impianti elettronici e reti informatiche	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240301	Addetto al montaggio, collaudo e manutenzione	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240300	Addetto alla saldatura e carpenteria	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240299	Addetto alle vendite alimentari	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240332	Addetto alle macchine di movimentazione	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240297	Addetto al montaggio, collaudo e manutenzione	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240309	Addetto programmazione e lavorazioni macchine utensili (cn)	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240295	Addetto al montaggio, collaudo e manutenzione	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240294	Addetto alla lavorazione, collaudo e manutenzione	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240293	Addetto segreteria	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240292	Addetto al magazzino	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240291	Addetto al magazzino	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240290	Addetto impiantistica elettrica civile e industriale	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240289	Addetto alle vendite alimentari	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240288	Addetto alla produzione alimentare	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240287	Addetto assemblaggio schede, componenti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240298	Addetto alle vendite alimentari	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240318	Addetto programmazione e lavorazioni macchine utensili (cn)	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240329	Addetto alle macchine di movimentazione	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240328	Addetto alla produzione pane pasta	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240327	ADDETTO ALL'IMBOTTIGLIAMENTO	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240326	Addetto programmazione e lavorazioni macchine utensili (cn)	120	523,60	523,60
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240325	Addetto alle vendite alimentari	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240324	Addetto alla saldatura e carpenteria	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240323	Addetto alla saldatura e carpenteria	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240322	Addetto alle vendite alimentari	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240321	Addetto impiantistica elettrica civile e industriale	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240307	Addetto alla manutenzione di infrastrutture ferroviarie - capo tecnico	120	523,60	523,60
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240319	Addetto alle lavorazioni mu (cn) - serramentista	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240308	Addetto programmazione e lavorazioni macchine utensili (cn)	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240317	Addetto alla riparazione motori	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240316	VERNICIATORE A MACCHINA AUTOMATICA	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240315	Addetto alle vendite prodotti non alimentari	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240314	Addetto alle vendite prodotti non alimentari	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240313	Addetto impiantistica idro-termo sanitaria	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240312	Addetto al montaggio, collaudo e manutenzione	120	523,60	523,60
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240311	Addetto alla saldatura e carpenteria	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240310	Addetto alle vendite alimentari	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240195	Addetto alle vendite alimentari	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240320	Addetto alla riparazione motori	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240071	Addetto alla saldatura e carpenteria	80	952,00	952,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240081	Addetto assemblaggio schede, componenti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche	60	714,00	714,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240080	Addetto al montaggio, collaudo e manutenzione	67	797,30	797,30
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240079	Addetto alla riparazione motori	60	714,00	714,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240078	Addetto alle vendite prodotti non alimentari	120	523,60	523,60
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240077	Addetto alle vendite alimentari	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240076	Addetto alla produzione pane pasta	60	714,00	714,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240075	Addetto alle vendite prodotti non alimentari	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240074	Addetto alle vendite alimentari	90	1.071,00	1.071,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240061	Addetto alla riparazione motori	120	1.428,00	1.428,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240072	Addetto al magazzino	70	833,00	833,00
09-ott-13	APPRENDISTATO.FVG.IT	APPRENDISTATO NON IN O.F.	FP1359240084	Addetto alle lavorazioni agricole - Percorso standard	110	1.309,00	1.309,00

13_50_1_DDS_PROG GEST 7500_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 25 novembre 2013, n. 7500/LAVFOR.FP/2013

Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 -Competitività regionale ed occupazione - 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2013 - Programma specifico n. 21. Approvazione richiesta di modifica della proposta progettuale presentata.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 1673/LAVFOR.FP del 4 aprile 2013, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n.16 del 17 aprile 2013, con il quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di operazioni a valere sull'asse prioritario 5 del POR FSE 2007/13 della regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione del programma specifico n. 21 del documento concernente "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità 2013, approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 275 del 27 febbraio 2013 e ss. mod.;

VISTO il decreto 5137/LAVFOR.FP del 2 ottobre 2013 con cui veniva approvata la proposta progettuale presentata da parte di un soggetto proponente costituito dall'Università degli Studi di Trieste, dall'Università degli studi di Udine e dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi avanzati di Trieste - SISSA sotto forma di partenariato, al cui interno erano previsti 5 differenti progetti la cui realizzazione era affidata alla SISSA afferenti a 5 differenti percorsi di dottorato all'interno delle quali veniva finanziata una borsa per tipologia;

PREMESSO che:

- l'avviso prevedeva che i partner dell'accordo di rete disciplinassero all'interno dello stesso il budget per ogni partner e la ripartizione dei compiti;
- l'avviso prevedeva la presentazione di un progetto di borsa di dottorato per ogni borsa messa a concorso;
- nell'accordo di rete è stato previsto un budget per SISSA di 150.000€ pari a 5 borse di dottorato;

PRESO ATTO che la Scuola Internazionale Superiore di Studi avanzati di Trieste - SISSA ha segnalato in data 8.11.2013 (nota ad prot. 65870 del 13.11.2013) che:

- per la borsa di dottorato in DRE - NEUROSCIENZE COGNITIVE sono stati selezionati due candidati idonei a fronte di nessun candidato idoneo per quella in DRE - FISICA STATISTICA;
- ritiene opportuno ammettere alla scuola di dottorato DRE -NEUROSCIENZE COGNITIVE entrambi i candidati idonei e intende rinunciare contestualmente a finanziare una borsa di dottorato in DRE - FISICA STATISTICA;

RITENUTO che sia opportuno favorire quanto più possibile i destinatari finali ed ottimizzare l'avanzamento della spesa;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2010 n.1860 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali

DECRETA

1. Di approvare la richiesta di rimodulazione della proposta progettuale approvata con decreto 5137/LAVFOR.FP del 2 ottobre 2013, che prevede la rinuncia alla borsa di dottorato denominata DRE - FISICA STATISTICA, codice regionale FP1340301002, a favore di una seconda borsa denominata DRE - NEUROSCIENZE COGNITIVE 2, codice regionale FP1365870001 per un pari contributo.

2. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 25 novembre 2013

FERFOGLIA

13_50_1_DGR_2201_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2013, n. 2201

Adesione al “Patto dei Sindaci” (Covenant of Mayors) in qualità di coordinatore territoriale ed approvazione dei contenuti del testo predisposto dall’Unione Europea.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che l’Unione Europea (UE) ha adottato il 9 marzo 2007 il documento “Energia per un mondo che cambia”, impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO₂ del 20% entro il 2020 aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico;

PREMESSO che l’Unione Europea ha riaffermato tali impegni il 23 gennaio 2008 con l’approvazione del Pacchetto Energia - Cambiamento climatico che ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso una diversa ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all’impegno comunitario a ridurre le emissioni di gas serra in settori non rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione;

PREMESSO che il Comitato delle Regioni dell’UE ribadisce la necessità di combinare azioni a livello locale e regionale e che, come strumento efficace per promuovere azioni efficienti contro il cambiamento climatico, promuove il coinvolgimento delle regioni nel Patto dei Sindaci;

PREMESSO che le città sono responsabili, direttamente e indirettamente (attraverso i prodotti e i servizi utilizzati dai cittadini) di oltre il 50% delle emissioni di gas serra derivanti dall’uso dell’energia nelle attività umane;

PREMESSO che l’impegno dell’UE a ridurre le emissioni sarà raggiunto solo se gli stakeholder locali, i cittadini e i loro raggruppamenti lo condividono;

PREMESSO che i governi locali e regionali, quali amministrazioni più vicine ai cittadini, devono coordinare le azioni e mostrare esempi concreti;

PREMESSO che molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile necessarie per contrastare il cambiamento climatico ricadono nelle competenze dei governi locali ovvero non sarebbero perseguibili senza il supporto politico dei governi locali;

PREMESSO che gli Stati Membri dell’UE possono beneficiare da una reale azione decentralizzata a livello locale al fine di raggiungere i propri obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra;

PREMESSO che i governi locali e regionali in tutta Europa sono impegnati nella riduzione di inquinanti e gas serra attraverso programmi di efficienza energetica (inclusa la mobilità urbana sostenibile) e di promozione delle fonti di energia rinnovabile;

PREMESSO che il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia sostenibile, la Commissione Europea ha lanciato il «Patto dei Sindaci - Covenant of Mayors» con lo scopo di coinvolgere le comunità locali ad impegnarsi in iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO₂ del 20% attraverso l’attuazione di un Piano d’Azione che preveda tempi di realizzazione, risorse umane dedicate, monitoraggio, informazione ed educazione;

DATO ATTO che il Patto dei Sindaci è un’iniziativa, su base volontaria, che impegna le città europee a predisporre un Piano di Azione vincolante con l’obiettivo di ridurre di oltre il 20% le proprie emissioni di gas serra attraverso politiche e misure locali che aumentino il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino l’efficienza energetica, ed attuino programmi ad hoc sul risparmio energetico e l’uso razionale dell’energia;

RITENUTO come i governi locali e regionali, quali amministrazioni più vicine ai cittadini, devono coordinare le azioni, nonché mostrare esempi concreti, prefiggendosi di andare oltre gli obiettivi fissati dall’Unione Europea per il 2020, riducendo le emissioni di CO₂ nelle rispettive città di oltre il 20%, attraverso l’attuazione di un Piano di Azione per l’Energia Sostenibile;

VISTO l’art. 5 della LR 19/2012 recante “Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti” il quale prevede che l’Amministrazione regionale persegue tra gli obiettivi della strategia energetica regionale il miglioramento ambientale anche con la riduzione delle emissioni dei gas responsabili delle variazioni climatiche derivanti dai processi di carattere energetico;

ATTESO che la Direzione centrale Ambiente ed Energia cura gli adempimenti regionali concernenti la formulazione di proposte per la pianificazione strategica regionale e la programmazione delle azioni in materia ambientale e dell’energia, la strategia energetica regionale, il coordinamento della programmazione regionale in materia di contenimento e riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti alternative di energia, l’attuazione degli interventi e dei progetti di cooperazione transfrontaliera, transnazionale

e di quelli comunque finanziati con fondi europei nei settori ambientale e dell'energia, definisce la strategia energetica regionale per l'esercizio coordinato delle funzioni di attuazione delle politiche produttive, distributive ed ambientali regionali.

RICORDATO che l'Amministrazione Regionale sta già operando attivamente con il coinvolgimento degli enti locali al fine di raggiungere gli obiettivi comunitari in materia energetica ed ambientale anche attraverso l'attuazione di molteplici progetti comunitari cui risulta partner.

RICORDATO in particolare che l'Amministrazione Regionale - Direzione Ambiente ed Energia è partner del progetto strategico Alterenergy del Programma IPA Adriatic, che ha come obiettivo principale lo sviluppo di piccole comunità sostenibili in riferimento alle energie rinnovabili anche attraverso la promozione del Patto dei Sindaci;

CONSIDERATO che aderendo al Patto dei Sindaci in qualità di coordinatore territoriale l'Amministrazione Regionale si impegna a svolgere le seguenti attività:

- promuovere l'adesione al Patto dei Sindaci tra i comuni nel territorio e fornire sostegno e coordinamento ai Comuni firmatari;
- fornire assistenza tecnica e strategica ai comuni che desiderano aderire al Patto ma che non dispongono delle risorse necessarie per preparare un Piano d'azione per l'energia sostenibile ;
- fornire sostegno finanziario e opportunità ai comuni per lo sviluppo e l'attuazione del Piano d'azione per l'energia sostenibile ;
- assistere nell'organizzazione delle giornate locali per l'energia ai fini di una maggiore sensibilizzazione;
- presentare periodicamente rapporti alla Commissione sui risultati ottenuti e partecipare all'attuazione strategica del Patto

RICORDATO che in caso di inattività o di impegno insufficiente, la Commissione europea si riserva il diritto di sospendere la partecipazione di una Regione come Coordinatore del Patto

CONSIDERATO che aderendo al Patto dei Sindaci in qualità di coordinatore territoriale l'Amministrazione Regionale beneficia dei seguenti vantaggi:

- Approvazione e riconoscimento da parte della Commissione europea;
- Ampia visibilità su scala internazionale, ad esempio attraverso la promozione delle proprie azioni sul sito web del Patto;
- Condivisione delle esperienze con le controparti europee;
- Feedback tecnico e scientifico sugli strumenti e le metodologie sviluppati;
- Partecipazione a gruppi di discussione dedicati, workshop e altre piattaforme di condivisione delle esperienze;
- Consolidamento dello sviluppo territoriale e rafforzamento della governance locale.

RITENUTO che la partecipazione diretta dell'Amministrazione Regionale al Patto dei Sindaci in qualità di Coordinatore territoriale del Patto riveste una funzione strategica verso il supporto agli enti locali per il coinvolgimento e raggiungimento degli stessi e la fornitura del necessario sostegno tecnico, finanziario, amministrativo e politico in relazione agli obiettivi ed azioni esposte in premessa;

CONSIDERATO che il ruolo di Coordinatori territoriali, permettendo la condivisione delle conoscenze e delle esperienze derivanti dalle attività della piattaforma europea, consente la replicabilità e la diffusione nel territorio di competenza e opportunità delle attività sviluppate in ambito europeo;

RILEVATA la possibilità di aderire spontaneamente al Patto dei Sindaci in qualità di coordinatori territoriali tramite richiesta da inoltrare dal portale ufficiale del progetto stesso;

CONSIDERATO altresì che l'adesione al Patto dei Sindaci in qualità di Coordinatore territoriale non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e successive modifiche;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia, all'unanimità,

DELIBERA

- 1.** di aderire, per le motivazioni riportate in premessa e che qui si intendono interamente richiamate, al "Patto dei Sindaci" (Covenant of Mayors) in qualità di Coordinatore territoriale, approvando i contenuti del testo predisposto dall'Unione Europea qui allegato quale parte integrale e sostanziale alla presente deliberazione (allegato 1);
- 2.** di demandare alla Direzione centrale ambiente ed energia la compilazione del modulo di adesione per proporre la candidatura dell'Amministrazione Regionale come Coordinatore territoriale del "Patto dei Sindaci" (modulo on line: http://www.pattodeisindaci.eu/participation/as-a-province-or-region_it.html);
- 3.** di demandare all'Assessore regionale all'ambiente ed energia la sottoscrizione, a seguito di conferma di ammissibilità di adesione da parte della Commissione Europea, del modulo di accordo che dovrà essere firmato congiuntamente con DG Ener - Direktorat generale per l'Energia della Commissione Europea;

- 4.** di impegnare pertanto l'Amministrazione regionale a svolgere le seguenti attività come citate in premessa:
- a. promuovere l'adesione al Patto dei Sindaci tra i comuni nel territorio e fornire sostegno e coordinamento ai Comuni firmatari;
 - b. fornire assistenza tecnica e strategica ai comuni che desiderano aderire al Patto ma che non dispongono delle risorse necessarie per preparare un Piano d'azione per l'energia sostenibile ;
 - c. fornire sostegno finanziario e opportunità ai comuni per lo sviluppo e l'attuazione del Piano d'azione per l'energia sostenibile
 - d. assistere nell'organizzazione delle giornate locali per l'energia ai fini di una maggiore sensibilizzazione;
 - e. presentare periodicamente rapporti alla Commissione sui risultati ottenuti e partecipare all'attuazione strategica del Patto;
- 5.** la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

13_50_1_DGR_2201_2_ALL1



PATTO DEI SINDACI

F **PREMESSO** che il Panel Inter-Governativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) ha confermato che il cambiamento climatico è una realtà e la cui causa principale è l'utilizzo di energia da parte del genere umano;

PREMESSO che l'Unione Europea (UE) ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento "Energia per un mondo che cambia", impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO₂ del 20% entro il 2020 aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico;

PREMESSO che il Piano di Azione dell'Unione Europea per l'efficienza energetica "Realizzare le potenzialità" include come azione prioritaria la creazione di un Patto dei Sindaci;

PREMESSO che il Comitato delle Regioni dell'UE ribadisce la necessità di combinare azioni a livello locale e regionale e che, come strumento efficace per promuovere azioni efficienti contro il cambiamento climatico, promuove il coinvolgimento delle regioni nel Patto dei Sindaci;

PREMESSA la nostra disponibilità a seguire le raccomandazioni contenute nella Carta di Leipzig sulle Città Europee Sostenibili riguardante la necessità di migliorare l'efficienza energetica;

PREMESSA la nostra consapevolezza sull'esistenza degli impegni di Aalborg alla base delle molteplici azioni in corso sulla sostenibilità urbana e sui processi delle Agende 21 Locali;

PREMESSO che i governi regionali e locali condividono, unitamente ai governi nazionali, la responsabilità della lotta al riscaldamento globale e devono quindi impegnarsi indipendentemente dalle altre Parti;

PREMESSO che le città sono responsabili, direttamente e indirettamente (attraverso i prodotti e i servizi utilizzati dai cittadini) di oltre il 50% delle emissioni di gas serra derivanti dall'uso dell'energia nelle attività umane;

PREMESSO che l'impegno dell'UE a ridurre le emissioni sarà raggiunto solo se gli stakeholder locali, i cittadini e i loro raggruppamenti lo condividono;

PREMESSO che i governi locali e regionali, quali amministrazioni più vicine ai cittadini, devono coordinare le azioni e mostrare esempi concreti;

PREMESSO che molte delle azioni sulla domanda energetica e le fonti di energia rinnovabile necessarie per contrastare il cambiamento climatico ricadono nelle competenze dei governi locali ovvero non sarebbero perseguibili senza il supporto politico dei governi locali;

PREMESSO che gli Stati Membri dell'UE possono beneficiare da una reale azione decentralizzata a livello locale al fine di raggiungere i propri obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra;

PREMESSO che i governi locali e regionali in tutta Europa sono impegnati nella riduzione di inquinanti e gas serra attraverso programmi di efficienza energetica (inclusa la mobilità urbana sostenibile) e di promozione delle fonti di energia rinnovabile;



NOI, SINDACI, CI IMPEGNAMO

F ad andare oltre gli obiettivi fissati per l'UE al 2020, riducendo le emissioni di CO₂ nelle rispettive città di oltre il 20% attraverso l'attuazione di un Piano di Azione per l'Energia Sostenibile. Questo impegno e il relativo Piano di Azione saranno ratificati attraverso le proprie procedure amministrative (per l'Italia: Delibera Consiglio Municipale);

a preparare un inventario base delle emissioni (baseline) come punto di partenza per il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile;

a presentare il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile entro un anno dalla nostra formale ratifica al Patto dei Sindaci;

ad adattare le strutture della città, inclusa l'allocazione di adeguate risorse umane, al fine di perseguire le azioni necessarie;

a mobilitare la società civile nelle nostre aree geografiche al fine di sviluppare, insieme a loro, il Piano di Azione che indichi le politiche e misure da attuare per raggiungere gli obiettivi del Piano stesso. Il Piano di Azione sarà redatto per ogni città e presentato al Segretariato del Patto dei Sindaci entro un anno dalla ratifica del Patto stesso;

a presentare, su base biennale, un Rapporto sull'attuazione ai fini di una valutazione, includendo le attività di monitoraggio e verifica;

a condividere la nostra esperienza e conoscenza con le altre unità territoriali;

ad organizzare, in cooperazione con la Commissione Europea ed altri attori interessati, eventi specifici (Giornate dell'Energia; Giornate dedicate alle città che hanno aderito al Patto) che permettano ai cittadini di entrare in contatto diretto con le opportunità e i vantaggi offerti da un uso più intelligente dell'energia e di informare regolarmente i media locali sugli sviluppi del Piano di Azione;

a partecipare attivamente alla Conferenza annuale UE dei Sindaci per un'Energia Sostenibile in Europa;

a diffondere il messaggio del Patto nelle sedi appropriate e, in particolare, ad incoraggiare gli altri Sindaci ad aderire al Patto;

ad accettare la nostra esclusione dal Patto dei Sindaci, notificata per iscritto dal Segretariato del Patto dei Sindaci, in caso di:

- i) mancata presentazione del Piano di Azione sull'Energia Sostenibile nei tempi previsti;
- (ii) mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni come indicato nel Piano di Azione a causa della mancata e/o insufficiente attuazione del Piano di Azione stesso;
- (iii) mancata presentazione, per due periodi consecutivi, del Rapporto biennale.

NOI, SINDACI, SOSTENIAMO

la decisione della Commissione Europea di attuare e finanziare una struttura di supporto tecnico e promozionale, che comprenda anche strumenti di monitoraggio e di valutazione, nonché meccanismi per promuovere la condivisione delle conoscenze tra le città e strumenti per facilitare la replicazione e la moltiplicazione delle misure di successo, nell'ambito delle proprie possibilità di bilancio;

il ruolo della Commissione Europea nell'assumere il coordinamento della Conferenza UE dei Sindaci per un'Energia Sostenibile in Europa;

l'intenzione dichiarata della Commissione Europea di facilitare lo scambio di esperienze tra le unità territoriali partecipanti, la fornitura di linee-guida ed esempi di riferimento (benchmark) per una possibile attuazione, in sinergia con attività e network in corso che sostengono il ruolo dei governi locali nel campo della protezione del clima. Questi esempi di riferimento diventano parte integrante di questo Patto ed inseriti nei suoi allegati;

l'azione della Commissione Europea finalizzata al riconoscimento formale e alla pubblica visibilità delle città che partecipano al Patto attraverso l'utilizzo di uno specifico logo sull'Energia Sostenibile per l'Europa e un'adeguata promozione attraverso gli strumenti di comunicazione della Commissione;

l'azione del Comitato delle Regioni in supporto al Patto dei Sindaci e ai suoi obiettivi, in rappresentanza delle autorità locali e regionali nell'UE;

l'impegno che gli Stati Membri, le Regioni, le Province, le città promotrici e gli altri **organismi istituzionali** che sostengono il Patto vorranno fornire alle municipalità più piccole in modo che queste ultime possano raggiungere gli obiettivi del Patto.

NOI, SINDACI, INVITIAMO

la Commissione Europea e le Amministrazioni nazionali a predisporre schemi di cooperazione e adeguate strutture di supporto che aiutino i firmatari ad attuare i propri Piani di Azione per l'Energia Sostenibile;

la Commissione Europea e le Amministrazioni nazionali a considerare le attività incluse nel Patto dei Sindaci come priorità nei rispettivi programmi di sostegno e ad informare e coinvolgere le città nella preparazione delle politiche e degli schemi di finanziamento riguardanti, nell'ambito dei propri obiettivi, le attività a livello locale;

la Commissione Europea ad attivarsi con gli attori finanziari per la creazione di strutture finanziarie che facilitino il completamento delle azioni previste nei Piani di Azione;

le Amministrazioni nazionali a coinvolgere i governi regionali e locali nella preparazione ed attuazione dei Piani d'Azione Nazionale sull'Efficienza Energetica e le Energie Rinnovabili;

la Commissione Europea e le amministrazioni nazionali a sostenere l'attuazione dei nostri Piani d'Azione sull'Energia Sostenibile, coerenti con i principi, regole e modalità già concordate o che saranno in futuro concordate tra le Parti a livello globale, in particolare nell'ambito della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (UN-FCCC). La nostra attiva partecipazione nell'azione di riduzione delle emissioni di CO₂ potrebbe con successo risultare in obiettivi globali di riduzione delle emissioni ancora più ambiziosi.

NOI, I SINDACI, INCORAGGIAMO GLI ALTRI GOVERNI LOCALI E REGIONALI AD ADERIRE AL "PATTO DEI SINDACI" E INVITIAMO TUTTI GLI ALTRI ATTORI INTERESSATI A FORMALIZZARE IL PROPRIO CONTRIBUTO ALL'INIZIATIVA.

ALLEGATI

1. Ruolo dei governi locali nell'attuazione del Patto dei Sindaci

Le misure di efficienza energetica, i progetti sull'energia rinnovabile e le altre azioni in campo energetico possono essere introdotte in diverse aree di attività dei governi regionali e locali.

- consumatore, produttore e fornitore di beni e servizi

I governi locali occupano molti edifici il cui utilizzo implica un sostanziale consumo di energia per il riscaldamento, l'illuminazione, ecc. L'introduzione di specifici programmi ed azioni può portare ad ottimi risultati in termini di risparmio energetico negli edifici pubblici.

I governi regionali e locali forniscono anche servizi ad alta intensità energetica, quali il trasporto pubblico e l'illuminazione stradale, settori ove interventi di miglioramento possono essere certamente effettuati. Anche nel caso in cui le autorità competenti abbiano delegato questi servizi ad altri fornitori, azioni di risparmio ed efficienza energetica possono essere attuate attraverso contratti di acquisizione e di servizi;

- pianificatore, sviluppatore e regolatore di attività

La pianificazione territoriale e l'organizzazione del sistema dei trasporti ricadono sotto la diretta responsabilità della maggior parte dei governi regionali e locali. Decisioni strategiche riguardanti lo sviluppo urbano (ad esempio, evitare uno sviluppo scomposto e non organico) può aiutare a ridurre la domanda energetica nel settore dei trasporti.

I governi regionali e locali hanno spesso il ruolo di regolatori, ad esempio fissando standard energetici o regolamentando l'introduzione di sistemi ad energia rinnovabile negli edifici;

- consigliere, incentivo e modello

I governi regionali e locali hanno un ruolo importante nell'informare e motivare i cittadini residenti, i professionisti e gli altri stakeholder locali su come poter utilizzare l'energia in maniera più intelligente. Le attività per aumentare la consapevolezza risultano importanti per coinvolgere l'intera comunità nel sostenere le politiche sull'energia sostenibile. I bambini e gli studenti sono molto importanti nei progetti di risparmio energetico e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile: essi possono trasferire le lezioni apprese a scuola anche all'esterno. E' allo stesso modo importante che le autorità competenti diano l'esempio tramite azioni concrete nel campo dell'energia sostenibile;

- produttore e fornitore di energia

I governi regionali e locali hanno un ruolo nel promuovere la produzione di energia a livello locale e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile. I distretti cogenerativi che utilizzano la biomassa possono rappresentare un buon esempio. I governi regionali e locali devono anche incoraggiare i cittadini ad attuare progetti sulle energie rinnovabili fornendo supporto finanziario alle iniziative locali.

2. Esempi di eccellenza

Gli esempi di eccellenza (Benchmarks of Excellence - BoE) sono quelle iniziative e programmi che rappresentano un modello mondiale di attuazione di successo dei concetti di sviluppo dell'energia sostenibile nei contesti urbani. I rappresentanti di questi esempi testimoniano, attraverso il Patto dei Sindaci, la loro volontà di condividere la propria esperienza e aiutare le città ad attuare approcci simili quando possibile e di impegnarsi per facilitare il trasferimento di conoscenze attraverso la diffusione delle informazioni, incluse Linee Guida, la partecipazione agli eventi delle città aderenti al Patto e, in generale, attraverso una cooperazione continua con il Patto stesso.

3. Strutture di supporto

Il Patto dei Sindaci è aperto a tutte le città d'Europa. Quelle città che per la loro dimensione non dispongono delle risorse per preparare un inventario delle emissioni, o redigere un piano di azione potranno essere sostenute dalle amministrazioni con tali capacità. Per l'Italia, queste strutture di supporto possono essere le Regioni, le Province o le città promotrici. Ogni struttura di supporto verrà esplicitamente riconosciuta dalla Commissione Europea come attore chiave nel Patto dei Sindaci. Il grado di coinvolgimento nel Patto, così come le specifiche condizioni di tale coinvolgimento saranno inseriti in uno specifico accordo scritto.

13_50_1_ADC_AMB ENERGO PROTTO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Gorizia

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della LR 3.7.2002, n. 16. Impresa di costruzioni Protto Spa.

La impresa di costruzioni Protto S.p.A. con sede legale in Gorizia, ha chiesto in data 09.09.2013 la concessione per derivare mod. 0,12 di acqua mediante due pozzi di presa e due pozzi di resa in Comune di Gorizia al FM. 14 mappale, 689/497 1033 1954, ad uso igienico ed assimilati.

Si avvisa che le domande, unitamente agli atti di progetto, saranno depositate presso la Direzione Centrale Ambiente Energia Servizio gestione risorse idriche di Gorizia, Via Roma n.7, per la durata di 15 giorni a decorrere dal 04.12.2013 e pertanto fino al giorno 19.12.2013, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.

Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o documenti di cui all'art.16 della legge regionale 7/2000 potranno essere presentate presso il Servizio gestione risorse idriche di Gorizia, entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

La visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 08.01.2014, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Gorizia.

Ai sensi dell'art. 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa per. ind. Andrea Schiffo, responsabile dell'istruttoria tecnica è il signor Maurizio Bandelli.

Ai sensi del decreto n. 808/B/1/A dd. 04.05.2010 della Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 810.

Gorizia, 22 novembre 2013

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

13_50_1_ADC_AMB ENERPN DEL FABBRO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Decreto di concessione di derivazione d'acqua alla Azienda Agricola Del Fabbro Giuliano.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. SGRIPN/2543/IPD/3263, emesso in data 14.11.2003, è stato assentito alla Azienda Agricola Del Fabbro Giuliano (IPD/3263) il diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2020 e comunque fino al momento in cui la rete idrica del Consorzio Cellina Meduna risulterà operativa nella zona interessata dal prelievo, moduli max 0,30 (l/s. 30,00), per un consumo annuale massimo di mc 6.000, da un pozzo al foglio 17, mappale 225, del comune di Pinzano al Tagliamento, per uso irriguo per l'irrigazione di soccorso di 43.700 m² di terreno coltivati a sorgo e mais.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

13_50_1_ADC_AMB ENERP N FRANZMAIER_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Struttura stabile gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Decreto di assenso al subentro della ditta Franzmaier Oskar in derivazione d'acqua assentita a Grantner Herbert.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. SGRIPN/2575/IPD/2894_1, emesso in data 19.11.2013, è stato assentito alla ditta Franzmaier Oskar (IPD/2894_1) il subentro nel diritto di continuare a derivare, fino a tutto il 31.12.2015, moduli max 0,33 (l/s. 33,00) per uso irriguo da un pozzo al foglio 12, mappale 14, del comune di San Vito al Tagliamento, assentito con atto ricognitivo n. LL.PP./1436/IPD VARIE dd. 26.10.2007 a Grantner Herbert.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

13_50_1_ADC_AMB ENERUD COMAS E ALTRI_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

Con decreto del Responsabile delegato di Posizione Organizzativa n. :

- SGRI/2448/IPD-UD-6434 emesso il giorno 04/11/2013 è stato concesso fino a tutto il 31/12/2020 alla Ditta Azienda Agricola Manfio Carlo e Stefano Società COMAS spa con sede in Via della Levada 8 Loc. Fraforeano - Ronchis (UD) il diritto a derivare moduli 0,0067 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Ronchis, al fg. 1, mapp. 36, ad uso potabile, igienico-sanitario, antincendio, zootecnico.
- SGRI/2447/IPD-UD-6326 emesso il giorno 04/11/2013 è stato concesso fino a tutto il 08/03/2042 alla Ditta Azienda Agricola Turato Francesco con sede in Via Aquileia 49 San Vito al Torre (UD) il diritto a derivare moduli 0,63 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Ruda, al fg. 3, mapp. 771/1, ad uso irriguo.
- SGRI/2446/IPD-UD-6441 emesso il giorno 04/11/2013 è stato concesso fino a tutto il 31/12/2020 alla Ditta Lunikgas con sede in Via Brescia 42 Cologne (BS) il diritto a derivare moduli 0,015 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Talmassons, al fg. 4, mapp. 342, ad uso potabile, igienico-sanitario, antincendio ed autolavaggio.
- SGRI/2445/IPD-UD-1292 emesso il giorno 04/11/2013 è stato concesso fino a tutto il 30/04/2040 alla Ditta CAFC con sede in Viale Palmanova 192 Udine (UD) il diritto a continuare a derivare moduli 0,0105 d'acqua da sorgenti denominate: "Roia 1-4" e "Stentenza" per l'acquedotto di Subit, "Plas" per la borgata Cancellieri, "Band 1-2" per la borgata Band, in Comune di Attimis ad uso potabile.
- SGRI/2444/IPD-UD-2253 emesso il giorno 04/11/2013 è stato concesso fino a tutto il 30/06/2043 alla Ditta Azienda Agricola Alfieri Cantarutti s.a.s. con sede in Via Ronchi 9 San Giovanni al Natisone (UD) il diritto a continuare a derivare moduli 0,267 d'acqua mediante un pozzo in Comune di San Giovanni al Natisone, al fg. 10, mapp. 1 (ex 134), ad uso irriguo.
- SGRI/2443/IPD-UD-6454 emesso il giorno 04/11/2013 è stato concesso fino a tutto il 03/11/2043 alla ditta Prati Tricolore Soc. Agricola a r.l. con sede in Via Nazionale 26 fr. Vidulis Dignano (UD) il diritto a derivare moduli 0,49 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Basiliano, al fg. 30, mapp. 231, ad uso irriguo.
- SGRI/2442/IPD-UD-6435 emesso il giorno 04/11/2013 è stato concesso fino a tutto il 03/11/2043 alla ditta Soc. Agricola Livio Felluga s.s. con sede in Via Risorgimento 1 fr. Brazzano Cormons (Go) il diritto a derivare moduli 0,30 d'acqua mediante tre pozzi in Comune di San Giovanni al Natisone, al fg. 2, mapp.

209-275-79, ad uso irriguo.
Udine, 29 novembre 2013

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

13_50_1_ADC_INF MOB COM PRADAMANO 26 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio pianificazione territoriale

Comune di Pradamano. Avviso di adozione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 bis, co. 9, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il comune di Pradamano, con deliberazione consiliare n. 32 del 25 settembre 2013, ha adottato la variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Remo Liani

13_50_1_ADC_SAL INT GRAD PROV MEDICINA GENERALE 2014_1_TESTO

Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia

Graduatoria provvisoria regionale dei medici di medicina generale, valevole per l'anno 2014, con avvertenze ed elenco dei concorrenti in ordine alfabetico

(Predisposta dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitari, politiche sociali e famiglia, ai sensi dell'art. 15 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, stipulato il 29 luglio 2009)

AVVERTENZE

Graduatoria

In sede di negoziazione regionale si è stabilito che venga formulata una graduatoria unica regionale anziché singole graduatorie per settore, prevedendo l'indicazione codificata dei settori in cui il medico intende espletare la propria attività (assistenza primaria, continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi).

Nella colonna "Settori" della graduatoria regionale, a fianco di ciascun nominativo sono indicati i settori prescelti ad eccezione di quelli nei quali il medico ha dichiarato di essere già convenzionato a tempo indeterminato.

I medici che hanno indicato solo settori nei quali sono già convenzionati a tempo indeterminato sono esclusi dalla graduatoria in quanto possono concorrere all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento (art. 15, commi 1 e 11, dell'Accordo collettivo nazionale).

Punteggio

A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, la minore età, il voto di laurea e l'anzianità di laurea (art. 16, comma 5, dell'Accordo collettivo nazionale).

Verifiche ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive è stato effettuato a campione.

All'atto dell'accettazione di un incarico vacante, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia segnerà, all'A.S.S. interessata, quali dichiarazioni sostitutive devono essere

sottoposte a controllo, prima dell'assegnazione definitiva dell'incarico.

Esclusioni

Gli esclusi sono riportati nell'elenco dei concorrenti in ordine alfabetico con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, del motivo di esclusione.

Istanze di riesame

I medici interessati potranno far pervenire all'ufficio protocollo della Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia - riva N. Sauro n. 8 - 34124 Trieste - entro il 30 giorno successivo alla data del presente Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, eventuale istanza di riesame della loro posizione in graduatoria (art. 15, comma 9, dell'Accordo collettivo nazionale). La Direzione non assume alcuna responsabilità nel caso di mancato recapito dell'istanza di riesame per eventuali disguidi postali non imputabili alla Direzione stessa.

Si informa che l'ufficio protocollo segue i seguenti orari:

dal lunedì al giovedì:

- dalle ore 9.30 alle ore 15.30

il venerdì e i giorni prefestivi:

- dalle ore 9.30 alle ore 12.00.

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Settori
1	DE GIROLAMO	MAURIZIO	98,40	SAN SEVERO	FG	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
2	STEFANUTTI	VALERIO	96,40	TRASAGHIS	UD	Cont. Ass.
3	PICCINI	GABRIELE	90,10	MARTIGNACCO	UD	Ass. Prim. / Med. Servizi
4	STROILI	FRANCESCO	82,50	GEMONA DEL FRIULI	UD	Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
5	SAULE	MAURIZIO	82,40	TRIESTE	TS	Cont. Ass.
6	CAPPELLO	GIUSEPPE	81,20	LUSEVERA	UD	Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
7	FRABONI	GIORGIO	79,00	GORIZIA	GO	Cont. Ass.
8	BOITI	MAURO	77,70	OVARO	UD	Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
9	MONTANINO	CLAUDIO	76,40	UDINE	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
10	MININEL	WALTER	74,90	POVOLEITTO	UD	Ass. Prim. / Med. Servizi
11	MARIN	LIONELLO	72,90	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Med. Servizi
12	ANASTASI	ENZO	71,70	UDINE	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass.
13	VALENZA	PAOLO	70,30	SPLIMBERGO	PN	Ass. Prim. / Cont. Ass.
14	BASTIANI	DARIO	68,10	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Med. Servizi
15	BRAY	PANTALEO	67,10	UDINE	UD	Ass. Prim.
16	ANTONIAKOMI	DIEGO	66,10	FORNI DI SOPRA	UD	Cont. Ass.
17	FARINA	ROSARIO	65,10 *	MEDEA	GO	Cont. Ass. / Emerg. Terr. / Med. Servizi
18	PAGNANELLI	ROBERTO	61,60	TRIESTE	TS	Cont. Ass.
19	MALAMISURA	CARLO	60,70	REMANZACCO	UD	Ass. Prim.
20	COLLE	FLAVIO	60,60	TAVAGNACCO	UD	Cont. Ass.
21	MARINO	GIUSEPPE ROBERTO	60,40	GORIZIA	GO	Ass. Prim.
22	BAIZ	MAURO	60,40	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Cont. Ass.
23	ORESTE	ISABELLA	60,20	CEGLIE DEL CAMPO	BA	Cont. Ass. / Med. Servizi
24	ALBANESE	ANTONIO	58,65	SIDERNO	RC	Ass. Prim.
25	BARONE	FORTUNATO	57,75	GRADO	GO	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
26	FERRARI	GIANFRANCO	57,70	MONFALCONE	GO	Ass. Prim.
27	SCIAMANDA	SILVIA	57,50 *	MEDUNO	PN	Ass. Prim. / Cont. Ass.
28	ROCCONI	GIULIANO	56,90	TRIESTE	TS	Emerg. Terr.

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Settori
29	RUGOLO	MASSIMILIANO	56,10*	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD	Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
30	DELLA MEA	STEFANO	55,30	CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD	Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
31	MORETTONI	ANTONIO	54,60	FIRENZE	FI	Ass. Prim. / Med. Servizi
32	DRI	PIER ELIA CARLO	54,50	UDINE	UD	Cont. Ass.
33	MACRI' DEMARTINO	RICCARDO	54,20	GIOIOSA IONICA	RC	Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
34	BERTUZZI	FRANCESCO	54,20	TRIESTE	TS	Ass. Prim.
35	DE NICOLELLIS	FILIPPO	54,10*	FIUMICELLO	UD	Med. Servizi / Emerg. Terr.
36	CHIATTO	UMBERTO	53,80	AVERSA	CE	Ass. Prim.
37	DE MARCO	GIOVANNI	53,50	MESSINA	ME	Ass. Prim.
38	MAINARDIS	MARIA	52,50	AMARO	UD	Med. Servizi / Emerg. Terr.
39	POLIMENI	SALVATORE SERGIO	52,40	PELLARO	RC	Ass. Prim. / Cont. Ass.
40	BENEDETTI	FRANCO	52,10	GRADO	GO	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
41	MUNARI	FLAVIA	52,00	FIUME VENETO	PN	Ass. Prim.
42	SCIMONETTI	VINCENZO	51,50*	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN	Ass. Prim. / Med. Servizi
43	MAROCO	PAOLA	51,30	MONFALCONE	GO	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
44	LO TAURO	GIOVANNI	50,70	ERTO E CASSO	PN	Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
45	VIRDIS	SERGIO	50,50	CASARSA DELLA DELIZIA	PN	Ass. Prim.
46	ANASTASI	ELISA	48,60	TRICESIMO	UD	Cont. Ass. / Med. Servizi
47	RIVILLITO	ANGELO	47,90	TRIESTE	TS	Ass. Prim.
48	MAZZELLA	BEATRICE	47,90	RIVIGNANO	UD	Ass. Prim.
49	TORELLI	ROBERTO	47,90	CAVA DE' TIRRENI	SA	Ass. Prim. / Med. Servizi
50	TULLIO	VALENTINO	47,50	SAN PIETRO AL NATISONE	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
51	PAJER	ANNA	47,10*	PADOVA	PD	Cont. Ass. / Med. Servizi
52	PECAR	NIVES	46,80*	TRIESTE	TS	Cont. Ass. / Med. Servizi
53	DIPLOTTI	LEO	46,70	RESIA	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
54	ABOU-HEIF	EHAB	46,45	TRIESTE	TS	Med. Servizi
55	MALARA	GIUSEPPE MICHELE	46,40	REGGIO CALABRIA	RC	Ass. Prim. / Med. Servizi
56	DI PIETRO	ERMINIO	46,10	AYOLA	SR	Ass. Prim. / Cont. Ass.

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Settori
57	ORLANDI	STEFANO	45,70	GROSSETO	GR	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
58	MORRONE	NICOLA	45,70	MONTENERO DI BISACCIA	CB	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
59	VIDAS	MAJDA	45,10	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Med. Servizi
60	SCODELLARO	MARIA	44,70*	BASILIANO	UD	Cont. Ass.
61	LUGATTI	EMILIO	44,50	UDINE	UD	Ass. Prim.
62	GALLI	GUIDO	44,40	MILANO	MI	Emerg. Terr.
63	MONTELLA	NICOLA	44,40	CODROIPO	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
64	NAPOLETANO	GIORGIO	44,10*	TRENTO	TN	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Emerg. Terr.
65	CONDORELLI	SALVATORE CLAUDIO	44,10	CARLENTINI	SR	Ass. Prim. / Med. Servizi
66	BRAVO	MARIA ANGELA	43,85	REANA DEL ROIALE	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
67	MEMEO	GIOVANNA	43,20*	UDINE	UD	Ass. Prim.
68	GALLO	PIERO	43,20	PALMANOVA	UD	Ass. Prim.
69	SNIDERO	CARLO	43,20	DOLEGNA DEL COLLIO	GO	Ass. Prim. / Med. Servizi
70	GRECO	FRANCESCO	42,20	UDINE	UD	Cont. Ass.
71	BOLIANDI	MARCO	42,10	TRIESTE	TS	Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
72	MITA	TERZIANO	41,65	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	BO	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
73	CAUTI	ANTONELLA EMILIA MARIA	41,60*	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Emerg. Terr.
74	PARISE	GRAZIANO GIUSEPPE	41,50	TRICESIMO	UD	Ass. Prim.
75	BASSANI	ALICE	41,40	UDINE	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
76	COSSANO	ADA MALVINA	40,95*	TRIESTE	TS	Cont. Ass.
77	SERENI	MICHELA	40,90*	TRIESTE	TS	Cont. Ass. / Med. Servizi
78	RIZZO	MARIATERESA	40,90	PAULARO	UD	Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
79	CERTO	FRANCESCO	40,20	TORREGROTTA	ME	Ass. Prim.
80	PAPICCIO	ANTONIO	40,15	CAMPOBASSO	CB	Ass. Prim.
81	LOVINO	NICOLA FRANCESCO	40,10*	GEMONA DEL FRIULI	UD	Ass. Prim. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
82	PADULA	VINCENZO	39,75	GINOSA	TA	Ass. Prim. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
83	GALIMBERTI	ANA MARIA	39,70	TAPOGLIANO	UD	Med. Servizi / Emerg. Terr.
84	LAUTIERI	CLAUDIO	39,40*	MONFALCONE	GO	Cont. Ass.

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Settori
85	BUCCI	GIUSEPPE	39,20	MAJANO	UD	Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
86	CAPOBIANCO	GAETANO	38,70	TOLMEZZO	UD	Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
87	STURM	ROBERTO	38,60	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
88	NANNIPIERI	ULDERIGO	38,10	REGGIO CALABRIA	RC	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
89	CRISTIANO	VINCENZO	38,00	CODROIPO	UD	Cont. Ass.
90	CORSO	FILIPPO MARIO	37,80	SCIACCA	AG	Ass. Prim.
91	BAIARDINI	GIUSEPPINA	37,70*	NOCERA INFERIORE	SA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Emerg. Terr.
92	VUKANOVIC	SRETEN	37,60	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Med. Servizi
93	CHAMOUNI	BENYAMIN MOSHE'	37,40	ROMA	RM	Ass. Prim.
94	NADDY	JOSEPH	36,95	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
95	TRIPOLI	MARCO	36,90*	UDINE	UD	Ass. Prim.
96	BUSCEMI	FRANCESCA	36,80	SCIACCA	AG	Ass. Prim.
97	AVETA	ALFREDO	36,80	CASSACCO	UD	Med. Servizi / Emerg. Terr.
98	OREFICE	MARINO	36,80	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
99	GIANGRECO	MARIA LIVIA	36,75	MONFALCONE	GO	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
100	FRASCI	UMBERTO	36,70*	LIGNANO-SABBIADORO	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
101	DEMARIN	FABRIZIO	36,70	GRAUNO	TN	Cont. Ass.
102	DI GIROLAMO	CLAUDIO	36,60*	MAJANO	UD	Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
103	FRASCA	TONINO	36,60*	MONTERODUNI	IS	Ass. Prim. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
104	MONTALBANO	DOMENICO	36,25	TRIESTE	TS	Ass. Prim.
105	BARRESI	PIETRO	36,20	PALERMO	PA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
106	CASUCCIO	LUIGI MARIA ALFREDO	35,95	CALTANISSETTA	CL	Ass. Prim. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
107	POUSTI	HAMID REZA	35,90	TRICESIMO	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
108	CAVALLARO	VITO	35,90	PULFERO	UD	Ass. Prim.
109	BASSO	ANTONIO	35,70*	FIUME VENETO	PN	Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
110	MELATO	GIULIO	35,70	PORDENONE	PN	Med. Servizi / Ass. Prim. / Cont. Ass.
111	SALIMBENI	GIORGIO	35,60	VERCELLI	VC	Ass. Prim. / Cont. Ass.
112	CESARANO	GABRIELE	35,60	LETTERE	NA	Ass. Prim. / Emerg. Terr.

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Settori
113	BREGANT	CHIARA	35,40 *	GORIZIA	GO	Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
114	IMPERATORE	PASQUALINO	35,40	SPILIMBERGO	PN	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
115	ZAVAGNA	FRANCESCA	35,40	UDINE	UD	Ass. Prim. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
116	BARESSI	ALBERTO	35,20 *	RONCHIDEI LEGIONARI	GO	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
117	DI CHIARA	PIETRO	35,15	MUZZANA DEL TURGNANO	UD	Ass. Prim. / Med. Servizi
118	CERRACCHIO	GUSTAVO	34,80 *	QUARTO	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
119	CALO'	COSIMO SALVATORE	34,70 *	BUIA	UD	Ass. Prim.
120	POIDOMANI	ALESSANDRO	34,50	MODICA	RG	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Emerg. Terr.
121	GABBRIELLI	ANTONIO	34,30	FIRENZE	FI	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
122	URSINI	MARIO	34,20	TOLMEZZO	UD	Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
123	MICALI	MARINO	33,70	BICINICCO	UD	Med. Servizi
124	CAVALLARO	LINO	33,70	GORIZIA	GO	Ass. Prim.
125	FIORETTI	MAURO	33,70	ODERZO	TV	Ass. Prim.
126	MAZZERO	MARINA	33,45	SAN GIORGIO DI NOGARO	UD	Med. Servizi
127	ROMANO	FRANCESCA	33,30	TRIESTE	TS	Med. Servizi / Emerg. Terr.
128	MOLINARI	LAURA	33,25	VARMO	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
129	SUKKAR	AHMAD	33,10	CORDOVADO	PN	Ass. Prim.
130	DE PASCALE	ENRICO	32,80	CAVA DE' TIRRENI	SA	Med. Servizi / Ass. Prim. / Cont. Ass.
131	VIGLIANTI	CATERINA	32,40	BRESCIA	BS	Ass. Prim. / Med. Servizi
132	MATTIUSI	TIZIANO	32,20	UDINE	UD	Ass. Prim.
133	TRAVAGLINI	BRUNO	32,15	UDINE	UD	Ass. Prim.
134	DEL FABRO	CARLO	32,05	UDINE	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
135	NORANTE	Federico	31,40 *	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN	Med. Servizi / Ass. Prim. / Cont. Ass.
136	FEDERICI	GINO	31,40	PERUGIA	PG	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
137	ILARDI	VINCENZO	31,10 *	CASAGIOVE	CE	Ass. Prim. / Med. Servizi
138	GABALDI	GIUSEPPE	30,80 *	CUPELLO	CH	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
139	BALDARI	VALENTINO	30,80 *	CISTERNINO	BR	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
140	SPEH	ROBERT	30,70	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Med. Servizi

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Settori
141	GRECO	NADYA	30,70 *	TRIESTE	TS	Med. Servizi
142	DE MATTEIS	PIERGIUSEPPE	30,50	NOVOLI	LE	Ass. Prim. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
143	SCARPELLI	SILVIO	30,10	SACILE	PN	Cont. Ass.
144	MOLIGNONI	DANIELE	29,90 *	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Med. Servizi
145	BUSCEMI	ANGELO	29,80	ROMANO DI LOMBARDA	BG	Ass. Prim.
146	VERNOLE	VALENTINO	29,70 *	SAN CANZIAN D'ISONZO	GO	Ass. Prim.
147	ISERNIA	PASQUALE	29,70	NOLA	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
148	DEL PUP	LINO	29,50	CORDENONS	PN	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
149	PITASSO	LOREDANA	29,35	ROMA	RM	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
150	DELBELLO	CLAUDIA	29,30	GRADO	GO	Ass. Prim.
151	RUSSO	MICHELE	29,25 *	FOGGIA	FG	Ass. Prim. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
152	PORCELLO	GIUSEPPE	29,15	VILLA SANTINA	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
153	CARBONE	REMIGIO	29,10	SOMMA VESUVIANA	NA	Cont. Ass. / Med. Servizi
154	ROILA	ADRIANO	29,10 *	COMO	CO	Ass. Prim.
155	LEANZA	NICOLO'	28,90	MILANO	MI	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
156	TELLAN	ANDREA	28,80 *	AZZANO DECIMO	PN	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
157	CETKOVIC	BORIS	28,60	SESTO SAN GIOVANNI	MI	Ass. Prim.
158	ANGELI	MARIO	28,50	ROVEREDO IN PIANO	PN	Cont. Ass. / Med. Servizi
159	DI BARTOLO	GIUSEPPE	28,40	VILLA SANTINA	UD	Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
160	BENTIVEGNA	CARMELO	28,20	SIRACUSA	SR	Ass. Prim.
161	LO PRESTI	LUCIA	28,20 *	CATANZARO	CZ	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
162	CICUTA	GIANNI	27,85	CORDENONS	PN	Ass. Prim.
163	TANDURELLA	ANTONIO EMANUELE	27,70 *	GELA	CL	Ass. Prim. / Cont. Ass.
164	ANDRIGHETTO	ENRICA	27,70	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	PN	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
165	BAIBARAC	MAGDALENA	27,60 *	POZZUOLI	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
166	SIRUGO	ROBERTO	27,50 *	AVOLA	SR	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
167	GIANI	NATASCIA	27,20 *	MUGGIA	TS	Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
168	SANTORO	LUIGI	27,10 *	CAMPOFORMIDO	UD	Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Settori
169	BRATTOVICH	ANTONELLA	27,00 *	TRIESTE	TS	Ass. Prim.
170	IUS	GIOVANNI	27,00 *	MARTIGNACCO	UD	Ass. Prim.
171	GORI	MASSIMO	27,00	CASSACCO	UD	Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
172	TERMANINI	IBRAHIM MASEN	26,90 *	REGGIO EMILIA	RE	Ass. Prim. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
173	DRAGONI	ALESSANDRO	26,60	UDINE	UD	Ass. Prim.
174	LEOTTA	PAOLO NUNZIO LUIGI	26,40 *	CODOGNO	LO	Ass. Prim. / Med. Servizi
175	VERGONI	ADRIANO	26,40	ASTI	AT	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
176	COPPOLA	ELENA	26,30	BUDRIO	BO	Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
177	DI GIAMBATTISTA	NICOLA	26,20 *	UDINE	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
178	FLORIO	MARIA CARMELA	26,10 *	TRIESTE	TS	Ass. Prim.
179	PERMUTTI	SILVIA	25,90 *	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Med. Servizi
180	CAPPITELLI	GIANNA	25,80 *	TRIESTE	TS	Med. Servizi
181	RIABIZ	ANDREA	25,70 *	MANZANO	UD	Cont. Ass.
182	MIRFAKHRAIE	MOHSEN MEHRDAD	25,70	CALDERARA DI RENO	BO	Ass. Prim.
183	DASSI	FERDINANDO	25,70	TOLMEZZO	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
184	NAJFAZDEH	AMIR HOUSHANG	25,70	PORCIA	PN	Med. Servizi / Ass. Prim. / Cont. Ass.
185	LEONE	CLAUDIO	25,60 *	CASTELLO TESINO	TN	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
186	LUGLIO	DOMENICO	25,50 *	PORTIGLIOLA	RC	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
187	SARTOR	DANIELA	25,20 *	PORDENONE	PN	Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
188	VERTUA	ANDREA	25,10 *	TRIESTE	TS	Ass. Prim.
189	RIZZO	UGO	24,80	UDINE	UD	Cont. Ass.
190	LODOLO	CRISTINA	24,50	FIUME VENETO	PN	Ass. Prim.
191	FRESCH	LORELLA	24,40 *	PRATA DI PORDENONE	PN	Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
192	SPESSOTTO	PAOLA	24,40 *	ODERZO	TV	Ass. Prim.
193	RUTTAR	EVA	24,20 *	MOIMACCO	UD	Med. Servizi
194	BERNARD	MARCO	24,20 *	CORDOVADO	PN	Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
195	OKDE	FADY FOUAD	23,85	CREMONA	CR	Ass. Prim. / Med. Servizi
196	SCARLATTI	FABIANO	23,80 *	BOLOGNA	BO	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Emerg. Terr.

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Settori
197	SIMEONI	CHRISTIAN	23,70 *	CASTELFRANCO VENETO	TV	Ass. Prim. / Cont. Ass.
198	COLLELUORI	CARMINE	23,60 *	MONFALCONE	GO	Ass. Prim. / Med. Servizi
199	BLANCO	GIUSEPPINA IRMA	23,60	UDINE	UD	Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
200	MILITELLO	GIUSEPPE	23,50	FICARAZZI	PA	Ass. Prim. / Cont. Ass.
201	MAIUOLO	ANTONIO	23,30 *	UDINE	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
202	PAGONI	GILBERTO	23,30	TRIESTE	TS	Cont. Ass.
203	CARMOSINO	FERDINANDO	23,10 *	RONERO SANNITICO	IS	Ass. Prim. / Cont. Ass.
204	VASTANO	DANILO	23,10 *	CAYA DE' TIRRENI	SA	Cont. Ass.
205	SCANDURRA	CLAUDIO	23,00	CIVITA CASTELLANA	VT	Ass. Prim. / Cont. Ass.
206	IZZO	MARIA ROSARIA	23,00	SANT'AGATA DE' GOTI	BN	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
207	D'AMATO	GIAMPIERO	23,00	ASCREA	RI	Cont. Ass.
208	VIEL	MIRELLA	22,90	ZOPPOLA	PN	Ass. Prim. / Cont. Ass.
209	LATONE	SALVATORE	22,85	UDINE	UD	Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
210	TAGLIAFERRI	GIUSEPPE	22,80	ACERRA	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
211	SCLAUNICH	SOFIA	22,70	MONFALCONE	GO	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
212	PADOVAN	UGO MARIO	22,70 *	FARRA D'ALPAGO	BL	Ass. Prim. / Med. Servizi
213	TURCO	ANGELO	22,50	GELA	CL	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
214	BERTOLI	MARIA	22,50	TRIESTE	TS	Ass. Prim.
215	ASTARITA	GIOVANNI	22,40 *	NAPOLI	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
216	BERGNACH	BARBARA	22,35	UDINE	UD	Med. Servizi / Emerg. Terr.
217	DI MICHELE	ANTONELLA	22,20	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Med. Servizi
218	BEUTELS	SEVERINE	22,10 *	CERVIGNANO DEL FRIULI	UD	Ass. Prim.
219	LANDRO	DOMENICO	21,70	MARENO DI PIAVE	TV	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
220	LEO	ANGELO	21,70	OSPEDALETTO D'ALPINOLO	AV	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
221	CITARELLA	GIACOMO	21,60 *	POZZILLI	IS	Ass. Prim. / Med. Servizi
222	CANNIZZARO	GIUSEPPE	21,60	FIRENZE	FI	Ass. Prim. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
223	MEDEOT	FRANCESCA	21,10 *	SAN PIER D'ISONZO	GO	Ass. Prim.
224	CLOCCHIATTI	LARA	21,10 *	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Settori
225	VANNINI	PAOLA	21,10	DESIO	MI	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
226	VAJENTE	SANDRO	21,05	PORDENONE	PN	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Emerg. Terr.
227	BOUCHE'	CARLO	21,00	TRIESTE	TS	Ass. Prim.
228	ETNA	CONCETTA	20,85*	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
229	CONTE	GIOVANNI	20,80*	NAPOLI	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
230	GIUNTA	CARMELA	20,80*	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
231	SIGALOTTI	CRISTINA	20,60*	CORDOVADO	PN	Med. Servizi
232	PRESTI	VINCENZO	20,60*	MELILLI	SR	Ass. Prim. / Cont. Ass.
233	LUCCHETTA	Maria Cristina	20,60*	GIOIA TAURO	RC	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
234	ZUCCARO	GIOVANNI	20,60	PORDENONE	PN	Ass. Prim. / Cont. Ass.
235	CAMERLINGO	FRANCESCO	20,40*	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
236	SINCONI	ALESSANDRO	20,40	TRIESTE	TS	Ass. Prim.
237	ZAGARIA	MICHELE	20,30*	CASARSA DELLA DELIZIA	PN	Ass. Prim. / Med. Servizi / Cont. Ass.
238	PAGLIARO	ERMELINDA	20,30*	PONZA	LT	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
239	POTI	GABRIELE	20,30*	NAPOLI	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
240	BUCCERI	ALBERTO	20,30*	CATANIA	CT	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Emerg. Terr.
241	COSCIA	SALVATORE	20,25*	VERRES	AO	Ass. Prim. / Cont. Ass.
242	ZICCARDI	ANTONIO	20,20	DUINO AURISINA	TS	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
243	URLI	KATIA	20,10*	NIMIS	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass.
244	CONCINA	LARA	20,10*	REANA DEL ROIALE	UD	Med. Servizi
245	DI IORGI	TERESA	20,00	PIZZO	VV	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
246	BENINTENDE	VINCENZO	20,00	PRIOLO GARGALLO	SR	Ass. Prim. / Emerg. Terr. / Med. Servizi
247	PAOLETTI	GIUSEPPE	19,90*	MONTE SAN GIUSTO	MC	Ass. Prim. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
248	ARAGONA	ANDREA	19,90*	SCIGLIANO	CS	Ass. Prim. / Cont. Ass.
249	BELVISO	ANNA ELISABETTA	19,90*	PUTIGNANO	BA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
250	TRIMARCHI	DOMENICO	19,80	CATANIA	CT	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
251	ROMITO	FLAVIO	19,75	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Emerg. Terr.
252	MIANI	STEFANO nato il 20/02/1987	19,70*	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass.

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Settori
253	BISCARO	MARCO	19,70 *	SESTO SAN GIOVANNI	MI	Ass. Prim.
254	PICARDI	SALVATORE	19,70	CALVANICO	SA	Ass. Prim. / Med. Servizi
255	CASTIGLIONE	ANNA	19,50 *	MUGGIA	TS	Ass. Prim. / Med. Servizi
256	QUARANTA	FABIANA	19,40 *	NAPOLI	NA	Ass. Prim. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
257	TURTORO	LUIGI	19,40 *	NAPOLI	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
258	BUZZI	FULVIO	19,40	CORDENONS	PN	Ass. Prim.
259	SOMMA	LUIGI	19,30 *	MERCATO SAN SEVERINO	SA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
260	FARMANI	ALIOSAT	19,20	PRAMAGGIORE	VE	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
261	STORTI	LUIGI	19,10 *	GROTTAFERRATA	RM	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
262	UDERZO	DANIELE	19,00 *	UDINE	UD	Ass. Prim.
263	MOSCARELLI	MICHELE	19,00 *	UDINE	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
264	BARBALACE	DOMENICO	19,00	LIMBADI	VV	Ass. Prim. / Cont. Ass.
265	DIANA	ANTONELLA	18,90 *	GRAZZANISE	CE	Ass. Prim.
266	MOSCHINI	TOMMASO	18,90 *	MACERATA	MC	Ass. Prim.
267	HIJAZI	HASSAN	18,90	LATISANA	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass.
268	ARGENIO	ALESSIO	18,80 *	VILLARICCA	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
269	SARRAPOCHIELLO	ANGELAMARIA	18,30 *	SAN LORENZO MAGGIORE	BN	Ass. Prim. / Emerg. Terr.
270	MAURO	KATIA	18,20 *	TAVAGNACCO	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass.
271	TOFFOLETTI	FRANCO	18,20	GRADO	GO	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
272	VISINTINI	LORETA	18,20	BUTTRIO	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
273	ROMANO	DOMENICO	18,10	BOLOGNA	BO	Ass. Prim. / Med. Servizi
274	BERNASCONI	PAOLA	18,10	MONFALCONE	GO	Ass. Prim. / Cont. Ass.
275	BENEDETTI	MARINELLA	18,00	TRIESTE	TS	Ass. Prim.
276	IVANCICH	NADIA	18,00	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Med. Servizi
277	BROLLO	LORIS	17,90 *	GEMONA DEL FRIULI	UD	Ass. Prim. / Med. Servizi
278	NUNNARI	ENZO	17,80 *	ROMA	RM	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
279	CODUTTI	ROLANDO	17,80 *	MORUZZO	UD	Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
280	DE TROVATO	ALBERTO	17,80	CREMONA	CR	Ass. Prim. / Cont. Ass.

I punteggi con * un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Settori
281	COPPOLA	GIUSEPPE	17,75*	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass.
282	VERSOLATTO	SONIA	17,70*	LATISANA	UD	Ass. Prim.
283	PETRAGLIA	FRANCESCO	17,70	PIAGGINE	SA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
284	GRASSO	SEBASTIANO	17,60	LINGUAGLOSSA	CT	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
285	FORMATO	FERRANTE	17,60*	CANZO	CO	Ass. Prim.
286	ZAGO	CLARA	17,50	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Med. Servizi
287	TREVISANI	SIMONE	17,40*	CASSACCO	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass.
288	BAGNAROL	LUCA	17,30*	ZOPPOLA	PN	Ass. Prim. / Cont. Ass.
289	BRUCKBAUER	MICHIELA	17,30*	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN	Cont. Ass.
290	LEVANTINO	MAGDA	17,20*	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
291	CALDIERI	ERASMO	17,00*	SAN GIORGIO A CREMANO	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
292	AURICCHIO	LUIGI GERARDO	17,00*	ALBANELLA	SA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
293	PIERSANTE	PIETRO	16,80*	CAMPOFORMIDO	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
294	DI QUAL	ELENA	16,70*	MARTIGNACCO	UD	Ass. Prim. / Med. Servizi
295	MARGHERIT	PAOLO	16,70*	CODROIPO	UD	Ass. Prim.
296	PANEBIANCO	SERGIO WALTER	16,70*	BARI	BA	Ass. Prim. / Cont. Ass.
297	ROMANO	GIOVANNI	16,70*	CORDENONS	PN	Cont. Ass.
298	BIANCO	MARINELLA	16,70*	GENOVA	GE	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
299	MAHDAVI	DAROUNKALAI ALI'	16,70	PORDENONE	PN	Ass. Prim. / Cont. Ass.
300	GIANNELLI	PASQUALE	16,60*	MERANO MERAN.	BZ	Ass. Prim.
301	PICARIELLO	ENRICA	16,60*	PALMANOVA	UD	Ass. Prim.
302	DI BENEDETTO	OLINDO	16,60*	RENDE	CS	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
303	DIMARTINO	GIOVANNA	16,60	RAGUSA	RG	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Emerg. Terr.
304	DELLI SANTI	FORTUNATO	16,60*	BARI	BA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
305	VOLINO	DOMENICO SALVATORE	16,60	MARZANO DI NOLA	AV	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
306	PASCUCCI	MARZIA	16,45*	ROMA	RM	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
307	ACCARDI	ANTONIO	16,40*	MONFALCONE	GO	Med. Servizi / Ass. Prim.
308	ALBORGHETTI	PAOLA	16,30*	CORDENONS	PN	Ass. Prim.

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Settori
309	BAGNOLI	ALESSANDRA	16,30*	CORMANO	MI	Ass. Prim.
310	MASOTTI	MIRIAM	16,20*	COSEANO	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
311	PEZZANO	MARIA IMMACOLATA	16,10*	PALIZZI	RC	Ass. Prim. / Cont. Ass.
312	LICCARDO	LUISA	15,90*	MUGNANO DI NAPOLI	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
313	CANDIDO	SALVATORE	15,90	GELA	CL	Ass. Prim. / Med. Servizi
314	DADVAR	ABDOLREZA	15,90*	MERANO MERAN.	BZ	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
315	FELICE	GIANPIERO	15,80*	UDINE	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass.
316	LEPORE	DONATO	15,60*	FOGGIA	FG	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
317	MELON	FRANCESCA	15,60*	GRADO	GO	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
318	FAZZINI	DANIELA	15,60*	TARANTO	TA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
319	TOFFUL	MASSIMO	15,60*	MARTIGNACCO	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
320	POSSAMAI	DANIELA	15,50*	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
321	TERMINELLA	CONCETTA	15,30	TREMESTIERI ETNEO	CT	Ass. Prim.
322	BRUNO BERTETTO	IVANO	15,10*	SAN TEODORO	NU	Ass. Prim.
323	ZIANI	WALTER	15,00*	GORIZIA	GO	Ass. Prim. / Cont. Ass.
324	NUOVO	CHIARA	14,90*	AIELLO DEL FRIULI	UD	Ass. Prim. / Med. Servizi
325	SALVATORE	CARMEN	14,90	BOLOGNA	BO	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
326	ORAZI	VANESSA	14,80*	ROMA	RM	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
327	PILLER	PAOLO	14,70	MUGGIA	TS	Ass. Prim. / Med. Servizi
328	MAZZONE	MARIA	14,70*	CASTELPOTO	BN	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
329	MANNINO	MARIA CATENA	14,60*	PARMA	PR	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
330	CICALESE	ANTONIO	14,60*	PONTECAGNANO FAIANO	SA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
331	DA RONCH	LAURA	14,60*	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	PN	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
332	SCALA	ERNESTO	14,45	UDINE	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
333	VERBANO	LISA	14,40*	RONCHI DEI LEGIONARI	GO	Ass. Prim.
334	DE TINA	TAMARA	14,40*	CODROIPO	UD	Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
335	ZANIER	ILARIA	14,20*	UDINE	UD	Cont. Ass. / Ass. Prim.
336	RUSSO	RAFFAELE	14,20*	FRATTAMINORE	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Settori
337	CORAZZA	EMANUELA	14,20*	AZZANO DECIMO	PN	Ass. Prim. / Cont. Ass.
338	LUCCHETTA	Mattia	14,10*	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN	Ass. Prim.
339	MARCUZZI	SONIA	14,10*	PORPETTO	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
340	PONTICIELLO	NAZARIO	14,10*	AVERSA	CE	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
341	TORDI	DARIO	14,00*	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN	Ass. Prim. / Med. Servizi
342	USAI	LUCA	14,00*	SASSARI	SS	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
343	LA MALFA	LAURA	14,00*	PIAZZA ARMERINA	EN	Ass. Prim. / Cont. Ass.
344	STRANGES	SAVERIO	14,00*	CASERTA	CE	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
345	PELTRONE	BRUNO	14,00*	BADOLATO	CZ	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Emerg. Terr.
346	CIVITILLO	SAMANTHA	13,90*	PIEDIMONTE MATESE	CE	Ass. Prim. / Cont. Ass.
347	TACHELLA	DOMENICO	13,90*	GENOVA	GE	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
348	PARLONGO	GIANCARLO	13,70*	GIOIA TAURO	RC	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
349	ROVILLO	STELLA MARIA GIOVANNA	13,70*	NOVARA	NO	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
350	CORVINO	GIOVANNI	13,60*	FOGGIA	FG	Ass. Prim. / Med. Servizi
351	INSERRA	MARZIA	13,60*	SAN GIORGIO DI NOGARO	UD	Ass. Prim.
352	NASTA	ANTONIO	13,60*	SAN FELICE DEL BENACO	BS	Ass. Prim. / Med. Servizi
353	CIPOLLETTI	PATRIZIA	13,60*	CAPRIGLIA IRPINA	AV	Ass. Prim.
354	SIMONETTA	MARIA	13,60*	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	Ass. Prim. / Cont. Ass.
355	LORUSSO	NICOLA	13,60*	BARI	BA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
356	NOGARA	CALOGERO	13,40*	ALIMINUSA	PA	Ass. Prim. / Cont. Ass.
357	RICCI	VINCENZO	13,40	BASSANO DEL GRAPPA	VI	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
358	BOSA	MARIA ANGELA	13,40*	ARZENE	PN	Ass. Prim.
359	CATTONAR	SERGIO	13,40	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
360	PIGNATIELLO	CARLO	13,40*	SEREGNO	MI	Ass. Prim. / Med. Servizi
361	ALI'	ROBERTO	13,40	MESSINA	ME	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
362	COCIANI	LORENZO	13,30*	MUGGIA	TS	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
363	MACIARELLO	CLELIA	13,30*	RIARDO	CE	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
364	GATTI	ALESSANDRO	13,30	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Settori
365	PENNISI	GRAZIA	13,30	NESSO	CO	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
366	SCHIOP	VASILE CORNEL	13,20*	PORDENONE	PN	Ass. Prim. / Cont. Ass.
367	BRANCIFORTI	SALVATORE	13,20*	CATANIA	CT	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
368	BOCCUCCI	NICOLA	13,15	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN	Ass. Prim.
369	FRANZESE	ANNA	13,10*	SAN FELICE DEL BENACO	BS	Ass. Prim. / Med. Servizi
370	FORTUNATO	GERARDO	13,00*	MONTECORVINO ROVELLA	SA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
371	INTILLA	ROSALY	12,80*	SAN CATALDO	CL	Ass. Prim. / Cont. Ass.
372	CHIUCH	IRENE	12,70*	RIVIGNANO	UD	Ass. Prim.
373	MORAS	FRANCESCO	12,70*	AZZANO DECIMO	PN	Ass. Prim.
374	ORLANDO	FRANCESCO	12,60*	CHIETI	CH	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
375	PATAMIA	FRANCESCA	12,60*	UDINE	UD	Ass. Prim. / Med. Servizi
376	ROCCHIO	GIUSEPPINA	12,60*	ISERNIA	IS	Cont. Ass. / Ass. Prim.
377	SCHIAVON	ISABELLA	12,60	MARTIGNACCO	UD	Ass. Prim.
378	BORRELLI	ANTONIO	12,60*	NAPOLI	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass.
379	COPPOLA	SABRINA	12,50*	SORRENTO	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass.
380	LAURIOLA	CARMINE	12,50*	FOGGIA	FG	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
381	CECCARINI	LAURA	12,45	ROMA	RM	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
382	TRAVERSO	BEATRICE	12,40*	FERRARA	FE	Ass. Prim.
383	CLAMIA	DANIEL	12,30*	PAULARO	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass.
384	LOMBARDI	CHRISTIAN	12,30*	VASTOGIRARDI	IS	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Emerg. Terr.
385	MACLI	RICCARDO	12,30*	ACQUEDOLCI	ME	Ass. Prim. / Med. Servizi
386	ESPOSITO	EMILIANO	12,30*	MASSA LUBRENSE	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
387	PULACINI	SARA	12,30*	UDINE	UD	Ass. Prim.
388	GIURCHI	CLAUDIA LAVINIA	12,20*	CORDENONS	PN	Ass. Prim. / Cont. Ass.
389	ZARA	GIANNI	12,20*	SAN FELICE DEL MOLISE	CB	Ass. Prim. / Cont. Ass.
390	MONTALTO	ANTONELLA	12,10*	MARIANO DEL FRIULI	GO	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
391	QUALIZZA	STEFANO	12,10*	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass.
392	MOFFA	GUIDO	12,10*	FRATTAMAGGIORE	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass.

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Settori
393	LOMBARDO	VITTORIO	12,10 *	CATANIA	CT	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
394	CONTE	BRUNO	12,00	ARDEA	RM	Ass. Prim. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
395	BARACCHINI	PAOLA	11,90 *	UDINE	UD	Ass. Prim.
396	ZUZZI	MICHELA	11,90 *	UDINE	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
397	COPPOLA	RAFFAELE	11,90 *	NOCERA INFERIORE	SA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
398	MANGIOLA	MANUELA	11,80 *	REGGIO CALABRIA	RC	Ass. Prim.
399	DE ROSA	CLEMENTE	11,80 *	PIANO DI SORRENTO	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass.
400	CARADONNA	MARIA	11,80 *	PALERMO	PA	Cont. Ass.
401	DE LAZZER	FEDERICO	11,80	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
402	PIGHIN	FRANCESCA	11,70 *	ZOPPOLA	PN	Ass. Prim. / Cont. Ass.
403	FACCHINETTI	RITA	11,70	GRADO	GO	Ass. Prim.
404	CORONICA	ELENA	11,60 *	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
405	VITA	PIERPAOLO	11,60 *	GIOIA TAURO	RC	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
406	ROSSI	DINO	11,50 *	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass.
407	POLESELLO	MONICA	11,50 *	BRUGNERA	PN	Ass. Prim. / Cont. Ass.
408	BERGO	LAURA	11,50 *	ROSOLINA	RO	Ass. Prim. / Cont. Ass.
409	PIZZORUSSO	VINCENZO	11,50 *	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
410	BIANCO	VINCENZO	11,50	PORDENONE	PN	Cont. Ass.
411	SEPIACCI	GRAZIA	11,50	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	Ass. Prim.
412	DE LEONARDIS	CONCETTA	11,40 *	SPOLTORE	PE	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
413	POTENZA	BARBARA	11,40	COLONNA	RM	Cont. Ass.
414	RUSSO	ANNAMARIA	11,30 *	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	Ass. Prim. / Med. Servizi / Cont. Ass.
415	DI FILITTO	GIUSEPPE	11,30 *	BATTIPAGLIA	SA	Ass. Prim.
416	SANTON	LAURA	11,30 *	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Cont. Ass.
417	RUOCCO	ANNA	11,20 *	BUTTRIO	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass.
418	QUAGLIOZZI	GABRIELLA	11,20 *	CIAMPINO	RM	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
419	GIANNANDREA	MILEVA	11,20 *	BARI	BA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
420	de FELICE	OFELIA	11,20 *	ROMA	RM	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Settori
421	GALASSO MEOLI	ANTONIO	11,20 *	MONTEMILETTO	AV	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
422	GUCCIARDO	BERNARDO	11,20 *	PALERMO	PA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
423	ADILETTA	MICHELE	11,10 *	SARNO	SA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
424	DI FRANCO	ALESSANDRO	11,10 *	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	Ass. Prim. / Cont. Ass.
425	ESTERINI	SERGIO	11,10	ROMA	RM	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
426	RAMPOGNA	ROBERTA	11,00 *	PORDENONE	PN	Ass. Prim. / Cont. Ass.
427	PUCCI	RANIERO	11,00 *	LADISPOLI	RM	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
428	BARBARANO	FEDERICO	10,90 *	NAPOLI	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
429	ORLANDO	FEDERICA	10,90	SAN DONA' DI PIAVE	VE	Ass. Prim. / Med. Servizi
430	DI CAPRIO	ALESSANDRO	10,90 *	NAPOLI	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
431	VENTRONI	MARIA GIOVANNA	10,90	UDINE	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
432	MAZZETTINO	ANTONIETTA	10,90 *	NAPOLI	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
433	ZOENA	IDA	10,80 *	MERCOGLIANO	AV	Ass. Prim. / Cont. Ass.
434	FRIJJA	ANDREA	10,80 *	BATTIPAGLIA	SA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
435	FADIGA'	PAOLO	10,80 *	LA VALLE AGORDINA	BL	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
436	CHIAVACCINI	MARIO	10,80 *	LIVORNO	LI	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
437	IZZO	CAROLINA	10,80 *	SANTA MARIA LA CARITA'	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
438	GAZZOLA	LAURA ELIANA	10,75 *	OSPEDALETTO	TN	Ass. Prim. / Med. Servizi
439	CAPRIO	MARICA	10,70 *	MARCIANISE	CE	Med. Servizi
440	MARCHIELLO	MARIA	10,70 *	VALMONTONE	RM	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
441	CALVO	GIUSEPPE MARCELLO	10,70 *	PEDARA	CT	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
442	OLIVA	ANGELA	10,60 *	AVERSA	CE	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
443	DOLENTI	MARCO FEDERICO	10,60 *	CUSANO MILANINO	MI	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
444	SAPUPPO	VALENTINA MARIA	10,60 *	CATANIA	CT	Ass. Prim. / Cont. Ass.
445	BENVENUTI	DIEGO	10,60 *	SAN MINIATO	PI	Ass. Prim. / Cont. Ass.
446	CARLUCCI	DONATINA	10,60 *	BELLA	PZ	Ass. Prim.
447	BONANNO	RITA	10,60 *	TOLENTINO	MC	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
448	DELLA CORTE	SILVIA	10,60 *	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Settori
449	MAGRI	VENERA	10,60	MESSINA	ME	Cont. Ass.
450	PICCININ	ANTONELLA	10,50*	PORDENONE	PN	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
451	TRINA	MASSIMILIANO	10,50*	UDINE	UD	Ass. Prim. / Med. Servizi
452	FORLENZA	CLARA	10,50*	LATINA	LT	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
453	ZARAMELLA	LUCIA	10,40*	FIUME VENETO	PN	Ass. Prim. / Cont. Ass.
454	DE PAOLA	GAETANO	10,40*	ROMA	RM	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Cont. Ass.
455	DONNARUMMA	CIRO	10,40*	GRAGNANO	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
456	AVEZZU'	FEDERICA	10,30*	PADOVA	PD	Ass. Prim.
457	BATTAFARANO	MARIA ANTONIETTA	10,30*	COSENZA	CS	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
458	VIGORITI	FRANCO	10,30	DUINO AURISINA	TS	Ass. Prim. / Cont. Ass.
459	TUCCITTO	SEBASTIANO	10,20*	SIRACUSA	SR	Ass. Prim. / Cont. Ass.
460	LIUT	CATERINA	10,20*	PORDENONE	PN	Ass. Prim. / Med. Servizi / Cont. Ass.
461	FERRARO	GIUSEPPE	10,20*	CANICATTI'	AG	Ass. Prim. / Cont. Ass.
462	SANTANGELO	ANTONIO	10,20*	SANT'ANGELO DI BROLO	ME	Ass. Prim. / Cont. Ass.
463	PALMISANO	GIUSEPPE	10,20*	QUARTO D'ALTINO	VE	Ass. Prim.
464	CRICCHI	LUIGI	10,20*	L'AQUILA	AQ	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
465	CALDERONE	FRANCESCO TINDARO	10,20	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	Ass. Prim. / Cont. Ass.
466	STRUTTI	CLAUDIA	10,20*	TRIESTE	TS	Cont. Ass. / Med. Servizi
467	VE NE	MASSIMO LEONARDO	10,15*	SAN SEVERO	FG	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
468	SCOCCA	ANTONIETTA	10,10*	GAMBATESA	CB	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
469	BOLDINI	SIMONA	10,00*	ROMA	RM	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
470	DI GABRIELE	GIUSEPPA	10,00*	MODICA	RG	Ass. Prim. / Cont. Ass.
471	MOTTOLA	ARMANDO	10,00*	FOGLIANISE	BN	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
472	BUTTINI	GIOVANNI	10,00*	VELLETRI	RM	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
473	URICCHIO	ALBERTO	9,95	FARA IN SABINA	RI	Cont. Ass.
474	DELLA LOGGIA	PAOLO	9,90*	TRIESTE	TS	Ass. Prim.
475	MICOLI	Barbara	9,90	INTROBIO	LC	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
476	PINZUTI	LINDA	9,80*	SIENA	SI	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Settori
477	DE FEO	FATIMA	9,80*	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Med. Servizi / Cont. Ass.
478	MILANINI	MICHELA	9,80*	SANSEPOLCRO	AR	Ass. Prim.
479	DENI	LAURA	9,80*	CATANIA	CT	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
480	MAURIZIO	RAFFAELLA	9,70*	LATISANA	UD	Ass. Prim.
481	RICCI	CLARA	9,60*	TAVAGNACCO	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
482	ESPOSITO	IDA	9,60*	SIANO	SA	Cont. Ass. / Med. Servizi
483	BRANCIFORTI	GIACOMO SALVATORE	9,60	DIANO D'ALBA	CN	Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
484	RINALDI	ELIO ROBERTO	9,60*	TORRE DEL GRECO	NA	Cont. Ass.
485	CLARI	TATIANA	9,55*	STARANZANO	GO	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
486	BOSCO	DOMENICA ANGELA GIUSEP	9,50*	UDINE	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass.
487	FAVATO	ANIELLO	9,50*	ATRIPALDA	AV	Ass. Prim. / Cont. Ass.
488	CAPITANI	MASCIA	9,40*	CASTIGNANO	AP	Ass. Prim. / Cont. Ass.
489	BERTOLAMI	ANTONINO	9,40	RUDA	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass.
490	GOMBIA	Simona	9,30*	NAPOLI	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass.
491	ROMANO	ROSARIO	9,30	TORRE ANNUNZIATA	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Emerg. Terr.
492	SANTORO	MICHELE	9,30*	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	Cont. Ass.
493	SANGIULIANO	PIETRO	9,20*	PERETE	CE	Ass. Prim. / Cont. Ass.
494	JULIANI	Tamilda Grazia	9,20*	ROMA	RM	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
495	BARCATI	ILARIA	9,20*	TREVISO	TV	Ass. Prim.
496	ANNUNZIATA	ILARIA RAFFAELLA	9,20*	NAPOLI	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
497	ABAGNALE	RAFFAELE	9,20*	POMPEI	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass.
498	FACCA	FRANCESCA	9,10*	MANIAGO	PN	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
499	CAGGEGI	MARIA AGNESE	9,10*	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN	Ass. Prim. / Med. Servizi
500	TANGARI	Michele	9,10*	TERLIZZI	BA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
501	FERONE	CARMEN ANGELA NUNZIA	9,10*	SPERONE	AV	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
502	BISIANI	FABRIZIO	9,10	PORDENONE	PN	Ass. Prim.
503	BRUNO	SANTE	9,10	APRICENA	FG	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
504	FERRO	SILVIO	9,00*	FRATTAMAGGIORE	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Settori
505	DORIA	PAOLO	9,00 *	SAN CANZIAN D'ISONZO	GO	Ass. Prim. / Cont. Ass.
506	SAVERINO	FABIO	9,00 *	PISA	PI	Ass. Prim. / Cont. Ass.
507	LEO	VALERIA AGATA	9,00 *	UDINE	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
508	MORRONE	LOREDANA	9,00 *	MONDRAGONE	CE	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
509	MELE	DOMENICO GIOVANNI BATTI	8,90	GORGOLIONE	MT	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
510	NICOLAZZI	LUCIANA	8,90	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Med. Servizi
511	DEGENHARDT	Max	8,80 *	RONCHI DEI LEGIONARI	GO	Ass. Prim.
512	SCHIAVONE	CONCETTA	8,80 *	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
513	FIORILLO	DANIILA	8,80 *	POMIGLIANO D'ARCO	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Emerg. Terr.
514	LETTIERI	MARIA ROSARIA	8,80 *	SALERNO	SA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
515	VICINANZA	CARLO	8,80 *	CASTELLAMMARE DI STABIA	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
516	ALESI	ANTONINA	8,80	CIMINNA	PA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
517	MORETTI	MICHELE EMILIA	8,80	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Cont. Ass.
518	MASSARUTTO	ALESSIA	8,70 *	SOMMACAMPAGNA	VR	Ass. Prim.
519	CRISPI	FRANCESCO	8,70 *	CATANIA	CT	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
520	DE FRANCESCO	RAFFAELE	8,70 *	MONTEMARANO	AV	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
521	D'ANNA	PAOLA	8,70 *	NAPOLI	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
522	MATTIGHELLO	PAOLO	8,70 *	TRICESIMO	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
523	PARLATO	ALESSANDRA	8,60 *	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
524	FUSCO	SONIA	8,60 *	SANTAGATA DE' GOTI	BN	Ass. Prim. / Med. Servizi
525	PINNI	GIUDITTA	8,60 *	CONEGLIANO	TV	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
526	DI PIAZZA	LAURA	8,50 *	TOLMEZZO	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass.
527	SPECIALE	CATERINA	8,50 *	COSENZA	CS	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
528	DEL VECCHIO	LISA	8,50 *	AVERSA	CE	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
529	MARZANO	CLORINDA	8,40 *	FONDI	LT	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
530	COLASANTI	ANDREA	8,40 *	TERNI	TR	Ass. Prim.
531	NIRCHIO	ELENA	8,40 *	SANT'ARPINO	CE	Cont. Ass. / Med. Servizi
532	MERLINO	GAETANA	8,40 *	PORPETTO	UD	Ass. Prim. / Med. Servizi / Cont. Ass.

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Settori
533	MAROTTI	Gemma	8,40 *	ROMA	RM	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
534	FRONDAROLI	FULVIO	8,40 *	VALDOBBIADENE	TV	Ass. Prim.
535	BRUSSI	VALENTINA	8,30 *	UDINE	UD	Ass. Prim. / Med. Servizi
536	REINA	CARMINE	8,25 *	FORMIA	LT	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
537	RAGUNI'	GIORGIO	8,20 *	RIPOSTO	CT	Ass. Prim. / Ass. Prim. / Med. Servizi
538	CALOGERO	ORSOLA LILIANA	8,20 *	MONOPOLI	BA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
539	CARNEVALE	EMANUELE	8,20 *	ROMA	RM	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
540	PERISANO	MARIO	8,20 *	ROMA	RM	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
541	GASPARDO	ELISA	8,20 *	PORDENONE	PN	Ass. Prim. / Cont. Ass.
542	SILVESTRO	STEFANIA	8,20 *	PORTICI	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
543	LICATA	SABRINA	8,20 *	UDINE	UD	Ass. Prim. / Med. Servizi
544	BOOR	MIHAELA	8,20 *	BUTTRIO	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
545	PISCITELLI	ESTHER LETIZIA	8,20 *	SANTA MARIA A VICO	CE	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
546	BONOMI	GEORGINA ELENA RUTH	8,20 *	ROMA	RM	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
547	BORIA	CATERINA DANIELA	8,20 *	SEGRATE	MI	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
548	AURIGEMMA	MICHELANGELO	8,20 *	CAPUA	CE	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
549	D'IPPOLITO	VALENTINA	8,10 *	PORDENONE	PN	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
550	BALDINI	ELENA	8,10 *	GONARS	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass.
551	GALATI RANDO	VINCENZA	8,10 *	CASTELL'UMBERTO	ME	Ass. Prim.
552	COZZOLINO	GIANPIERO	8,10 *	PORTICI	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
553	VIOLANTE	PAOLA	8,00 *	FOSSACESIA	CH	Ass. Prim. / Med. Servizi
554	MELFI	MARIA	7,95	ACERRA	NA	Cont. Ass. / Med. Servizi
555	COTECCHIA	CLELIA	7,90 *	CALVI RISORTA	CE	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
556	BENEDETTO	GABRIELLA	7,90 *	POMIGLIANO D'ARCO	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
557	VOSELLI	SARA	7,90 *	PORCIA	PN	Ass. Prim. / Cont. Ass.
558	IANNELLI	MARIANO	7,90 *	SAN DANIELE DEL FRIULI	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
559	PERUZZINI	CARLO MATTEO	7,90 *	TRENTO	TN	Ass. Prim.
560	CAVUTO	CRISTIANO	7,90 *	TOLLO	CH	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Settori
561	ALICINO	FRANCESCO	7,90*	CASTEGNERO	VI	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
562	TOMASELLI	ROSANNA	7,90*	SAN MARCO DELCAVOTTI	BN	Ass. Prim. / Cont. Ass.
563	D'ANGELO	ANTONINO	7,90	PALERMO	PA	Ass. Prim. / Cont. Ass.
564	CAPISCIOLTO	VIRGINIA MARIA	7,90*	APRIGLIANO	CS	Ass. Prim.
565	ZAVARONI	CARLO	7,90	MONTECCHIO EMILIA	RE	Cont. Ass.
566	SAVIANO	RAFFAELE	7,80*	CARDITO	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
567	DI FEDERICO	CRISTINA	7,70*	ANCONA	AN	Ass. Prim. / Cont. Ass.
568	CANESTRINO	GENNARO	7,70*	BARI	BA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
569	D'ALESSIO	CARMELA	7,70*	FRIGNANO	CE	Ass. Prim.
570	PARENTE	Raffaele	7,70*	CAPUA	CE	Cont. Ass. / Med. Servizi
571	CALOBRISSI	CINZIA	7,70*	FIRENZE	FI	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
572	RANALDO	GEPPINA	7,70*	PADULI	BN	Ass. Prim. / Cont. Ass.
573	MARALDO	OFELIA	7,70*	PASIAN DI PRATO	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
574	GUIDO	SALVATORE	7,70*	RENDE	CS	Ass. Prim. / Cont. Ass.
575	MELO	MASSIMO	7,70*	RUBANO	PD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
576	EURO	GIOVANNI	7,70*	PONTELANDOLFO	BN	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
577	FAVERO	PIERANGELO	7,70	UDINE	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
578	GREGORI	ATTILIO	7,60*	GUIDONIA MONTECELIO	RM	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
579	OLIANA	FEDERICA	7,60*	SAN FIOR	TV	Ass. Prim.
580	CHIURI	DIANA ANNA ELISA	7,50*	TRICASE	LE	Ass. Prim. / Cont. Ass.
581	DARUGNA	PIETRO	7,40*	LAMON	BL	Ass. Prim.
582	ZICCOLELLA	GIUSEPPE	7,40*	ACERRA	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass.
583	MASUTTI	FLORA	7,30	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
584	EPAMINONDA	AMEDEO	7,30	AUGUSTA	SR	Ass. Prim. / Cont. Ass.
585	THOMAS	OLIVIA MARIA	7,20*	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	PN	Ass. Prim. / Cont. Ass.
586	DI SALVO	CARMINE	7,20*	CASERTA	CE	Ass. Prim. / Cont. Ass.
587	FESTA	FERRUCCIO	7,20*	AVELLINO	AV	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
588	PELLARIN	ALESSANDRA	7,20*	UDINE	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Settori
589	DARIO	LUIGI	7,20*	RAVEO	UD	Ass. Prim. / Med. Servizi / Cont. Ass.
590	SCAPIN	LORENZO	7,10	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
591	D'ALONZO	MARIA GIOVANNA	7,00	ALTINO	CH	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
592	DA PONTE	ALESSANDRO	6,90	PORDENONE	PN	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
593	D'ANDREA	MONICA	6,70	GRUARO	VE	Ass. Prim. / Cont. Ass.
594	SACCO	MARIA ROSARIA	6,70	CASERTA	CE	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
595	CONSONNI	FLAVIO	6,60	PORDENONE	PN	Ass. Prim.
596	BORRELLI	VINCENZO	6,05	NAPOLI	NA	Cont. Ass.
597	URSO	MICHELE	6,00	PADOVA	PD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
598	SARTO	DARIO	5,80	TRIESTE	TS	Ass. Prim.
599	GATTO	MASSIMO	5,80	PALERMO	PA	Ass. Prim.
600	CHIECO	ANDREA	5,70	TRIESTE	TS	Cont. Ass. / Emerg. Terr.
601	PALOMBELLA	OSVALDO	5,65	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
602	MENEGHINI	GIUSEPPINA	5,50	PORCIA	PN	Ass. Prim.
603	MILAN	ISABELLA	5,50	AVIANO	PN	Ass. Prim. / Cont. Ass.
604	LOJERO	GAETANO UBALDO	5,40	PORTOGRUARO	VE	Cont. Ass.
605	GRASSO	MARINELLA	5,30	LINGUAGLOSSA	CT	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
606	ARCIDIACONO	DANIELA	5,30	TREMESTIERI ETNEO	CT	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
607	BONO	ANGELA	5,20	MISILMERI	PA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
608	ROLLO	ROBERTO	5,10	ROMA	RM	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
609	FAZIO	MASSIMILIANO	5,00	SAN CANZIAN D'ISONZO	GO	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
610	SANTIN	STEFANO	4,75	UDINE	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass.
611	RIOSI	MARINA	4,70	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Med. Servizi
612	ROVEDO	ANTONELLA	4,70	PORDENONE	PN	Cont. Ass.
613	DI GIORGIO	ENZO	4,70	UDINE	UD	Ass. Prim. / Med. Servizi
614	TAMARO	PAOLO	4,50	TRIESTE	TS	Ass. Prim.
615	LOGROSCINO	ANTONIO	4,40	BARI	BA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
616	MAZZONI	MASSIMO	4,40	VERBANIA	VB	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi

I punteggi con * un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Settori
617	STICOTTI	CARLO	4,30	PASIAN DI PRATO	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
618	LAURIA	SANTI FEDELE	4,10	BORGETTO	PA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
619	RUFFINO	MARIA GRAZIA	4,10	ROMA	RM	Med. Servizi / Cont. Ass.
620	CIANI	DANILO	4,10	ROMA	RM	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
621	PARENTE	ELIGIO	4,00	POZZUOLI	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
622	DAMETTO	GRAZIELLA	3,90	PREGANZIOL	TV	Ass. Prim.
623	FALVO	VINCENZO	3,90	LAMEZIA TERME	CZ	Ass. Prim.
624	CASACCIO	DANIELE	3,80	POVOLETTO	UD	Ass. Prim. / Med. Servizi
625	TABATABAEI	MANDANA	3,60	FIRENZE	FI	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
626	SANCANDI	MAURIZIO	3,40	PAGNACCO	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass.
627	MARTIN	VALENTINA	3,30	ENEMONZO	UD	Ass. Prim.
628	PATERNO'	ROSARIA	3,20	PATERNO'	CT	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
629	GRIMAZ	STEFANIA	3,10	TAVAGNACCO	UD	Ass. Prim.
630	KAMELI	SEYED SAID	3,10	NAPOLI	NA	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
631	LIZZIO	SEBASTIANO	3,05	UDINE	UD	Ass. Prim.
632	VITRANI	BARBARA	3,00	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
633	DENTAMARO	GAETANO	3,00	MODUGNO	BA	Cont. Ass.
634	INNOCENTE	ROBERTO	2,90	AZZANO DECIMO	PN	Ass. Prim.
635	GARLATTI COSTA	Elena	2,50	FORGARIA NEL FRIULI	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
636	DICHIO	DOMENICO	2,50	TAVAGNACCO	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass.
637	TASCA	GIULIANA	2,40	GORIZIA	GO	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
638	MIANI	STEFANO nato il 13/06/1959	2,20	UDINE	UD	Ass. Prim.
639	GRACCI	ALESSANDRO	2,00	EMPOLI	FI	Ass. Prim. / Cont. Ass.
640	ANASTASI	ALBERTO	2,00	CAMPLI	TE	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
641	MASTELLA	GIAN PAOLO	1,80	VERONA	VR	Cont. Ass. / Med. Servizi
642	VALOTTO	CLAUDIO	1,70	UDINE	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
643	BRAVIN	ANDREA	1,70	UDINE	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
644	DE ANGELIS	PIO	1,70	MANIAGO	PN	Ass. Prim.

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Settori
645	BORGESE	ESTERINA	1,60	PROVAGLIO D'ISEO	BS	Ass. Prim.
646	CIRILLO	ENRICO	1,60	SPERONE	AV	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
647	CARBONARA	TERESA ANTONIA	1,60	MONFALCONE	GO	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
648	ANTONUZZI	ROBERTA	1,50	MONFALCONE	GO	Ass. Prim. / Med. Servizi
649	DRI	CINZIA	1,50	TALMASSONS	UD	Ass. Prim.
650	TATTONI	PAOLO	1,50	TRIESTE	TS	Ass. Prim.
651	BERTELLI	FIDIA	1,50	BUTTRIO	UD	Ass. Prim.
652	LEONE	DOMENICO	1,40	REGGIO CALABRIA	RC	Cont. Ass.
653	CINGANELLI	ROLANDO	1,10	FIRENZE	FI	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
654	OTTAVIANI	GIORGIO	1,00	ROMA	RM	Cont. Ass. / Med. Servizi
655	RIPOLI	GIAMBATTISTA	1,00	ROMA	RM	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
656	PAOLUZZI TOMADA	Giorgio	1,00	MANZANO	TN	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
657	MEDORI	IRENE	1,00	FERMO	AP	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
658	VAZZOLER	IORELLA	0,90	SACILE	PN	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
659	FERRO	GIUSEPPE	0,90	PORCIA	PN	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
660	CARBONE	GIUSEPPE	0,90	MARTIGNACCO	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass.
661	RABBANI	HAMZEH	0,80	VENETICO	ME	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
662	GAMBA	SABINA	0,70	UDINE	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
663	SALVADOR	LILIANA	0,70	MONFALCONE	GO	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
664	BONANTE	PIER PAOLO ANTONIO	0,50	MATTINATA	FG	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
665	PAJARO	NICOLETTA	0,50	PAGNACCO	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
666	LEONETTI	ANTONIO	0,50	REGGIO CALABRIA	RC	Cont. Ass.
667	TOZZI	PIETRO	0,50	FIRENZE	FI	Med. Servizi
668	LANDRIANI	AURORA	0,30	FERRARA	FE	Ass. Prim. / Emerg. Terr.
669	MAGLIONE	MICHELE	0,30	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
670	SINICCO	GIOVANNA	0,30	UDINE	UD	Ass. Prim.
671	DI SANTE	GIUSEPPE	0,30	PADOVA	PD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
672	RESCH	GIUSEPPE	0,00	DOLO	VE	Ass. Prim.

I punteggi con * un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio	Residenza	Prov.	Settori
673	IVANCIC	IGOR	0,00	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
674	IEZZI	Denia	0,00	RIPA TEATINA	CH	Ass. Prim.
675	MILOCANI	MARIA LUISA	0,00	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
676	IACUMIN	FRANCO	0,00	STARANZANO	GO	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
677	VENETO	BRUNO	0,00	ROMA	RM	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
678	SPERONI	CARLO GIUSEPPE	0,00	AGAZZANO	PC	Ass. Prim. / Med. Servizi / Emerg. Terr.
679	FABRIS	MAURO	0,00	TRIESTE	TS	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi
680	VIDONI	RAFFAELE ANGIOLO ARNAL	0,00	VARMO	UD	Ass. Prim. / Cont. Ass. / Med. Servizi

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.
497	ABAGNALE	RAFFAELE	9,20	*	POMPEI	NA
54	ABOU-HEIF	EHAB	46,45		TRIESTE	TS
307	ACCARDI	ANTONIO	16,40	*	MONFALCONE	GO
423	ADILETTA	MICHELE	11,10	*	SARNO	SA
24	ALBANESE	ANTONIO	58,65		SIDERNO	RC
308	ALBORGHETTI	PAOLA	16,30	*	CORDENONS	PN
516	ALESI	ANTONINA	8,80		CIMINNA	PA
361	ALI'	ROBERTO	13,40		MESSINA	ME
561	ALICINO	FRANCESCO	7,90	*	CASTEGNERO	VI
640	ANASTASI	ALBERTO	2,00		CAMPLI	TE
46	ANASTASI	ELISA	48,60		TRICESIMO	UD
12	ANASTASI	ENZO	71,70		UDINE	UD
164	ANDRIGHETTO	ENRICA	27,70		SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	UD
158	ANGELI	MARIO	28,50		ROVEREDO IN PIANO	PN
496	ANNUNZIATA	ILARIA RAFFAELLA	9,20	*	NAPOLI	PN
16	ANTONIAKOMI	DIEGO	66,10		FORNI DI SOPRA	NA
648	ANTONUTTI	ROBERTA	1,50		MONFALCONE	UD
248	ARAGONA	ANDREA	19,90	*	SCIGLIANO	GO
606	ARCIDIACONO	DANIELA	5,30		TREMESTIERI ETNEO	CS
268	ARGENIO	ALESSIO	18,80	*	VILLARICCA	CT
215	ASTARITA	GIOVANNI	22,40	*	NAPOLI	NA
292	AURICCHIO	LUIGI GERARDO	17,00	*	ALBANELLA	NA
548	AURIGEMMA	MICHELANGELO	8,20	*	CAPUA	SA
97	AVETA	ALFREDO	36,80		CASSACCO	CE
456	AVEZU'	FEDERICA	10,30	*	PADOVA	UD
288	BAGNAROL	LUCA	17,30	*	ZOPPOLA	PD
309	BAGNOLI	ALESSANDRA	16,30	*	CORMANO	PN
91	BAIARDINI	GIUSEPPINA	37,70	*	NOCERA INFERIORE	MI
165	BAIBARAC	MAGDALENA	27,60	*	POZZUOLI	SA
22	BAIZ	MAURO	60,40		TRIESTE	NA
139	BALDARI	VALENTINO	30,80	*	CISTERNINO	TS
550	BALDINI	ELENA	8,10	*	GONARS	BR
395	BARACCHINI	PAOLA	11,90	*	UDINE	UD
264	BARBALACE	DOMENICO	19,00		LIMBADI	UD
428	BARBARANO	FEDERICO	10,90	*	NAPOLI	VV
495	BARCATI	ILARIA	9,20	*	TREVISO	NA
116	BARRESSI	ALBERTO	35,20	*	RONCHI DELLEGIONARI	TV
						GO

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.
25	BARONE	FORTUNATO	57,75		GRADO	GO
105	BARRESI	PIETRO	36,20		PALERMO	PA
75	BASSANI	ALICE	41,40		UDINE	UD
109	BASSO	ANTONIO	35,70 *		FIUME VENETO	PN
14	BASTIANI	DARIO	68,10		TRIESTE	TS
457	BATTAFARANO	MARIA ANTONIETTA	10,30 *		COSENZA	CS
249	BELVISO	ANNA ELISABETTA	19,90 *		PUTIGNANO	BA
40	BENEDETTI	FRANCO	52,10		GRADO	GO
275	BENEDETTI	MARINELLA	18,00		TRIESTE	TS
556	BENEDETTO	GABRIELLA	7,90 *		POMIGLIANO D'ARCO	NA
246	BENINTEDE	VINCENZO	20,00		PRIOLO GARGALLO	SR
160	BENTIVEGNA	CARMELO	28,20		SIRACUSA	SR
445	BENVENUTI	DIEGO	10,60 *		SAN MINIATO	PT
216	BERGNACH	BARBARA	22,35		UDINE	UD
408	BERGO	LAURA	11,50 *		ROSOLINA	RO
194	BERNARD	MARCO	24,20 *		CORDOVADO	PN
274	BERNASCONI	PAOLA	18,10		MONFALCONE	GO
651	BERTELLI	FIDIA	1,50		BUTTRIO	UD
489	BERTOLAMI	ANTONINO	9,40		RUDA	UD
214	BERTOLI	MARIA	22,50		TRIESTE	TS
34	BERTUZZI	FRANCESCO	54,20		TRIESTE	TS
218	BEUTELS	SEVERINE	22,10 *		CERVIGNANO DEL FRIULI	UD
298	BIANCO	MARINELLA	16,70 *		GENOVA	GE
410	BIANCO	VINCENZO	11,50		PORDENONE	PN
253	BISCARO	MARCO	19,70 *		SESTO SAN GIOVANNI	MI
502	BISIANI	FABRIZIO	9,10		PORDENONE	PN
		DAVIDE		Non in possesso attestato di formazione in MG	UDINE	UD
199	BLANCO	GIUSEPPINA IRMA	23,60		UDINE	UD
368	BOCCUCCI	NICOLA	13,15		SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN
8	BOITI	MAURO	77,70		OVARO	UD
469	BOLDINI	SIMONA	10,00 *		ROMA	RM
71	BOLIANDI	MARCO	42,10		TRIESTE	TS
447	BONANNO	RIITA	10,60 *		TOLENTINO	MC
664	BONANTE	PIER PAOLO ANTONIO	0,50		MATTINATA	FG
607	BONO	ANGELA	5,20		MISILMERI	PA
546	BONOMI	GEORGINA ELENA RUTH	8,20 *		ROMA	RM
544	BOOR	MIHAELA	8,20 *		BUTTRIO	UD

I punteggi con * un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.
645	BORGESE	ESTERINA	1,60		PROVAGLIO D'ISEO	BS
547	BORIA	CATERINA DANIELA	8,20 *		SEGRATE	MI
378	BORRELLI	ANTONIO	12,60 *		NAPOLI	NA
596	BORRELLI	VINCENZO	6,05		NAPOLI	NA
358	BOSA	MARIA ANGELA	13,40 *		ARZENE	PN
486	BOSCO	DOMENICA ANGELA GIUSEP	9,50 *		UDINE	UD
227	BOUCHE'	CARLO	21,00		TRIESTE	TS
483	BRANCIFORTI	GIACOMO SALVATORE	9,60		DIANO D'ALBA	CN
367	BRANCIFORTI	SALVATORE	13,20 *		CATANIA	CT
169	BRATTOVICH	ANTONELLA	27,00 *		TRIESTE	TS
643	BRAVIN	ANDREA	1,70		UDINE	UD
66	BRAVO	MARIA ANGELA	43,85		REANA DEL ROIALE	UD
15	BRAY	PANTALEO	67,10		UDINE	UD
113	BREGANT	CHIARA	35,40 *		GORIZIA	GO
277	BROLLO	LORIS	17,90 *		GEMONA DEL FRIULI	UD
289	BRUCKBAUER	MICHIELA	17,30 *		SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN
503	BRUNO	SANTE	9,10		APRICENA	FG
322	BRUNO BERTETTO	IVANO	15,10 *		SAN TEODORO	NU
535	BRUSSI	VALENTINA	8,30 *		UDINE	UD
240	BUCCERI	ALBERTO	20,30 *		UDINE	CT
85	BUCCI	GIUSEPPE	39,20		CATANIA	UD
145	BUSCEMI	ANGELO	29,80		MAJANO	BG
96	BUSCEMI	FRANCESCA	36,80		ROMANO DI LOMBARDIA	AG
472	BUTTINI	GIOVANNI	10,00 *		SCIACCA	AG
258	BUZZI	FULVIO	19,40		VELLETRI	RM
499	CAGGEGI	MARIA AGNESE	9,10 *		CORDENONS	PN
465	CALDERONE	FRANCESCO TINDARO	10,20		SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN
291	CALDIERI	ERASMO	17,00 *		BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME
119	CALO'	COSIMO SALVATORE	34,70 *		SAN GIORGIO A CREMANO	NA
571	CALOBRISSI	CINZIA	7,70 *		BUAIA	UD
538	CALOGERO	ORSOLA LILIANA	8,20 *		FIRENZE	FI
441	CALVO	GIUSEPPE MARCELLO	10,70 *		MONOPOLI	BA
235	CAMERLINGO	FRANCESCO	20,40 *		PEDARA	CT
313	CANDIDO	SALVATORE	15,90		GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA
568	CANESTRINO	GENNARO	7,70 *		GELA	CL
222	CANNIZZARO	GIUSEPPE	21,60		BARI	BA
564	CAPISCIOLTO	VIRGINIA MARIA	7,90 *		FIRENZE	FI
					APRIGLIANO	CS

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.
488	CAPITANI	MASCIA	9,40	*	CASTIGNANO	AP
86	CAPOBIANCO	GAETANO	38,70		TOLMEZZO	UD
6	CAPELLO	GIUSEPPE	81,20		LUSEVERA	UD
180	CAPPITELLI	GIANNA	25,80	*	TRIESTE	TS
439	CAPRIO	MARICA	10,70	*	MARCIANISE	CE
400	CARADONNA	MARIA	11,80	*	PALERMO	PA
647	CARBONARA	TERESA ANTONIA	1,60		MONFALCONE	GO
660	CARBONE	GIUSEPPE	0,90		MARTIGNACCO	UD
153	CARBONE	REMIGIO	29,10		SOMMA VESUVIANA	NA
446	CARLUCCI	DONATINA	10,60	*	BELLA	PZ
203	CARMOSINO	FERDINANDO	23,10	*	RIONERO SANNITICO	IS
539	CARNEVALE	EMANUELE	8,20	*	ROMA	RM
624	CASACCIO	DANIELE	3,80		POVOLETTO	UD
255	CASTIGLIONE	ANNA	19,50	*	MUGGIA	TS
106	CASUCCIO	LUIGI MARIA ALFREDO	35,95		CALTANISSETTA	CL
359	CATTONAR	SERGIO	13,40		TRIESTE	TS
73	CAUTI	ANTONELLA EMILIA MARIA	41,60	*	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS
124	CAVALLARO	LINO	33,70		GORIZIA	GO
108	CAVALLARO	VITO	35,90		PULFERO	UD
560	CAVUTO	CRISTIANO	7,90	*	TOLLO	CH
381	CECCARINI	LAURA	12,45		ROMA	RM
118	CERRACCHIO	GUSTAVO	34,80	*	QUARTO	NA
79	CERTO	FRANCESCO	40,20		TORREGROTTA	ME
112	CESARANO	GABRIELE	35,60		LETTERE	NA
157	CETKOVIC	BORIS	28,60		SESTO SAN GIOVANNI	MI
93	CHAMOUNI	BENYAMIN MOSHE'	37,40		ROMA	RM
36	CHIATTO	UMBERTO	53,80		AVERSA	CE
436	CHIAVACCINI	MARIO	10,80	*	LIVORNO	LI
600	CHIECO	ANDREA	5,70		TRIESTE	TS
372	CHIUCH	IRENE	12,70	*	RIVIGNANO	UD
580	CHIURI	DIANA ANNA ELISA	7,50	*	TRICASE	LE
620	CIANI	DANILO	4,10		ROMA	RM
330	CICALESE	ANTONIO	14,60	*	PONTECAGNANO FAIANO	SA
162	CICUTA	GIANNI	27,85		CORDENONS	PN
653	CINGANELLI	ROLANDO	1,10		FIRENZE	FI
353	CIPOLLETTI	PATRIZIA	13,60	*	CAPRIGLIA IRPINA	AV
646	CIRILLO	ENRICO	1,60		SPERONE	AV

I punteggi con * un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.
221	CITARELLA	GIACOMO	21,60	*	POZZILLI	IS
346	CIVITILLO	SAMANTHA	13,90	*	PIEDIMONTE MATESE	CE
383	GLAIMA	DANIEL	12,30	*	PAULARO	UD
485	CLARI	TATIANA	9,55	*	STARANZANO	GO
224	CLOCCHIATTI	LARA	21,10	*	TRIESTE	TS
362	COCIANI	LORENZO	13,30	*	MUGGIA	TS
279	CODUTTI	ROLANDO	17,80	*	MORUZZO	UD
530	COLASANTI	ANDREA	8,40	*	TERNI	TR
20	COLLE	FLAVIO	60,60		TAVAGNACCO	UD
198	COLLELUORI	CARMINE	23,60	*	MONFALCONE	GO
244	CONCINA	LARA	20,10	*	REANA DEL ROIALE	UD
65	CONDORELLI	SALVATORE CLAUDIO	44,10		CARLENTINI	SR
595	CONSONNI	FLAVIO	6,60		PORDENONE	PN
394	CONTE	BRUNO	12,00		ARDEA	RM
229	CONTE	GIOVANNI	20,80	*	NAPOLI	NA
176	COPPOLA	ELENA	26,30		BUDRIO	BO
281	COPPOLA	GIUSEPPE	17,75	*	CASALNUOVO DI NAPOLI	NA
397	COPPOLA	RAFFAELE	11,90	*	NOCERA INFERIORE	SA
379	COPPOLA	SABRINA	12,50	*	SORRENTO	NA
337	CORAZZA	EMANUELA	14,20	*	AZZANO DECIMO	PN
404	CORONICA	ELENA	11,60	*	TRIESTE	TS
90	CORSO	FILIPPO MARIO	37,80		SCIACCA	AG
350	CORVINO	GIOVANNI	13,60	*	FOGGIA	FG
241	COSCIA	SALVATORE	20,25	*	VERRES	AO
76	COSSANO	ADA MALVINA	40,95	*	TRIESTE	TS
555	COTECCHIA	CLELIA	7,90	*	CALVI RISORTA	CE
552	COZZOLINO	GIANPIERO	8,10	*	PORTICI	NA
464	CRICCHI	LUIGI	10,20	*	L'AQUILA	AQ
519	CRISPI	FRANCESCO	8,70	*	CATANIA	CT
89	CRISTIANO	VINCENZO	38,00		CODROIPO	UD
592	DA PONTE	ALESSANDRO	6,90		PORDENONE	PN
331	DA RONGH	LAURA	14,60	*	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	PN
314	DADVAR	ABDOLREZA	15,90	*	MERANO .MERAN.	BZ
569	D'ALESSIO	CARMELA	7,70	*	FRIGNANO	CE
591	D'ALONZO	MARIA GIOVANNA	7,00		ALTINO	CH
207	D'AMATO	GIAMPIERO	23,00		ASCREA	RI
622	DAMETTO	GRAZIELLA	3,90		PREGANZIOL	TV

I punteggi con * un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabético

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.
	DAMINATO	ROBERTO		Non in possesso attestato di formazione in MG	UDINE	UD
593	D'ANDREA	MONICA	6,70		GRUARO	VE
563	D'ANGELO	ANTONINO	7,90		PALERMO	PA
521	D'ANNA	PAOLA	8,70 *		NAPOLI	NA
589	DARIO	LUIGI	7,20 *		RAVEO	UD
581	DARUGNA	PIETRO	7,40 *		LAMON	BL
183	DASSI	FERDINANDO	25,70		TOLMEZZO	UD
644	DE ANGELIS	PIO	1,70		MANIAGO	PN
420	de FELICE	OFELIA	11,20 *		ROMA	RM
477	DE FEO	FATIMA	9,80 *		TRIESTE	TS
520	DE FRANCESCO	RAFFAELE	8,70 *		MONTEMARANO	AV
1	DE GIROLAMO	MAURIZIO	98,40		SAN SEVERO	FG
401	DE LAZZER	FEDERICO	11,80		TRIESTE	TS
412	DE LEONARDIS	CONCETTA	11,40 *		SPOLTORE	PE
37	DE MARCO	GIOVANNI	53,50		MESSINA	ME
142	DE MATTEIS	PIERGIUSEPPE	30,50		NOVOLI	LE
35	DE NICOLELLIS	FILIPPO	54,10 *		FIUMICELLO	UD
454	DE PAOLA	GAETANO	10,40 *		ROMA	RM
130	DE PASCALE	ENRICO	32,80		CAVA DE' TIRRENI	SA
399	DE ROSA	CLEMENTE	11,80 *		PIANO DI SORRENTO	NA
334	DE TINA	TAMARA	14,40 *		CODROIPO	UD
280	DE TROVATO	ALBERTO	17,80		CREMONA	CR
511	DEGENHARDT	Max	8,80 *		RONCHI DEI LEGIONARI	GO
134	DEL FABRO	CARLO	32,05		UDINE	UD
	DEL FORNO	MONICA		Non in possesso attestato di formazione in MG	UDINE	UD
148	DEL PUP	LINO	29,50		CORDENONS	PN
528	DEL VECCHIO	LISA	8,50 *		AVERSA	CE
150	DELBELLO	CLAUDIA	29,30		GRADO	GO
448	DELLA CORTE	SILVIA	10,60 *		TRIESTE	TS
474	DELLA LOGGIA	PAOLO	9,90 *		TRIESTE	TS
30	DELLA MEA	STEFANO	55,30		CAMINO AL TAGLIAMENTO	UD
304	DELLI SANTI	FORTUNATO	16,60 *		BARI	BA
101	DEMARIN	FABRIZIO	36,70		GRAUNO	BA
479	DENI	LAURA	9,80 *		CATANIA	TN
633	DENTAMARO	GAETANO	3,00		MODUGNO	CT
159	DI BARTOLO	GIUSEPPE	28,40		VILLA SANTINA	BA
302	DI BENEDETTO	OLINDO	16,60 *		RENDE	UD
						CS

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.
430	DI CARRIO	ALESSANDRO	10,90 *		NAPOLI	NA
117	DI CHIARA	PIETRO	35,15		MUZZANA DEL TURGNANO	UD
567	DI FEDERICO	CRISTINA	7,70 *		ANCONA	AN
415	DI FILITTO	GIUSEPPE	11,30 *		BATTIPAGLIA	SA
424	DI FRANCO	ALESSANDRO	11,10 *		GODEGA DI SANTURBANO	TV
470	DI GABRIELE	GIUSEPPA	10,00 *		MODICA	RG
177	DI GIAMBATTISTA	NICOLA	26,20 *		UDINE	UD
613	DI GIORGIO	ENZO	4,70		UDINE	UD
102	DI GIROLAMO	CLAUDIO	36,60 *		MAIANO	UD
245	DI IORGI	TERESA	20,00		PIZZO	UD
217	DI MICHELE	ANTONELLA	22,20		TRIESTE	VV
526	DI PIAZZA	LAURA	8,50 *		TOLMEZZO	TS
56	DI PIETRO	ERMINIO	46,10		AVOLA	UD
294	DI QUAL	ELENA	16,70 *		MARTIGNACCO	SR
586	DI SALVO	CARMINE	7,20 *		CASERTA	UD
671	DI SANTE	GIUSEPPE	0,30		PADOVA	CE
265	DIANA	ANTONELLA	18,90 *		GRAZZANISE	PD
636	DICHIO	DOMENICO	2,50		TAVAGNACCO	CE
303	DIMARTINO	GIOVANNA	16,60		RAGUSA	UD
53	DIPLOTTI	LEO	46,70		RESIA	RG
549	D'IPPOLITO	VALENTINA	8,10 *		PORDENONE	UD
443	DOLENTI	MARCO FEDERICO	10,60 *		CUSANO MILANINO	PN
455	DONNARUMMA	CIRO	10,40 *		GRAGNANO	MI
505	DORIA	PAOLO	9,00 *		SAN CANZIAN D'ISONZO	NA
173	DRAGONI	ALESSANDRO	26,60		UDINE	GO
649	DRI	CINZIA	1,50		TALMASSONS	UD
32	DRI	PIER ELIA CARLO	54,50		UDINE	UD
	EKMESCIC	GRADIMIR		Abititato dopo il 31.12.94	NANNO	UD
584	EPAMINONDA	AMEDEO	7,30		AUGUSTA	TN
386	ESPOSITO	EMILIANO	12,30 *		MASSA LUBRENSE	SR
482	ESPOSITO	IDA	9,60 *		SIANO	NA
425	ESTERINI	SERGIO	11,10		ROMA	SA
228	ETNA	CONCETTA	20,85 *		BARCELLONA POZZO DI GOTTO	RM
576	EURO	GIOVANNI	7,70 *		PONTELANDOLFO	ME
679	FABRIS	MAURO	0,00		TRIESTE	BN
498	FACCA	FRANCESCA	9,10 *		MANIAGO	TS
403	FACCHINETTI	RIITA	11,70		GRADO	PN
						GO

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.
435	FADIGA'	PAOLO	10,80 *		LA VALLE AGORDINA	BL
623	FALVO	VINCENZO	3,90		LAMEZIA TERME	CZ
17	FARINA	ROSARIO	65,10 *		MEDEA	GO
260	FARMANI	ALIOSAT	19,20		PRAMAGGIORE	VE
487	FAVATO	ANIELLO	9,50 *		A TRIPALDA	AV
577	FAVERO	PIERANGELO	7,70		UDINE	UD
609	FAZIO	MASSIMILIANO	5,00		SAN CANZIAN D'ISONZO	GO
318	FAZZINI	DANIELA	15,60 *		TARANTO	TA
136	FEDERICI	GINO	31,40		PERUGIA	PG
315	FELICE	GIANPIERO	15,80 *		UDINE	UD
501	FERONE	CARMEN ANGELA NUNZIA	9,10 *		SPERONE	AV
26	FERRARI	GIANFRANCO	57,70		MONFALCONE	GO
461	FERRARO	GIUSEPPE	10,20 *		CANICATTI	AG
659	FERRI	GIUSEPPE	0,90		PORCIA	PN
504	FERRO	SILVIO	9,00 *		FRATTAMAGGIORE	NA
587	FESTA	FERRUCCIO	7,20 *		AVELLINO	AV
125	FIORETTI	MAURO	33,70		ODERZO	TV
513	FIORILLO	DANILA	8,80 *		POMIGLIANO D'ARCO	NA
178	FLORIO	MARIA CARMELA	26,10 *		TRIESTE	TS
452	FORLENZA	CLARA	10,50 *		LATINA	LT
285	FORMATO	FERRANTE	17,60 *		CANZO	CO
	FORNASIERE	EZIO		Non in possesso attestato di formazione in MG	UDINE	UD
370	FORTUNATO	GERARDO	13,00 *		MONTECORVINO ROVELLA	SA
7	FRABONI	GIORGIO	79,00		GORZIA	GO
369	FRANZESE	ANNA	13,10 *		SAN FELICE DEL BENACO	BS
103	FRASCA	TONINO	36,60 *		MONTERODUNI	IS
100	FRASCI	UMBERTO	36,70 *		LIGNANO-SABBIADORO	UD
191	FRESCH	LORELLA	24,40 *		PRATA DI PORDENONE	PN
434	FRIJIA	ANDREA	10,80 *		BATTIPAGLIA	SA
534	FRONDAROLI	FULVIO	8,40 *		VALDOBBIADENE	TV
524	FUSCO	SONIA	8,60 *		SANT'AGATA DE' GOTI	BN
138	GABALDI	GIUSEPPE	30,80 *		CUPELLO	CH
121	GABRIELLI	ANTONIO	34,30		PIRENZE	FI
421	GALASSO MEOLI	ANTONIO	11,20 *		MONTEMILETTO	AV
551	GALATI RANDO	VINCENZA	8,10 *		CASTELL'UMBERTO	ME
83	GALIMBERTI	ANA MARIA	39,70		TAOGLIANO	UD
62	GALLI	GUIDO	44,40		MILANO	MI

I punteggi con * un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.
68	GALLO	PIERO	43,20		PALMANOVA	UD
662	GAMBA	SABINA	0,70		UDINE	UD
635	GARLATTI COSTA	Elena	2,50		FORGARIA NEL FRIULI	UD
541	GASPARDO	ELISA	8,20 *		PORDENONE	PN
364	GATTI	ALESSANDRO	13,30		TRIESTE	TS
599	GATTO	MASSIMO	5,80		PALERMO	PA
438	GAZZOLA	LAURA ELIANA	10,75 *		OSPEDALETTO	TN
99	GIANGRECO	MARIA LIVIA	36,75		MONFALCONE	GO
167	GIANI	NATASCIA	27,20 *		MUGGIA	TS
419	GIANNANDREA	MILEVA	11,20 *		BARI	BA
300	GIANNELLI	PASQUALE	16,60 *		MERANO .MERAN.	BZ
230	GIUNTA	CARMELA	20,80 *		BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME
388	GIURCHI	CLAUDIA LAVINIA	12,20 *		CORDENONS	PN
	GODMAN	BILJANA		Non in possesso attestato di formazione in MG	LUGNANO IN TEVERINA	TR
490	GOMBIA	Simona	9,30 *		NAPOLI	NA
171	GORI	MASSIMO	27,00		CASSACCO	UD
639	GRACCI	ALESSANDRO	2,00		EMPOLI	FI
605	GRASSO	MARINELLA	5,30		LINGUAGLOSSA	CT
284	GRASSO	SEBASTIANO	17,60		LINGUAGLOSSA	CT
70	GRECO	FRANCESCO	42,20		UDINE	UD
141	GRECO	NADYA	30,70 *		TRIESTE	TS
578	GREGORI	ATTILIO	7,60 *		GUIDONIA MONTECELIO	RM
629	GRIMAZ	STEFANIA	3,10		TAVAGNACCO	UD
422	GUCCIARDO	BERNARDO	11,20 *		PALERMO	PA
574	GUIDO	SALVATORE	7,70 *		RENDE	CS
267	HIJAZI	HASSAN	18,90		LATISANA	UD
676	IACUMIN	FRANCO	0,00		STARANZANO	GO
558	IANNELLI	MARIANO	7,90 *		SAN DANIELE DEL FRIULI	UD
674	IEZZI	Denia	0,00		RIPA TEATINA	CH
137	ILARDI	VINCENZO	31,10 *		CASAGIOVE	CE
114	IMPERATORE	PASQUALINO	35,40		SPLIMBERGO	PN
634	INNOCENTE	ROBERTO	2,90		AZZANO DECIMO	PN
351	INSERRA	MARZIA	13,60 *		SAN GIORGIO DI NOGARO	UD
371	INTILLA	ROSALY	12,80 *		SAN CATALDO	CL
147	ISERNIA	PASQUALE	29,70		NOLA	NA
170	IUS	GIOVANNI	27,00 *		MARTIGNACCO	UD
673	IVANCIC	IGOR	0,00		TRIESTE	TS

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.
276	IVANCICH	NADIA	18,00		TRIESTE	TS
437	IZZO	CAROLINA	10,80 *		SANTA MARIA LA CARITA'	NA
206	IZZO	MARIA ROSARIA	23,00		SANTAGATA DE' GOTI	BN
494	JULIANI	Tamilda Grazia	9,20 *		ROMA	RM
630	KAMELI	SEYED SAID	3,10		NAPOLI	NA
343	LA MALFA	LAURA	14,00 *		PIAZZA ARMERINA	EN
668	LANDRIANI	AURORA	0,30		FERRARA	FE
219	LANDRO	DOMENICO	21,70		MARENO DI PIAVE	TV
209	LATONE	SALVATORE	22,85		UDINE	UD
618	LAURIA	SANTI FEDELE	4,10		BORGETTO	PA
380	LAURIOLA	CARMINE	12,50 *		FOGGIA	FG
84	LAUTIERI	CLAUDIO	39,40 *		MONFALCONE	GO
155	LEANZA	NICOLO'	28,90		MILANO	MI
		CRISTINA		Non in possesso attestato di formazione in MG	UDINE	UD
220	LEO	ANGELO	21,70		OSPEDALETTO D'ALPINOLO	AV
507	LEO	VALERIA AGATA	9,00 *		UDINE	UD
185	LEONE	CLAUDIO	25,60 *		CASTELLO TESINO	TN
652	LEONE	DOMENICO	1,40		REGGIO CALABRIA	RC
666	LEONETTI	ANTONIO	0,50		REGGIO CALABRIA	RC
174	LEOTTA	PAOLO NUNZIO LUIGI	26,40 *		CODOGNO	LO
316	LEPORE	DONATO	15,60 *		FOGGIA	FG
514	LETTIERI	MARIA ROSARIA	8,80 *		SALERNO	SA
290	LEVANTINO	MAGDA	17,20 *		TRIESTE	TS
543	LICATA	SABRINA	8,20 *		UDINE	UD
312	LICCARDO	LUISA	15,90 *		MUGNANO DI NAPOLI	NA
460	LIUT	CATERINA	10,20 *		PORDENONE	PN
631	LIZZIO	SEBASTIANO	3,05		UDINE	UD
161	LO PRESTI	LUCIA	28,20 *		CATANZARO	CZ
44	LO TAURO	GIOVANNI	50,70		ERTO E CASSO	PN
190	LODOLO	CRISTINA	24,50		FIUME VENETO	PN
615	LOGROSCINO	ANTONIO	4,40		BARI	BA
604	LOIERO	GAETANO UBALDO	5,40		PORTOGRUARO	VE
384	LOMBARDI	CHRISTIAN	12,30 *		VASTOGIRARDI	IS
393	LOMBARDO	VITTORIO	12,10 *		CATANIA	CT
355	LORUSSO	NICOLA	13,60 *		BARI	BA
81	LOVINO	NICOLA FRANCESCO	40,10 *		GEMONA DEL FRIULI	UD
233	LUCCHETTA	Maria Cristina	20,60 *		GIOIA TAURO	RC

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.
338	LUCCHETTA	Mattia	14,10 *		SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN
61	LUGATTI	EMILIO	44,50		UDINE	UD
186	LUGLIO	DOMENICO	25,50 *		PORTIGLIOLA	RC
363	MACIARELLO	CLELIA	13,30 *		RIARDO	CE
385	MACLI	RICCARDO	12,30 *		ACQUEDOLCI	ME
33	MACRI' DEMARTINO	RICCARDO	54,20		GIOIOSA IONICA	RC
669	MAGLIONE	MICHELE	0,30		TRIESTE	TS
449	MAGRI	VENERA	10,60		MESSINA	ME
299	MAHDAMI	DAROUNKALAI ALI'	16,70		PORDENONE	PN
38	MAINARDIS	MARIA	52,50		AMARO	UD
201	MAIUOLO	ANTONIO	23,30 *		UDINE	UD
19	MALAMISURA	CARLO	60,70		UDINE	UD
55	MALARA	GIUSEPPE MICHELE	46,40		REMANZACCO	UD
398	MANGIOLA	MANUELA	11,80 *		REGGIO CALABRIA	RC
329	MANNINO	MARIA CATENA	14,60 *		REGGIO CALABRIA	RC
573	MARALDO	OFELIA	7,70 *		PARMA	PR
440	MARCHIELLO	MARIA	10,70 *		PASIAN DI PRATO	UD
339	MARCUZZI	SONIA	14,10 *		VALMONTONE	RM
295	MARGHERIT	PAOLO	16,70 *		PORPETTO	UD
11	MARIN	LIONELLO	72,90		CODROIPO	UD
21	MARINO	GIUSEPPE ROBERTO	60,40		TRIESTE	TS
43	MAROCCHO	PAOLA	51,30		GORIZIA	GO
533	MAROTTI	Gemma	8,40 *		MONFALCONE	GO
627	MARTIN	VALENTINA	3,30		ROMA	RM
529	MARZANO	CLORINDA	8,40 *		ENEMONZO	UD
310	MASOTTI	MIRIAM	16,20 *		FONDI	LT
518	MASSARUTTO	ALESSIA	8,70 *		COSEANO	UD
641	MASTELLA	GIAN PAOLO	1,80		SOMMACAMPAGNA	VR
583	MASUTTI	FLORA	7,30		VERONA	VR
522	MATTIGHELLO	PAOLO	8,70 *		TRIESTE	TS
132	MATTIUSSI	TIZIANO	32,20		TRICESIMO	UD
480	MAURIZIO	RAFFAELLA	9,70 *		UDINE	UD
270	MAURO	KATIA	18,20 *		LATISANA	UD
48	MAZZELLA	BEATRICE	47,90		TAVAGNACCO	UD
126	MAZZERO	MARINA	33,45		RIVIGNANO	UD
432	MAZZETTINO	ANTONietta	10,90 *		SAN GIORGIO DI NOGARO	UD
328	MAZZONE	MARIA	14,70 *		NAPOLI	NA
					CASTELPOTO	BN

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.
616	MAZZONI	MASSIMO	4,40		VERBANIA	VB
223	MEDEOT	FRANCESCA	21,10 *		SAN PIER D'ISONZO	GO
657	MEDORI	IRENE	1,00		FERMO	AP
110	MELATO	GIULIO	35,70		PORDENONE	PN
509	MELE	DOMENICO GIOVANNI BATTI	8,90		GORGOGNONE	MT
554	MELFI	MARIA	7,95		ACERRA	NA
575	MELO	MASSIMO	7,70 *		RUBANO	PD
317	MELON	FRANCESCA	15,80 *		GRADO	GO
67	MEMEO	GIOVANNA	43,20 *		UDINE	UD
602	MENEGHINI	GIUSEPPINA	5,50		PORCIA	PN
532	MERLINO	GAETANA	8,40 *		PORPETTO	UD
252	MIANI	STEFANO nato il 20/02/1967	19,70 *		CIVIDALE DEL FRIULI	UD
638	MIANI	STEFANO nato il 13/06/1959	2,20		UDINE	UD
123	MICALI	MARINO	33,70		BICINICO	UD
475	MICOLI	Barbara	9,90		INTROBIO	UD
603	MILAN	ISABELLA	5,50		AVIANO	LC
478	MILANINI	MICHELA	9,80 *		SANSEPOLCRO	PN
200	MILITELLO	GIUSEPPE	23,50		FICARAZZI	AR
675	MILOCANI	MARIA LUISA	0,00		TRIESTE	PA
10	MININEL	WALTER	74,90		POVOLETTO	TS
182	MIRFAKHAIE	MOHSEN MEHRDAD	25,70		CALDERARA DI RENO	UD
72	MITA	TERZIANO	41,65		CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	BO
392	MOFFA	GUIDO	12,10 *		FRATTAMAGGIORE	BO
144	MOLIGNONI	DANIELE	29,90 *		TRIESTE	NA
128	MOLINARI	LAURA	33,25		YARMO	TS
104	MONTALBANO	DOMENICO	36,25		TRIESTE	UD
390	MONTALTO	ANTONELLA	12,10 *		MARIANO DEL FRIULI	TS
9	MONTANINO	CLAUDIO	76,40		UDINE	GO
63	MONTELLA	NICOLA	44,40		CODROIPO	UD
373	MORAS	FRANCESCO	12,70 *		AZZANO DECIMO	UD
517	MORETTI	MICHELE EMILIA	8,80		TRIESTE	PN
31	MORETTONI	ANTONIO	54,60		FIRENZE	TS
508	MORRONE	LOREDANA	9,00 *		MONDRAGONE	FI
58	MORRONE	NICOLA	45,70		MONTENERO DI BISACCIA	CE
263	MOSCARRELLI	MICHELE	19,00 *		UDINE	CB
266	MOSCHINI	TOMMASO	18,90 *		MACERATA	UD
471	MOTTOLA	ARMANDO	10,00 *		FOGLIANISE	MC
						BN

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.
41	MUNARI	FLAVIA	52,00		FIUME VENETO	PN
94	NADDY	JOSEPH	36,95		TRIESTE	TS
184	NAJAFZADEH	AMIR HOUSHANG	25,70		PORCIA	PN
88	NANNIPIERI	ULDERIGO	38,10		REGGIO CALABRIA	RC
64	NAPOLETANO	GIORGIO	44,10 *		TRENTO	TN
352	NASTA	ANTONIO	13,60 *		SAN FELICE DEL BENACO	BS
	NDIP NGANYUO	EMMANUEL		Non in possesso attestato di formazione in MG	MORTEGLIANO	UD
510	NICOLAZZI	LUCIANA	8,90		TRIESTE	TS
531	NIRCHIO	ELENA	8,40 *		SANT'ARPINO	TS
356	NOGARA	CALOGERO	13,40 *		ALMINUSA	CE
135	NORANTE	Federico	31,40 *		SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PA
278	NUNNARI	ENZO	17,80 *		ROMA	PN
324	NUOVO	CHIARA	14,90 *		AIELLO DEL FRIULI	RM
195	OKDE	FADY FOUAD	23,85		CREMONA	UD
579	OLIANA	FEDERICA	7,50 *		SAN FIOR	CR
442	OLIVA	ANGELA	10,60 *		AVERSA	TV
326	ORAZI	VANESSA	14,80 *		ROMA	CE
98	OREFICE	MARINO	36,80		TRIESTE	RM
23	ORESTE	ISABELLA	60,20		CEGLIE DEL CAMPO	TS
57	ORLANDI	STEFANO	45,70		GROSSETO	BA
429	ORLANDO	FEDERICA	10,90		SAN DONA' DI PIAVE	GR
374	ORLANDO	FRANCESCO	12,60 *		CHIETI	VE
654	OTTAVIANI	GIORGIO	1,00		ROMA	CH
212	PADOVAN	UGO MARIO	22,70 *		FARRA D'ALPAGO	RM
82	PADULA	VINCENZO	39,75		GINOSA	BL
238	PAGLIARO	ERMELINDA	20,30 *		PONZA	TA
18	PAGNANELLI	ROBERTO	61,60		TRIESTE	LT
202	PAGONI	GILBERTO	23,30		TRIESTE	TS
665	PAJARO	NICOLETTA	0,50		PAGNACCO	TS
51	PAJER	ANNA	47,10 *		PADOVA	UD
463	PALMISANO	GIUSEPPE	10,20 *		QUARTO D'ALTINO	PD
601	PALOMBELLA	OSVALDO	5,65		TRIESTE	VE
296	PANEBIANCO	SERGIO WALTER	16,70 *		BARI	TS
	PANZERA	ANGELA		Non in possesso attestato di formazione in MG	TAVAGNACCO	BA
247	PAOLETTI	GIUSEPPE	19,90 *		MONTE SAN GIUSTO	UD
656	PAOLUZZI TOMADA	Giorgio	1,00		MANZANO	MC
80	PAPICCHIO	ANTONIO	40,15		CAMPOBASSO	TN

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.
621	PARENTE	ELIGIO	4,00		POZZUOLI	NA
570	PARENTE	Raffaele	7,70	*	CAPUA	CE
74	PARISE	GRAZIANO GIUSEPPE	41,50		TRICESIMO	UD
523	PARLATO	ALESSANDRA	8,60	*	TRIESTE	TS
348	PARLONGO	GIANCARLO	13,70	*	GIOIA TAURO	RC
306	PASCUCCI	MARZIA	16,45	*	ROMA	RM
375	PATAMIA	FRANCESCA	12,60	*	UDINE	UD
628	PATERNO'	ROSARIA	3,20		PATERNO'	UD
52	PECAR	NIVES	46,80	*	TRIESTE	CT
588	PELLARIN	ALESSANDRA	7,20	*	UDINE	TS
345	PELTRONE	BRUNO	14,00	*	BADOLATO	UD
365	PENNISI	GRAZIA	13,30		NESSO	CZ
540	PERISANO	MARIO	8,20	*	ROMA	CO
179	PERMUTTI	SILVIA	25,90	*	TRIESTE	RM
559	PERUZZINI	CARLO MATTEO	7,90	*	TRENTO	TS
283	PETRAGLIA	FRANCESCO	17,70	*	PIAGGINE	TN
311	PEZZANO	MARIA IMMACOLATA	16,10	*	PALIZZI	SA
254	PICARDI	SALVATORE	19,70		CALVANICO	RC
301	PICARIELLO	ENRICA	16,60	*	PALMANOVA	SA
3	PICCINI	GABRIELE	90,10		MARTIGNACCO	UD
450	PICCININ	ANTONELLA	10,50	*	PORDENONE	UD
293	PIERSANTE	PIETRO	16,80	*	CAMPOFORMIDO	PN
402	PIGHIN	FRANCESCA	11,70	*	ZOPPOLA	UD
360	PIGNATIELLO	CARLO	13,40	*	SEREGNO	PN
327	PILLER	PAOLO	14,70		MUGGIA	MI
525	PINNI	GIUDITTA	8,60	*	CONEGLIANO	TS
476	PINZUTI	LINDA	9,80	*	SIENA	TV
545	PISCITELLI	ESTHER LETIZIA	8,20	*	SANTA MARIA A VICO	SI
149	PITASSO	LOREDANA	29,35		ROMA	CE
	PIZZIMENTI	CHIARA		Non in possesso attestato di formazione in MG		RM
409	PIZZORUSSO	VINCENZO	11,50	*	UDINE	UD
120	POIDOMANI	ALESSANDRO	34,50		GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA
407	POLESELLO	MONICA	11,50	*	MODICA	RG
39	POLIMENI	SALVATORE SERGIO	52,40		BRUGNERA	PN
340	PONTICIELLO	NAZARIO	14,10	*	PELLARO	RC
152	PORCELLO	GIUSEPPE	29,15		AVERSA	CE
320	POSSAMAÌ	DANIELA	15,50	*	VILLA SANTINA	UD
					SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.
413	POTENZA	BARBARA	11,40		COLONNA	RM
239	POTTI	GABRIELE	20,30 *		NAPOLI	NA
107	POUSTI	HAMID REZA	35,90		TRICESIMO	UD
232	PRESTI	VINCENZO	20,60 *		MELLILLI	SR
427	PUCCI	RANIERO	11,00 *		LADISPOLI	RM
387	PULACINI	SARA	12,30 *		UDINE	UD
418	QUAGLIOZZI	GABRIELLA	11,20 *		CIAMPINO	RM
391	QUALIZZA	STEFANO	12,10 *		CIVIDALE DEL FRIULI	UD
256	QUARANTA	FABIANA	19,40 *		NAPOLI	NA
661	RABBANI	HAMZEH	0,80		VENETICO	ME
537	RAGUNI'	GIORGIO	8,20 *		RIPOSTO	CT
426	RAMPOGNA	ROBERTA	11,00 *		PORDENONE	PN
572	RANALDO	GEPPINA	7,70 *		PADULI	BN
536	REINA	CARMINE	8,25 *		FORMIA	LT
672	RESCH	GIUSEPPE	0,00		DOLO	VE
181	RIABIZ	ANDREA	25,70 *		MANZANO	UD
481	RICCI	CLARA	9,60 *		TAVAGNACCO	UD
357	RICCI	VINCENZO	13,40		BASSANO DEL GRAPPA	VI
484	RINALDI	ELIO ROBERTO	9,60 *		TORRE DEL GRECO	NA
611	RIOSA	MARINA	4,70		TRIESTE	TS
655	RIPOLI	GIAMBATTISTA	1,00		ROMA	RM
47	RIVILLITO	ANGELO	47,90		TRIESTE	TS
78	RIZZO	MARIATERESA	40,90		PAULARO	UD
189	RIZZO	UGO	24,80		UDINE	UD
376	ROCCHIO	GIUSEPPINA	12,60 *		ISERNIA	IS
28	ROCCONI	GIULIANO	56,90		TRIESTE	TS
154	ROILA	ADRIANO	29,10 *		COMO	CO
608	ROLLO	ROBERTO	5,10		ROMA	RM
273	ROMANO	DOMENICO	18,10		BOLOGNA	BO
127	ROMANO	FRANCESCA	33,30		TRIESTE	TS
297	ROMANO	GIOVANNI	16,70 *		CORDENONS	PN
		KATIA		Non in possesso attestato di formazione in MG	PAULARO	UD
491	ROMANO	ROSARIO	9,30		TORRE ANNUNZIATA	NA
251	ROMITO	FLAVIO	19,75		SANTA MARIA CAPIUA VETERE	CE
406	ROSSI	DINO	11,50 *		SAN DANIELE DEL FRIULI	UD
612	ROVEDO	ANTONELLA	4,70		PORDENONE	PN
349	ROVILLO	STELLA MARIA GIOVANNA	13,70 *		NOVARA	NO

I punteggi con * un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.
619	RUFFINO	MARIA GRAZIA	4,10		ROMA	RM
29	RUGOLO	MASSIMILIANO	56,10 *		SAN DANIELE DEL FRIULI	UD
417	RUOCCO	ANNA	11,20 *		BUTTRIO	UD
414	RUSSO	ANNAMARIA	11,30 *		CIVIDALE DEL FRIULI	UD
151	RUSSO	MICHELE	29,25 *		FOGGIA	FG
336	RUSSO	RAFFAELE	14,20 *		FRATTAMINORE	NA
193	RUTTAR	EVA	24,20 *		MOIMACCO	UD
594	SACCO	MARIA ROSARIA	6,70		CASERTA	CE
111	SALIMBENI	GIORGIO	35,60		VERCELLI	VC
663	SALVADOR	LILIANA	0,70		MONFALCONE	GO
325	SALVATORE	CARMEN	14,90		BOLOGNA	BO
626	SANCANDI	MAURIZIO	3,40		PAGNACCO	UD
493	SANGIULIANO	PIETRO	9,20 *		PARETE	CE
462	SANTANGELO	ANTONIO	10,20 *		SANT'ANGELO DI BROLO	ME
610	SANTIN	STEFANO	4,75		UDINE	UD
416	SANTON	LAURA	11,30 *		TRIESTE	TS
168	SANTORO	LUIGI	27,10 *		CAMPFORMIDO	UD
492	SANTORO	MICHELE	9,30 *		SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE
444	SAPUPPO	VALENTINA MARIA	10,60 *		CATANIA	CT
269	SARRAPOCCHIELLO	ANGELAMARIA	18,30 *		SAN LORENZO MAGGIORE	BN
598	SARTO	DARIO	5,80		TRIESTE	TS
187	SARTOR	DANIELA	25,20 *		PORDENONE	PN
5	SAULE	MAURIZIO	82,40		TRIESTE	TS
506	SAVERINO	FABIO	9,00 *		PISA	PI
566	SAVIANO	RAFFAELE	7,80 *		CARDITO	NA
332	SCALA	ERNESTO	14,45		UDINE	UD
205	SCANDURRA	CLAUDIO	23,00		CIVITA CASTELLANA	VT
590	SCAPIN	LORENZO	7,10		TRIESTE	TS
196	SCARLATTI	FABIANO	23,80 *		BOLOGNA	BO
143	SCARPELLI	SILVIO	30,10		SACILE	PN
377	SCHIAVON	ISABELLA	12,60		MARTIGNACCO	UD
512	SCHIAVONE	CONCETTA	8,80 *		GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA
366	SCHIOP	VASILE CORNEL	13,20 *		PORDENONE	PN
27	SCIAMANDA	SILVIA	57,50 *		MEDUNO	PN
42	SCIMONETTI	VINCENZO	51,50 *		SAN VITO AL TAGLIAMENTO	PN
211	SCLAUNICH	SOFIA	22,70		MONFALCONE	GO
468	SCOCCA	ANTONETTA	10,10 *		GAMBATESA	CB

I punteggi con * un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.
60	SCODELLARO	MARIA	44,70 *		BASILIANO	UD
411	SEPIACCI	GRAZIA	11,50		CIVIDALE DEL FRIULI	UD
77	SERENI	MICHELA	40,90 *		TRIESTE	TS
231	SIGALOTTI	CRISTINA	20,60 *		CORDOVADO	PN
542	SILVESTRO	STEFANIA	8,20 *		PORTICI	NA
197	SIMEONI	CHRISTIAN	23,70 *		CASTELFRANCO VENETO	TV
354	SIMONETTA	MARIA	13,60 *		BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME
236	SINCONI	ALESSANDRO	20,40		TRIESTE	TS
670	SINICCO	GIOVANNA	0,30		UDINE	UD
166	SIRUGO	ROBERTO	27,50 *		AYOLA	SR
69	SNIDERO	CARLO	43,20		DOLEGNA DEL COLLIO	GO
259	SOMMA	LUIGI	19,30 *		MERCATO SAN SEVERINO	SA
527	SPECIALE	CATERINA	8,50 *		COSENZA	CS
140	SPEH	ROBERT	30,70		TRIESTE	TS
678	SPERONI	CARLO GIUSEPPE	0,00		AGAZZANO	PC
192	SPESSOTTO	PAOLA	24,40 *		ODERZO	TV
2	STEFANUTTI	VALERIO	96,40		TRASAGHIS	UD
617	STICOTTI	CARLO	4,30		PASIAN DI PRATO	UD
261	STORTI	LUIGI	19,10 *		GROTTAFERRATA	RM
344	STRANGES	SAVERIO	14,00 *		CASERTA	CE
4	STROILI	FRANCESCO	82,50		GEMONA DEL FRIULI	UD
466	STRUTTI	CLAUDIA	10,20 *		TRIESTE	TS
	STUPAR	GIANFRANCO			TRIESTE	TS
87	STURM	ROBERTO	38,60		TRIESTE	TS
129	SUKKAR	AHMAD	33,10		CORDOVADO	PN
625	TABATABAEI	MANDANA	3,60		FIRENZE	FI
347	TACHELLA	DOMENICO	13,90 *		GENOVA	GE
210	TAGLIAFERRI	GIUSEPPE	22,80		ACERRA	NA
614	TAMARO	PAOLO	4,50		TRIESTE	TS
163	TANDURELLA	ANTONIO EMANUELE	27,70 *		GELA	CL
500	TANGARI	Michele	9,10 *		TERLIZZI	BA
637	TASCA	GIULIANA	2,40		GORIZIA	GO
650	TATTONI	PAOLO	1,50		TRIESTE	TS
156	TELLAN	ANDREA	28,80 *		AZZANO DECIMO	PN
172	TERMANINI	IBRAHIM MASEN	26,90 *		REGGIO EMILIA	RE
321	TERMINELLA	CONCETTA	15,30		TREMESTIERI ETNEO	CT
585	THOMAS	OLIVIA MARIA	7,20 *		SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	PN

Non indicati i settori di attività

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.
271	TOFFOLETTI	FRANCO	18,20		GRADO	GO
319	TOFFUL	MASSIMO	15,60 *		MARTIGNACCO	UD
562	TOMASELLI	ROSANNA	7,90 *		SAN MARCO DEI CAVOTTI	BN
341	TORDI	DARIO	14,00 *		SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN
49	TORELLI	ROBERTO	47,90		CAVA DE' TIRRENI	SA
667	TOZZI	PIETRO	0,50		FIRENZE	FI
133	TRAVAGLINI	BRUNO	32,15		UDINE	UD
382	TRAVERSO	BEATRICE	12,40 *		FERRARA	FE
287	TREVISANI	SIMONE	17,40 *		CASSACCO	UD
250	TRIMARCHI	DOMENICO	19,80		CATANIA	CT
451	TRINA	MASSIMILIANO	10,50 *		UDINE	UD
95	TRIPOLI	MARCO	36,90 *		UDINE	UD
459	TUCCITTO	SEBASTIANO	10,20 *		SIRACUSA	SR
50	TULLIO	VALENTINO	47,50		SAN PIETRO AL NATISONE	UD
213	TURCO	ANGELO	22,50		GELA	CL
257	TURTORO	LUIGI	19,40 *		NAPOLI	NA
262	UDERZO	DANIELE	19,00 *		UDINE	UD
473	URICCHIO	ALBERTO	9,95		FARA IN SABINA	RI
243	URLI	KATIA	20,10 *		NIMIS	UD
122	URSINI	MARIO	34,20		TOLMEZZO	UD
597	URSO	MICHELE	6,00		PADOVA	PD
342	USAI	LUCA	14,00 *		SASSARI	SS
226	VAJENTE	SANDRO	21,05		PORDENONE	PN
13	VALENZA	PAOLO	70,30		SPILIMBERGO	PN
642	VALOTTO	CLAUDIO	1,70		UDINE	UD
225	VANNINI	PAOLA	21,10		DESIO	MI
204	VASTANO	DANILO	23,10 *		CAVA DE' TIRRENI	SA
658	VAZZOLER	IORELLA	0,90		SACILE	PN
467	VEVE	MASSIMO LEONARDO	10,15 *		SAN SEVERO	FG
677	VENETO	BRUNO	0,00		ROMA	RM
431	VENTRONI	MARIA GIOVANNA	10,90		UDINE	UD
333	VERBANO	LISA	14,40 *		RONCHI DEI LEGIONARI	GO
175	VERGONI	ADRIANO	26,40		ASTI	AT
146	VERNOLE	VALENTINO	29,70 *		SAN CANZIAN D'ISONZO	GO
282	VERVOLATTO	SONIA	17,70 *		LATISANA	UD
188	VERTUA	ANDREA	25,10 *		TRIESTE	TS
515	VICINANZA	CARLO	8,80 *		CASTELLAMMARE DI STABIA	NA

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

Ordine alfabetico

Grad.	Cognome	Nome	Punteggio Totale	Motivo esclusione	Residenza	Prov.
59	VIDAS	MAJDA	45,10		TRIESTE	TS
680	VIDONI	RAFFAELE ANGILO ARNAL	0,00		VARMO	UD
208	VIEL	MIRELLA	22,90		ZOPPOLA	PN
131	VIGLIANTI	CATERINA	32,40		BRESCIA	BS
458	VIGORITI	FRANCO	10,30		DUINO AURISINA	TS
553	VIOLANTE	PAOLA	8,00 *		FOSSACESIA	CH
45	VIRDIS	SERGIO	50,50		CASARSA DELLA DELIZIA	PN
272	VISINTINI	LORETA	18,20		BUTTRIO	UD
405	VITA	PIERPAOLO	11,60 *		GIOIA TAURO	RC
632	VITRANI	BARBARA	3,00		TRIESTE	TS
305	VOLINO	DOMENICO SALVATORE	16,60		MARZANO DI NOLA	AV
557	VOSELLI	SARA	7,90 *		PORCIA	PN
92	VUKANOVIC	SRETEN	37,60		TRIESTE	TS
237	ZAGARIA	MICHELE	20,30 *		CASARSA DELLA DELIZIA	PN
286	ZAGO	CLARA	17,50		TRIESTE	TS
335	ZANIER	ILARIA	14,20 *		UDINE	UD
389	ZARA	GIANNI	12,20 *		SAN FELICE DEL MOLISE	CB
453	ZARAMELLA	LUCIA	10,40 *		FIUME VENETO	PN
115	ZAVAGNA	FRANCESCA	35,40		UDINE	UD
565	ZAVARONI	CARLO	7,90		MONTECCHIO EMILIA	RE
323	ZIANI	WALTER	15,00 *		GORIZIA	GO
242	ZICCARDI	ANTONIO	20,20		DUINO AURISINA	TS
582	ZICCOLELLA	GIUSEPPE	7,40 *		ACERRA	NA
433	ZOENA	IDA	10,80 *		MERCOGLIANO	AV
234	ZUCCARO	GIOVANNI	20,60		PORDENONE	PN
396	ZUZZI	MICHELA	11,90 *		UDINE	UD

I punteggi con un asterisco indicano i medici in possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale

13_50_1_ADC_SEGR_GENUTGO_ELENCO_DECRETI_TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1907 presentato il 15.11.2013

GN 1938 presentato il 19.11.2013

GN 1939 presentato il 19.11.2013

GN 1940 presentato il 19.11.2013

GN 1953 presentato il 20.11.2013

GN 1954 presentato il 20.11.2013

13_50_1_ADC_SEGR_GEN_UTMONF_ELENCO_DECRETI_TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 4291/13 presentato il 28/10/2013

GN 4338/13 presentato il 31/10/2013

GN 4469/13 presentato il 11/11/2013

GN 4491/13 presentato il 13/11/2013

GN 4519/13 presentato il 14/11/2013

GN 4520/13 presentato il 14/11/2013

GN 4535/13 presentato il 14/11/2013

GN 4547/13 presentato il 15/11/2013

GN 4548/13 presentato il 15/11/2013

GN 4549/13 presentato il 15/11/2013

GN 4550/13 presentato il 15/11/2013

GN 4551/13 presentato il 15/11/2013

GN 4552/13 presentato il 15/11/2013

GN 4553/13 presentato il 15/11/2013

GN 4557/13 presentato il 15/11/2013

GN 4569/13 presentato il 18/11/2013

GN 4570/13 presentato il 18/11/2013

GN 4571/13 presentato il 18/11/2013

GN 4572/13 presentato il 18/11/2013

GN 4573/13 presentato il 18/11/2013

GN 4575/13 presentato il 18/11/2013

GN 4576/13 presentato il 18/11/2013

GN 4582/13 presentato il 19/11/2013

GN 4583/13 presentato il 19/11/2013

GN 4588/13 presentato il 19/11/2013

GN 4589/13 presentato il 19/11/2013

GN 4590/13 presentato il 19/11/2013

GN 4591/13 presentato il 19/11/2013

GN 4592/13 presentato il 20/11/2013

GN 4593/13 presentato il 20/11/2013

GN 4623/13 presentato il 22/11/2013

GN 4632/13 presentato il 22/11/2013

GN 4633/13 presentato il 22/11/2013

GN 4634/13 presentato il 22/11/2013

GN 4636/13 presentato il 22/11/2013

13_50_1_ADC_SEGR_GEN_UTTS_ELENCO_DECRETI_TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 192/12 presentato il 09/01/2012

GN 4484/12 presentato il 20/04/2012

GN 4485/12 presentato il 20/04/2012

GN 4793/12 presentato il 30/04/2012

GN 4873/12 presentato il 03/05/2012

GN 5044/12 presentato il 08/05/2012

GN 5413/12 presentato il 17/05/2012

GN 6347/12 presentato il 07/06/2012

GN 7181/12 presentato il 27/06/2012

GN 7182/12 presentato il 27/06/2012

GN 7394/12 presentato il 03/07/2012

GN 7453/12 presentato il 05/07/2012

GN 7827/12 presentato il 13/07/2012

GN 8864/12 presentato il 07/08/2012

GN 9237/12 presentato il 20/08/2012

GN 9814/12 presentato il 11/09/2012

GN 10255/12 presentato il 24/09/2012

GN 10412/12 presentato il 27/09/2012

GN 10413/12 presentato il 27/09/2012

GN 10422/12 presentato il 27/09/2012

GN 10791/12 presentato il 05/10/2012

GN 12744/12 presentato il 22/11/2012

GN 13620/12 presentato il 14/12/2012
GN 14012/12 presentato il 24/12/2012
GN 445/13 presentato il 14/01/2013
GN 1923/13 presentato il 14/02/2013
GN 2934/13 presentato il 06/03/2013
GN 3473/13 presentato il 14/03/2013
GN 4004/13 presentato il 27/03/2013
GN 5330/13 presentato il 06/05/2013
GN 5443/13 presentato il 08/05/2013
GN 5711/13 presentato il 15/05/2013
GN 5721/13 presentato il 16/05/2013
GN 5850/13 presentato il 20/05/2013
GN 5851/13 presentato il 20/05/2013
GN 7597/13 presentato il 02/07/2013
GN 7598/13 presentato il 02/07/2013
GN 7634/13 presentato il 03/07/2013
GN 7635/13 presentato il 03/07/2013
GN 7726/13 presentato il 05/07/2013
GN 7792/13 presentato il 05/07/2013
GN 7974/13 presentato il 11/07/2013
GN 8443/13 presentato il 24/07/2013
GN 8474/13 presentato il 25/07/2013
GN 8599/13 presentato il 29/07/2013
GN 8602/13 presentato il 29/07/2013
GN 8711/13 presentato il 31/07/2013
GN 8716/13 presentato il 31/07/2013
GN 8717/13 presentato il 31/07/2013
GN 8777/13 presentato il 01/08/2013
GN 8820/13 presentato il 01/08/2013
GN 8856/13 presentato il 02/08/2013
GN 8858/13 presentato il 02/08/2013
GN 8859/13 presentato il 02/08/2013
GN 8860/13 presentato il 02/08/2013
GN 8861/13 presentato il 02/08/2013
GN 9075/13 presentato il 06/08/2013
GN 9097/13 presentato il 07/08/2013
GN 9116/13 presentato il 07/08/2013
GN 9189/13 presentato il 09/08/2013
GN 9237/13 presentato il 12/08/2013
GN 9245/13 presentato il 12/08/2013
GN 9259/13 presentato il 13/08/2013
GN 9312/13 presentato il 16/08/2013
GN 9380/13 presentato il 21/08/2013
GN 9394/13 presentato il 22/08/2013
GN 9614/13 presentato il 02/09/2013
GN 9615/13 presentato il 02/09/2013
GN 9693/13 presentato il 05/09/2013
GN 9699/13 presentato il 05/09/2013
GN 9942/13 presentato il 11/09/2013
GN 10035/13 presentato il 13/09/2013
GN 10086/13 presentato il 13/09/2013
GN 10089/13 presentato il 13/09/2013

GN 10093/13 presentato il 13/09/2013
GN 10107/13 presentato il 16/09/2013
GN 10124/13 presentato il 16/09/2013
GN 10162/13 presentato il 17/09/2013
GN 10204/13 presentato il 18/09/2013
GN 10225/13 presentato il 19/09/2013
GN 10271/13 presentato il 19/09/2013
GN 10312/13 presentato il 20/09/2013
GN 10319/13 presentato il 20/09/2013
GN 10321/13 presentato il 20/09/2013
GN 10323/13 presentato il 20/09/2013
GN 10388/13 presentato il 24/09/2013
GN 10449/13 presentato il 25/09/2013
GN 10475/13 presentato il 25/09/2013
GN 10476/13 presentato il 25/09/2013
GN 10497/13 presentato il 26/09/2013
GN 1049813 presentato il 26/09/2013
GN 10544/13 presentato il 27/09/2013
GN 10549/13 presentato il 27/09/2013
GN 10551/13 presentato il 27/09/2013
GN 10552/13 presentato il 27/09/2013
GN 10589/13 presentato il 30/09/2013
GN 10626/13 presentato il 30/09/2013
GN 10628/13 presentato il 30/09/2013
GN 10693/13 presentato il 02/10/2013
GN 10789/13 presentato il 04/10/2013
GN 10823/13 presentato il 07/10/2013
GN 10907/13 presentato il 08/10/2013
GN 10965/13 presentato il 10/10/2013
GN 10966/13 presentato il 10/10/2013
GN 10967/13 presentato il 10/10/2013
GN 10968/13 presentato il 10/10/2013
GN 10980/13 presentato il 10/10/2013
GN 11010/13 presentato il 11/10/2013
GN 11186/13 presentato il 16/10/2013
GN 11237/13 presentato il 17/10/2013
GN 11248/13 presentato il 17/10/2013
GN 11249/13 presentato il 17/10/2013
GN 11251/13 presentato il 17/10/2013
GN 11504/13 presentato il 24/10/2013
GN 11536/13 presentato il 25/10/2013
GN 11550/13 presentato il 25/10/2013
GN 11551/13 presentato il 25/10/2013
GN 11559/13 presentato il 25/10/2013
GN 11560/13 presentato il 25/10/2013
GN 11639/13 presentato il 29/10/2013
GN 11767/13 presentato il 04/11/2013
GN 11768/13 presentato il 04/11/2013
GN 11801/13 presentato il 04/11/2013
GN 11803/13 presentato il 04/11/2013
GN 11816/13 presentato il 04/11/2013
GN 11817/13 presentato il 04/11/2013

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

LR 11/08/2010, n. 15. Completamento del libro fondiario del CC di Gradisca d'Isonzo n. 1/2013.

IL COMMISSARIO

per il completamento del Libro fondiario del Comune Catastale di Gradisca d'Isonzo

RENDE NOTO

ai sensi e per gli effetti dell'art.27 della L.R. 11/08/2010 n. 15, che il progetto di nuova Partita Tavolare e atti annessi, relativi agli immobili individuati dalle pp.cc. 781/3, 781/5, 781/6 di GRADISCA D'ISONZO è in libera consultazione da parte di chiunque abbia interesse, nei locali dell'UFFICIO TAVOLARE DI GRADISCA D'ISONZO a partire dal 11 dicembre 2013 e per 30 gg. naturali consecutivi nelle ore di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì, dalle ore 9.10 alle ore 12.20).

Chiunque dimostri di averne interesse, ha facoltà di proporre osservazioni per iscritto, da presentarsi all'Ufficio suddetto negli stessi termini di pubblicazione del progetto di nuova partita tavolare.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo:
Vivetta Nonis

13_50_1_ADC_SEGR GEN_1_UTGRAD 13-2 COMPLETAMENTO CC CORMONS_1_TESTO

**Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici
- Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo**

LR 11/08/2010, n. 15. Completamento del libro fondiario del CC di Cormons n. 2/2013.

IL COMMISSARIO

per il completamento del Libro fondiario del Comune Catastale di Cormons

RENDE NOTO

ai sensi e per gli effetti dell'art.27 della L.R. 11/08/2010 n. 15, che il progetto di nuova Partita Tavolare e atti annessi, relativi agli immobili individuati dalle pp.cc. 2818/1, 2819/20, 2819/22, 2819/97, 2819/102, 2819/103, 2821/51 di CORMONS è in libera consultazione da parte di chiunque abbia interesse, nei locali dell'UFFICIO TAVOLARE DI GRADISCA D'ISONZO a partire dal 11 dicembre 2013 e per 30 gg. naturali consecutivi nelle ore di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì, dalle ore 9.10 alle ore 12.20).

Chiunque dimostri di averne interesse, ha facoltà di proporre osservazioni per iscritto, da presentarsi all'Ufficio suddetto negli stessi termini di pubblicazione del progetto di nuova partita tavolare.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo:
Vivetta Nonis



Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

13_50_3_GAR_COM RONCHIS ASTA IMMOBILI_024

Comune di Ronchis (UD)

Avviso relativo al pubblico incanto per l'alienazione di un terreno agricolo ad uso bosco sito in via Garibaldi a Ronchis. Importo a base d'asta di € 17.376,00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 02.09.2013 e della determinazione n. 273/2013 del 25.11.2013,

RENDE NOTO CHE

questa Amministrazione comunale (con sede in Corso Italia n. 72, tel. 043156014, fax 043156481, PEC comune.ronchis@certgov.fvg.it), intende procedere all'alienazione, mediante asta pubblica ad unico incanto con il metodo di cui all'art. 73 lettera c) e art. 76 del R.D. 23.05.1924 n.827 da esperirsi il giorno 04.02.2014 alle ore 10.00 presso la sala consiliare, di un terreno agricolo ad uso bosco distinto in mappa del comune di Ronchis al Fg. 9, Mapp. 463 della superficie di 178 mq., al Fg. 9 Mapp. 472 della superficie di 355 mq. e al Fg. 9 Mapp. 471, della superficie di 2.363 mq. per una superficie complessiva dell'immobile di 2.896 mq..

L'importo a base d'asta è di € 17.376,00 come da perizia di stima redatta dal responsabile dell'ufficio tecnico in data 20.11.2013.

Il valore che determinerà l'offerta migliore sarà dato dall'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione comunale (prezzo più alto).

Chiunque fosse interessato dovrà far pervenire la propria offerta entro le ore 13.00 del giorno 03.02.2014. Resta inteso che il recapito dell'istanza è ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, l'istanza stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

Il bando di gara e la perizia di stima sono disponibili sul sito web www.comune.ronchis.ud.it.

Si comunica, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m. ed i.:

- Ufficio competente: unità organizzativa 4;
- Responsabile del procedimento: geom. F. PRAMPERO
email fausto.prampero@comune.ronchis.ud.it - tel. 043156014, int. 3;
- Responsabile dell'istruttoria: geom. F. PRAMPERO.

Ronchis, 2 dicembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Fausto Prampero

13_50_3_GAR_DIR FIN PATR PROCEDURA ESPLORATIVA VENDITA IMMOBILI_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio gestione patrimonio immobiliare - Trieste

Avviso pubblico di procedura esplorativa di mercato per la ven-

Alcune unità immobiliari demanializzate della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

(Ai sensi degli articoli 4 e 4bis della legge regionale 17/2009 e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012, n. 0108.)

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Servizio gestione patrimonio immobiliare, con sede in Corso Cavour 1 a Trieste, C.F. 80014930327, rende noto che intende verificare la presenza sul mercato di soggetti interessati, oltre agli originari istanti, all'acquisto di uno o più degli immobili così di seguito identificati:

	N. SCHEDA INV.	PROV.	COMUNE	FG.	MAPPALE	MQ.	LINK MAPPA CATASTALE	ESTREMI DECRETO SDEM.	VALORE INDICATIVO IMMOBILE (esclusi oneri fiscali)	ONERI per operazioni di censimento del bene (importo presunto)
α	593	UD	PAULARO	56	774	1680	mappa	1631 dd. 28/08/2013	€ 20.180,00	€ 1.364,74
α	589	UD	PALAZZOLO DELLO STELLA	13	722-729-732	669	mappa	1245 dd. 13/06/2013	€ 20.070,00	€ 5.832,21
α	589	UD	PALAZZOLO DELLO STELLA	13	728-730-731	1167	mappa	1245 dd. 13/06/2013	€ 15.850,00	€ 5.832,21

Il valore indicativo riferito a ciascun immobile è quello determinato nel rispettivo decreto di sdemanializzazione, adottato dal Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica, di cui all'articolo 6 del D.P.Reg. 18 maggio 2012 n. 0108.

Si rende noto che saranno a carico dell'acquirente le spese di rogito, gli eventuali oneri per operazioni di censimento del bene nonché le spese per gli oneri fiscali (imposta di registro inclusa);

NORME DI RIFERIMENTO:

- legge regionale 15 ottobre 2009 n.17 e s.m.i.;
- regolamento di attuazione emanato con D.P.Reg. 18 maggio 2012 n. 0108, concernente "Criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009", (articoli 13 e seguenti).

Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del Regolamento di attuazione emanato con D.P.Reg. 18 maggio 2012 n. 0108, in caso di una o più manifestazioni d'interesse, il Servizio gestione patrimonio immobiliare provvederà ad avviare una procedura di gara ad evidenza pubblica tra tutti i soggetti interessati compreso l'originario richiedente, che verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più alto, fatti salvi eventuali diritti di prelazione.

L'aggiudicatario della procedura di gara di cui sopra sarà tenuto a rimborsare, al soggetto originario istante non aggiudicatario del bene, gli eventuali oneri sostenuti per le operazioni tecnico amministrative relative al censimento del bene, come da articolo 16 del D.P.Reg. 18 maggio 2012 n. 0108.

Il presente avviso non vincola in alcun modo il Servizio gestione patrimonio immobiliare, che sarà libero di non dare corso alla presente procedura senza alcun diritto ad indennizzi o rimborsi di qualsiasi natura a favore dei partecipanti.

Il Servizio gestione patrimonio immobiliare non riconoscerà alcuna mediazione né alcun compenso per tale attività.

Le manifestazioni d'interesse all'acquisto del bene in parola dovranno essere redatte in base al modello "Allegato 1" (allegato al presente avviso) e pervenire in busta chiusa, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, avendo cura di scrivere sulla busta: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VENDITA DI IMMOBILI SDEMANIALIZZATI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA", al seguente indirizzo:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie

Servizio gestione patrimonio immobiliare

Corso Cavour, 1 - 34132 TRIESTE

entro e non oltre **le ore 13.00 di venerdì 10 gennaio 2014 a pena di esclusione** - tenendo presente che l'Ufficio protocollo, sito al piano terra, è aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16, e il venerdì dalle 9 alle 13.

Ai fini della prova del rispetto dei termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse farà fede il timbro dell'ufficio protocollo di corso Cavour n° 1.

Gli interessati, entro il 3 gennaio 2014, potranno chiedere eventuali informazioni via mail all'indirizzo di posta elettronica: s.gestione.patrimonio@regione.fvg.it e telefonicamente (da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 12) al dott. Alessandro Gianoglio (tel: 040 3772156) e/o alla sig.ra Edda Stagno (tel: 040 3772068).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE:
dott.ssa Sabrina Miotto

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 20/3/2000, n. 7

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Sabrina Miotto

RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Edda Stagno (040 3772068)

13_50_3_GAR_DIR FIN PATR PROCEDURA ESPLORATIVA VENDITA IMMOBILI_2_ALL1

**ALLEGATO 1**

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
 Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e
 programmazione politiche economiche e comunitarie
 Servizio gestione patrimonio immobiliare
 Corso Cavour, 1
 34132 TRIESTE

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA ESPLORATIVA DI MERCATO PER LA VENDITA DI IMMOBILI
 SDEMANIALIZZATI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.
 ai sensi degli articoli 4 e 4bis della legge regionale n. 17/2009 e del relativo regolamento di attuazione
 di cui al decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012, n. 0108.

Publicato sul BUR n. _____ di data _____

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE**Il/la sottoscritto/a:**

Cognome _____

Nome _____

C.F. _____

Luogo di nascita _____

Data di nascita _____

Cittadinanza _____

Residenza in Via/Piazza _____

Cap. _____ Comune _____ Prov. _____

N. telefono _____ Fax _____

Indirizzo e-mail _____

Indirizzo posta elettronica certificata (PEC) _____

Quale: (barrare la casella appropriata)

Richiedente individuale

Titolare/Legale rappresentante di:

Denominazione _____

con sede legale in Comune di _____

Via/piazza _____

P.IVA _____ C.F. _____

Iscritta al registro imprese della CCIAA di _____ al n. _____

dal _____

Rappresentante del/della sig./sig.ra _____ (giusta

procura rep. _____ racc. _____ di data _____

notaio _____ in _____)

MANIFESTA L'INTERESSE

per l'acquisto degli immobili sdemanializzati di proprietà della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di seguito descritti:

(barrare la casella appropriata)

	N. SCHEDA INV.	PROV.	COMUNE	FG.	MAPPALE	MQ.	LINK MAPPA CATASTALE	ESTREMI DECRETO SDEM.	VALORE INDICATIVO IMMOBILE (esclusi oneri fiscali)	ONERI per operazioni di censimento del bene (importo presunto)
<input type="checkbox"/>	593	UD	PAULARO	56	774	1680	mappa	1631 dd. 28/08/2013	€ 20.180,00	€ 1.364,74
<input type="checkbox"/>	589	UD	PALAZZOLO DELLO STELLA	13	722-729-732	669	mappa	1245 dd. 13/06/2013	€ 20.070,00	€ 5.832,21
<input type="checkbox"/>	589	UD	PALAZZOLO DELLO STELLA	13	728-730-731	1167	mappa	1245 dd. 13/06/2013	€ 15.850,00	€ 5.832,21

e pertanto

CHIEDE

di essere invitato a partecipare alla procedura per l'alienazione del bene suindicato e consapevole della responsabilità penale prevista dall'articolo 76, D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del suddetto D.P.R. e

DICHIARA

- di aver preso visione delle condizioni riportate nell'avviso di vendita pubblicato sul B.U.R. n. ____ di data _____ dell'immobile di proprietà dell'Amministrazione regionale, nonché della documentazione messa a disposizione;
- di prendere atto che l'immobile viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le servitù attive e passive, apparenti, anche non dichiarate con le relative accessioni e pertinenze, diritti, oneri e canoni;
- di accettare, in caso di aggiudicazione a proprio favore, l'obbligo di rimborsare, al soggetto originario non aggiudicatario del bene sopra indicato, gli oneri sostenuti derivanti dalle attività tecnico/amministrative relative al censimento del bene secondo le indicazioni e le modalità che l'Amministrazione regionale provvederà ad indicare;
- di essere a conoscenza, in caso di aggiudicazione a proprio favore, che saranno poste a proprio carico le spese di rogito notarile, l'imposta di registro, le relative vulture e trascrizioni e ogni altra spesa derivante e conseguente alla compravendita;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e tali da comportare la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica amministrazione;

In caso di impresa dichiara, inoltre, in qualità di legale rappresentante:

- che la società non si trova in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria o di concordato preventivo o che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che la società non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Comunica, inoltre, a titolo meramente informativo, di

- Essere**
- Non essere**

in possesso dei requisiti per esercitare il diritto di prelazione agraria, in qualità di confinante dell'immobile di interesse, più sopra contrassegnato.

Allega alla presente un documento di identità in corso di validità.

Data, _____

Firma del richiedente

13_50_3_AVV_ANAS DECR CTS-0016906 ESPROPRIO_015

Anas Spa - Compartimento della viabilità del Friuli Venezia Giulia - Trieste

Decreto di esproprio prot. CTS-0016906-I del 15.11.2013 (estratto). Lavori di eliminazione del ponte di legno mediante la realizzazione di una variante esterna al km 16+647 in Comune di Paluzza (UD).

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

VISTO

- La procura in data 14/07/2011 conferita dal Presidente dell'ANAS S.p.A.;
- La disposizione di nomina in data 04/07/2011 n. 20 del Presidente dell'ANAS S.p.A.;
- Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, modificato ed integrato dal DLgs 27 dicembre 2002, n. 302;
- Il Dispositivo del Capo Compartimento n. 15768 del 10.12.2008 di approvazione del progetto definitivo lungo la S.S. 52/bis per i lavori di Eliminazione del ponte di legno mediante la realizzazione di una variante esterna al Km 16+647, con il quale e' stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera;
- La comunicazione prot. n. 4145 del 4.05.2010 pervenuta a questo Ufficio in data 20.05.2010, con la quale la Ditta Proprietaria ha dichiarato di accettare le indennità di espropriazione ed occupazione così come determinata da questo Ufficio;
- le quietanze di avvenuto pagamento dell'indennità di 6.215,25 €;
- che si è proceduto all'immissione in possesso anticipata dei beni oggetto dell'esproprio in data 04.05.2010;
- il tipo di frazionamento n. 2011/UD0163212 del 13.04.2011, delle aree occupate, regolarmente approvato dalla competente Agenzia del Territorio:

DISPONE

- il passaggio al "Demanio dello Stato - Ramo strade", con sede a Roma, c.f. 06340981007, del diritto di proprietà dei beni:

Ditta: Comune di Paluzza, Piazza XXI/XXII luglio 7, Paluzza (UD), c.f. 84001330301, prop. 1/1.

Catasto Terreni Fg. 43 mappale 508 sup. 10 mq; Fg. 43 mappale 510 sup. 71 mq; Fg. 43 mappale 512 sup. 65 mq; Fg. 43 mappale 514 sup. 230 mq; Fg. 43 mappale 516 sup. 137 mq; Fg. 43 mappale 518 sup. 145 mq; Fg. 43 mappale 520 sup. 134 mq; Fg. 43 mappale 522 sup. 184 mq; Fg. 43 mappale 523 sup. 3 mq; Fg. 43 mappale 525 sup. 371 mq; Fg. 43 mappale 526 sup. 51 mq; Fg. 43 mappale 527 sup. 225 mq; Fg. 43 mappale 531 sup. 433 mq; Fg. 43 mappale 550 sup. 52 mq; Fg. 43 mappale 552 sup. 175 mq; Fg. 43 mappale 534 sup. 303 mq; Fg. 43 mappale 536 sup. 220 mq; Fg. 43 mappale 539 sup. 457 mq; Fg. 43 mappale 541 sup. 44 mq; Fg. 43 mappale 543 sup. 5 mq; Fg. 43 mappale 554 sup. 122 mq;

Indennità di esproprio 6.215,25 €;

- la notifica a tutti i proprietari interessati nelle forme degli atti processuali e civili;
- le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. e di voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto;
- la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(omissis)

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

IL CAPO COMPARTIMENTO:

dott. ing. Giuseppe Ferrara

13_50_3_AVV_CARNIACQUE DECR 18 PAGAMENTO INDENNITA_026

Carniacque Spa - Tolmezzo (UD)

Decreto n. 18/2013. Ordinanza di pagamento dell'indennità di asservimento (Art. 26 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.) - Lavori di "ripristino delle condotte danneggiate dal gelo" in Comune di Socchieve.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

(omissis)

ORDINA**Art. unico**

Carniacque S.p.A. con sede legale in Tolmezzo in via Aita, n. 2/h - (P.I. 02156920304), è autorizzata al pagamento delle sotto indicate somme quali indennità accettate, per l'asservimento degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera in oggetto:

COMUNE DI SOCCHIEVE - N.C.T. (Nuovo Catasto Terreni):

- 1) Fg.8 Mn. 93 di mq. 2420. Da asservire mq. 91 - quota da liquidare 1/1
Indennità base (i.b.): € 71,89
Maggiorazione (50% i.b.): € 35,95
Indennità di occupazione: € 16,80
Ditta catastale:
BOHRINGER Michaela n. in GER. REP. FED. il 29/12/1961
C.F.BHRMHL61T69Z112N Prop. per 1/2 in reg. di com. dei beni
DANELON Arrigo n. a SOCCHIEVE il 08/09/1940 C.F. DNLRRG40P08l777F prop. per 1/2
PIANI Vincenzo n. a UDINE il 06/03/1951 C.F. PNIVCN51C06L483N prop. per 1/2
in reg. di com. dei beni
- 2) Fg.8 Mn. 99 di mq. 4640. Da asservire mq. 25- quota da liquidare 1/1
Indennità base (i.b.): € 19,75
Maggiorazione (50% i.b.): € 9,88
Indennità di occupazione: € 3,50
Ditta catastale:
PIANI Vincenzo n. a UDINE il 06/03/1951 C.F. PNIVCN51C06L483N prop. per 1/1
- 3) Fg.8 Mn. 102 di mq. 3020. Da asservire mq. 76 - quota da liquidare 4/6
Indennità base (i.b.): € 40,03
Maggiorazione (50% i.b.): € 20,01
Indennità di occupazione: € 0,53
Fg.8 Mn. 211 di mq. 56. Da asservire mq. 2 - quota da liquidare 4/6
Indennità base (i.b.): € 1,25
Maggiorazione (50% i.b.): € 0,63
Indennità di occupazione: € 5,83
Fg.8 Mn. 529 di mq. 10. Da asservire mq. 10 - quota da liquidare 4/6
Indennità base (i.b.): € 5,27
Maggiorazione (50% i.b.): € 2,66
Indennità di occupazione: € 5,83
Ditta catastale:
CASATI Agnese n. a CREMA il 16/01/1939 C.F. CSTGNS39A56D142A prop. per 2/6
DANELON Anna fu Emilio prop. per 2/6
- 4) Fg.8 Mn. 103 di mq. 140. Da asservire mq. 12
Indennità base (i.b.): € 9,48
Maggiorazione (50% i.b.): € 5,74
Indennità di occupazione: € 1,58
Fg.8 Mn. 109 di mq. 1150. Da asservire mq. 113
Indennità base (i.b.): € 89,27
Maggiorazione (50% i.b.): € 44,64
Indennità di occupazione: € 9,98
Fg.8 Mn. 110 di mq. 210. Da asservire mq. 73
Indennità base (i.b.): € 57,67
Maggiorazione (50% i.b.): € 28,84
Indennità di occupazione: € 3,68
Fg.8 Mn. 532 di mq. 230. Da espropriare mq. 48
Indennità base (i.b.): € 15,80
Maggiorazione (50% i.b.): € 3,95
Indennità di occupazione: € 4,20

- Ditta catastale:
DANELON Armando n. a SOCCHIEVE il 11/11/1941 C.F. DNLRND41S11I777G
- 5) Fg.8 Mn. 104 di mq. 28. Da asservire mq. 7 - quota da liquidare 1/1
Indennità base (i.b.): € 5,53
Maggiorazione (50% i.b.): € 2,77
Indennità di occupazione: € 0,53
Fg.8 Mn. 105 di mq. 990. Da asservire mq. 34 - quota da liquidare 1/1
Indennità base (i.b.): € 26,86
Maggiorazione (50% i.b.): € 13,43
Indennità di occupazione: € 8,93
Ditta catastale:
DORIGO Gianmarco n. a TOLMEZZO il 19/02/1964 C.F. DRGGMR64B19L195Y
DORIGO Graziella n. a SOCCHIEVE il 07/11/1951 C.F. DRGGZL51S47I777T prop. 1/2
- 6) Fg.8 Mn. 108 di mq. 98. Occupati mq. 42 - quota da liquidare 1/1
Indennità base (i.b.): € 00,00
Maggiorazione (50% i.b.): € 00,00
Indennità di occupazione: € 2,63
Ditta catastale:
COLORETTI Dino n. a SOCCHIEVE il 14/06/1960 C.F. CLRDNI60H14I777Q prop. per 1/2
COLORETTI Maria Teresa n. a SOCCHIEVE il 02/09/1954 C.F. CLRMTR54P42I777P prop. per 1/2
- 7) Fg.8 Mn. 506 di mq. 130. Da asservire mq. 20 - quota da liquidare 1/2
Indennità base (i.b.): € 70,00
Maggiorazione (50% i.b.): € 35,00
Indennità di occupazione: € 11,67
Ditta catastale:
DANELON Anna Maria n. a SOCCHIEVE il 27/11/1932 C.F. DNLNMR32S67I777J prop. per 1/4
DANELON Ines n. a SOCCHIEVE il 20/11/1927 C.F. DNLSI27S60I777H prop. per 1/4
- 8) Fg.8 Mn. 526 di mq. 520. Da asservire mq. 67 - quota da liquidare 1/1
Indennità base (i.b.): € 52,93
Maggiorazione (50% i.b.): € 26,46
Indennità di occupazione: € 11,55
Ditta catastale:
CASATI Agnese n. a CREMA il 16/01/1939 C.F. CSTGNS39A56D142A prop. per 1/1
- 9) Fg.8 Mn. 531 di mq. 870. Da espropriare mq. 92 - quota da depositare 1/1
Indennità base (i.b.): € 72,68
Maggiorazione (50% i.b.): € 36,34
Indennità di occupazione: € 13,13
Ditta catastale:
DANELON Marco n. a TOLMEZZO il 01/05/1976 C.F. DNLMRC76E01L195H prop. per 1/1
- 10) Fg.8 Mn. 192 di mq. 79. Da asservire mq. 15 - quota da liquidare 1/1
Indennità base (i.b.): € 180,00
Maggiorazione (50% i.b.): € 90,00
Indennità di occupazione: € 19,95
Ditta catastale:
DANELON Arrigo n. a SOCCHIEVE il 08/09/1940 C.F. DNLRRG40P08I777F prop. per 1/3
DANELON RITA n.a. SOCCHIEVE il 17/01/1944 C.F. DNLRRTI44A57I777S prop. per 1/3
DANELON LIVIA n.a. SOCCHIEVE il 02/01/1925 C.F. DNLLVI25A42I777S prop. per 1/3

Tolmezzo, 2 dicembre 2013

CARNIACQUE Spa
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
ing. Michele Mion

13_50_3_AVV_CARNIACQUE DECR 19 DEPOSITO INDENNITA_025

Carniacque Spa - Tolmezzo (UD)

Decreto n. 19/2013. Ordinanza deposito dell'indennità di asservimento (Art. 26 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.) - Lavori di "ripristino delle condotte danneggiate dal gelo" in Comune di Socchieve.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

(omissis)

ORDINA

Art. unico

Carniacque S.p.A. con sede legale in Tolmezzo in Via Aita, n. 2/H - (P.I. 02156920304), è autorizzata a depositare presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Udine, le somme sotto specificate a favore delle ditte di seguito indicate, quale indennità a titolo provvisorio determinata per l'asservimento degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera in oggetto:

COMUNE DI SOCCHIEVE:

- 1) Fg.8 Mn. 506 di mq. 130. Da asservire mq. 30
Indennità da depositare: € 81,66
Ditta catastale:
DANELON Egidia n. a SOCCHIEVE il 13/11/1921 C.F. DNLGDE21S53I777Q comp.
DANELON Egidio n. a SOCCHIEVE il 13/08/1924 C.F. DNLGDE24M13I777V comp.
- 2) Fg.8 Mn. 102 di mq. 3020. Da asservire mq. 100 - quota da depositare 1/3
Indennità da depositare: € 22,90
Fg.8 Mn. 211 di mq. 56. Da asservire mq. 30 - quota da depositare 1/3
Indennità da depositare: € 21,33
Fg.8 Mn. 529 di mq. 10. Da asservire mq. 10 - quota da depositare 1/3
Indennità da depositare: € 2,93
Indennità totale da depositare: € 47,16
Ditta catastale:
DANELON Iva n. a SOCCHIEVE il 07/06/1948 C.F. DNLVIA48H47I777M prop. per 1/6
DANELON Maria n. a SOCCHIEVE il 03/11/1923 C.F. DNLMRA23S43I777U prop. per 1/6

Tolmezzo, 2 dicembre 2013

CARNIACQUE Spa
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
ing. Michele Mion

13_50_3_AVV_COM CANEVA 24 PRGC_021

Comune di Caneva (PN)

Avviso di approvazione della variante urbanistica non sostanziale n. 24 al vigente PRGC.

Si rende noto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28.11.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Caneva, previo esame delle osservazioni pervenute, ha approvato la variante non sostanziale n. 24 al vigente P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 comma 7 del D.P.Reg. 30.03.2008 n. 086/Pres. La variante è stata esclusa dal procedimento di V.A.S. con deliberazione di G.C. n. 137 del 01.07.2013.

Caneva, 2 dicembre 2013

IL RESPONSABILE DI AREA:
arch. Lucia Toscana

13_50_3_AVV_COM CARLINO 21 PRGC_018

Comune di Carlino (UD)

Avviso di approvazione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n°4 del 04.02.2013, il Comune di Carlino ha approvato, ai sensi dall'art. 17 del D.P.Reg 21.03.2008, n. 086/Pres, la variante n. 21 al P.R.G.C., dando atto che nei termini previsti dal comma 4 dell'art.17 del D.P.Reg 21.03.2008, n. 086/Pres, non sono pervenute all'Amministrazione comunale osservazioni e/o opposizioni.-

Carlino, lì 22 dicembre 2013

IL SINDACO:
Diego Navarra

13_50_3_AVV_COM CORDENONS 33 PRGC_014

Comune di Cordenons (PN)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 33 Piano regolatore generale comunale Ambito B.8.1. via del Monè/ via Bunis.

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 63 della L.R. 5/07 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 26.11.2013, esecutiva, è stata adottata la variante n. 33 al P.R.G.C. di cui all'oggetto. Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di attuazione n. 086/Pres. del 20/03/2008, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 11.12.2013 al 28.01.2014 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro detto periodo, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni.

Cordenons, 11 dicembre 2013

IL RESPONSABILE:
geom. Liana Gotti

13_50_3_AVV_COM CORDENONS 34 PRGC_016

Comune di Cordenons (PN)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 34 Piano regolatore generale comunale località Villa d'Arco sede Pro-LoCo.

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 63 della L.R. 5/07 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 26.11.2013, esecutiva, è stata adottata la variante n. 34 al P.R.G.C. di cui all'oggetto. Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di attuazione n. 086/Pres. del 20/03/2008, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 11.12.2013 al 28.01.2014 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro detto periodo, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprie-

tari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni.
Cordenons, 11 dicembre 2013.

IL RESPONSABILE:
geom. Liana Gotti

13_50_3_AVV_COM CORDOVADO 6 PRPC CENTRO STORICO_023

Comune di Cordovado (PN)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 6 al PRPC del Centro storico di Cordovado - PAC art. 25 LR 05/07.

IL COORDINATORE AREA URBANISTICA

Visto la L.R. 23.02.2007, n. 5 e il D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres.;

RENDE NOTO

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 29.11.2013, immediatamente esecutiva, il Comune di Cordovado ha adottato, ai sensi dell'art. 25, della L.R. n. 5/2007, il P.A.C. Variante n. 6 al P.R.P.C. - Piano di Recupero - del Centro Storico di Cordovado.

La deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni, nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante adottata possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Cordovado, 2 dicembre 2013

IL COORD. AREA URBANISTICA:
Tarcisio Innocente

13_50_3_AVV_COM CORDOVADO 17 PRGC_022

Comune di Cordovado (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 17 al PRGC.

IL COORDINATORE AREA URBANISTICA

Visto la L.R. 23.02 2008, n. 5 e l'art. 17 del R.A., parte I^a di cui al D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29 novembre 2013, dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge, il Comune di Cordovado, preso atto delle osservazioni/opposizioni presenti, ha approvato la Variante n. 17 al Piano Regolatore Generale Comunale.

Cordovado, 2 dicembre 2013

IL COORD. RESPONSABILE AREA URBANISTICA:
Tarcisio Innocente

13_50_3_AVV_COM GRADISCA DI ISONZO 3 PRPC CENTRO STORICO_008

Comune di Gradisca d'Isonzo (GO)

Avviso di approvazione della variante n. 3 al PRPC. Piano di recupero del Centro storico.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Visto l'art. 25 della L.R. n. 5/2007 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.10.2013 è stata approvata la Variante n. 3 al

Piano Regolatore Particolareggiato Comunale - Piano di Recupero del Centro Storico previo accertamento di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 16/2008 e s.m.i.
Gradisca d'Isonzo, 27 novembre 2013

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI:
arch. Giovanni Bressan

13_50_3_AVV_COM GRADISCA DI ISONZO 29 PRGC_004

Comune di Gradisca d'Isonzo (GO)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 29 alle norme tecniche di attuazione del PRGC aggiornate ai contenuti della LR n. 19/2009 e s.m.i. e del suo Regolamento di attuazione "Codice regionale dell'edilizia".

IL RESPONSABILE DELLA P. O. DEI SERVIZI TECNICI

Vista la L.R. n. 5/2007 e s.m.i.;
Visto il D.P.Reg. n. 086/Pres./2008;
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28.10.2013 è stata adottata la Variante n. 29 alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. aggiornate ai contenuti della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. e del suo Regolamento di attuazione "Codice Regionale dell'Edilizia";
che gli elaborati di Variante unitamente alla delibera stessa saranno depositati presso l'Ufficio Segreteria del Comune - via Ciotti, 49 - a disposizione di chiunque desideri prenderne visione dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì, per la durata di giorni 30 effettivi decorrenti dall'11 dicembre 2013 al 27 gennaio 2014 compreso;
che nel medesimo termine chiunque può presentare eventuali osservazioni/opposizioni;
che dette osservazioni e/o opposizioni dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, per iscritto su carta legale entro il periodo di deposito.
Gradisca d'Isonzo, 27 novembre 2013

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI:
arch. Giovanni Bressan

13_50_3_AVV_COM MANIAGO 40 PRGC_001

Comune di Maniago (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 40 al PRGC coordinata alla PTI (ampliamento della zona agricola).

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

ai sensi e per gli effetti dell'art.17 del D.P.R. 20.03.2008 n. 086/Pres. e successive modifiche ed integrazioni e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 15.11.2013, esecutiva ai sensi di Legge il 04.12.2013, è stata approvata la Variante n. 40 al Piano Regolatore Generale Comunale coordinata alla P.T.I. (ampliamento della zona agricola).
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 23.09.2013 è stato approvato il Rapporto Ambientale Preliminare finalizzato all'assoggettabilità della Variante n. 40 a V.A.S. La Variante entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente avviso di approvazione.
Maniago, 21 novembre 2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ASSETTO DEL TERRITORIO:
Roberto Bevilacqua

13_50_3_AVV_COM MORSANO AL TAGLIAMENTO DECR 2 SERVITU MILITARI_020

Comune di Morsano al Tagliamento (PN)

Revoca 3^a fascia di servitù militari legge 66/10 relativa al sito n. 6 nel Comune di Morsano al Tagliamento (PN). Deposito del decreto territoriale n. 2 del 14 novembre 2013 ai sensi dell'art. 324 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

- Giusto quanto previsto dall'art. 324 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, recante norme sulle servitù militari, è stata disposta la pubblicazione, mediante deposito per 60 (sessanta) giorni consecutivi, a partire dalla data del 03 dicembre 2013 compreso, all'Albo Pretorio del Comune di Morsano al Tagliamento del decreto emesso dal Comandante del Comando Militare Esercito "Friuli Venezia Giulia" di Trieste n. 2 del 14 novembre 2013 con il quale vengono revocate le limitazioni militari relativamente alla 3^a fascia di servitù e conseguentemente modificato l'importo del canone annuo corrisposto.
 - Eventuali ricorsi avversi al Decreto Territoriale possono essere proposti ai sensi dell'art. 324 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66.
- Morsano al Tagliamento, 2 dicembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
T.te Luigi Ciuto

13_50_3_AVV_COM MORSANO AL TAGLIAMENTO DECR 201 ESPROPRIO_009

Comune di Morsano al Tagliamento (PN)

Estratto del decreto d'esproprio rep. n. 201 reg. dec. del 26.11.2013 inerente "l'intervento di recupero conservativo della fornace a calce della frazione di San Paolo".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO.

RENDE NOTO

Al sensi dell'art. 23 del D.P.R. 327 dell'8 giugno 2001 che con decreto rep. n. 201 Reg. Dec. del 26.11.2013 è stata pronunciata a favore del Comune di Morsano al Tagliamento, ai sensi dell'art. 20, comma 14, dell'art. 26 comma 11, e dell'art. 23, del D.P.R. 327/2001, l'espropriazione degli immobili necessari per "l'intervento di recupero conservativo della fornace a calce della frazione di San Paolo" di seguito indicati: Ditta Domenighini Fani Lucia (C. F. DMNFLC49M53H014M) residente in via Fornace, n. 1 a Morsano al Tagliamento (PN), proprietaria per 1000/1000.

Comune di Morsano al Tagliamento. Catasto Fabbricati: Foglio 6 mappale 468, Categoria, Unità Collabenti. Catasto Terreni: Foglio 6 mappale 468, Qualità Classe, Ente Urbano, di Ha. 00.24.05; Indennità di esproprio: € 44.120,00.

Il decreto d'esproprio:

- è opponibile da terzi entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell'estratto sul BUR;
- è impugnabile avanti il TAR del Friuli Venezia Giulia nel termine di 60 giorni dalla notifica, o dell'avvenuta conoscenza, ovvero, in via alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Morsano al Tagliamento, 28 novembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO:
arch. Bonfada Gasparotto Massimo

13_50_3_AVV_COM SAN DANIELE PRPC MCM_002

Comune di San Daniele del Friuli (UD)

Avviso di avvenuta approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale PRPC di iniziativa privata denominato "MCM".

IL TPO DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l'art. 4 comma 7 della Legge Regionale 21 ottobre 2008 n 12;

RENDE NOTO

A termini dell'art. 4 comma 7 della LR 12/2008 che con delibera giunta n 84 del 21 novembre 2013 tenutasi in seduta pubblica a sensi dell'art. 25 comma 1 della LR 5/2007 in data 21 novembre 2013 presso la sede comunale di via del Colle n. 10 è stato approvato il Piano Regolatore Particolareggiato Comunale PRPC denominato MCM.

San Daniele del Friuli, 26 novembre 2013

IL TPO SERVIZIO TECNICO:
ing. Igor De Odorico

13_50_3_AVV_COM SAURIS PAC ANDER EIBN_028

Comune di Sauris (UD) - Associazione Intercomunale "Alta Val Tagliamento" – Area tecnico-manutentiva – Settore urbanistica e gestione del territorio - Comune capofila: Forni di Sotto (UD).

Avviso di approvazione del Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata denominato "Località Ander Eibn".

SI RENDE NOTO

che ai sensi dell'articolo 25 della Legge Regionale 23.02.2007, n° 5 e del D.P.Reg. 20.03.2008, n° 086/Pres., con Deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 03/12/2013 immediatamente esecutiva, il Comune di Sauris ha preso atto delle osservazioni presentate al Piano Attuativo Comunale (P.A.C.) di iniziativa privata denominato "Località Ander Eibn" adottato, si è pronunciato sulle stesse ed ha approvato il P.A.C. medesimo.

Sauris, 4 dicembre 2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DEL SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO:
per. ind. Luca Chiaruttini

13_50_3_AVV_COM SAVOGNA DI ISONZO 12 PRGC_005

Comune di Savogna d'Isonzo (GO)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 12 al PRGC del Comune di Savogna d'Isonzo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA

Visto la L.R. 05/07 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 25.11.2013, immediatamente esecutiva, è stata adottata la variante n. 12 al P.R.G.C. del Comune di Savogna d'Isonzo

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 della D.P.Reg. 086/Pres e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso l'ufficio tecnico Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 11/12/2013 al 27/01/2014 affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico dell'ufficio tecnico comunale.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 27 gennaio 2014, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Savogna d'Isonzo, 27 novembre 2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA
INCARICATO DI P.O.:
dott. Paolo Nonino

13_50_3_AVV_COM TEOR DECR 3 SERVITU MILITARI_019

Comune di Teor (UD)

Revisione quinquennale delle limitazioni militari imposte nei Depositi avanzati. Revoca 3° fascia di servitù militare Legge 66/10 relativa al sito n. 7 nei Comuni di Teor - Ronchis (UD).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che , giusto quanto previsto dell'art. 324 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, recante norme sulle servitù militari, è stata disposta la pubblicazione, mediante deposito per 60 (sessanta) giorni consecutivi, a partire dalla data del 03 dicembre 2013 compreso, all'Albo Pretorio del Comune di Teor del Decreto Territoriale n. 3 del 14 novembre 2013 con relativo manifesto, di modifica dei canoni annui corredati dai nuovi progetti a norma del decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 a seguito di revisione quinquennale delle limitazioni militari imposte nei Depositi avanzati - Revoca 3° fascia di servitù militare Legge 66/10 relativa al sito n. 7 nei Comuni di Teor - Ronchis (UD), emesso dal Comandante del Comando Militare Esercito "Friuli Venezia Giulia" di Trieste.

Eventuali ricorsi avversi al Decreto possono essere proposti ai sensi dell'art. 324 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

Teor, 2 dicembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Costantina Morson

13_50_3_AVV_COM VERZEGNIS 9 PRGC_013

Comune di Verzegnis (UD)

Avviso di adozione della variante n. 9 al PRGC.

Ai sensi dell'art. 11 e art. 17 del D.P.Reg. 20/03/08 n.86/Pres. della L.R. 5/07 e s.m.i. e dell'art. 11 della L.R. 19/09 si rende noto che con deliberazione consiliare n. 44 del 27-11-2013 è stata adottata la Variante n. 9 al P.R.G.C. relativa all'approvazione del progetto preliminare per i lavori di realizzazione di una viabilità forestale il località "Selva".

Si rende noto altresì che, con deliberazione della G.C. n. 111 del 21-11-2013, si è disposto di non assoggettare detto Piano alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e alla L.R. n. 16/2008.

A seguito della presente pubblicazione, la Variante n. 9 in oggetto sarà depositata presso la Segreteria del Comune, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni/opposizioni.

Verzegnis, 29 novembre 2013

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO:
dott. Raffaele Di Lena

13_50_3_AVV_CONS BPI 20 ESPROPRIO_010

Consorzio di Bonifica Pianura Isontina - Ronchi dei Legionari (GO)

Espropriazione per pubblica utilità. Decreto rettifica servitù di acquedotto n. 20/ESP dd. 11/11/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ATTESO CHE:

- con Delibera Camerale n. 123/FG dd. 29/07/2003 la C.C.I.A.A. di Gorizia ha concesso al Consorzio un contributo di € 500.000,00.- sul Fondo di cui alla Legge 27/12/1975 n. 700 per la progettazione ed ese-

cuzione dei lavori di "Completamento della trasformazione irrigua da scorrimento a pioggia nei Bacini irrigui n. 1 e n. 3 nei Comuni di Fogliano-Redipuglia, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo, Monfalcone e Staranzano", opere che hanno carattere di pubblica utilità in quanto rientranti negli obiettivi del R.D. n. 215 dd. 13/2/1933;

- con le Delibere della Deputazione Amministrativa n. 8-9-10-11/05 dd. 26/01/2005 non solo è stato approvato il progetto preliminare dd. 20/01/2005 a firma del dott. ing. Eugenio Spanghero per l'importo totale presunto di € 500.000. - ivi comprese le quote dell'8% per spese di amministrazione del 20% per IVA di rivalsa, relativo all'esecuzione dei lavori di "Completamento della trasformazione irrigua da scorrimento a pioggia nei Bacini n.ri 1 e 3 nei Comuni di Fogliano-Redipuglia, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo, Monfalcone e Staranzano", ma anche le proposte di Variante ai P.R.G.C. rispettivamente nei Comuni di Staranzano, Ronchi dei Legionari, Monfalcone e Fogliano-Redipuglia per l'apposizione del "vincolo preordinato all'esproprio" (L.R. n. 52/1991, D.P.R. n. 327/2001);

- a seguito dell'intervento di due fattori che hanno reso insufficiente il finanziamento accordato, e ciò sia sotto il profilo dei lavori da appaltare a seguito dell'aumento del prezzo delle tubazioni in PVC, derivati dal greggio, nonché per gli oneri connessi con la registrazione degli atti finali di servitù, è stata chiesta alla C.C.I.A.A. di Gorizia una integrazione di € 120.000,00.- all'importo del contributo originario di € 500.000,00.-;

- l'integrazione è stata concessa dalla Giunta camerale n. 100/F.G. dd. 19/07/2006;

- il vincolo preordinato all'esproprio è stato apposto in data 28/09/2006 a seguito di avviso di conferma di esecutività della Delibera Consiliare n. 14/06 dd. 13/03/2006 del Comune di Staranzano, con cui è stata approvata la variante n. 4 al P.R.G.C. (pubblicazione sul B.U.R. n. 39 dd. 27/09/2006), con durata di cinque anni (art. 9, comma 2 D.P.R. 327/2001);

- il vincolo preordinato all'esproprio è stato apposto in data 11/08/2005 a seguito di avviso di conferma di esecutività della Delibera Consiliare n. 20/05 dd. 23/05/2005 del Comune di Ronchi dei Legionari, con cui è stata approvata la variante n. 13 al P.R.G.C. (pubblicazione sul B.U.R. n. 32 dd. 10/08/2005), con durata di cinque anni (art. 9, comma 2 D.P.R. 327/2001);

- il vincolo preordinato all'esproprio è stato apposto in data 01/09/2005 a seguito di avviso di conferma di esecutività della Delibera Consiliare n. 13/64 dd. 14/06/2005 del Comune di Monfalcone, con cui è stata approvata la variante n. 17 al P.R.G.C. (pubblicazione sul B.U.R. n. 35 dd. 31/08/2005), con durata di cinque anni (art. 9, comma 2 D.P.R. 327/2001);

- il vincolo preordinato all'esproprio è stato apposto in data 15/12/2005 a seguito di avviso di conferma di esecutività della Delibera Consiliare n. 29/05 dd. 03/11/2005 del Comune di Fogliano Redipuglia, con cui è stata approvata la variante n. 5 al P.R.G.C. (pubblicazione sul B.U.R. n. 50 dd. 14/12/2005), con durata di cinque anni (art. 9, comma 2 D.P.R. 327/2001);

- con Delibera Consorziale della Deputazione Amministrativa n. 118/06 dd. 29/09/2006 è stato approvato il Progetto definitivo-esecutivo dd. 28/09/2006 dei lavori di "Completamento della trasformazione irrigua da scorrimento a pioggia nei Bacini irrigui n.1 e n.3 nei Comuni di Fogliano-Redipuglia, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo, Monfalcone e Staranzano", a firma del dirigente consorziale dott. ing. Eugenio Spanghero - dell'importo totale presunto di € 620.000,00.- compresa IVA e spese di amministrazione dei lavori di cui sopra e che pertanto ai sensi del R.D. 215/33 e dell'art. 67 comma 1 della L.R. n. 14/2002, ha acquisito la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;

FISSATO il termine, ai sensi dell'art. 68 comma 1 della L.R. n. 14/2002, in mesi 24 per l'inizio dei lavori e delle espropriazioni ed in mesi 36 per la loro ultimazione e quindi cessanti il 09/10/2009;

VISTE le Delibere Consorziali della Deputazione Amministrativa n. 98/2011 dd. 01/09/2011 di proroga termini al 09/10/2013 e n. 85/2013 dd. 21/08/2013 di proroga termini per l'ultimazione delle pratiche espropriative a tutto il 09/10/2014;

ATTRIBUITA al Consorzio di Bonifica Pianura Isontina l'autorità espropriante ai sensi dell'art. 6 comma 6 L.R. n. 19/2004 e art. 10 comma 1 L.R. 25/2005 come previsto dall'art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 327/2001;

VISTA la Delibera Consorziale della Deputazione Amministrativa n. 136/06 dd. 29/09/2006 che sancisce l'urgenza dell'avvio dei lavori e attiva al procedura espropriativa prevista dall'art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

VISTO il Decreto n. 6/CONS dd. 11/10/2006 emanato in applicazione a quanto sopra dal Consorzio di Bonifica Pianura Isontina con il quale viene disposta l'occupazione anticipata degli immobili e determinata in via provvisoria l'indennità;

VISTA la notificazione di detto decreto alle Ditte proprietarie nelle forme previste dalla normativa vigente, corredata dall'estratto di mappa e indicazione del giorno per la convocazione della redazione del Verbale di immissione in possesso e relativo stato di consistenza;

PRESO ATTO che i verbali di immissione in possesso e relativi stati di consistenza dei beni interessati ai lavori sono avvenuti nei giorni 13-14-15-16/11/2006, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001;

CONSIDERATO che a seguito delle suddette notifiche centocinque proprietari hanno formalmente dichiarato per iscritto e comunicato l'accettazione dell'indennità;

VISTA la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle suddette indennità;

VISTE le comunicazioni di costituzione depositi amministrativi definitivi tutti dd. 31/07/2007 con le quali il Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Prov.le Economia e Finanze - Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Gorizia ha attestato l'avvenuto deposito delle indennità non accettate da parte di centotrentasette proprietari;

VISTE le Delibere Consorziali della Deputazione Amministrativa n. 56/08 dd. 28/03/2008 e n. 40/10 dd. 29/03/2010 con le quali rispettivamente viene nominato il dott. Daniele Luis quale Responsabile del procedimento nelle pratiche inerenti l'Ufficio Espropriazioni per i compiti previsti dall'art. 6 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e viene attribuita allo stesso dott. Daniele Luis la funzione della sottoscrizione dei decreti di esproprio;

VISTO il Decreto di Servitù di acquedotto n. 17/ESP dd. 12/09/2013 emesso dal Consorzio di Bonifica, registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 75 in data 24/09/2013 e pubblicato sul B.U.R. in data 09/10/2013;

VISTE le domande alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio del Libro Fondiario - Ufficio Tavolare di Monfalcone per l'annotazione del succitato Decreto alla condizione sospensiva, ai sensi del D.P.R. 327/2001, per l'iscrizione della servitù di acquedotto;

CHE non è stata iscritta l'annotazione per la p.c. 118/1 in C.C. Staranzano per inesattezza della data di nascita di Zanolla Massimo, per le pp.cc. 361/1 e 361/2 in C.C. Staranzano per inesattezza del cognome di Sobani Alenka e Sobani Jana, per la p.c. 485/8 in C.C. Staranzano per inesattezza della data di nascita di Petean Italia Luigia e Petejan Milojka e per la p.c. 364/3 per inesattezza della data di nascita di Pernarich Paolo;

VISTA quindi la necessità di emettere un Decreto di rettifica;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di legge;

VISTO il R.D. n. 215/1933;

VISTI gli art.li 5 e 8 dello Statuto Regionale approvato con la legge costituzionale n. 1/1963;

VISTO l'art. 25 del D.P.R. n. 902/1975;

VISTO l'art. 22 dell'allegato B del D.P.R. n. 642/1972;

VISTO l'art. 8 della Legge n. 241/1990 integrata dalla L. 15/05;

VISTO il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 14/2002;

VISTE le LL.RR. n. 1/2004, n. 19/2004 e n. 25/2005;

DECRETA

Art. 1

Sono rettificati i seguenti punti del Decreto di Servitù di acquedotto n. 17/ESP dd. 12/09/2013:

C.C. STARANZANO:

- 5) Settore: 37 P.T. 3011 c.t. 1
 p.c. 118/1 di superficie: 610
 Superficie di servitù: mq 2
 Indennità accettata corrispondente a 4/6 p.i.: € 0,89
 Indennità definitiva depositata corrispondente a 2/6 p.i.: € 0,45
 Ditta:
 ZANOLLA VITALBA n. a STARANZANO il 04.01.1931 2/6
 ZANOLLA MASSIMO n. a MONFALCONE il 13.01.1962 1/6
 ZANOLLA PAOLO n. a MONFALCONE il 09.07.1932 2/6
 ZANOLLA LIONELLA O LIONELLA MARCELLA n. a MONFALCONE il 26.02.1955 1/6
- 42) Settore: 37 P.T. 543 c.t. 1
 p.c. 361/1 di superficie: 9650
 Superficie di servitù: mq 20
 Indennità accettata corrispondente a 1/5 p.i.: € 2,24
 Indennità definitiva depositata corrispondente a 4/5 p.i.: € 8,94
 Ditta:
 PONIZ TATJANA n. a VIPAVA (IUGOSLAVIA) il 20.05.1946 3/45
 SOBAN ALEKSIJ n. a POSTUNJA (IUGOSLAVIA) il 23.08.1971 2/45
 SOBAN ALENKA n. a SEMPETER PRI. G. (IUGOSLAVIA) il 12.02.1975 2/45
 SOBAN JANA n. a SEMPETER PRI. G. (IUGOSLAVIA) il 04.08.1976 2/45
 SOBANI BASILIA n. a DUINO AURISINA il 08.11.1928 1/5

- SOBANI BERNARDO n. a DOBERDO DEL LAGO il 14.11.1947 1/5
SOBANI EMILIA n. a DUINO AURISINA il 17.02.1933 1/5
SOBANI MARIA n. a DUINO AURISINA il 06.05.1930 1/5
- 43) Settore: 37 P.T. 543 c.t. 1
p.c. 361/2 di superficie: 156
Superficie di servitù: mq 6
Indennità accettata corrispondente a 1/5 p.i.: € 0,70
Indennità definitiva depositata corrispondente a 4/5 p.i.: € 2,80
Ditta:
PONIZ TATJANA n. a VIPAVA (IUGOSLAVIA) il 20.05.1946 3/45
SOBAN ALEKSII n. a POSTUNJA (IUGOSLAVIA) il 23.08.1971 2/45
SOBAN ALENKA n. a SEMPETER PRI. G. (IUGOSLAVIA) il 12.02.1975 2/45
SOBAN JANA n. a SEMPETER PRI. G. (IUGOSLAVIA) il 04.08.1976 2/45
SOBANI BASILIA n. a DUINO AURISINA il 08.11.1928 1/5
SOBANI BERNARDO n. a DOBERDO DEL LAGO il 14.11.1947 1/5
SOBANI EMILIA n. a DUINO AURISINA il 17.02.1933 1/5
SOBANI MARIA n. a DUINO AURISINA il 06.05.1930 1/5
- 3) Settore: 39 P.T. 238 c.t. 1
p.c. 485/8 di superficie: 5093
Superficie di servitù: mq 76
Indennità accettata: € 38,05
Ditta:
PETEJAN MILOJKA n. a SAVOGNA D ISONZO il 07.07.1947 1/2
PETEAN ITALIA LUIGIA n. a MERNA il 03.01.1948 1/2
- 21) Settore: ADD P.T. 4210 c.t. 1
p.c. 364/3 di superficie: 11365
Superficie di servitù: mq 124
Indennità definitiva depositata: € 82,09
Ditta: PERNARCICH PAOLO n. a MONFALCONE il 01.09.1269
con quelli riportati nel successivo art. 2 del presente Decreto.

Art. 2

È pronunciata, ai sensi del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., l'espropriazione parziale mediante costituzione di una servitù di acquedotto a favore della p.c.ed. 2160 del C.C. di Staranzano in P.T. 4206 c.t. 1° di iscritta proprietà del "Consorzio di Bonifica Pianura Isontina" con sede in Via Roma n. 58, 34077 Ronchi dei Legionari (GO) - C.F. 90007040315, ed a peso degli immobili di seguito indicati di proprietà delle ditte sotto riportate, come evidenziato nel Piano di Asservimento facente parte integrante del Decreto di Servitù di acquedotto n. 17/ESP dd. 12/09/2013:

C.C. STARANZANO:

- 5) Settore: 37 P.T. 3011 c.t. 1
p.c. 118/1 di superficie: 610
Superficie di servitù: mq 2
Indennità accettata corrispondente a 4/6 p.i.: € 0,89
Indennità definitiva depositata corrispondente a 2/6 p.i.: € 0,45
Ditta:
ZANOLLA VITALBA n. a STARANZANO il 04.01.1931 2/6
ZANOLLA MASSIMO n. a MONFALCONE il 13.02.1962 (o 13.01.1962) 1/6
ZANOLLA PAOLO n. a MONFALCONE il 09.07.1932 2/6
ZANOLLA LIONELLA O LIONELLA MARCELLA n. a MONFALCONE il 26.02.1955 1/6
- 42) Settore: 37 P.T. 543 c.t. 1
p.c. 361/1 di superficie: 9650
Superficie di servitù: mq 20
Indennità accettata corrispondente a 1/5 p.i.: € 2,24
Indennità definitiva depositata corrispondente a 4/5 p.i.: € 8,94
Ditta:
PONIZ TATJANA n. a VIPAVA (IUGOSLAVIA) il 20.05.1946 3/45
SOBAN ALEKSII n. a POSTUNJA (IUGOSLAVIA) il 23.08.1971 2/45

SOBANI (o SOBAN) ALENKA n. a SEMPETER PRI. G. (IUGOSLAVIA) il 12.02.1975 2/45
 SOBANI (o SOBAN) JANA n. a SEMPETER PRI. G. (IUGOSLAVIA) il 04.08.1976 2/45
 SOBANI BASILIA n. a DUINO AURISINA il 08.11.1928 1/5
 SOBANI BERNARDO n. a DOBERDO DEL LAGO il 14.11.1947 1/5
 SOBANI EMILIA n. a DUINO AURISINA il 17.02.1933 1/5
 SOBANI MARIA n. a DUINO AURISINA il 06.05.1930 1/5

43) Settore: 37 P.T. 543 c.t. 1

p.c. 361/2 di superficie: 156

Superficie di servitù: mq 6

Indennità accettata corrispondente a 1/5 p.i.: € 0,70

Indennità definitiva depositata corrispondente a 4/5 p.i.: € 2,80

Ditta:

PONIZ TATJANA n. a VIPAVA (IUGOSLAVIA) il 20.05.1946 3/45

SOBAN ALEKSIJ n. a POSTUNJA (IUGOSLAVIA) il 23.08.1971 2/45

SOBANI (o SOBAN) ALENKA n. a SEMPETER PRI. G. (IUGOSLAVIA) il 12.02.1975 2/45

SOBANI (o SOBAN) JANA n. a SEMPETER PRI. G. (IUGOSLAVIA) il 04.08.1976 2/45

SOBANI BASILIA n. a DUINO AURISINA il 08.11.1928 1/5

SOBANI BERNARDO n. a DOBERDO DEL LAGO il 14.11.1947 1/5

SOBANI EMILIA n. a DUINO AURISINA il 17.02.1933 1/5

SOBANI MARIA n. a DUINO AURISINA il 06.05.1930 1/5

3) Settore: 39 P.T. 238 c.t. 1

p.c. 485/8 di superficie: 5093

Superficie di servitù: mq 76

Indennità accettata: € 38,05

Ditta:

PETEJAN MILOJKA n. a SAVOGNA D ISONZO il 08.07.1947 1/2

PETEAN ITALIA LUIGIA n. a MERNA il 17.07.1930 1/2

21) Settore: ADD P.T. 4210 c.t. 1

p.c. 364/3 di superficie: 11365

Superficie di servitù: mq 124

Indennità definitiva depositata: € 82,09

Ditta: PERNARCICH PAOLO n. a MONFALCONE il 09.12.1969

Art. 3

La costituzione della servitù di acquedotto di cui all'art. 2 è disposta sotto la condizione sospensiva che il presente decreto venga successivamente notificato, ai sensi dell'art. 23 lett. f) del D.P.R. 327/2001.

Art. 4

L'esecuzione deve intendersi già realizzata con la redazione dei Verbali di immissione in possesso e relativi stati di consistenza avvenuti a seguito dell'emanazione del Decreto N. 6/CONS dd. 11/10/2006 di cui alle premesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22-bis del D.P.R. 327/2001.

Art. 5

Il presente Decreto sarà registrato nei termini di legge, notificato alle ditte proprietarie nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, inserito sul B.U.R. nonché trascritto presso l'Ufficio Tavolare Regionale competente a cura dello scrivente Consorzio di Bonifica Pianura Isontina.

Art. 6

Il presente Decreto è impugnabile ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 avanti al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, integrata dalla L. 15/05, si comunica che l'Amministrazione competente nella realizzazione del progetto sopra indicato è il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina, e per quanto riguarda il procedimento i responsabili sono:

- Responsabile del procedimento espropriativo: dott. Daniele Luis

• Responsabile dell'istruttoria: geom. Anna Cumin.
Ronchi dei Legionari (GO), 11 novembre 2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott. Daniele LUIS

13_50_3_AVV_DOLOMITI DERIVAZIONI AVVISO PROCEDURA VIA_007

Dolomiti Derivazioni Srl - Ospitale di Cadore (BL)

Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA del progetto "Impianto Idroelettrico sul torrente Leale" in Comune di Trasaghis (UD).

Ai sensi dell'art.20 del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, si rende noto che in data 22 novembre 2013 la società Dolomiti Derivazioni s.r.l., con sede in Via Alemagna, 9 - 32010 Ospitale di Cadore (BL), in qualità di proponente, ha inviato a mezzo corriere lo studio inerente la verifica di assoggettabilità alla procedura VIA del progetto "Impianto idroelettrico sul torrente Leale" affinché fosse depositato presso la Direzione Centrale Ambiente ed Energia - Servizio Valutazioni Ambientali - della Regione FVG, e presso il Comune di Trasaghis (UD). Per la durata di quarantacinque giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul BUR del presente avviso chiunque può prendere visione degli elaborati e presentare eventuali osservazioni presso il Servizio VIA della Regione FVG e presso il Comune di Trasaghis. Ospitale di Cadore, 27 novembre 2013

IL LEGALE RAPPRESENTANTE:
dott. Valentino Vascellari

13_50_3_AVV_ENERGIA PURA AVVISO PROCEDURA VIA_006

Energia Pura Srl - Padova (PD)

Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA del progetto "Impianto Idroelettrico sul torrente Degano" in Comune di Forni Avoltri e di Rigolato (UD).

Ai sensi dell'art.20 del D.Lgs 03.04.2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni, si rende noto che in data 20 ottobre 2013 la società Energia Pura S.r.l., con sede in Galleria dei Borromeo, 3 - 35137 Padova (PD), in qualità di proponente, ha spedito a mezzo corriere lo studio inerente la verifica di assoggettabilità alla procedura VIA del progetto "Impianto idroelettrico sul torrente Degano" per il deposito presso la Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio valutazioni ambientali - della Regione FVG, presso il Comune di Forni Avoltri (UD), e presso il Comune di Rigolato (UD). Per la durata di quarantacinque giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul BUR del presente avviso chiunque può prendere visione degli elaborati e presentare eventuali osservazioni presso il Servizio VIA della Regione FVG, presso il Comune di Forni Avoltri e presso il Comune di Rigolato. Padova, 26 novembre 2013

IL PROCURATORE:
Vittorio Zollet

13_50_3_AVV_ENTE TP DEL 17 COSTI PESCA SPORTIVA 2014_012

Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia - Udine

Deliberazione del Consiglio direttivo 17 ottobre 2013, n. 17/CD/2013 - Costo per il rilascio di licenze, autorizzazioni speciali e duplicati dei documenti di pesca; dei canoni per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia; dell'addebito della somma forfetaria per l'invio postale delle licenze, dei libretti annuali ricognitivi e dei loro duplicati. Anno

2014. Approvazione.

(Approvata con DGR 2170 del 22/11/13)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 istitutiva dell'Ente Tutela Pesca e le successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne. Norme integrative e modificative della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19) che disciplina, agli articoli da 2 a 5, le diverse tipologie di documento per l'esercizio della pesca sportiva;

VISTO l'articolo 5 bis della LR n. 43/88 che attribuisce al Consiglio direttivo dell'Ente il compito di stabilire le modalità con cui è effettuato il pagamento dei canoni e delle spese di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni di pesca sportiva;

VISTO l'articolo 23 della LR n. 43/88 che demanda ad apposito regolamento di esecuzione della disciplina delle modalità e dei criteri per il rilascio delle predette licenze e autorizzazione;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 1990, n. 712 recante il regolamento di esecuzione della LR n. 43/88 ed in particolare gli articoli 1, 4, 8 e 14 secondo cui, entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo di ETP determina i canoni delle licenze e delle autorizzazioni di pesca sportiva ove previsti dalla LR n. 43/88, i costi delle licenze di pesca sportiva ed i costi per il rilascio dei duplicati dei documenti di pesca in caso di deterioramento, smarrimento o furto;

RICORDATO che l'articolo 4 del sopra citato regolamento di esecuzione dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione con cui è determinato il canone delle licenze di pesca sportiva;

VISTO l'articolo 231 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, Primo Supplemento ordinario n. 37 del 28 dicembre 2012, entrata in vigore il 29 dicembre 2012 il quale, modificando l'articolo 2 della legge regionale 43/1988, abolisce la scadenza per le licenze di pesca sportiva e prevede che la licenza di pesca sportiva abbia quindi durata illimitata e che le licenze rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge regionale 26/2012 medesima siano sostituite dall'Ente su richiesta del titolare;

VISTI inoltre gli articoli 232, 233, 234 e 237 della legge regionale 26/2012 che, intervenendo sugli articoli 3, 3 bis e 5 bis della legge regionale 43/1988 e sul comma 62 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), aboliscono la licenza speciale di pesca per i minori degli anni 14, la licenza speciale di pesca per portatori di handicap e l'autorizzazione speciale di pesca per i minori degli anni 14 non residenti in regione o stranieri;

VISTA la deliberazione n. 3/CD/2013 approvata dal Consiglio direttivo il 19 febbraio 2013, resa esecutiva dalla Giunta regionale con DGR n. 343 del 6 marzo 2013, che determina per l'anno 2013 il costo per il rilascio di licenze, autorizzazioni e duplicati dei documenti di pesca, i canoni per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia, l'addebito della somma forfetaria per l'invio postale delle licenze, dei libretti annuali ricognitivi e dei loro duplicati, tenendo conto delle modifiche rese necessarie dall'entrata in vigore della legge regionale 26/2012:

RITENUTO di confermare, anche per l'anno 2014, gli importi di canone stabiliti dalla suddetta deliberazione n. 3/CD/2013 per i diversi tipi di licenze e autorizzazioni per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia, che a sua volta confermava gli importi già stabiliti per le licenze con la delibera n. 19/CD/2010 e per le autorizzazioni con la delibera n. 20/CD/2009;

PRESO ATTO che a far data dal 26/6/2013 l'imposta di bollo, che si applica al rilascio delle autorizzazioni di pesca sportiva, è passata da € 14,62 a € 16,00=;

RITENUTO di arrotondare all'euro gli importi del canone per i diversi tipi di autorizzazioni per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia secondo il seguente prospetto, che evidenzia con un asterisco il canone incrementato per l'aumento dell'imposta di bollo e, tra parentesi, l'arrotondamento applicato:

• *Autorizzazione* di pesca per il cittadino italiano residente in altra regione d'Italia o all'estero e per lo straniero ovunque residente:

• annuale:	€ *141,38	(142,00)
• mensile:	€ * 81,38	(82,00)
• settimanale:	€ * 51,38	(52,00)
• giornaliera:	€ * 26,38	(27,00)

Autorizzazione di pesca Mensile Turistica per il cittadino italiano residente in altra regione d'Italia o all'estero e per lo straniero ovunque residente:

• mensile valida per la zona "A", così come definita dal calendario di pesca per l'anno 2014, e per i laghi elencati all'art. 1b punto 3 del calendario medesimo: € * 36,38 (37,00)

Canone agevolato per l'autorizzazione mensile valida per 16 uscite per le seguenti categorie:

1. stranieri residenti nella Regione;
2. militari stranieri in possesso di attestato rilasciato dall'Autorità competente con documentazione comprovante l'assegnazione in Friuli Venezia Giulia;
3. cittadini italiani nati nella Regione ed iscritti AIRE (Albo degli Italiani residenti all'estero)
€ *26,38 (27,00)

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto all'esame di cui all'articolo 67, comma 2, lettera d) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

DELIBERA

per le causali di cui in premessa:

- 1)** di confermare anche per il 2014 in € 10,00 il costo del rilascio delle licenze di pesca tipo A-B al netto dell'imposta di bollo, evidenziando che tale costo, incrementato dell'imposta di bollo, attualmente è pari a € *26,00;
- 2)** di stabilire i seguenti canoni per i diversi tipi di licenze e autorizzazioni, per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia nel 2014, evidenziando con un asterisco quelli comprensivi dell'imposta di bollo pari a € 16,00 qualora dovuta:

Licenza di pesca di tipo "A"

canone annuale: € 1.300,00

Licenza di pesca di tipo "B"

canone annuale: ordinario € 55,00
per minori di età compresa fra i 14 ed i 18 anni € 12,00

Autorizzazione di pesca per il cittadino italiano residente in altra regione d'Italia o all'estero e per lo straniero ovunque residente:

- annuale: € *142,00
- mensile: € * 82,00
- settimanale: € * 52,00
- giornaliera: € * 27,00

Autorizzazione di pesca Mensile Turistica per il cittadino italiano residente in altra regione d'Italia o all'estero e per lo straniero ovunque residente:

- mensile valida per la zona "A", così come definita dal calendario di pesca per l'anno 2014, e per i laghi elencati all'art. 1b punto 3 del calendario medesimo € * 37,00
- 3)** di stabilire che il canone ordinario per la licenza di pesca tipo "B" viene applicato ai maggiorenni alla data del primo gennaio 2014;
 - 4)** di stabilire per il 2014 un canone agevolato corrispondente a € * 27,00 comprensivo dell'imposta di bollo pari a € 16,00 per l'autorizzazione mensile valida per 16 uscite per le seguenti categorie:
 1. stranieri residenti nella Regione;
 2. militari stranieri in possesso di attestato rilasciato dall'Autorità competente con documentazione comprovante l'assegnazione in Friuli Venezia Giulia;
 3. cittadini italiani nati nella Regione ed iscritti AIRE (Albo degli Italiani residenti all'estero);
 - 5)** di confermare per il 2014 l'importo forfetario di € 8,00 a titolo di rimborso delle spese postali ed accessorie per la spedizione al pescatore della licenza di pesca sportiva, del libretto annuale ricognitivo e dei loro duplicati;
 - 6)** di confermare per il 2014 in € 5,00 il costo per il rilascio di un duplicato di licenza, autorizzazione o libretto annuale ricognitivo e per la sostituzione delle vecchie licenze con un nuovo documento, recante la precisazione della durata illimitata della licenza di pesca sportiva ;
 - 7)** di confermare che nel 2014, per le singole autorizzazioni di pesca, sono consentite le seguenti uscite:
 - 16 uscite al mese per il tipo annuale;
 - 16 uscite su 30 giorni consecutivi per il tipo mensile;
 - 4 uscite su 7 giorni consecutivi per il tipo settimanale.

IL PRESIDENTE:
dott. Flaviano Fantin
IL DIRETTORE:
dott. Giovanni Petris

13_50_3_AVV_FVG STRADE - COMM DEL PROV V 178_003

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste - Commissario delegato per l' emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) e il raccordo Villesse-Gorizia

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. - SR n. 56 "di Gorizia" - Lavori per la realizzazione della rotatoria al Km. 16+900 in Comune di San Giovanni al Natisone. Fissazione indennità e impegno di spesa a favore di Ditte proprietarie con relative liquidazioni e pagamenti. Provvedimento n. 178 del 25/11/2013.

IL DIRIGENTE DELL' UFFICIO ESPROPRI FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA

(omissis)

DISPONE

di ordinare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 70 della L.R. 14/2002 ss.mm.ii. e 20, comma 6 e 26, comma 1bis, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., il pagamento a favore delle Ditte di seguito elencate e per gli immobili interessati dell'importo complessivo di €. 7.217,87 =, a titolo di saldo del 100% dell'indennità di esproprio, occupazione e soprassuolo per le particelle parzialmente espropriate, così come risultante nei sottoscritti schemi a favore di:

- 1) MARSON Silvano, propr. 1/1
Com. Cens. San Giovanni al Natisone
p.c. 1255 (ex p.c. 48), seminativo (scarpata stradale), sup. espr. mq. 7 -
p.c. 1256, (ex p.c. 39), coltura praticata nessuna (porzione terreno inerbato), sup. espr. mq. 72 -
p.c. 1264, (ex p.c. 39), coltura praticata nessuna (porzione terreno inerbato), sup. espr. mq. 30 -
occupazione temporanea d' urgenza per mesi 32, sup. tot. mq. 109 -
indennità soprassuolo = €. 300,00 -
indennità totale = €. 7.217,87.

IL DIRIGENTE DELL' UFFICIO ESPROPRI
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.:
Oriano Turello

13_50_3_AVV_PROV PORDENONE DET 2801-2802-2816-2817 ORDINE PAGAMENTO_011

Provincia di Pordenone Settore Viabilità Stradale-Ufficio Espropri

Determinazioni nn. 2801, 2802 del 25.11.2013; 2816 e 2817 del 26.11.2013 (estratti). - Lavori di realizzazione di una rotatoria tra la SP n. 29 "Pedemontana Occidentale", la SP n. 31 "della Roiata" e la S.C. "Via Brait" in Comune di Budoia. P/470. Espropriazione per pubblica utilità. Ordine di pagamento e/o deposito delle indennità di espropriazione determinate ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 DPR 327/2001 e s.m.i.

(omissis)

DIRIGENTE

Determinazione n. 2801 del 25.11.2013

(omissis)

1. di ordinare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.70 della

L.R. n.14/2002 ss.mm.ii. e dell'art.20 comma 8 e 26 comma 1 bis del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii. il pagamento/deposito a favore della seguente ditta comproprietaria, a titolo di indennità accettata con contestuale dichiarazione attestante l'assenza di diritti di terzi, nonché deposito della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene, per l'acquisizione della sotto indicata area:

Catasto Terreni Comune di Budoia (PN)

PP. 1 Fg. 10 mapp. 878 (ex 400/a) di mq 830

Calcolo indennità:

€ 2.905,00.= da dividere pro quota

Comproprietaria catastale:

PARMESAN Teresa (c.f. PRMTRS30T51L483O) nata a Udine l'11.12.1930 e residente in Buja (UD) Via Vidoni n. 16 proprietà per $\frac{1}{2}$ indennità da liquidare € 1.452,50.=per la propria quota dell'area di rispettiva comproprietà su un'indennità complessiva di € 2.905,00.=, su cui non andrà applicata, al momento della liquidazione,

alcuna ritenuta a titolo d'imposta in applicazione dell'art.81, comma 1, lett. b), ultima parte del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), in quanto le aree risultano ricadenti in sottozona E.4.1 di preminente interesse agricolo;

2. di ordinare, altresì, il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. -Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di Pordenone della somma calcolata pro quota dell'area di rispettiva comproprietà su un'indennità complessiva di € 2.905,00.=, a favore della ditta sotto identificata, a seguito del mancato deposito della documentazione attestante la libera e piena proprietà del bene:

Comproprietaria catastale:

Cattaneo Alessandra (c.f.CTTLSN86D65G284X) nata a Palmanova il 25.04.1986 proprietà per $\frac{1}{2}$, indennità da depositare € 1.452,50.=, su cui non andrà applicata, al momento dello svincolo, alcuna ritenuta a titolo d'imposta in applicazione dell'art.81, comma 1, lett.b), ultima parte del T.U.I.R.(D.P.R. 917/1986), in quanto le aree risultano ricadenti in sottozona E.4.1 di preminente interesse agricolo;

(omissis)

Determinazione n. 2802 del 25.11.2013

(omissis)

1. di ordinare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.70 della L.R. n.14/2002 ss.mm.ii. e dell'art.20 comma 8 e 26 comma 1 bis del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii. il pagamento a favore della seguente ditta comproprietaria, a titolo di indennità accettata con contestuale dichiarazione attestante l'assenza di diritti di terzi, nonché deposito della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene, per l'acquisizione della sotto indicata area:

Catasto Terreni Comune di Budoia (PN)

PP. 2 Fg. 10 mapp. 316 di mq 2.050

Calcolo indennità:

€ 12.402,50.= da dividere pro quota

Ditta catastale:

SCHIVARDI Emma (c.f. SCHMME28S51L736L) nata a Venezia (Ve) l'11.11.1928 e residente in Venezia (VE) Via Castello n. 13 proprietà per $\frac{1}{4}$

indennità da liquidare € 3.100,62.=per la propria quota dell'area di rispettiva comproprietà su un'indennità complessiva di € 12.402,50.=, su cui non andrà applicata, al momento della liquidazione, alcuna ritenuta a titolo d'imposta in applicazione dell'art.81, comma 1, lett. b), ultima parte del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), in quanto le aree risultano ricadenti in zona E.4. degli ambiti agricolo-paesaggistici ,

VEGGIAN sara (c.f. VGGsRA66T70L736Q) nata a Venezia (Ve) il 30.12.1966 e residente in Spinea (VE) Via Giuseppe Verdi n.15, proprietà per $\frac{3}{4}$

indennità da liquidare € 9.301,88.=per la propria quota dell'area di rispettiva comproprietà su un'indennità complessiva di € 12.402,50.=, su cui non andrà applicata, al momento della liquidazione, alcuna ritenuta a titolo d'imposta in applicazione dell'art.81, comma 1, lett. b), ultima parte del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), in quanto le aree risultano ricadenti in zona E.4. degli ambiti agricolo-paesaggistici ;

(omissis)

Determinazione n. 2816 del 26.11.2013

(omissis)

1. di ordinare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20, comma 14 ed art. 26 del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii. il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di Pordenone a favore della ditta catastale di seguito indicata, della somma riportata a titolo d'indennità provvisoria di espropriazione dell'area da acquisire, determinata ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii., a seguito della mancata condivisione della stessa da parte della ditta esproprianda,

PP. 6 Catasto Fabbricati Comune di Budoia (PN)

Fg. 10 mapp. 879 (ex 452/b) di mq. 10.=(area urbana)

Ditta catastale:

ZAMBON Romualdo (c.f. ZMBRLD26C31B247B) nato a Budoia (PN) il 31.03.1926 e residente in Trieste Via Fabio Severo n.115, proprietà per 1000/1000;
proprietario catastale dell'immobile sopra identificato, per un'indennità complessiva di € 60,50.=, su cui non andrà applicata, al momento dello svincolo delle somme, alcuna ritenuta a titolo d'imposta in applicazione dell'art.81, comma 1, lett. b), ultima parte del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), in quanto l'area risulta ricadere in zona adibita a viabilità;

(omissis)

Determinazione n. 2817 del 26.11.2013

(omissis)

1. di ordinare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20, comma 14 ed art. 26 del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii. il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di Pordenone a favore della ditta catastale di seguito indicata, della somma riportata a titolo d'indennità provvisoria di espropriazione dell'area da acquisire, determinata ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii., a seguito della mancata condivisione della stessa da parte della ditta esproprianda:

PP. 7 Catasto Terreni Comune di Budoia (PN)

Fg. 10 mapp. 884 (ex 670/b) di Ha.00.00.75.=

Ditta catastale:

ZAMBON Giuseppe di Angelo, proprietà ;

proprietario dell'immobile sopra identificato, per un'indennità provvisoria di € 453,75.=, su cui non andrà applicata, al momento dello svincolo delle somme, alcuna ritenuta a titolo d'imposta in applicazione dell'art.81, comma 1, lett. b), ultima parte del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), in quanto l'area risulta ricadere in Zona E.4 degli ambiti agricolo-paesaggistici ;

(omissis)

3. di specificare, sulla scorta delle visure catastali e della documentazione in atti presso l'Ufficio Espropri che il suddetto proprietario catastale risulta essere identificato per solo nominativo senza indicazione del luogo e della data di nascita così come privo del codice fiscale quota non indicata;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
arch. Eddi Dalla Betta

13_50_3_AVV_PROV PORDENONE DET DA 2804 A 2806 ESPROPRIO_017

Provincia di Pordenone – Settore Viabilità Stradale -Ufficio Espropri

Determinazioni nn. 2803, 2804, 2805 e 2806 del 25.11.2013 (estratti). Lavori di realizzazione di una rotatoria tra la SP n. 29 "Pedemontana Occidentale", la SP n. 31 "della Roiata" e la SC "Via Brait" in Comune di Budoia. P/470. Espropriazione per pubblica utilità. Ordine di pagamento e/o deposito delle indennità di espropriazione determinate ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 DPR 327/2001 e s.m.i.

(omissis)

IL DIRIGENTE

Determinazione n. 2803 del 25.11.2013

(omissis)

1. di ordinare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell'art.20 comma 12 del D.P.R. 327/2001 ss.mm. ii., a favore della seguente ditta, il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. -Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di Pordenone della somma calcolata e condivisa, dell'area di proprietà, a seguito del mancato deposito della documentazione attestante la libera e piena proprietà del bene:
Proprietario catastale:

Catasto Terreni – Comune di Budoia (PN)
PP. 3 – Fg. 10 mapp. 882 (ex 317/b) di mq 40
Ditta catastale:

ALESSIO Giovanni (c.f. LSSGNN32M21I470X) nato a Savignano (CN) il 21.08.1932 proprietà per 1000/1000 e residente in Milano Via Tertulliano n.48;
per un'indennità complessiva di € 242,00.=, su cui non andrà applicata, al momento della liquidazione/ svincolo, alcuna ritenuta a titolo d'imposta in applicazione dell'art.81, comma 1, lett. b), ultima parte del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), in quanto l'area risulta ricadente principalmente in Zona E.4 degli ambiti agricolo-paesaggistici;

(omissis)

Determinazione n. 2804 del 25.11.2013

(omissis)

1. di ordinare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell'art.20 comma 12 del D.P.R. 327/2001 ss.mm. ii., a favore della seguente ditta, il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. -Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di Pordenone della somma calcolata e condivisa, dell'area di proprietà, a seguito del mancato deposito della documentazione attestante la libera e piena proprietà del bene:

Catasto Terreni – Comune di Budoia (PN)
PP. 4 – Fg. 10 mapp. 634 di mq 20
Ditta catastale:

ZAMBON Giampietro (c.f. ZMBGPT45R26B247Z) nato a Budoia (PN) il 26.10.1945 proprietà per 1000/1000 e residente in Budoia (PN) Via Pedemontana occidentale n.13,
per un'indennità complessiva di € 121,00.=, su cui non andrà applicata, al momento della liquidazione, alcuna ritenuta a titolo d'imposta in applicazione dell'art.81, comma 1, lett. b), ultima parte del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), in quanto l'area risulta ricadente principalmente in Zona E.4 degli ambiti agricolo-paesaggistici;

(omissis)

Determinazione n. 2805 del 25.11.2013

(omissis)

1. di ordinare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.70 della L.R. n.14/2002 ss.mm.ii. e dell'art.20 comma 8 e 26 comma 1 bis del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii. il pagamento a favore della seguente ditta proprietaria, a titolo di indennità accettata con contestuale dichiarazione attestante l'assenza di diritti di terzi, nonché deposito della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene, per l'acquisizione della sotto indicata area:

Catasto Fabbricati – Comune di Budoia (PN)
PP. 5 Fg. 10 mapp. 880 ex 622/b di mq 30 area urbana
Calcolo indennità:

€ 181,50.=

Ditta catastale:

SANTIN Alessandra (c.f. SNTLSN72R62C957C) nata a Conegliano (TV) il 22.10.1972 proprietà per 1/1 con domicilio in Caneva, Via L. Cadorna, 25
per un'indennità complessiva di € 181,50.=, su cui non andrà applicata, al momento della liquidazione, alcuna ritenuta a titolo d'imposta in applicazione dell'art.81, comma 1, lett. b), ultima parte del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), in quanto l'area risulta ricadente principalmente in Zona a verde privato di rispetto ambientale;

(omissis)

Determinazione nr. 2806 del 25.11.2013

(omissis)

1. di ordinare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.70 della L.R. n.14/2002 ss.mm.ii. e dell'art.20 comma 8 e 26 comma 1 bis del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii. il pagamento/deposito a favore della seguente ditta comproprietaria, a titolo di indennità accettata con contestuale dichiarazione attestante l'assenza di diritti di terzi, nonché deposito della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene, per l'acquisizione della sotto indicata area:

Catasto Terreni – Comune di Budoia (PN)
PP. 8 Fg. 10 mapp. 886 (ex 672/b) di mq 35
Calcolo indennità:

€ 211,75.= da dividere pro quota

Comproprietario catastale:

ZAMBON Renato (c.f.ZMBRNT44M21B247V) nato a Budoia il 21.08.1944 e residente in Budoia Via Um-

berto Martina n. 28, proprietà per $\frac{1}{2}$;
indennità da liquidare €105,88.=per la propria quota dell'area di rispettiva comproprietà su un'indennità complessiva di € 211,75.=, su cui non andrà applicata, al momento della liquidazione, alcuna ritenuta a titolo d'imposta in applicazione dell'art.81, comma 1, lett. b), ultima parte del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), in quanto le aree risultano ricadenti in sottozona E.4.1 di preminente interesse agricolo;

2. di ordinare, altresì, il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. -Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di Pordenone della somma calcolata pro quota dell'area di rispettiva comproprietà su un'indennità complessiva di € 211,75.=, a favore della ditta sotto identificata, a seguito del mancato deposito della documentazione attestante la libera e piena proprietà del bene:

Comproprietario catastale:

ZAMBON Giuseppe (c.f.ZMBGPP48E08B247B) nato a Budoia il 08.05.1948, e residente in Budoia Via Pedemontana Occidentale n.15, proprietà per $\frac{1}{2}$

indennità da depositare € 105,87.=, su cui non andrà applicata, al momento dello svincolo, alcuna ritenuta a titolo d'imposta in applicazione dell'art.81, comma 1, lett.b), ultima parte del T.U.I.R.(D.P.R. 917/1986), in quanto le aree risultano ricadenti in sottozona E.4.1 di preminente interesse agricolo;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
arch. Eddi Dalla Betta

13_50_3_AVV_UNIONE COM FI 17 PRGC COM SLORENZO ISONTINO_027

Unione dei Comuni Friuli Isontina - Comune di San Lorenzo Isontino (GO)

Avviso di approvazione della variante n. 17 al PRGC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 8 del D.P.Reg. 086/Pres del 20.03.2008,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 32/2013 del 29/11/2013 immediatamente eseguibile, è stata approvata la variante n. 17 al Piano Regolatore Generale Comunale.

San Lorenzo Isontino, 11 dicembre 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Gianluigi Savino

13_50_3_CNC_DIR LAV FOR LISTA ESPERTI SALUTE E SICUREZZA_1_TESTO

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca – Servizio osservatorio mercato del lavoro - Trieste

Avviso pubblico per l'istituzione di una lista di esperti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

(Allegato al decreto n. 8004/LAV/2013)

Art. 1 finalità

1. Con il presente Avviso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca – Servizio osservatorio mercato del lavoro, di seguito Servizio, intende istituire una lista di esperti che abbiano maturato una comprovata esperienza professionale nel campo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per lo svolgimento di attività di ricerca, studio, consulenza, raccolta ed elaborazione dati, promozione e diffusione della cultura della sicurezza, con i quali stipulare contratti di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 15, comma 15 e seguenti, della l.r. 23 luglio 2009, n.12.

Art. 2 requisiti generali

1. Possono presentare domanda di inserimento nelle liste le sole persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, di cui al D.P.C.M. n.174/1994;

b) godimento dei diritti civili e politici;
c) assenza di condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) possedere particolare e comprovata specializzazione universitaria attinente all'ambito professionale in argomento, (laurea almeno quadriennale del vecchio ordinamento, ovvero laurea specialistica del nuovo ordinamento).

2. Poiché la vigente normativa prevede che si possa prescindere dal possesso dei suddetti titoli universitari in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, nonché a supporto di attività didattica o di ricerca, ferma restando la necessaria attinenza con la professionalità richiesta, possono presentare domanda anche soggetti non in possesso del requisito di cui alla lettera d) del comma 1 e, a tal fine, la specifica attinenza dell'eventuale ordine o albo cui il soggetto risulti iscritto, ovvero della specifica esperienza lavorativa maturata, dovrà essere evidenziata nella relazione sintetica di cui all'art.6, comma 1 lettera c).

3. I titoli di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto l'equipollenza a quelli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità.

4. Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, nonché al momento della stipulazione del contratto.

Art. 3 requisiti professionali

1. I candidati in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 2 possono presentare domanda di inserimento nella lista di esperti denominata "Esperti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro", in relazione alla quale si richiede la maturazione di una specifica, significativa, documentabile ed almeno triennale esperienza professionale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; a tal fine verranno presi in considerazione i rapporti di lavoro subordinato maturati, i rapporti di lavoro autonomo instaurati per consulenza, studio, ricerca o collaborazione coordinata e continuativa, le attività di ricerca, studio, consulenza o collaborazione svolte con altre tipologie di rapporto, tutti non anteriori all'anno 2000.

2. La suddetta lista verrà suddivisa nelle seguenti categorie:

2.1 titolari di partita IVA accesa per attività connesse con la professionalità della lista;

2.2 non titolari di partita IVA, ovvero titolari di partita IVA per tipologie di attività diverse da quelle connesse alla lista.

Art. 4 durata di validità della lista e aggiornamenti

1. La lista di esperti rimane in vigore per tre anni a decorrere dalla data della prima approvazione e sarà soggetta a due periodici aggiornamenti, in relazione ai quali le nuove domande di inserimento, ovvero di aggiornamento del curriculum professionale precedentemente presentato, dovranno essere presentate perentoriamente nel corso del mese di dicembre dell'anno 2014 e dell'anno 2015, all'indirizzo e con i mezzi di cui all'articolo 7, comma 1, con le modalità previste ai commi da 2 a 5 del medesimo articolo.

Art. 5 condizioni di incompatibilità

1. Sono incompatibili con l'inserimento nelle liste di esperti

- i dipendenti regionali o chi, a qualsiasi titolo, abbia in essere rapporti di lavoro subordinato con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

- soggetti che rivestono cariche in organi istituzionali, associazioni di categoria, parti sociali o enti bilaterali

- i soggetti che svolgano incarichi o attività di consulenza e assistenza nell'ambito di progetti e iniziative all'interno di programmi comunitari che espressamente prevedano l'incompatibilità.

2. Il Servizio si riserva di valutare di volta in volta, in sede di procedura selettiva per il conferimento di un incarico, eventuali casi di conflitto di interessi, anche solo potenziali, ovvero di mera inopportunità, nei confronti dei soggetti che svolgano attività di lavoro e/o consulenza in Enti di formazione accreditati nella Regione Friuli Venezia Giulia o comunque per operatori che usufruiscano di finanziamenti gestiti dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro e di formazione della Regione medesima.

3. La condizione di incompatibilità si rileva al momento dell'assunzione dell'incarico; è consentito, pertanto, presentare la candidatura segnalando, nella richiesta di iscrizione, il motivo dell'incompatibilità e dichiarando, nel contempo, l'eventuale disponibilità a rimuovere detta condizione, prima dell'assunzione dell'incarico.

4. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo comporta la cancellazione immediata dalla lista.

Art. 6 documenti da presentare

1. Le candidature devono essere presentate, in lingua italiana, compilando i documenti di seguito descritti, a pena di esclusione:

a) richiesta di iscrizione alla lista di esperti, conforme allo schema allegato al presente Avviso, debitamente firmata in originale, redatta in carta semplice in forma di dichiarazione sostitutiva ex articoli 46, 47 e 76 del DPR n.445/2000;

b) curriculum professionale in formato europeo, firmato in originale, con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); il curriculum dovrà indicare con il massimo dettaglio la quantificazione temporale dell'esperienza lavorativa maturata (date di inizio e fine dei singoli rapporti di lavoro) e l'indicazione per esteso dell'ente/datore di lavoro/committente presso cui sono state prestate le attività lavorative, nonché l'evidenza delle eventuali sovrapposizioni temporali tra le varie attività lavorative;

c) relazione sintetica firmata in originale, composta da un massimo di due cartelle, che illustri i punti di attinenza della laurea posseduta (con riferimento al piano di studi seguito) con la specifica professionalità richiesta per l'inserimento nella lista, nonché le più significative esperienze professionali maturate in materia; in mancanza della specializzazione universitaria, la relazione sintetica dovrà illustrare efficacemente l'attinenza dell'esperienza lavorativa maturata con la specifica professionalità richiesta per l'inserimento nella lista.

2. I partecipanti prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda e quanto diversamente in seguito accertato dal Servizio, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comporta l'immediata cancellazione dalla lista e l'adozione altresì di ogni altra azione prevista dalla legge.

3. Poiché dal 1 gennaio 2012 le pubbliche amministrazioni non possono più richiedere o accettare certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A., in luogo dei certificati stessi devono sempre essere presentate dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà; pertanto, non verrà preso in considerazione quanto contenuto in certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni ed eventualmente allegate alla domanda presentata.

Art. 7 modalità di presentazione delle candidature

1. La domanda, corredata degli allegati e di fotocopia leggibile di un documento di identità personale in corso di validità, deve pervenire all'indirizzo "Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca – Servizio osservatorio mercato del lavoro, Via San Francesco d'Assisi 37 – 34133 Trieste" perentoriamente entro le ore 12.30 del giorno 31 dicembre 2013, mediante una delle seguenti modalità:

- servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure posta prioritaria;
- consegna diretta a mani, da lunedì a giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16 (escluso il 31 dicembre), il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 (5° piano, stanze n.517 o n.520);
- spedizione tramite agenzia di recapito.

2. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro il giorno 10 gennaio 2014. La data di arrivo delle domande pervenute con mezzi diversi dalla raccomandata con avviso di ricevimento sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che verrà apposto su ciascuna domanda a cura del personale del Servizio stesso.

3. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali e declina ogni responsabilità in ordine al mancato o tardivo recapito del plico.

4. I candidati devono indicare nella domanda in alto a sinistra, nonché sul frontespizio della busta contenente la domanda, il codice "ESPSIC 2013", identificativo della procedura.

5. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

6. L'Amministrazione si riserva di accertare d'ufficio, in qualsiasi fase della procedura, i dati relativi alle dichiarazioni sostitutive rese. La non conformità tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda e quanto diversamente accertato dall'Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 445/2000, comporta l'immediata esclusione della candidatura e l'adozione di ogni altra azione prevista dalla legge.

Art. 8 ammissibilità delle candidature

1. L'accertamento del possesso dei requisiti generali e professionali richiesti per l'iscrizione alla lista sarà effettuato da una Commissione interna nominata con provvedimento del Direttore centrale della Direzione centrale competente in materia di lavoro.

2. Ai fini del computo dei periodi utili la Commissione prenderà a riferimento i periodi di attività attinente svolta escludendo sovrapposizioni temporali, sommandoli in termini di mesi interi; i resti di giorni concorrono a formare un mese se la sommatoria è pari a 30. A tal fine sono, altresì, valutabili i periodi di atti-

vità relativi ad eventuali dottorati di ricerca attinenti e portati a termine con il conseguimento del titolo.

3. In caso di mancanza di date precise relativamente ai periodi lavorativi, ai fini del computo la Commissione procederà arrotondando i periodi nel senso meno favorevole al candidato (es.: attività indicata dal 2000 al 2003 viene considerata utile dal 31/12/2000 al 1/1/2003; attività indicata "nel 2010" oppure "mese di marzo" viene considerata utile per 1 giorno).

4. Gli eventuali periodi di attività attinente svolta nell'ambito di società o studi professionali dovranno essere temporalmente specificati nel dettaglio con riferimento ai singoli committenti, pena l'esclusione dal computo dei periodi stessi.

5. Le candidature ammesse costituiranno la lista di figure tecniche e specialistiche all'interno delle quali il Servizio individuerà i soggetti ai quali verrà proposta la collaborazione, secondo necessità.

Art. 9 approvazione delle liste degli esperti.

1. L'approvazione della lista e dei successivi aggiornamenti avviene entro 60 giorni dai termini previsti all'art.7, comma 1 ed all'art.4, comma 1, con provvedimento del Direttore del Servizio pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. L'iscrizione alla lista è condizione obbligatoria per poter stipulare contratti di lavoro autonomo con il Servizio in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, fatti salvi gli eventuali casi di procedura comparativa andata deserta. Non sussiste obbligo, tuttavia, per il Servizio di avvalersi delle prestazioni professionali degli iscritti alla lista medesima, né sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di tutti gli iscritti.

Art. 10 conferimento degli incarichi e criteri di valutazione

1. La valutazione comparativa finalizzata al conferimento dei singoli incarichi è affidata ad una Commissione interna, nominata con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di lavoro, il cui giudizio è insindacabile.

2. Le selezioni vengono aggiudicate con provvedimento del Direttore del Servizio.

3. Ai fini della procedura selettiva, la Commissione valuterà le seguenti tipologie di titoli:

a) rapporti di lavoro subordinato maturati, non anteriori all'anno 2000;

b) rapporti di lavoro autonomo instaurati per consulenza, studio, ricerca o collaborazione coordinata e continuativa, non anteriori all'anno 2000;

c) attività di ricerca, studio, consulenza o collaborazione attinenti svolte con altre tipologie di rapporto, non anteriori all'anno 2000.

4. Non verranno valutati i contratti per attività di docenza.

5. La Commissione attribuirà ai suddetti titoli punti 0,5 per ogni mese di attività utile.

6. Ai fini del computo dei periodi relativi ai titoli di cui al punto 3, la Commissione prenderà a riferimento i singoli periodi di attività sommandoli in termini di mesi interi; i resti di giorni concorrono a formare un mese se la sommatoria è pari a 30. E' escluso il computo di eventuali periodi di attività temporalmente sovrapposti: in questo caso la Commissione procederà computando il periodo maggiormente favorevole al candidato in relazione al criterio dell'attinenza di cui al comma 7.

7. I punteggi per i titoli di cui al punto 3 verranno ponderati dalla Commissione in funzione del loro livello di attinenza rispetto allo specifico oggetto del contratto da stipulare, applicando i seguenti coefficienti moltiplicatori: attinenza massima = 1, attinenza alta = 0,75, attinenza media = 0,50, attinenza bassa = 0,25, attinenza assente = 0.

Art. 11 sede di svolgimento delle prestazioni

1. La sede di svolgimento delle attività è individuata conformemente alle necessità connesse alla realizzazione dei progetti assegnati.

Art. 12 compensi

1. I compensi saranno stabiliti di volta in volta dal Direttore del Servizio in rapporto alla durata, alla rilevanza delle prestazioni ed ai prezzi di mercato dei contratti per attività di studio, ricerca e consulenza normalmente praticati in ambito regionale per prestazioni di analogo contenuto ed avuto, altresì, riguardo ai parametri stabiliti dalla circolare del Ministero del lavoro n.2 del 2 febbraio 2009.

2. In nessun caso il compenso potrà superare una quantificazione massima a giornata/uomo pari a € 350,00, laddove per giornata/uomo si intende un impegno lavorativo giornaliero indicativo di ore 7.30.

Art. 13 adempimenti e vincoli

1. In caso di accettazione, la disponibilità alle prestazioni stabilite dall'incarico deve avvenire nei tempi contrattualmente previsti ed il soggetto, salvo eccezionali e comprovati motivi, non può interrompere il lavoro iniziato, pena l'esclusione dalla lista.

2. Ai soggetti ammessi alla lista è consentito qualificarsi esternamente quali esperti della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca esclusivamente con riferimento agli specifici contenuti dei contratti stipulati.

Art. 14 trattamento dei dati

1. La documentazione pervenuta dai candidati per l'iscrizione alla lista verrà trattata nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed a tal fine si precisa:
 - che il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di elenchi per eventuali successivi affidamenti di incarichi professionali;
 - che il trattamento sarà effettuato dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, con sede in Trieste, Via San Francesco d'Assisi 37, nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
 - i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato;
 - il responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca.

Art. 15 pari opportunità

1. Il Servizio garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 16 informazioni sull'avviso

1. Il presente Avviso è pubblicato, unitamente al suo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed è, inoltre, reso disponibile sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it - sezione lavoro - "Avviso per l'istituzione di una lista di esperti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro". Informazioni possono, inoltre, essere richieste scrivendo all'indirizzo elettronico oss.lavoro@regione.fvg.it
2. Il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio osservatorio mercato del lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, via San Francesco d'Assisi n. 37, Trieste. Il Responsabile dell'istruttoria è il titolare della posizione organizzativa Affari amministrativi, giuridici e contratti.

Allegato

LISTA ESPSIC/2013**AVVISO PER L'ISTITUZIONE DI UNA LISTA DI ESPERTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO****DOMANDA DI AMMISSIONE**

Alla Direzione centrale lavoro formazione
 istruzione pp.oo politiche giovanili e ricerca
 Servizio osservatorio mercato del lavoro
 Via san Francesco d'Assisi 37
34133 TRIESTE

Il/La sottoscritto/a:

_____ (cognome e nome)

nato/a a _____ il _____
(Comune e Provincia di nascita) (data di nascita)residente a _____
(CAP, Comune e Provincia di residenza)

in via/piazza _____ n. _____

codice fiscale _____

eventuale partita IVA _____

presa visione dell'Avviso approvato con decreto del Direttore del Servizio osservatorio mercato del lavoro n.8004/arl del 29 novembre 2013 per l'istituzione di una lista di esperti accreditati in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,

chiede

l'inserimento del proprio nominativo nella lista denominata "Esperti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".
 La richiesta di inserimento è presentata per la seguente categoria (art.3, comma 2 dell'Avviso):

- titolari di partita IVA accesa per attività connesse con la professionalità della suddetta lista;
 ovvero
 non titolari di partita IVA, ovvero titolari di partita IVA per tipologie di attività diverse da quelle connesse alla suddetta lista.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali di cui all'articolo 76 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni non veritiere, quanto segue:

- 1) di essere cittadino/a italiano/a;
 di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell'Unione europea _____;
- 2) di godere dei diritti civili e politici;
- 3) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- 4) di essere in possesso del seguente titolo di studio (in alternativa):
 4.1 laurea quadriennale o specialistica in _____ classe _____ (da specificare in caso di laurea conseguita con il vigente ordinamento universitario)
 conseguita presso l'Università di _____ in data _____

Nel caso di laurea conseguita all'estero, indicare gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza, il riconoscimento o l'equiparazione _____

oppure

4.2 altro titolo di studio (specificare) _____

conseguito presso _____ in data _____

5) di essere iscritto all'ordine/albo professionale _____ al n. _____ dal _____

6) di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art.5 dell'Avviso

ovvero

di trovarsi nella seguente condizione di incompatibilità _____

ma di essere disponibile a valutarne la rimozione al momento del conferimento dell'eventuale incarico;

7) di prendere atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della presente domanda e dell'allegato *curriculum* e quanto diversamente accertato dal Servizio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comporta l'immediata cancellazione dalla lista e l'adozione di ogni altra azione prevista dalla legge.

Il/la sottoscritto/a chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative alla presente domanda siano inviate al seguente recapito:

Cognome _____ Nome _____

via/piazza _____ n. _____

Comune/frazione _____ CAP _____

Provincia _____

impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che il Servizio non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili al Servizio stesso.

Recapito telefonico mobile: _____ Recapito telefonico fisso: _____

Indirizzo di posta elettronica: _____

Indirizzo PEC (se disponibile): _____

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Allega (segnare con una x):

Curriculum professionale in formato europeo sottoscritto in forma autografa (art.6, comma 1, lett. b) dell'Avviso)

fotocopia leggibile di un documento identità personale in corso di validità

relazione sintetica di cui all'art.6, comma 1, lett. c) dell'Avviso firmata in originale

Data _____

Firma leggibile _____

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2361 - 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio provveditorato e S.S.GG., Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate.

A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E

SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 59 0 02008 02241 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali